

XVII legislatura

A.S. 2111:

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)"

nota di lettura

Novembre 2015

n. 111



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

SBilancioCU@senato.it

 [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)

Direttore dott. Renato Loiero

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti
finanziari dei testi legislativi**

dott. Fortunato Lambiase

tel. 3786

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2015). Nota di lettura, "A.S. 2111: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", NL111, novembre 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI E GESTIONI PREVIDENZIALI	3
<i>Articolo 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 (Gestioni previdenziali)</i>	<i>3</i>
TITOLO II MISURE PER LA CRESCITA.....	5
Capo I Riduzione della pressione fiscale.....	5
<i>Articolo 3 (Eliminazione aumenti accise e IVA)</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 4 (Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari bullonati, i terreni agricoli).....</i>	<i>8</i>
Commi da 1 a 5 e da 9 a 15 (Esenzione per abitazione principale i macchinari imbullonati e i terreni agricoli).....	8
Commi 6-8 (Fondo solidarietà comunale e contributo ai comuni)	18
<i>Articolo 5 (Riduzione IRES ed esenzione IRAP in agricoltura e pesca).....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 6 (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili).....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 7 (Ammortamenti)</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 8 (Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni)</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 9 (Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi)</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 10 (Riduzione canone RAI)</i>	<i>46</i>
Capo II Lavoro, merito e Italia nel mondo.....	49
<i>Articolo 11 (Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato).....</i>	<i>49</i>
<i>Articolo 12 (Regime fiscale dei premi di produttività)</i>	<i>51</i>
<i>Articolo 13 (Valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Fondo per le aziende sequestrate e confiscate).....</i>	<i>54</i>
<i>Articolo 14 (Misure per lavoratori autonomi)</i>	<i>57</i>
<i>Articolo 15 (Merito).....</i>	<i>58</i>
<i>Articolo 16 (Giovani eccellenze nella Pubblica Amministrazione)</i>	<i>61</i>
<i>Articolo 17 (Università).....</i>	<i>74</i>
Commi 1-4 (Accesso dei giovani alla ricerca)	74
Comma 5 (Formazione specialistica dei medici)	77
<i>Articolo 18 (Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)</i>	<i>79</i>
<i>Articolo 19 (Opzione donna, invecchiamento attivo e no tax area pensionati).....</i>	<i>89</i>
Commi 1-4.....	89
Commi 5 e 6 (Rimodulazione detrazione IRPEF pensionati)	97
<i>Articolo 20 (Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga)</i>	<i>99</i>
<i>Articolo 21 (Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura).....</i>	<i>101</i>
Commi 1 e 2 (Art bonus).....	101
Comma 3 (Assunzioni personale beni culturali)	104
Commi 4-6 (Assunzioni personale beni culturali)	105
Commi 7, 8 e 9 (Credito di imposta cinema)	106
Comma 10 (Piano strategico grandi progetti beni culturali)	107
<i>Articolo 22 (Interventi per il turismo e gli istituti culturali).....</i>	<i>108</i>
<i>Articolo 23 (Italia nel mondo).....</i>	<i>111</i>

TITOLO III MISURE PER IL DISAGIO	112
<i>Articolo 24 (Lotta alla povertà).....</i>	<i>112</i>
Commi 1-5 (Lotta alla povertà)	112
Commi da 6 a 9 (Credito di imposta per finanziamenti contro la povertà)	113
Comma 10 (Cessione di beni ad enti <i>non profit</i>)	114
<i>Articolo 25 (Non autosufficienze e adozioni internazionali).....</i>	<i>114</i>
Commi 1-2 (Fondo per le disabilità gravi e Fondo per le non autosufficienze)	114
Commi 3-5 (Disposizioni in materia di adozioni internazionali)	115
TITOLO IV MISURE PER L'EMERGENZA.....	116
<i>Articolo 26 (Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza).....</i>	<i>116</i>
TITOLO V ESIGENZE INDIFFERIBILI	119
<i>Articolo 27 (Esigenze indifferibili)</i>	<i>119</i>
Commi 1-4 (Rinnovi contrattuali)	119
Commi 5-6 (Rifinanziamento strade sicure).....	121
Comma 9 (Fondo Arbitrati Internazionali nazionali)	127
Comma 10 (Celebrazioni 70° anniversario della Repubblica italiana).....	128
TITOLO VI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA	129
Capo I Efficiamento della spesa per acquisti.....	129
<i>Articolo 28 (Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata).....</i>	<i>129</i>
<i>Articolo 29 (Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia informatica nelle pubbliche amministrazioni)</i>	<i>138</i>
Capo II Efficiamento della spesa sanitaria	140
<i>Articolo 30 (Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie uniche)</i>	<i>140</i>
<i>Articolo 31 (Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale).....</i>	<i>143</i>
<i>Articolo 32 (Aggiornamento livelli essenziali di assistenza e livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016).....</i>	<i>144</i>
Capo III Efficiamento della spesa dei Ministeri e delle società pubbliche. 149	
<i>Articolo 33 (Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche).....</i>	<i>149</i>
Comma 1 (Riduzioni Ministeri).....	149
Comma 2 (Riduzione PCM)	152
Comma 3 (Riduzioni Compensi CAAF)	153
Comma 4 (Riduzione stanziamento 8 per mille)	154
Comma 5 (Abolizione rimborso regioni oneri carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine).....	154
Comma 6 (Rimborso alle regioni degli oneri connessi all'usura infrastrutture stradali)	155
Comma 7 (Diminuzione di risorse per il Fondo per la riduzione della pressione fiscale).....	155
Comma 8 (Riduzione 2 per mille ai partiti politici).....	156
Commi 9-10 (Riduzione zone franche urbane).....	156
Comma 11 (Riduzione risorse patronati).....	158
Comma 12 (Riduzione spese enti previdenziali)	159
Commi 13-14 (Riduzione compensi giudici di pace)	159

Comma 15 (Mutui per progetti connessi all'edilizia giudiziaria)	161
Comma 16 (Proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario del Palazzo di giustizia di Palermo)	161
Comma 17 (Proroga spese di funzionamento uffici giudiziari)	162
Comma 18 (Riduzione contributi ad enti del MAECI)	163
Commi 19 e 20 (Tariffe consolari).....	164
Comma 21 (Dismissioni immobiliari).....	166
Comma 22 (Supplenti scuole estere).....	167
Comma 23 (Fondo supplenze brevi)	168
Comma 24 (Risorse INDIRE)	169
Commi 25-27 (Edilizia universitaria).....	169
Comma 28 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)	170
Comma 29 (Sistemi informativi automatizzati MIT).....	171
Comma 30 (Trasporto pubblico locale).....	171
Comma 31 (Investimenti imprese marittime)	172
Comma 32 (Dismissione immobili difesa).....	173
Comma 33 (IVA ridotta pubblicazioni)	173
Comma 34 (FISPE)	175
Commi 35-36 (Ciclovie turistiche).....	175
Comma 37 (Riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione – SNA)	177
Commi 38-43 (Incorporazione della società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. – ISA – e della Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare s.r.l. – SGFA – nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA).....	178
Comma 44 (Formez)	180
Comma 46 (Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)).....	181
Commi 47-51 (Società pubbliche partecipate).....	183
TITOLO VII ENTI TERRITORIALI E LOCALI.....	184
<i>Articolo 34 (Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome)</i>	<i>184</i>
<i>Articolo 35 (Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali)</i>	<i>187</i>
<i>Articolo 36 (Assoggettamento al regime di tesoreria unica delle Autorità amministrative indipendenti)</i>	<i>195</i>
<i>Articolo 37 (Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli Enti di ricerca).....</i>	<i>197</i>
<i>Articolo 38 (Norme finanziarie per province e città metropolitane)</i>	<i>198</i>
TITOLO VIII NORME IN MATERIA DI CONTROVERSIE CONTRO LO STATO.....	202
<i>Articolo 39 (Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo)</i>	<i>202</i>
TITOLO IX MISURE PER GLI INVESTIMENTI	212
<i>Articolo 40 (Accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee).....</i>	<i>212</i>
<i>Articolo 41 (Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione)</i>	<i>218</i>
<i>Articolo 42 (Disposizioni per gli investimenti ambientali e le amministrazioni straordinarie)</i>	<i>219</i>
<i>Articolo 43 (Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus)</i>	<i>221</i>
TITOLO X DISPOSIZIONI ULTERIORI.....	223
<i>Articolo 44 (Garanzie pubbliche e Fondi di Garanzia).....</i>	<i>223</i>
Commi 1-2 (Garanzie pubbliche).....	223

Comma 3 (Finanziamento fondo di garanzia)	224
<i>Articolo 45 (Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa)</i>	<i>226</i>
<i>Articolo 46 (Circolazione del contante)</i>	<i>231</i>
<i>Articolo 47 (Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo)</i>	<i>235</i>
Commi da 1 a 10	235
Comma 11 (Aliquota IVA ridotta per il pellet)	241
<i>Articolo 48 (Disposizioni in materia di giochi).....</i>	<i>242</i>
<i>Articolo 49 (Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata).....</i>	<i>248</i>
<i>Articolo 50 (Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure)</i>	<i>251</i>
ALLEGATO 3	254

PREMESSA

In attesa che, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 196/2009, venga trasmessa la Nota tecnico-illustrativa¹ si fornisce una prima analisi dell'impatto della manovra.

In particolare, la Tabella 1 e la Tabella 2 riportano un riepilogo dell'impatto delle maggiori spese e delle minori entrate sul fronte degli impieghi e delle minori spese e delle maggiori entrate sul fronte delle risorse su saldo netto da finanziare, sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.

Le disposizioni del disegno di legge di stabilità determinano un peggioramento dell'indebitamento netto, rispetto al valore del saldo risultante a legislazione vigente, di circa 14,6 miliardi di euro nel 2016, 19,2 miliardi nel 2017 e di circa 16,2 miliardi nel 2018.

Con riferimento alle misure condizionate al riconoscimento da parte delle istituzioni europee della "clausola migranti"² e ai relativi effetti sui saldi si osserva quanto segue. Per il 2016 si stima un ulteriore peggioramento dell'indebitamento netto per circa a 3,1 miliardi di euro (di cui 2,6 miliardi per l'anticipo della riduzione IRES e circa 0,5 miliardi per le misure in favore dell'edilizia scolastica sostenute dagli enti locali) che quindi passa a circa 17,7 miliardi di euro, per il biennio successivo non si determinano variazioni del saldo finale³.

Gli effetti sul fabbisogno sono analoghi a quelli sull'indebitamento netto, con differenze limitate, nell'ordine delle poche decine di milioni di euro.

Di contro, gli effetti sul bilancio dello Stato, in termini di saldo netto da finanziare, sono in valore assoluto più elevati sia nello scenario con "clausola migranti" circa 22,8 miliardi di euro (2016), 24,7 miliardi di euro (2017), 24,1 miliardi di euro (2018), sia nello scenario senza "clausola migranti" circa 20,2 miliardi (2016), 24,7 miliardi (2017), 24,1 miliardi (2018).

¹ La Nota tecnico illustrativa è un documento conoscitivo di raccordo tra il ddl di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *b*) della legge di contabilità), e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

² Circa la possibilità che la flessibilità di bilancio connessa alla cd. clausola migranti possa venire effettivamente accordata si vedano le recenti dichiarazioni del Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker sul problema dell'emergenza migranti, si consideri altresì che il parere ufficiale delle istituzioni europee sul Documento programmatico di bilancio verrà espresso entro il 30 novembre p.v.. Cfr. anche Servizio del Bilancio, (2015). Nota breve, "Documento programmatico di bilancio 2016". NB n. 14, ottobre 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura.

³ Per un maggiore dettaglio cfr. Servizio del bilancio del Senato della Repubblica e Servizio bilancio dello Stato della Camera dei deputati, *LEGGE DI STABILITÀ 2016. Conto risorse impieghi e quadro di copertura, Documentazione di finanza pubblica n. 11*, ottobre 2015.

Tabella 1 – Conto risorse e impieghi (Legge di stabilità 2016 – senza “clausola migranti”)*(in milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Totale maggiori spese	14.938,3	16.439,8	17.852,0	4.925,4	4.538,5	5.136,4	4.921,4	4.534,5	5.132,4
Totale minori entrate	20.330,9	21.607,3	20.640,8	23.776,2	27.776,3	25.064,7	23.776,2	27.776,3	25.064,7
Totale Impieghi	35.269,2	38.047,0	38.492,8	28.701,5	32.314,8	30.201,1	28.697,5	32.310,8	30.197,1
Totale minori spese	9.098,0	6.097,4	6.928,6	8.166,7	8.610,3	10.790,1	8.386,7	8.620,3	10.800,1
Totale maggiori entrate	5.949,6	7.260,8	7.476,9	5.999,2	4.521,7	3.223,1	5.729,2	4.511,7	3.213,1
Totale risorse	15.047,6	13.358,2	14.405,5	14.165,9	13.132,0	14.013,2	14.115,9	13.132,0	14.013,2
Manovra netta	-20.221,6	-24.688,9	-24.087,3	-14.535,7	-19.182,8	-16.187,9	-14.581,7	-19.178,8	-16.183,9

Fonte: Documentazione di finanza pubblica n. 11, ottobre 2015, tabella 1, cfr. nota 3.

Tabella 2 – Conto risorse e impieghi (Legge di stabilità 2016 – con “clausola migranti”)*(in milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Totale maggiori spese	14.938,3	15.568,9	17.852,0	5.425,4	4.538,5	5.136,4	5.421,4	4.534,5	5.132,4
Totale minori entrate	22.943,4	22.478,2	20.640,8	26.388,7	27.776,3	25.064,7	26.388,7	27.776,3	25.064,7
Totale Impieghi	37.881,7	38.047,0	38.492,8	31.814,0	32.314,8	30.201,1	31.810,0	32.310,8	30.197,1
Totale minori spese	9.098,0	6.097,4	6.762,3	8.166,7	8.610,3	10.618,4	8.386,7	8.620,3	10.628,4
Totale maggiori entrate	5.949,6	7.260,8	7.643,2	5.999,2	4.521,7	3.394,8	5.729,2	4.511,7	3.384,8
Totale risorse	15.047,6	13.358,2	14.405,5	14.165,9	13.132,0	14.013,2	14.115,9	13.132,0	14.013,2
Manovra netta	-22.834,1	-24.688,9	-24.087,3	-17.648,2	-19.182,8	-16.187,9	-17.694,2	-19.178,8	-16.183,9

Fonte: Documentazione di finanza pubblica n. 11, ottobre 2015, tabella 2, cfr. nota 3.

Ragionando sempre in termini di riflessi sull'indebitamento netto, per quanto riguarda la composizione della manovra (esercizio 2016) si può osservare che circa 22,6 miliardi di euro sono attribuibili a minori entrate tributarie, poco meno dell'80 per cento degli impieghi (sia nello scenario "con" che in quello "senza clausola migranti"). Il 75 per cento di tali minori entrate è attribuibile alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia (16,8 miliardi) che, dunque, complessivamente pesano sul totale della manovra dal lato degli impieghi per circa il 60 per cento. Escludendo invece dalle minori entrate tributarie la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, il loro ammontare scende a 5,8 miliardi, a fronte di maggiori entrate tributarie per 4,1 miliardi di euro.

Sul fronte delle risorse le minori spese ammontano complessivamente a circa 8,4 miliardi di euro nel 2016, 8,6 miliardi nel 2017 e 10,8 miliardi nel 2018.

Si segnala in particolare che le principali voci di risparmio sono riferibili alle disposizioni in materia di: concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni e delle province autonome, poco meno di 4 miliardi di euro per il 2017, circa 5,5 miliardi per il 2018; effetti derivanti dal passaggio al pareggio di bilancio, stimati, per le regioni, in circa 1,85 miliardi nel 2016, 1 miliardo nel 2017 e 0,66 miliardi nel 2018; riduzione di circa 1,78 miliardi di euro del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2016; misure in materia di indicizzazione delle pensioni che,

al lordo degli effetti fiscali⁴, determinano risparmi correnti per mezzo miliardo di euro nel 2017 e 1,15 miliardi nel 2018; riduzioni degli stanziamenti della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri per poco più di 590 milioni di euro nel 2016, 660 milioni nel 2017 e 649 milioni nel 2018; interventi di rafforzamento dell'acquisizione centralizzata di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni per poco meno di 165 milioni di euro in ciascuno degli anni del triennio preso a riferimento.

TITOLO I

RISULTATI DIFFERENZIALI E GESTIONI PREVIDENZIALI

Articolo 1 *(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)*

L'articolo, tramite rinvio all'allegato 1, fissa i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Il livello massimo del SNF, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 4,1 mld di euro per il 2016, 5,15 mld per il 2017 e 3,15 mld per il 2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, è stabilito in 32 mld per il 2016, 20 mld per il 2017 e 11 mld per il 2018, mentre il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato in 275 mld per il 2016, 295 mld per il 2017 e 260 mld per il 2018.

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La RT non si sofferma sulla norma.

Al riguardo, non ci sono osservazioni⁵.

Articolo 2 *(Gestioni previdenziali)*

L'articolo rinvia all'allegato n. 2 annesso al provvedimento in esame per l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS e relativi alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge n. 88 del 1989, e dell'articolo 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997, che ha rideterminato i trasferimenti statali alle gestioni pensionistiche in conseguenza dell'assunzione da parte dello Stato dell'intero onere relativo ai trattamenti liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 183 del 2011, che ha trasferito all'INPS la gestione ex-INPDAP. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2016, ai sensi del suddetto articolo 2, comma 4, della legge n. 183 del 2011, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:

⁴ La perdita di gettito determinata dalle misure in questione è stimata pari a 179 milioni nel 2017 e 399 milioni nel 2018.

⁵ Si rinvia alla [Nota breve n. 14](#) sul Documento programmatico di bilancio 2016 e al [DFP n. 11](#). Legge di stabilità 2016. Conto risorse e impieghi e quadro di copertura.

- a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
- b) alla gestione speciale minatori;
- c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, già iscritti al soppresso ENPALS.

Tali importi, e quelli dovuti dallo Stato e non ripartiti tra le gestioni con conferenza dei servizi, sono riportati nella seguente tabella:

Allegato 2 (articolo 2, commi 1 e 2)

Missione e programma	Trasferimenti alle gestioni previdenziali	<i>(in milioni di euro)</i>		
		2016	2017	2018
25 – Politiche previdenziali 3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore della gestione ex-ENPALS, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88	207,28	207,28	207,28
	2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni	51,22	51,22	51,22
	2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP	23,44	23,44	23,44
	2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato alle gestioni:			
	2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori	3,14	3,14	3,14
	2.b1.b) gestione ex-ENPALS	72,82	72,82	72,82
	2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989	551,40	551,40	551,40
	2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex-INPDAP di cui al punto 2.a3)	2.366,35	2.366,35	2.366,35

La RT ricorda che la legge n. 335 del 1995 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'articolo 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 183 del 2011, per l'anno 2015.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2015 dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 190 del 2014, in coerenza con i contenuti della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2015, nella misura dell'0,2% per il 2015 e dello 0,2% per il 2016.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2016 un incremento pari a 207,28 mln di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, a 51,22 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997, e a 23,44 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 183 del 2011.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1° gennaio 1989, pari a 551,4 milioni di euro, e delle somme attribuite al fondo minatori ed *ex-Enpals*, pari rispettivamente a 3,14 e 72,82 milioni di euro.

Gli oneri, pari a 281,94 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018, in termini di SNF, trovano copertura nel miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all'incremento delle somme in parola, che determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti alle medesime gestioni previdenziali, che impatterebbero in pari misura sul SNF.

Pertanto l'allegato 3 ascrive alla norma effetti pari a 281,9 mln annui, in termini compensativi, soltanto sul SNF.

Al riguardo, nulla da osservare.

TITOLO II MISURE PER LA CRESCITA

CAPO I RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Articolo 3 (Eliminazione aumenti accise e IVA)

Il comma 1, attraverso l'abrogazione del comma 430 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (L. n.147 del 2013), fa venir meno la prevista variazione delle aliquote di imposta e le riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.272 milioni di euro per l'anno 2016 e 6.272 milioni di euro a decorrere dal 2017⁶. È altresì superata la disposizione che, in alternativa alle predette misure o per consentirne l'adozione per importi inferiori a quelli sopra indicati, preannunciava entro il 1 gennaio 2016 l'approvazione di provvedimenti normativi volti ad assicurare, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Il comma 2, intervenendo nel comma 718 della legge 190 del 2014, differisce:

⁶ Variazioni da disporsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

- a) al 1° gennaio 2017 l'incremento al 13% dell'aliquota IVA ridotta del 10% (l'aumento previsto dalla vigente disciplina è di due punti percentuali, operante dal 1° gennaio 2016, e di un ulteriore punto percentuale con effetto dal 1 gennaio 2017);
- b) differisce al 1° gennaio 2017 l'innalzamento dell'aliquota IVA ordinaria al 24% e fissa dal 1° gennaio 2018 (per la vigente disciplina, dal 1 gennaio 2017) l'incremento dell'aliquota predetta al 25 %. Viene meno l'ulteriore aumento di 0,5 punti percentuali, disposto a partire dal 1° gennaio 2018 dalla legislazione vigente;
- c) riduce a 350 milioni (dai 700 milioni previsti dalla norma vigente) le entrate attese dalle variazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2018, delle aliquote dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante.

Il comma 3, con la modifica operata al comma 632 dell'articolo 1 delle legge 190/2014, fa venir meno l'ulteriore manovra sulle accise carburanti da disporsi in misura tale da assicurare entrate nette non inferiori a 728 mln di euro a decorrere dal 2016. Si ricorda che in tal caso la rimodulazione delle accise era stata disposta in correlazione al mancato rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio UE alla disciplina UE in materia di IVA, necessaria in dipendenza dell'introduzione del c.d. *reverse charge* nella grande distribuzione.

La RT, dopo aver illustrato brevemente le modifiche proposte dall'articolo in commento, riepiloga gli effetti finanziari delle c.d. clausole di salvaguardia previste a legislazione vigente come segue:

(milioni di euro)

	2016	2017	dal 2018
Variazioni aliquote d'imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali (art. 1, c. 430, Legge di Stabilità 2014)	3.272	6.272	6.272
Aumento accisa carburanti (art. 1, c. 632, Legge di stabilità 2015)	728	728	728
Incremento aliquote IVA (art. 1, c. 718, Legge di Stabilità 2015) – di cui:	12.814	19.221	21.965
- Aliquota 10% al 12%	4.638	4.638	4.638
- Aliquota dal 12% al 13%		2.319	2.319
- Aliquota dal 22% al 24 %	8.176	8.176	8.176
- Aliquota dal 24% al 25%		4.088	4.088
- Aliquota dal 25% al 25,5%			2.044
- Incremento accise			700
TOTALE CLAUSOLE	16.814	26.221	28.965

Quantifica quindi gli effetti finanziari associati alle modifiche operate al comma 718 della legge di stabilità per l'anno 2015 come segue:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019
Aliquota 10% al 13%	0	6.957	6.957	6.957
Aliquota dal 22% al 24 %	0	8.176	8.176	8.176
Aliquota dal 24% al 25%	0	0	4.088	4.088
Incremento accise			350	350
TOTALE	0	15.133	19.571	19.571

Rappresenta quindi l'effetto differenziale tra gli effetti della clausola di cui alla legge di stabilità 2015 rispetto alla stessa riscritta dalla presente legge, come segue:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019
Effetti LS 2015	12.814	19.221	21.965	21.965
Nuovi effetti LS 2016	0	15.133	19.571	19.571
Differenza	-12.814	-4.088	-2.394	-2.394

Conclude rappresentando nella tabella di cui *infra* l'effetto netto complessivo:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019
Abrogazione misure LS2014	-3.272	-6.272	-6.272	-6.272
Abrogazione incremento accise dal 2016 – (art. 1, c. 632, LS 190/2014)	-728	-728	-728	-728
Differenza misure LS2015	-12.814	-4.088	-2.394	-2.394
T O T A L E	-16.814	-11.088	-9.394	-9.394

Al riguardo, si osserva che l'impatto finanziario delle rimodulazioni delle aliquote IVA prefigurate dalle disposizioni in esame si basano sulle stime operate nelle RT associate ai provvedimenti originari. Si assume quindi che l'incremento di un punto percentuale dell'aliquota IVA ordinaria sia pari a 4.088 mln di euro e che tale dato sia costante nel tempo. Analoghe considerazioni possono valere per la stima dell'incremento dell'aliquota IVA ridotta, in relazione alla quale dalla RT si desume che un punto percentuale è valutato pari a 2.319 mln di euro (6957/3).

Da riscontri effettuati sulle banche dati disponibili⁷, è risultato che nel corso del 2014 – nel quale ha operato per l'intero anno l'incremento di un punto percentuale dell'IVA ordinaria⁸ – si è registrato un aumento del gettito dell'imposta di 2.189 milioni di euro (+1,9%), che il MEF riferisce espressamente sia al predetto incremento dell'aliquota sia agli effetti del pagamento dei debiti della PA. Anche se per la individuazione delle maggiori entrate imputabili all'aumento di un punto percentuale, occorre tener conto degli effetti sull'ultimo trimestre 2013⁹, l'aumento IVA registrata nel 2014 si discosta in modo significativo dalla stima di un punto percentuale di IVA indicata dal governo (+ 4.088 mln di euro).

La quantificazione, inoltre, nella parte in cui assume il dato come costante nel tempo, non parrebbe tener conto dell'impatto che la significativa variazione delle aliquote IVA a regime (l'aliquota IVA ordinaria passa dal 22 al 25% e quella ridotta dal 10% al 13%) potrebbe determinare sulla domanda di acquisto dei beni per i quali l'imposta trova applicazione, e conseguentemente sul gettito atteso. Si ricorda che, secondo elaborazioni ISTAT, la manovra riguarderà prezzi di beni e servizi relativi a quasi l'80% della spesa per consumi¹⁰ (i beni e servizi ad aliquota ordinaria pesano per il 51% sul paniere dei prezzi al consumo mentre quelli ad aliquota ridotta al 10% circa il 29%).

⁷ MEF – Comunicato stampa n. 49 del 5 marzo 2015.

⁸ Si ricorda che l'incremento di 1 punto percentuale è stato disposto con effetto a partire dal 1 ottobre 2013 dall'articolo 11, comma 1, lettera a), che ha ridefinito la decorrenza dell'aumento, già previsto dall'articolo 40 del D.L. 98/2011.

⁹ Da dati ricavati dai bollettini delle entrate tributarie (n. 139 del novembre 2013 e n. 142 del marzo 2014) riferiti ai periodi gennaio-settembre 2013 e gennaio dicembre 2013, le entrate IVA nell'ultimo trimestre 2013 hanno concorso a ridurre la diminuzione di gettito registrata rispetto all'esercizio 2012 (-3.100 mln di euro, pari a -2,7%) in misura pari a circa 600 mln di euro (la variazione riferita al periodo gennaio- settembre 2013 era stata indicata come pari a - 3.697 mln di euro, - 4,7%).

¹⁰ Istat – audizione in data 23 ottobre 2012 del Presidente dell'istituto presso le Commissioni riunite " V Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei Deputati e 5^a Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica.

Articolo 4

(Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari bullonati, i terreni agricoli)

Commi da 1 a 5 e da 9 a 15

(Esenzione per abitazione principale i macchinari imbullonati e i terreni agricoli)

I commi da 1 a 3 del presente articolo intervengono sulla vigente tassazione IMU ampliando, tra le altre misure, le agevolazioni per i terreni agricoli.

Al comma 1, lettera a), in coerenza con il regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli che si propone di introdurre al comma 3 dell'articolo in commento, è abrogato il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, facendo in tal modo venir meno il regime di favore nel calcolo della base imponibile (il moltiplicatore ridotto) previsto per i terreni posseduti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP). Analogamente è altresì proposta l'abrogazione (dalla lettera b) del medesimo comma 1 della disposizione in esame) del comma 8-*bis* del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, sopprimendo in tal modo una ulteriore agevolazione prevista in favore dei CD e degli IAP, consistente nella franchigia da applicare per la determinazione del valore dei terreni. La lettera c) del comma 1 anticipa al 14 ottobre (il termine vigente è invece il 21 ottobre) il termine, affermandone nel contempo il carattere perentorio, di trasmissione delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU, da inviare a cura dei comuni, ai fini della pubblicazione sul portale del federalismo fiscale.

Il comma 2 elimina la facoltà, attribuita alle province autonome di Trento e Bolzano, di prevedere che i fabbricati rurali siano assoggettati a IMU¹¹.

Il comma 3, dispone il ripristino dell'applicazione dei criteri indicati nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993 che prevede l'esenzione dei terreni agricoli in ragione della loro ubicazione nell'ambito dei comuni indicati; si specifica inoltre che sono esenti dall'IMU: i terreni agricoli posseduti e condotti dai CD e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla ubicazione del terreno, gli appezzamenti ubicati nelle isole minori, ed i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Il comma 4, lettere a) e b), elimina dall'ambito impositivo della TASI gli immobili adibiti dal possessore o dal detentore a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari di pregio¹². La lettera c) del medesimo comma prevede un'aliquota (0,1 %) ridotta per gli immobili costruiti o destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino al permanere della destinazione (c.d immobili-merce) ed attribuisce ai Comuni la facoltà di modificare sia in aumento¹³ sia in diminuzione¹⁴ tale aliquota agevolata. La lettera d) del comma in commento, dispone¹⁵, nel caso in cui il detentore dell'immobile lo adibisca ad abitazione principale - con esclusione di unità immobiliari classificate (A1, A8 e A9) - che il versamento della TASI sia effettuato in una percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Ove il comune non abbia inviato tempestivamente la delibera, ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale, la quota a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo. La lettera e) del comma in esame anticipa, così come per l'IMU, al 14 ottobre (il termine vigente è invece il 21 ottobre) il termine perentorio, di trasmissione delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, da inviare a cura dei comuni, ai fini della pubblicazione sul portale del federalismo fiscale.

¹¹ Si tratta, come evidenziato nella relazione illustrativa, di una opera di mera pulizia del testo poiché detta facoltà deve ritenersi ricompresa nella più ampia potestà attribuita a tali enti (dall'art. 80 del DPR 670/1972) che, nell'esercizio della stessa hanno istituito l'IMI e l'IMIS in sostituzione dell'IMU.

¹² Di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

¹³ Non oltre lo 0,25%.

¹⁴ Fino ad azzerarla.

¹⁵ Aggiungendo due periodi al comma 681 della legge n. 147 del 2013.

Il comma 5 estende poi, in ottemperanza a quanto disposto dalla Commissione europea, l'esenzione IMU attualmente prevista per l'abitazione principale anche all'imposta sugli immobili all'estero (IVIE).

I commi da 9 a 12 recano la nuova disciplina della determinazione della rendita catastale degli immobili classificati nei gruppi catastali "D" ed "E" e del contributo da corrispondere ai Comuni per compensare la perdita di gettito derivante dall'applicazione delle nuove regole di accatastamento di detti immobili.

In particolare il comma 9 esclude i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti - funzionali allo specifico processo produttivo - dall'ambito della valutazione catastale (attraverso stima diretta) alla quale rimangono invece soggetti il suolo, le costruzioni ed i soli impianti ad essi strutturalmente connessi che accrescono normalmente la qualità ed utilità dell'unità immobiliare.

Il comma 10 dispone che per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili di cui al precedente comma i contribuenti possano richiedere l'aggiornamento catastale secondo la procedura "Docfa"¹⁶.

Il comma 11, prevede per il solo anno 2016 che gli atti di aggiornamento catastale siano richiesti entro il 15 giugno 2016 ed abbiano effetto retroattivo dal 1 gennaio 2016.

Il comma 12 fissa criteri per il riparto del contributo (di 155 mln di euro) da assegnare ai comuni in ragione del minor gettito IMU e TASI derivante dalle disposizioni in commento.

Il comma 13 abroga le disposizioni (articolo 11, del D.Lgs. n. 23 del 2011) che introducono l'imposta municipale secondaria (IMUS) che la norma vigente rende operativa dal 2016 in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).

Il comma 14, per il solo anno 2016, dispone il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, ad eccezione di alcune specifiche fattispecie¹⁷.

Il comma 15 dispone che i comuni possano mantenere la maggiorazione, per l'anno 2016, dell'aliquota TASI per gli immobili non esentati, qualora essa sia stata deliberata, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015.

La RT considera le disposizioni di cui al comma 1 nell'ambito delle valutazioni di impatto finanziario riferite al comma 3.

¹⁶ DOCFA: (DOcumenti Catasto FABbricati) è una procedura informatica di aggiornamento degli archivi catastali atto alla compilazione e alla presentazione agli uffici tecnici erariali del modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana".

¹⁷ Le eccezioni al comma in commento riguardano:
per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
La possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni e successivi rifinanziamenti.
La tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013;
Il predissesto e il dissesto deliberati dagli enti locali, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 243-*bis* del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 246 e seguenti dello stesso D. Lgs. n. 267 del 2000.
Nella relazione illustrativa si legge che non rientrano nell'ambito del divieto le tariffe di natura patrimoniale come ad esempio quelle relative alla tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui al comma 667 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 e il canone alternativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), cioè il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). La relazione illustrativa sottolinea che il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), seppure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), ha natura tributaria e quindi rientra nel blocco.

Il relazione al comma 2, la RT non ascrive effetti finanziari alle relative disposizioni in quanto si tratta di un mero coordinamento normativo; inoltre le province autonome di Trento e Bolzano hanno istituito l'IMI e l'IMIS in sostituzione dell'IMU.

Con riferimento al comma 3, la RT ricorda che la disposizione in esame fa rivivere i criteri di esenzione IMU sui terreni agricoli espressi dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 – criteri che erano già operanti prima dell'emanazione del decreto-legge n. 4/2015¹⁸ - ed inoltre disciplina l'esenzione assoluta dall'IMU per i terreni posseduti e condotti da CD e IAP¹⁹, indipendentemente dalla loro ubicazione. Evidenzia poi che, rispetto alla legislazione vigente, le nuove disposizioni determinano una perdita di gettito dovuta sia all'esenzione IMU per i terreni posseduti e condotti da CD e IAP e ubicati in comuni non interessati dall'applicazione del citato decreto-legge n. 4/2015, sia al ripristino dei criteri individuati dalla citata circolare (n. 9 del 1993) che determina un ampliamento del perimetro territoriale dell'agevolazione, sia alla contestuale esenzione per gli agricoltori professionali dei terreni ubicati in comuni classificati come non montani dalla classificazione ISTAT. Specifica che, essendo già esenti a legislazione vigente, non occorre valutare gli effetti finanziari delle disposizioni riguardanti i terreni ubicati nelle isole minori, quelli ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, nonché i terreni comunque esenti in applicazione dei criteri della circolare e dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4/2015.

Ai fini della stima considera, in primo luogo, gli effetti finanziari negativi derivanti dall'esenzione prevista dall'articolo in esame e relativa ai soggetti CD e IAP per i terreni situati nei comuni che risultavano comunque imponibili (sia prima sia dopo il decreto-legge n. 4/2015)²⁰; in base ai dati aggiornati relativi alle annualità 2014 e 2015 stima effetti negativi pari a 120 mln di euro.

Per quantificare invece la perdita di gettito relativa ai terreni ubicati nei comuni interessati dai criteri del decreto-legge n. 4/2015 prende in considerazione sia i dati riguardanti il gettito delle annualità 2014 e 2015 sia gli effetti stimati con il citato decreto-legge n. 4/2015. Per i Comuni parzialmente montani in base alla classificazione ISTAT²¹, la RT valuta i soli effetti derivanti dal ripristino dell'esenzione per i soggetti non CD o IAP; tale impostazione è seguita anche per i comuni attualmente classificati come non montani per i quali si determina il ritorno ad un regime di totale o parziale esenzione²². Stima anche limitati effetti positivi di gettito dovuti ad un numero limitato di Comuni²³ che passano da un regime di esenzione ad un regime di parziale o totale imponibilità. Giunge quindi a riferire a tali fattispecie un onere pari a 284,77 mln di euro.

¹⁸ Si rammenta, in via sintetica, che il citato decreto-legge n. 4/2015 ridefiniva i parametri di esenzione dall'IMU per i terreni montani.

¹⁹ Ricorda che a normativa vigente l'esenzione IMU dei terreni è correlata alla classificazione di montanità del comune riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto annualmente dall'Istat.

²⁰ Pari a circa 2.253 comuni.

²¹ Pari a circa 650 comuni.

²² A seconda che i comuni siano totalmente o parzialmente considerati come montani dalla citata circolare.

²³ Pari a 27 comuni.

Complessivamente gli effetti negativi per il bilancio dello Stato risultano pari a 404,768 mln di euro su base annua, così distinti:

- 248,153 mln di euro correlati all'abrogazione dell'articolo 1, commi da 1 a 9-*bis* del D.L. n. 4 del 2015, di cui 3,213 mln riferiti ai comuni del Friuli Venezia Giulia e della Valle D'Aosta;
- 156,615 mln di euro, da erogare ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna per l'importo di 152,4 mln di euro mediante il fondo di solidarietà comunale, ed ai comuni del Friuli Venezia Giulia e della Valle D'Aosta mediante un minor accantonamento di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011 determinato in 4,215 mln di euro.

La RT ascrive quindi alla disposizione di cui al comma 3 un maggior gettito a titolo di IRPEF per abolizione dell'IMU sui terreni agricoli²⁴; attraverso microsimulazione delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2014, redditi 2013, stima che l'assoggettamento ad IRPEF del reddito dominicale dei terreni dichiarati da IAP generi un incremento di gettito pari a circa 24 mln di euro, mentre a titolo di addizionali regionale e comunale l'aumento è pari rispettivamente a 1,8 e 0,7 mln di euro. Per l'assoggettamento ad IRPEF dei redditi attualmente esenti a seguito dell'introduzione del decreto-legge n. 4/2015 risulta, da elaborazioni IMU, che la quota di tali redditi dominicali rappresenta il 24,2%; ai fini della stima tale percentuale viene ridotta al 20%, per motivi prudenziali, e giunge quindi ad una quantificazione di circa 254 mln di euro. Applicando un'aliquota marginale media IRPEF del 25% valuta una variazione positiva di IRPEF di circa 63,5 mln di euro, mentre a titolo di addizionali regionale e comunale il maggior gettito è pari rispettivamente a 3,8 e 1,4 mln di euro. Complessivamente la stima dell'incremento di gettito di competenza annua è pari a 87,5 mln di euro per IRPEF e a 5,6 mln di euro e a 2,1 mln di euro, a titolo rispettivamente di addizionale regionale e comunale. Gli effetti finanziari, che tengono conto del meccanismo del saldo/acconto, sono rappresentati nella tabella sottostante:

(milioni di euro)

	2016	2017	dal 2018
IRPEF	0	+153,1	+87,5
Addizionale regionale	0	+5,6	+5,6
Addizionale comunale	0	+2,8	+2,1
Totale	0	+161,5	+95,2

In relazione al comma 4, che dispone l'esenzione dalla TASI per l'abitazione principale, la RT stima una perdita di gettito pari a 3.575 mln di euro tenendo conto anche del fatto che gli immobili di lusso continueranno ad assolvere il tributo. La quantificazione è operata utilizzando i dati dei pagamenti effettuati con delega unificata di versamento (F24), cod. tributo 3958, e considerando anche le

²⁴ Infatti a fronte dell'esenzione a titolo di IMU i terreni risultano assoggettati all'IRPEF per la componente dominicale.

corresponsioni per l'anno 2015 (anche se relativi al solo acconto). È quindi valutato in 50 mln di euro il gettito annuo derivante dalle variazioni di aliquote deliberate nell'anno in corso dai Comuni ed in 3.500,09 milioni di euro, il ristoro (da effettuarsi per il tramite del fondo di solidarietà comunale) dovuto al mancato introito della TASI per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni siciliana e Sardegna²⁵.

La RT quantifica quindi gli effetti di segno negativo derivanti dall'esenzione TASI per gli inquilini che, a legislazione vigente, sono tenuti a versare una quota, stabilita dai Comuni, compresa tra il 10% ed il 30%, mentre la restante parte è dovuta dal proprietario dell'immobile; poiché le modifiche proposte riguardano l'esenzione dalla TASI per il soggetto (utilizzatore) che destina l'immobile ad abitazione principale, in caso di locazione dell'immobile e di sua destinazione ad abitazione principale del conduttore, il pagamento della TASI compete solo alla parte proprietaria che ha concesso il bene in uso, per la quota prevista dal Comune ed in mancanza per il 90%. Quindi da elaborazioni sulla banca dati catastale integrata, per l'anno 2012, risulta che le abitazioni locate sono circa il 10% della base imponibile complessiva dei fabbricati di proprietà, diversi da abitazione principale e relative pertinenze; utilizzando anche i dati di versamento della "TASI altri fabbricati codici tributo F24 376 E e 3961 risulta un ammontare versato pari a 1.097 mln di euro. Quindi il gettito complessivo imputabile ai fabbricati di tipo abitativo locati è di circa 101 mln di euro²⁶ di cui circa 20,2 mln a carico degli inquilini. Risulta a livello nazionale che l'80% delle rendite degli immobili ad uso abitativo locati sono imputabili a inquilini con residenza nel medesimo comune dell'immobile; pertanto la percentuale dell'80% rappresenta una *proxy* per individuare la componente "prima casa" nell'ambito delle locazioni per abitazione. Applicandola alla stima del gettito TASI sopra indicata (20,2 mln di euro) ottiene una perdita di gettito TASI su base annua di circa 16 mln di euro.

Con riferimento agli effetti finanziari derivanti dall'aliquota massima TASI per gli "immobili merce" non si ascrivono effetti finanziari in quanto già è esistente il limite posto dalla norma dello 0,25 per cento.

In relazione al comma 5 che dispone l'esenzione per l'abitazione principale a fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE), la RT, per la stima dell'impatto finanziario, utilizza i dati di versamento dell'imposta di registro dai quali risulta un ammontare pagato nel 2014 pari a 76,9 mln di euro; stima quindi che solo l'1%²⁷ rappresenti la quota di immobili adibiti ad abitazione principale. Quindi la perdita di gettito di competenza annua è pari a 0,8 mln di euro²⁸. Gli effetti in termini finanziari sono esposti nella tabella sottostante:

²⁵ Per i Comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, il ristoro, determinato in 74,91 milioni di euro, avviene mediante un minor accantonamento, di cui al comma 17 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011.

²⁶ Quindi all'incirca il 10% di 1.097 mln di euro di base imponibile.

²⁷ La stima iniziale di abitazioni estere destinate ad abitazione principale era dello 0,5%; per motivi prudenziali è stata raddoppiata tale percentuale e portata all'1%.

²⁸ 76,9 mln di euro * 1% = 0,8.

(in milioni di euro)

	2016	2017	2018
IVIE	0	-1,6	-0,8

La RT ricorda che con il comma 9 si esclude dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare il valore dei macchinari, congegni attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2016, gli intestatari degli immobili interessati potranno presentare richiesta di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale. Considera che gli immobili interessati dalla nuova disciplina sono quelli relativi alle categorie catastali D1 (opifici) e D7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale) con rendita superiore ai 10.000 euro. Stima pertanto una riduzione delle rendite catastali per tali immobili complessivamente pari a 766 mln di euro²⁹. Per le altre categorie del gruppo D, la RT quantifica un effetto minimo di riduzione della rendita pari a circa 95ml di euro; i fabbricati di categoria E invece non sono stati presi in considerazione in quanto esenti a fini IMU /TASI. In totale la stima della potenziale riduzione delle rendite catastali è indicata in circa 861 mln di euro³⁰. Ne deriva che la perdita di gettito a titolo di IMU a decorrere dall'anno 2016 è di circa 530 mln di euro, di cui 375 mln come quota Stato e 155 mln di spettanza dei Comuni. La quantificazione ha considerato: un'aliquota media effettiva sui fabbricati di categoria D del 9,353 per mille e di un'aliquota media complessiva IMU/TASI del 10,5 per mille; l'andamento del gettito effettivo su tali categorie di immobili come inferiore a quello potenziale ricavabile dalla base imponibile delle rendite catastali; la necessità di ristorare i comuni delle Province di Trento e Bolzano della relativa perdita di gettito a fini IMI e IMIS³¹.

Per il comma 11 evidenzia che la perdita di gettito per l'anno 2016 non viene ridotta prudenzialmente nel presupposto che i soggetti interessati presenteranno gli atti di aggiornamento delle rendite in tempo utile per fruire dell'agevolazione già nel primo anno.

Sottolinea, in ragione del comma 12, che per l'erogazione del contributo di circa 155 mln di euro su base annua relativo al minor gettito dei Comuni, si provvederà con apposito decreto sentita la conferenza stato città e le autonomie locali, sulla base dei dati che saranno comunicati dall'Agenzia delle entrate.

Per la soppressione dell'IMUS, prevista dal comma 13, non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Non vengono ascritti effetti, rispetto a quanto considerato nei tendenziali a legislazione vigente, con riferimento alla disposizione contenuta nel comma 14 che stabilisce il divieto, per l'anno 2016, a regioni ed enti locali di deliberare aumenti di

²⁹ Tale valore è fornito come quota pari al 18% della rendita catastale complessiva delle unità immobiliari interessate che è stimata in circa 4,2mld di euro.

³⁰ 766 mln + 95 ml = 861 mln di euro. Ai fini della stima la RT ha considerato anche l'ipotetica ripartizione della rendita complessiva tra le diverse macrocategorie produttive.

³¹ Imposte sugli immobili istituite in dette province in sostituzione di IMU e TASI.

tributi ed addizionali rispetto alle aliquote deliberate per l'anno 2015, salvo i particolari casi contemplati dalla disposizione stessa.

Anche per il comma 15, relativo alla possibilità di maggiorazione dell'aliquota TASI per gli immobili non esenti, non si ascrivono effetti finanziari rispetto al gettito attuale.

Al riguardo, con riferimento alla stima degli effetti finanziari associati alla parziale esenzione IMU per i terreni agricoli, si evidenzia che la RT considera non solo gli effetti stimati con il citato D.L. n. 4 del 2015³², ma anche i dati riguardanti il gettito delle annualità 2014 e 2015, con ciò offrendo una stima attendibile perché basata anche sui dati dei versamenti effettuati dai contribuenti. Inoltre, appare corretta l'avvenuta quantificazione degli effetti di recupero di gettito IRPEF derivanti dal nuovo regime di esenzione IMU³³. Si ricorda, di contro, che la RT prodotta a corredo del citato decreto-legge n. 4 del 2015 non aveva proceduto a valutare specificamente il minor gettito, sempre a titolo di IRPEF, che sarebbe derivato dalla disposizione che riconduceva a tassazione IMU i predetti terreni, con conseguente sottostima degli oneri in relazione al profilo predetto. In considerazione di quanto precede, il maggior gettito IRPEF - che è ora invece oggetto di specifica valutazione e contabilizzazione - è da porre in diretta correlazione con gli omologhi effetti finanziari, di segno opposto, associabili al decreto-legge n. 4/2015. L'intervento in esame dunque, in un certo qual modo, andrebbe a compensare la diminuzione del gettito IRPEF imputabile al citato decreto-legge. Si ritiene quindi che non rivesta carattere prudenziale l'aver incluso il maggior gettito IRPEF stimato in RT nei saldi complessivi degli oneri associati al ddl in esame.

Per la stima dell'impatto finanziario associabile all'abolizione della TASI sulla abitazione principale nonché a favore dei conduttori di immobili adibiti a loro abitazione principale, la RT utilizza anche in tal caso dati riferiti ai versamenti dell'imposta che sono in effetti la base di calcolo che può rappresentare oggettivamente e nel miglior modo la realtà finanziaria in esame³⁴.

Per quanto concerne invece l'esenzione dall'ambito applicativo dell'IVIE dell'abitazione principale, si ritiene condivisibile l'aver operato in RT il raddoppio della quota degli immobili esteri adibiti ad abitazione principale al fine di tener conto degli effetti correlati all'esenzione per le case coniugali assegnate al coniuge separato. Mancano peraltro informazioni e dati oggettivi che permettano di riscontrare il carattere prudenziale della percentuale prescelta (1%) della quota di tali immobili e

³² Si rammenta che in quella sede la RT annessa aveva evidenziato un minor recupero di gettito, rispetto a quanto stimato con il DM 28 novembre 2014 (pari a 359,9 mln di euro), di circa 91 mln di euro; considerando gli effetti complessivi della disposizione approvata in via definitiva si avevano maggiori oneri per 241,3 mln di euro per l'anno 2015 e 111,5 mln di euro a decorrere dal 2016.

³³ Nel merito si ricorda che l'IMU e l'IRPEF sono imposte ad applicazione alternativa per quanto attiene la considerazione del reddito dominicale dei terreni.

³⁴ La RT annessa all'istituzione della TASI – commi da 669 a 681 e 731 della legge di stabilità per il 2014 stimava un maggior gettito complessivo pari a 3.764 mln di euro.

con essa la verosimiglianza della quantificazione. La fattispecie induce invece ad ipotizzare un possibile effetto incentivo della nuova disciplina sui contribuenti che potrebbero porre in essere condotte finalizzate ad evitare l'imposizione fiscale attraverso la creazione fittizia di situazioni giuridico-patrimoniali idonee ad evitare il pagamento dell'imposta³⁵. Poiché la RT non sembra tener conto di questi possibili effetti, si chiedono chiarimenti al riguardo al fine di evitare che dalla mancata considerazione dei profili evocati possa derivare una sottostima degli oneri.

Inoltre - premesso che la RT riferisce l'impatto finanziario associato al regime di esenzione IVIE a partire dall'esercizio 2017, in ottica prudenziale ed ai fini della determinazione degli effetti di cassa, andrebbero considerate le eventuali ricadute finanziarie sul 2016, in relazione al meccanismo degli acconti IVIE. Infatti, si rammenta che le modalità di pagamento dell'IVIE seguono quelle previste per i versamenti delle imposte sui redditi (e quindi il pagamento dell'imposta in termini di saldo ed acconto) per cui i contribuenti che saranno esentati dal pagamento dell'IVIE potranno già nell'acconto di imposta per l'anno 2016, applicando il metodo previsionale, non pagare alcunché a detto titolo.

Per quanto riguarda la quantificazione degli effetti rivenienti dall'esenzione dall'IMU dei beni strumentali ancorati alla struttura (c.d. "imbullonati") si evidenzia quanto segue. La stima consegue all'applicazione di alcune variabili che sembrano definite in modo soggettivo, ma la RT non rappresenta i procedimenti logico-matematici sulla cui base tali variabili sono state individuate. Ci si riferisce ad esempio all'avvenuta considerazione dei soli fabbricati con rendita superiore ai 10.000 euro (anche se è verosimile ipotizzare che valori di rendita catastale inferiore potrebbero non essere rappresentativi delle fattispecie in esame), alle percentuali indicate di riduzione delle rendite catastali relative alle categorie D1 e D7, nonché ai criteri di ripartizione della rendita complessiva tra le diverse macrocategorie produttive.

Non è quindi possibile riscontrare le valutazioni fornite.

Si rappresenta che non sono stati considerati distintamente gli effetti di minor gettito per le due imposte (IMU e TASI). Infatti, la stima considera un'aliquota media IMU/TASI del 10,5% senza separarne gli effetti.

Tuttavia, da una ricostruzione dei valori e considerando anche che: *“l'andamento del gettito effettivo su tali categorie di immobili è inferiore a quello potenziale ricavabile dalla base imponibile delle rendite catastali”* - così come afferma la RT senza peraltro dare spiegazioni e senza fornire un peso di questa minore incidenza - il valore di minor gettito complessivo, indicato in 530 mln di euro sembra approssimare per difetto l'importo della perdita di gettito che nella sua componente complessiva, nonché suddivisa in IMU e TASI, fornisce una stima totale pari a circa 603 mln di euro³⁶.

³⁵ Si pensi alla possibilità di simulare separazioni coniugali o quella di imputare il godimento dei beni immobili ai diversi componenti della famiglia con lo scopo di pagare meno imposta.

³⁶ Il dato complessivo pari a 603 mln di euro è così stimato:
861mln *(861+1,05%)*65*9.35 per mille = 538 mln; gettito IMU,

Tuttavia, l'impossibilità di riscontrare oggettivamente le variabili poste a base della stima, pone problematiche evocate dalle divergenze riscontrabili tra quanto stimato in RT come perdita di gettito IMU/TASI³⁷ e quanto introitato a titolo di IMU per l'anno 2013, dalla tassazione dei fabbricati di categoria D³⁸. La RT stima una perdita di gettito complessiva di 530 mln di euro, suddivisa in 375 mln di euro come quota Stato e in 155 mln di euro come quota Comuni. Ne deriva che, sul totale di 530 mln di euro, il minor gettito è ripartito in circa il 70% a carico dello Stato e nel rimanente 30% a carico dei comuni. Dal riparto che si può ricavare utilizzando i dati IMU per l'anno 2013, relativi agli introiti, si evidenzia che, sul totale del gettito pari a 4.606 mln di euro, la quota spettante ai comuni è di 885 mln di euro (pari al 19,2%) mentre quella spettante allo Stato è di 3.720 mln di euro (pari all'80,8%). Quindi, riproporzionando i dati, si ottiene una stima di minor gettito per l'erario superiore a quanto indicato in RT: infatti prendendo a base i dati di gettito 2013, si può ricostruire il valore di IMU relativo allo Stato mediante la proporzione tra incassi totali ed incassi stimati in RT di spettanza dei Comuni in ordine alla esclusione degli impianti dalla rendita catastale degli immobili (pertanto $885 \text{ mln} : 3.720 \text{ mln} = 155 \text{ mln} : X$). La proporzione così instaurata fornisce una stima del minor gettito per lo Stato pari a circa 651 mln di euro che sommati ai 155 mln stimati in RT danno una perdita di gettito totale, a solo titolo di IMU, pari a circa 806 mln di euro. Vista la differenza tra la stima presentata in RT - frutto di una serie di valutazioni soggettive e per tali ragioni non verificabile - e quella ricostruita in base ai valori di gettito effettivamente introitati nel 2013, peraltro relativi al solo gettito IMU, si chiedono chiarimenti ed approfondimenti al fine di poter riscontrare la stima presentata.

La RT non parrebbe aver considerato i riflessi che la esenzione IMU per i c.d. "imbullonati" può produrre sul gettito IRES/IRPEF ed IRAP. L'osservazione parte dalla considerazione che a legislazione vigente il valore catastale dell'immobile tiene conto del valore del bene strumentale ancorato al suolo che rappresenta una spesa incrementativa del valore dell'immobile. Per un approfondimento in materia, si fa rinvio alla Circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/T del 30 novembre 2012, richiamata anche dall'articolo 1, comma 244, della L. 190/2014, considerata "*quale strumento di interpretazione autentica per la corretta applicazione del procedimento di stima diretta degli immobili a destinazione produttiva, finalizzato all'attribuzione della rendita catastale agli stessi*"³⁹. Pertanto, una volta che il bene strumentale viene incluso nella valutazione dell'immobile, la deduzione dell'ammortamento, ai soli fini

861mln *(861+1,05%)*65*1,15 per mille = 65 mln ; gettito TASI.

³⁷ La RT considera anche un effetto minimo per i fabbricati censiti nelle altre categorie D (nell'ordine del 2% rispetto all'ammontare attuale di rendita).

³⁸ Dati provenienti da elaborazione IFEL su dati agenzia entrate – struttura di gestione F24. L'elaborazione evidenzia per la categoria D una quota di gettito IMU da destinare ai comuni pari a 886 mln di euro, mentre quella da destinare allo Stato è pari a 3.720 mln di euro, per un totale di gettito IMU di 4.606 mln di euro.

³⁹ Sul punto si veda anche l'interrogazione a risposta immediata del 23 aprile 2015 – Camera dei deputati - Commissione Finanze (VI) .

fiscali⁴⁰, avviene con la stessa aliquota dell'immobile a cui il bene strumentale è ancorato, poiché, come detto, trattasi di spesa incrementativa. Pertanto, nel caso in esame, poiché i beni strumentali sono ora esclusi dagli elementi che concorrono alla determinazione del valore catastale dell'immobile, gli stessi tornano ad assumere una propria autonoma valenza nell'ambito della normativa fiscale e quindi, trattati come cespiti singoli, potranno esser dedotti a titolo di ammortamento, ognuno secondo il proprio coefficiente, così come previsto dal Decreto Ministeriale del 31/12/1988. In considerazione di quanto precede, premesso che i coefficienti di ammortamento per i beni immobili (fabbricati) sono più bassi (scontano un'aliquota del 3%) di quelli usati per i beni strumentali in argomento (l'aliquota degli impianti e macchinari specifici va da un minimo del 10% ad un massimo del 40%), la deduzione fiscale per ammortamenti che si potrà effettuare a seguito della modifica di cui alla disposizione in commento, rispetto a quella attualmente consentita (riferita quindi agli immobili), sarà notevolmente più elevata perché concernente i singoli beni strumentali ora contabilizzati, sia a livello civilistico sia fiscale, secondo gli specifici e più elevati coefficienti di ammortamento. In termini di gettito, a titolo di IRES/IRPEF ed IRAP, ne deriverà che, a parità di condizione, diminuirà la base imponibile, con conseguenti perdite.

Poiché la RT non sembra fornire alcuna indicazione in merito, si chiedono chiarimenti.

In un'ottica prudenziale, occorrerebbe poi considerare che la procedura per la richiesta degli atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale darà luogo ad oneri per l'amministrazione finanziaria – che dovrà approntare mezzi e risorse ad hoc – ed anche per le aziende. In proposito si rappresenta che i maggiori costi associati agli adempimenti in materia costituiscono una componente negativa di reddito, con possibili riflessi sia sulle imposte dirette (IRES/IRPEF) sia sull'IRAP. Anche in tal caso si chiedono informazioni.

Infine, si richiama l'attenzione sui possibili riflessi di eventuali contenziosi; infatti come si legge anche nella citata interrogazione a risposta immediata, la giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato l'operato dell'Amministrazione, circa l'influenza dei beni strumentali nella determinazione della rendita catastale degli immobili, rammentando sul punto anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20 maggio 2008 a cui si ispira la richiamata circolare n. 6/T del 2012.

La disposizione in argomento, dunque, potrebbe avere ricadute sul contenzioso pendente, con effetti in termini di gettito e di oneri di tipo amministrativo-gestionale.

⁴⁰ Ai fini civilistici i beni in argomento continuano ad essere ammortizzati ognuno secondo la propria aliquota e separatamente per ciascun valore ammortizzabile creando così un disallineamento tra ammortamento civilistico e ammortamento deducibile fiscalmente, con conseguente necessità di ripresa a tassazione nella dichiarazione dei redditi della relativa differenza ed iscrizione di un credito per imposte anticipate (c.d. DTA) recuperabile al termine dell'ammortamento civilistico in cui verranno dedotte le residue quote di ammortamento fiscale.

Commi 6-8

(Fondo solidarietà comunale e contributo ai comuni)

I commi 6 e 7 stabiliscono le modalità di compensazione per i Comuni – al fine di tenere conto dell'esenzione di cui al presente articolo prevista per l'IMU e la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e, con riferimento alla sola IMU, per i terreni agricoli – mediante un incremento di 3.668,09 milioni di euro a decorrere dal 2016 della dotazione del fondo di solidarietà comunale, ripartito tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario, Sardegna e Sicilia sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. Inoltre, viene ridotta la quota dell'IMU comunale per l'alimentazione del predetto fondo per 1.949,1 mld a decorrere dal 2016 e corrispondentemente ridotta la dotazione del Fondo di solidarietà comunale.

Viene variata la tempistica per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo di solidarietà comunale e si prevede che il medesimo decreto possa disporre anche la modifica del versamento all'entrata del bilancio statale da parte dei comuni della quota di IMU di propria spettanza destinata al finanziamento del fondo di solidarietà comunale mediante una corrispondente variazione della dotazione del fondo di solidarietà comunale.

Inoltre, viene aumentata la percentuale di riparto del Fondo di solidarietà comunale sulla base dei fabbisogni standard al 30 per cento per l'anno 2016, al 40 per cento per l'anno 2017 e al 55 per cento per l'anno 2018.

Si dispone che a decorrere dall'anno 2016 la quota dell'ammontare del Fondo di solidarietà comunale per i comuni delle regioni a statuto ordinario, non distribuita secondo il criterio perequativo e al netto del ristoro del mancato gettito di cui al comma 380-*sexies*, è determinata in misura tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale 2015 mentre per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna è determinata in modo da garantire la medesima dotazione netta del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015.

Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene, a norma del comma 7, attraverso un minor accantonamento di 82,738 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 8 prevede che per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, seguendo gli stessi criteri utilizzati per la distribuzione delle somme attribuite con D.M. 6 novembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 731, della legge n. 147 del 2013. Le somme in questione non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio.

La RT afferma che le modifiche in materia di fondo di solidarietà comunale alla lett. a) del comma 6 determinano un onere di 3.668,09 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, corrispondente all'incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale finalizzato al ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della Sardegna dalle disposizioni recate dai commi 3 e 4 dell'articolo in esame, ivi incluso il minor gettito di 152,4 milioni di euro di cui al comma 3. Inoltre, è ridotto da 4.717,9 a 2.768,8 milioni di euro il versamento da parte dei comuni destinato all'entrata del bilancio statale per il finanziamento del fondo in questione. Tale riduzione risulta neutrale sui saldi di

finanza pubblica, in quanto si prevede una riduzione in corrispondente misura della dotazione complessiva del fondo stesso.

Per la RT la lett. *b)* del comma 6 non determina oneri, atteso che è esclusivamente volta a dettare la tempistica per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo di solidarietà comunale.

Parimenti, risulta finanziariamente neutrale anche la lett. *c)*, con la quale si prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo di solidarietà comunale possa disporre anche la modifica del versamento all'entrata del bilancio statale da parte dei comuni della quota di IMU di propria spettanza destinata al finanziamento del fondo di solidarietà comunale. La predetta neutralità è assicurata dalla previsione che la modifica del versamento determina, in corrispondente misura, una variazione della dotazione del fondo di solidarietà comunale.

La RT evidenzia che le disposizioni di cui alle lettere *d)* ed *e)* modificano i criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale prevedendo in primo luogo che, a decorrere dall'anno 2016, viene elevata la quota del fondo di solidarietà comunale, relativa ai comuni delle sole regioni a statuto ordinario, distribuita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Viene quindi disposto che tale quota sia elevata dall'attuale 20% al 30% per l'anno 2016, al 40% per l'anno 2017 e al 55% per l'anno 2018. Si prevede inoltre che per l'anno 2016 saranno utilizzati nel riparto del fondo i fabbisogni standard approvati entro il 31 marzo 2016.

Viene, inoltre, disposto che anche per l'anno 2016 l'ammontare della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario sia determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di fondo di solidarietà comunale netto; risulta pertanto confermato il target perequativo pari al 45,8% dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.

La RT sottolinea che con l'introduzione dei nuovi commi da 380-*sexies* a 380-*octies* si dispone che:

- l'incremento di 3.668,09 milioni, relativo al ristoro del mancato gettito delle esenzioni IMU/TASI, sia ripartito in base al gettito effettivo derivante dagli immobili esentati;
- per i comuni delle regioni a statuto ordinario, la quota del fondo, non distribuita secondo il criterio perequativo e al netto del ristoro del mancato gettito di cui al comma 380-*sexies*, sia determinata in misura tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale 2015. Tale disposizione è valida per l'intero ammontare del fondo relativamente ai comuni di Sicilia e Sardegna per i quali non si applica il criterio della perequazione basato sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard.

La RT con riferimento al comma 7, concernenti i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, afferma che la compensazione del minor gettito IMU e TASI

derivante dai commi 3 e 4 avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011. L'onere complessivo è valutato pari a 82,738 milioni di euro, di cui 7,428 milioni relativi alle disposizioni di cui al comma 3.

La RT rappresenta le compensazioni finalizzate al ristoro ai comuni del minor gettito derivante dalle disposizioni recate dai commi 3 e 4 dell'articolo in esame nel seguente prospetto:

Compensazioni ai comuni per perdita di gettito IMU/TASI di cui articolo 4, commi 3 e 4	Comuni RSO e Sicilia e Sardegna	Comuni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta	Totale
Esenzione IMU terreni	152,40	7,428	159,83
Esenzione TASI prime case	3.500,09	74,910	3.575,00
Esenzione TASI inquilini prime case	15,60	0,400	16,00
Totale compensazioni	3.668,09	82,738	3.750,83

Relativamente al comma 8, la RT evidenzia, per l'anno 2016 l'attribuzione ai comuni di un contributo di complessivi 390 milioni di euro. Al suo finanziamento sono destinate le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

La RT afferma che la disposizione determina oneri per la finanza pubblica, derivanti dal venir meno degli interessi attivi dovuti allo Stato dagli enti beneficiari delle anticipazioni di liquidità di cui alla predetta norma, pari a 2.730.000 euro per l'anno 2017, 2.647.904 euro per l'anno 2018 e 2.565.233 euro a decorrere dall'anno 2019. Infine, la RT rileva che non vi sono ulteriori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto atteso che il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio.

Al riguardo, si segnala che l'aumento della dotazione del fondo di solidarietà comunale in sostituzione del gettito TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e, con riferimento alla sola IMU, per i terreni agricoli, può determinare un irrigidimento dei bilanci comunali in quanto si limita la possibilità di manovra dei comuni a valere sulle proprie entrate a scapito della voce maggiormente rigida e fissa del fondo in esame.

Relativamente all'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative al "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", per 390 mln di euro, andrebbe innanzitutto chiarito se tale utilizzo non determina l'alterazione di effetti d'impatto già scontati nei tendenziali di spesa.

Inoltre, stante l'utilizzo di somme in conto residui, andrebbe certificato che si tratta della componente afferente a residui di stanziamento e non a residui cd. "propri", poiché, in tal caso, si tratterebbe di impiego di risorse già previste dalla legislazione vigente come destinate ad altre finalità, configurando una copertura a carico del bilancio.

Relativamente alla quantificazione dell'onere derivante dai minori interessi attivi per lo Stato determinati dal venir meno della restituzione della quota interessi delle

anticipazioni di liquidità, si rileva che la RT non fornisce i dati necessari alla misurazione dell'onere e, in particolare, il livello del tasso applicato.

Articolo 5 **(Riduzione IRES ed esenzione IRAP in agricoltura e pesca)**

L'articolo riduce l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) portandola dall'attuale 27,5% al 24,5% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 ed al 24% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Con riferimento poi agli utili erogati a società assoggettate ad IRES è prevista la riduzione della ritenuta sui dividendi che passa dal vigente 1,375% all'1,225% ed all'1,125% con le medesime decorrenze previste per la riduzione dell'IRES.

L'efficacia della riduzione, sia dell'aliquota IRES sia della ritenuta sui dividendi, per il primo periodo di imposta, quindi per l'anno 2016, è però condizionata all'autorizzazione dell'Unione europea⁴¹. In caso contrario, per il 2016 continueranno ad applicarsi le aliquote vigenti alla medesima data.

Qualora non si ottenga la citata autorizzazione europea, per l'anno 2017 le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri derivanti dalla diminuzione dell'IRES in parola, confluiscono nel fondo istituito per far fronte ad esigenze indifferibili⁴², mentre ai relativi maggiori oneri, quantificati in 171,7 mln di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun ministero, con riferimento alle spese rimodulabili⁴³.

In relazione alla diminuzione dell'aliquota IRES, dovranno essere proporzionalmente rideterminate, con apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze, le percentuali di imponibilità dei dividendi, degli utili⁴⁴ da partecipazione nonché delle plusvalenze. È poi specificato che alle società di persone non si applica la rideterminazione delle percentuali per dividendi e plusvalenze.

Con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in ambito agricolo e della pesca è prevista l'esenzione dal pagamento dell'IRAP a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. I soggetti beneficiari della disposizione sono: i soggetti che operano nel settore agricolo, le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi, le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale. Viende quindi abrogata la norma contenuta nella LF per il 2008 che prevedeva l'estensione dell'aliquota IRAP agevolata per le cooperative operanti nel settore selvicolturale, quale coordinamento con la disciplina modificata.

La RT utilizza il modello di microsimulazione IRES al fine di quantificare il minor gettito derivante dalla diminuzione delle aliquote. Nel merito stima la perdita di gettito per l'anno 2016 e per l'anno 2017 prendendo a base del calcolo l'IRES netta a legislazione vigente che risulta essere rispettivamente pari a circa 32 mld di euro ed a circa 31 mld di euro. In ragione della differenza di aliquota tra quella vigente e quelle

⁴¹ In particolare è subordinata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento programmatico fissato in misura superiore al 2,2% e, comunque, nella misura necessaria alla loro copertura.

⁴² Di cui all'articolo 1, comma 200 della L. 190/2014.

⁴³ Di cui all'articolo 21, comma 5, lett. b) della L196/2009.

⁴⁴ Tra questi anche gli utili corrisposti agli enti non commerciali.

che si avranno per ciascuno degli anni 2016 (24,5%) e 2017 (24%) stima una perdita di gettito di competenza pari a:

(milioni di euro)

Competenza	2016	dal 2017
IRES	-3.483,3	-3.970

Considerando il meccanismo di saldo/acconto, pari al 75%, gli effetti in termini di cassa sono rappresentati dalla seguente tabella:

(milioni di euro)

Cassa	2016	2017	dal 2018
IRES	-2.612,5	-3.848,4	-3.970

Evidenzia poi che qualora non si ottenga il riconoscimento in ambito europeo dei margini di flessibilità per l'anno 2016 si avrebbe un minor onere in termini di IRES pari a 2.612,5 mln di euro mentre per il 2017 il minor onere sarebbe di 870,9 mln di euro, pari cioè al saldo di imposta per l'anno 2016 che le aziende dovrebbero pagare nel successivo anno 2017⁴⁵, tenuto conto dei versamenti in acconto già corrisposti. Il risparmio così generato confluirebbe nel citato fondo istituito per far fronte ad esigenze indifferibili.

Stima poi gli effetti di recupero di gettito derivanti dalla maggiore concorrenza dei redditi da capitale e delle plusvalenze da partecipazione qualificata a fini IRPEF; in particolare stima che la citata percentuale, rispetto all'attuale 49,72% raggiungerà il 57% per l'anno 2016 ed il 58% a decorrere dall'anno 2017. Per quantificare gli effetti della norma utilizza l'ammontare dei redditi di tale natura risultante sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società di persone pari a circa 3.263 mln di euro ed applica ad esso sia la differenza di percentuale pari al 7,28%⁴⁶ per l'anno 2016 e all'8,28%⁴⁷ per l'anno 2017, sia l'aliquota marginale media del 40%; stima anche il maggior gettito a titolo di addizionali regionale e comunale.

Gli effetti finanziari di cassa, considerando il meccanismo di saldo ed acconto sono riassunti nella tabella sottostante:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019	dal 2020
IRPEF	0	0	+166,3	+117,9	+108,1
Addizionale regionale	0	0	+3,6	+4,1	+4,1
Addizionale comunale	0	0	+1,8	+1,6	+1,5
Totale	0	0	+171,7	+123,6	+113,7

Pertanto con riferimento a queste ultime maggiori entrate stima anche gli effetti derivanti dal mancato riconoscimento da parte dell'Unione europea dei predetti margini; qualora infatti si verifici tale ipotesi il maggior gettito si tramuta in maggior onere in termini di IRPEF e di addizionali pari a 171,7 mln di euro per il 2018 che

⁴⁵ Quindi: $(3.483,3 - 3.483,3 * 75\%) = 870,9$ mln di euro.

⁴⁶ $57\% - 49,72\% = 7,28\%$

⁴⁷ $58\% - 49,72\% = 8,28\%$

vengono compensati mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

Per quanto attiene invece l'esenzione IRAP per il settore agricolo e della pesca la RT utilizza il modello di microsimulazione, su base dati anno d'imposta 2013, estrapolando i dati al 2015. Quantifica quindi una perdita di gettito di competenza a partire dal 2016 pari a 196,4 mln di euro; infine in via prudenziale non ascrive alcun effetto di recupero di gettito a fini IRPEF/IRES che si potrà avere in relazione alla minore deducibilità dell'IRAP relativa al costo del lavoro ed alla deduzione forfetaria. Pertanto gli effetti di cassa, che considerano una percentuale di acconto a fini IRAP dell'85%, saranno i seguenti:

(milioni di euro)

CASSA	2016	2017	2018	2019
IRAP	-166,9	-196,4	-196,4	-196,4

Al riguardo, si osserva che la stima degli effetti finanziari derivanti dall'articolo in esame acquisisce il gettito dell'imposta a fini IRES in flessione nell'anno 2017 rispetto all'anno 2016, per circa 1 mld di euro, a fronte di leggero incremento del numero dei contribuenti. Per una migliore comprensione della stima (basata su micro simulazione), appare opportuno avere informazioni sui criteri di interpolazione del gettito, o quantomeno conoscere le motivazioni che hanno indotto a stimare un andamento negativo di IRES per i soli esercizi 2016 e 2017; nel merito si evidenzia che i dati del bollettino delle entrate tributarie per il 2015 rappresentano di contro un andamento in crescita del gettito della citata imposta. Infatti si legge che l'IRES, nel periodo gennaio-agosto 2015 ha registrato un incremento pari al 2,3%⁴⁸ rispetto agli omologhi dati dell'esercizio precedente. Si nota che per la stima della perdita di gettito a regime (a decorrere dall'anno 2017) la RT pone invece a base della quantificazione il dato, invariante nel tempo, calibrato sul minor importo di 31 mld di euro. Il trend in discesa, dunque, opererebbe soltanto per gli esercizi 2016 e 2017, per poi stabilizzarsi a regime. L'opzione non è priva di conseguenze sulla stima degli oneri. Qualora, ad esempio, si fosse considerato anche per il 2017 il gettito IRES a legislazione vigente pari a 32 mld di euro ne sarebbe derivato un incremento della perdita di gettito per il 2017 di circa 171 mln di euro, rispetto a quanto stima in RT e altrettanto dicasi per gli effetti a regime. Qualora invece per la individuazione della base di calcolo in 31 mld di euro a regime si sia tenuto conto dell'impatto della riforma in esame, si sarebbero dovuti scontare ai fini della quantificazione anche gli effetti positivi derivanti dal maggior reddito disponibile in conseguenza della diminuzione dell'aliquota IRES. Infatti tale fatto è di per sé in grado di generare effetti positivi non solo in termini di maggiori dividendi e di *asset* patrimoniali (di cui si dà conto in RT con riferimento al recupero di IRPEF derivante dalla maggiore concorrenza nella determinazione del

⁴⁸ MEF - Bollettino delle entrate tributarie 2015, ottobre 2015 – pag. 4.

reddito dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazione qualificata), ma anche in termini di capacità dell'azienda ad effettuare nuovi investimenti che, in una situazione fisiologica, non potranno che dar luogo ad incrementi di produttività e quindi di capacità di generare aumenti del reddito positivo imponibile.

Con riferimento poi al recupero di IRPEF, derivante dalla maggiore concorrenza nella determinazione del reddito dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazione qualificata, sarebbe opportuno avere maggiori informazioni in ordine ai criteri di valutazione utilizzati per stimare l'impatto della variazione della percentuale di concorrenza dei citati redditi (che passa da 49,72% al 57% ed al 58%, rispettivamente nel 2016 e nel 2017). Sarebbe altresì utile aver contezza sui criteri che hanno permesso di definire un'aliquota media IRPEF pari al 40%, poiché si è in presenza di una norma foriera di recupero di gettito in relazione alla quale motivi prudenziali, dovrebbero indurre ad una valutazione che abbia la maggior probabilità di verificarsi (quindi che sia la più verosimile) al fine di evitare sovra stime del gettito atteso. Sul punto si rammenta che in altre RT l'aliquota media IRPEF, in via generale, si attesta intorno al 27%⁴⁹.

Con riferimento allegato 3, andrebbe chiarita l'imputazione al Fondo per la riduzione fiscale (in luogo del Fondo per far fronte ad esigenze urgenti ed indifferibili al quale l'articolato fa riferimento) del c.d. "risparmio" pari a 870 mln di euro per il 2017.

Sembrerebbe poi emergere nell'ambito dell'allegato 3 (base), costruito sulla ipotesi del mancato riconoscimento della predetta clausola di flessibilità, una rappresentazione contabile non pienamente trasparente nel punto in cui, relativamente all'esercizio finanziario 2017, viene dato conto solo del minor gettito IRES indicato come pari a 2.977,5 milioni complessivi e di una maggiore spesa per 870,9 milioni conseguente alla destinazione al fondo del saldo IRES relativa all'anno 2016 versato nel 2017, con conseguente parziale compensazione di partite.

Infine, in merito alla quantificazione relativa all'esenzione dall'IRAP delle aziende agricole e della pesca si evidenzia come anche in tale ambito non si diano indicazioni circa l'assunzione di invarianza di perdita di gettito nel tempo.

⁴⁹ A mero titolo di esempio si veda la RT relativa al DL102/2013 in materia di riduzione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato nella quale si utilizzava un'aliquota media IRPEF di circa il 31%. Il confronto sembra possibile, anche se diversa è la natura dei redditi da analizzare, in quanto nelle situazioni di scelta del regime della cedolare secca è verosimile pensare che si tratti di soggetti con aliquote IREPF marginali più elevate rispetto alla media. La successiva RT annessa al DL47/2014 che prevedeva un'ulteriore riduzione della cedolare secca per i contratti a canone concordato arrivava a stimare un'aliquota media IRPEF del 32%, comunque ben al di sotto della stimata aliquota del 40% che si legge nella RT presente.

Articolo 6
(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili)

Il comma 1 dell'articolo 6, novellando gli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2016 le agevolazioni attualmente previste fino al 31 dicembre 2015:

- 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;
- 50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

In base al comma 2 le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione fiscale del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili ed arredo della medesima unità abitativa, nel 2016, fino a 8.000 euro.

Il comma 3 precisa che le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

La RT rappresenta gli effetti complessivi delle disposizioni recate dall'articolo in commento nelle seguenti tabelle:

Commi 1 e 3 (effetti complessivi)

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	dal 2019 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF/IRES	-105,6	-1.058,4	-665,2	-665,2	+498,9	0
IRPEF/IRES	0	+551,4	-236,3	0	0	0
IRAP	0	+84,8	-36,4	0	0	0
IVA	+144,8	0	0	0	0	0
Totale	+39,2	-422,2	-937,9	-665,2	+498,9	0

Comma 1 (detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia)

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	dal 2019 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF	-53,8	-574,2	-358,9	-358,9	+269,2	0
IRPEF/IRES	0,0	+287,0	-123,0	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+44,1	-18,9	0,0	0,0	0
IVA	+63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+9,2	-243,1	-500,8	-358,9	+269,2	0

Comma 1 (detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione)

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	dal 2019 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
IRPEF/IRES	0,0	+31,7	-13,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+4,9	-2,1	0,0	0,0	0
IVA	+30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+17,9	-99,4	-100,7	-85,0	+63,8	0

Commi 1 e 3 (detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica)

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	dal 2019 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF/IRES	-39,0	-348,2	-221,3	-221,3	+165,9	0
IRPEF/IRES	0,0	+232,7	-99,7	0	0	0
IRAP	0,0	+35,8	-15,4	0	0	0
IVA	+51,1	0,0	0,0	0	0	0
Totale	+12,1	-79,7	-336,4	-221,3	+165,9	0

Comma 2 (detrazioni mobili per giovani coppie)

(milioni di euro)

	2016	2017	dal 2018 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF	-7,6	-18,9	-15,1	+11,4	0

L'allegato 3 indica gli effetti sopra riportati, riferendoli ai commi 1 e 2.

La RT opera la quantificazione, distinguendo l'impatto finanziario delle disposizioni in commento in relazione alle differenti tipologie di detrazione fiscale prevista. Rappresenta che le detrazioni in esame determinano un effetto positivo derivante dal maggior gettito fiscale apprezzabile nei primi anni, ed un impatto negativo associabile alle minori entrate dovute alle detrazioni che si diluisce negli anni successivi (le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo). Le stime, fatto salvo quanto si dirà *infra*, sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 47 della legge n. 190/2014).

In relazione alle *spese per interventi di ristrutturazione edilizia*, la RT ricorda che, a decorrere dal 2016, la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) riconosce una detrazione pari al 36% della spesa da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, fino ad un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Per la stima della spesa annua sono stati analizzati i dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese di cui trattasi. Ricostruendo i

dati di competenza delle spese finora sostenute per l'anno 2015 si rileva un andamento analogo a quello delle spese sostenute per il corrispondente periodo del 2014.

La RT quantifica quindi per tale tipologia di interventi un ammontare totale di spesa effettuata nel 2016 analogo a quello stimato per il 2015, pari a 18.500 milioni di euro, di cui si ipotizza che il 15% (2.775 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si giunge a quantificare per il 2016 un minor gettito IRPEF pari a 358,9 milioni di euro annui⁵⁰. La norma in esame è ritenuta suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2016 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 693,8 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 630,7 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2016 a +63 milioni di IVA e +189,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Per ciò che concerne la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile, la RT ricorda che la legislazione vigente non prevede per il 2016 agevolazioni. Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2014, risulta un ammontare - per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 - di circa 800 milioni di euro. Ai fini della stima, ricostruendo il dato su base annua con margini di prudenzialità, si ipotizza un ammontare di tale spesa per l'anno 2016 di circa 1.700 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro (1.700 x 50% / 10). La RT stima anche in tal caso un effetto indotto dovuto all'incremento degli investimenti nel settore, con conseguenti maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dell'ammontare della spesa totale sopra determinata si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +20,9 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

In relazione alla detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica (65% in 10 rate - proroga per il 2016), la RT ricorda che a decorrere dal 2016 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Per le spese per interventi di efficienza energetica sostenute dagli enti che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica la legislazione vigente non prevede invece agevolazioni.

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2014, risulta una spesa in oggetto effettuata per l'anno 2013 di circa 4.500 milioni di euro. Per quanto

⁵⁰ ((15.725 x 14% + 2.775 x 50%) 10)

riguarda le spese per interventi di efficienza energetica sostenute dagli enti che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica si stima una spesa pari a 150 milioni di euro, per un ammontare totale stimato per il 2016 in 4.650 milioni di euro.

Sulla base della metodologia citata tale ammontare di spesa annua è stimato, per un'aliquota di detrazione pari al 65%, come il risultato della somma di 2.250 milioni di euro di spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e di ulteriori 2.400 milioni di euro di spesa incrementale (dipendente quindi, entro determinati limiti, dall'incremento di aliquota della detrazione).

Considerando, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa incrementale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2016 un minor gettito IRPEF pari a 221,3 milioni di euro annui⁵¹.

Quantifica l'effetto indotto, correlato alla spesa aggiuntiva, per il 2016 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 562,5 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 511,4 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2015 a +51,1 milioni di IVA e +153,4 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Con riferimento al comma 2, che introduce una detrazione ai fini IRPEF a favore delle giovani coppie per le spese sostenute per l'acquisto di mobili adibiti ad arredo dell'abitazione principale, sulla base di elaborazioni effettuate sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2014 sui contribuenti che non hanno dichiarato immobili nel quadro RB e sui dati dell'imposta di registro relativi alle compravendite di abitazioni principali effettuate nel 2014 da soggetti di età non superiore a 35 anni, la RT stima un numero di immobili acquistato da tali soggetti di circa 113.500 unità. Al fine di tener conto delle condizioni stabilite dalla norma per poter accedere all'agevolazione in esame, è stato preso in considerazione un terzo di tale numero, per un totale di circa 37.833 unità. Prudenzialmente si ipotizza che i soggetti usufruiscano della detrazione massima pari a 4.000 euro (8.000* 50%) per una spesa totale pari a 302,7 milioni di euro (8.000 x 37.833). Considerando l'aliquota di detrazione del 50% e la rateizzazione in 10 anni, si stima un minor gettito IRPEF di competenza annua pari a 15,1 milioni di euro annui.

Al riguardo, si evidenzia che la quantificazione degli effetti finanziari associabili al comma 1 - recante proroghe a tutto il 2016 delle agevolazioni nella misura attualmente prevista fino al 31 dicembre 2015 - ripropone la metodologia seguita nelle precedenti RT sull'argomento: in particolare procede alla stima, non soltanto degli effetti di minor gettito IRPEF derivanti dalle detrazioni (spesa base e spesa indotta dall'effetto

⁵¹ $((2.250 \times 29\% + 2.400 \times 65\%) : 10)$

incentivante), ma anche alla stima degli effetti positivi correlati alla spesa indotta che è oggetto di specifica contabilizzazione e foriera di maggiori entrate IRPEF/IRES, IRAP ed IVA, per gli importi rappresentati in RT.

Si osserva di contro che per l'agevolazione introdotta dal comma 2 (detrazione fiscale per l'acquisto di mobili da parte delle giovani coppie) la RT indica unicamente gli effetti di minor gettito in termini di IRPEF, senza considerare alcun effetto indotto/correlato di segno positivo. Tale impostazione appare preferibile in quanto maggiormente prudenziale rispetto a quella seguita in RT per le altre quantificazioni in commento e per le precedenti in materia, dal momento che non espone al rischio di utilizzare a copertura di disposizioni onerose incrementi di gettito che, per quanto attesi sulla base di un principio di scelte razionali, sono comunque di difficile quantificazione nella loro entità puntuale. Inoltre, l'effetto indotto/correlato tende generalmente a diventare meno consistente in presenza di un beneficio prorogato rispetto a quanto accade in relazione alla sua prima applicazione.

In considerazione di quanto precede, in assenza di informazioni in merito, occorre chiarire le ragioni in base alle quali RT in esame, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ha applicato per la individuazione della spesa indotta la percentuale del 15 per cento, laddove invece la RT allegata al disegno di legge di stabilità per il 2015, per gli stessi interventi, ha considerato la più bassa percentuale del 10 per cento. Un chiarimento in merito appare opportuno.

A supporto delle valutazioni sopra esposte circa gli effetti indotti, si rileva che anche la Corte dei conti, in più di una occasione nell'ambito dell'analisi sulla tipologia delle coperture, in relazione alle detrazioni in commento, si è soffermata sulla avvenuta contabilizzazione in copertura di rilevanti quote di effetti indotti (anche con la relazione ad un ulteriore effetto, sempre della medesima natura, dovuto ai maggiori investimenti di settore) rappresentando l'esigenza di adottare *"una cautela estrema nel ricorrere a tali forme di valutazione dell'onere netto (ovvero della relativa copertura), considerate le numerose variabili in gioco e in ordine ai cui effetti non vengono sempre fornite adeguate stime né di dettaglio né tali da offrire una sufficiente attendibilità"*⁵².

In considerazione delle significative differenze dei volumi di spesa riferibili alle misure principali (18,5 mld di euro per le ristrutturazioni e 4,5 mld di euro per la riqualificazione energetica) non appare chiaro il rapporto indicato tra le stime degli effetti indotti correlati alla spesa aggiuntiva per gli interventi di riqualificazione e per quelli di ristrutturazione (indicati rispettivamente in 562 mln di euro ed in 693 mln di euro). Appare infatti non agevole comprendere il diverso rapporto esistente tra i volumi di spesa e gli effetti indotti: infatti i primi presentano un rapporto di 4,1 (18,5/4,5) mentre i secondi un rapporto di 1,2 (693/562). Poiché per tali effetti sono

⁵² Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri - leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2013, p.68. Si veda anche, per lo svolgimento di analoghe considerazioni in ordine agli effetti indotti, la Relazione quadrimestrale riferita alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2014, p.47.

state ascritte maggiori entrate, e nel silenzio della RT non è possibile verificarne la quantificazione se non attraverso il citato raffronto basato sui rapporti di valore, il dato andrebbe opportunamente giustificato al fine di escludere effetti complessivi di sottostima dell'onere.

In relazione ad altro profilo, considerato che le disposizioni in commento prorogano al 2016 anche le detrazioni fiscali previste per le schermature solari, gli interventi di climatizzazione invernale e quelli antisismici e di messa in sicurezza, non si rinviene in RT la specifica quantificazione degli oneri associati a tali interventi.

Quanto alle previste detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica usufruibili dagli IACP, la RT non fornisce una quantificazione autonoma; ne tiene invece conto nell'ambito della stima dell'impatto finanziario delle detrazioni per spese di riqualificazione energetica, riferendo a tali enti una previsione di spesa di 150 milioni di euro, che è sommata all'importo di 4.500 (spesa tratta dalle dichiarazioni dei redditi 2014 - esercizio 2013): viene individuato quindi un ammontare totale stimato di spese al predetto titolo per il 2016 pari a 4.650 milioni di euro, risultante dalla somma di 2.250 milioni di euro di spesa base (che sarebbe stata effettuata anche con la detrazione del 36 per cento) e di ulteriori 2.400 milioni di spesa incrementale (dipendente, entro determinati limiti, dalla proroga dell'incremento di aliquota della detrazione). In mancanza di una specificazione sul punto, sembrerebbe che la RT abbia ipotizzato effetti analoghi, ai fini della determinazione della spesa incrementale, per i beneficiari della detrazione in genere e per gli IACP. Appare opportuna una conferma in proposito, trattandosi di enti che potrebbero adottare in materia comportamenti differenziati rispetto a quelli degli altri beneficiari dell'agevolazione. Andrebbe inoltre chiarita la fonte sulla cui base la RT giunge a stimare un importo di 150 milioni di euro. Poiché l'estensione della detrazione costituisce una novità introdotta dalle disposizioni in commento, anche in relazione a futuri sviluppi dell'agevolazione fiscale, sarebbe stato utile individuare in modo specifico gli effetti finanziari della misura, anche in allegato 3, nel quale invece tali effetti appaiono ricompresi indistintamente nella quantificazione delle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito degli oneri associati alla proroga della detrazione per interventi di riqualificazione energetica. Nel merito si sottopone all'attenzione uno studio di Federcase del 30 novembre 2011 dal quale risulta che più della metà degli alloggi IACP necessitano di un intervento urgente in ambito energetico⁵³. Effettuando una semplice elaborazione⁵⁴ sui dati esposti in detto studio si perviene ad una stima del potenziale onere per spese di riqualificazione energetica di importo superiore a quello stimato.

Andrebbero inoltre fornite informazioni a proposito della stima di ben 2,4 mld di euro di spesa incrementale per gli interventi di riqualificazione energetica, in relazione

⁵³ Con un potenziale risparmio energetico annuo del 50%.

⁵⁴ Essenzialmente una parametrizzazione tra la numerosità degli alloggi IACP e l'edilizia residenziale. Infatti, dai dati si ha che l'edilizia pubblica rappresenta il 36% dell'edilizia totale; applicando tale percentuale al dato di spesa per efficienza energetica di 4.500 mln di euro si ottiene una spesa di 1.620 mln di euro. Considerando che gli IACP che necessitano di una riqualificazione in tale settore sono circa il 44% del totale dell'edilizia pubblica si ha la stima di maggiore spesa per circa 700 mln di euro.

all'incidenza della stessa nella individuazione degli effetti indotti correlati dai quali la RT fa derivare effetti positivi di gettito.

Con riferimento all'aliquota media delle imposte dirette posta a base della quantificazione degli effetti positivi di gettito da spesa indotta/correlata (indicata nel 30% quale somma delle aliquote medie IRES/IRPEF del 26% e IRAP del 4%), si evidenzia che la RT in esame ha utilizzato una diversa percentuale per la stima degli effetti finanziari associati ad altre disposizioni (ad esempio, per la quantificazione del minor gettito derivante dalle mancate plusvalenze imponibili previste dall'articolo 9 del ddl in esame, la RT ha applicato una "*aliquota netta media*" IRPEF/IRES del 20%⁵⁵; analogamente per la stima degli effetti finanziari associati all'articolo 7 - recante maggiorazione del 40% degli ammortamenti - si legge in RT che, nei confronti della competenza dell'anno di imposta 2015, la "*aliquota media*" IRPEF/IRES utilizzata è pari al 20%). Dal punto di vista metodologico si osserva che l'utilizzo del medesimo parametro di stima - anche nelle sue specificazioni (aliquota netta, media etc.) - per la determinazione di effetti finanziari, anche di segno contrario, di fattispecie analoghe costituisce un criterio da seguire di norma per poter dar luogo ad una quantificazione corretta ed attendibile. Ragioni specifiche - da illustrare adeguatamente - possono peraltro condurre in modo appropriato ad utilizzare percentuali dell'aliquota (o sue specificazioni) *ad hoc*. In ogni caso trovano giustificazione differenziazioni che siano rispondenti all'esigenza di assicurare un carattere prudenziale della stima.

In ordine ai profili sopra evidenziati, appaiono opportuni maggiori informazioni e chiarimenti in ordine alle diverse aliquote applicate nelle fattispecie richiamate.

In ordine alla stima degli effetti finanziari associabili alla nuova detrazione in favore delle giovani coppie, si osserva che la RT, sulla base di riscontri da quadro RB e dati dell'imposta di registro, giunge a considerare circa 37.833 unità immobiliari potenzialmente interessate (1/3 di 113.500 immobili acquistati come abitazione principale nel 2014 da soggetti di età non superiore a 35 anni). Poiché la norma non riferisce la detrazione agli immobili già acquistati alla data di entrata in vigore della legge, la stima parrebbe non scontare l'effetto incentivo associabile alla detrazione fiscale che potrebbe dar luogo ad un incremento della base di calcolo (il numero delle unità destinate ad abitazione principale), con conseguente rischio di sottostima dell'onere.

Con riferimento alla stima dell'impatto economico-finanziario degli incentivi fiscali nel periodo 1998-2015 è stato recentemente pubblicato un approfondimento del Servizio Studi della Camera dei deputati, in collaborazione con l'istituto di ricerca CRESME⁵⁶. Lo studio rappresenta che gli incentivi fiscali in esame hanno interessato dal 1998 al 2015 oltre 12,5 milioni di interventi ed attivato investimenti pari a 207 miliardi di euro (con una media di 11 miliardi di euro all'anno a valori correnti), di cui

⁵⁵ Si ipotizza che il riferimento all'aliquota "netta" possa riguardare l'esigenza di considerare soggetti in perdita.

⁵⁶ Camera dei deputati, Documentazioni e ricerche n. 83/2 : Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione, 8 ottobre 2015.

178 miliardi hanno riguardato il recupero edilizio e circa di 30 miliardi la riqualificazione energetica. Il dato a consuntivo per il 2014 indica un volume di investimenti pari a 28,5 miliardi di euro, di cui 24,5 miliardi di euro sono relativi al recupero e circa 4 miliardi alla riqualificazione energetica. Viene anche sottolineato che gli investimenti veicolati dalle misure di incentivazione fiscale hanno avuto un impatto importante anche sull'occupazione. Lo studio afferma poi che l'ammontare degli importi detraibili fiscalmente ha determinato minori incassi per circa 90 miliardi di euro, determinando un maggior gettito fiscale e contributivo, in termini di IVA, IRES, IRPEF ed oneri sociali, pari a poco meno di 78 miliardi. Il saldo totale negativo è quindi di 12,5 mld di euro, pari a 694 milioni di euro medi anni dal 1998 al 2015⁵⁷. Con riferimento alle stime degli investimenti complessivi agevolati per il 2015, il dato è di circa 20.1 mld per recupero edilizio e di 3.4 mld circa per riqualificazione energetica. Lo studio segnala quindi, sulla base di dati ricavati dall'andamento registrato nei primi otto mesi del 2015, una flessione, rispetto ai valori del 2013 e del 2014, degli investimenti. Pur nella consapevolezza delle problematiche, di natura metodologica⁵⁸, nell'operare una comparazione in materia tra le risultanze dello studio ed i dati esposti in RT, si osserva che le prime parrebbero indurre ad una valutazione di sottostima delle spese per interventi di ristrutturazione, indicate in RT in 18,5 mld (dato previsionale anni 2014/2013) - a fronte di 24,5 mld evidenziati nello studio (dato a consuntivo per l'anno 2014) e di 20,1 mld (dato previsionale per il 2015), con conseguenze nella individuazione dell'onere stimato negli anni considerati. Appaiono necessari chiarimenti in merito.

Articolo 7 (Ammortamenti)

Con il presente articolo si vuol consentire, ai fini delle imposte sui redditi, ai soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, la possibilità di effettuare ammortamenti con l'aliquota maggiorata del 40%. La medesima aliquota di maggiorazione del 40% viene utilizzata per elevare i limiti vigenti di deduzione delle spese e di altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni⁵⁹. Tale agevolazione si applica ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; dall'ambito oggettivo vengono esclusi gli immobili, i beni materiali strumentali per i quali è stabilito un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e gli acquisti di beni di cui all'allegato 3 della presente legge. L'articolo evidenzia che le disposizioni in esame non producono effetti sulla determinazione degli acconti dovuti per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e 2016.

Infine – solo con riferimento alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 – per i maggiori valori attribuiti in

⁵⁷ Lo studio giunge peraltro giunge a stimare una plusvalenza di 4 mld di euro, sulla base di elementi di natura finanziaria, attualizzando i valori in gioco. Tuttavia lo studio non esplicita analiticamente come giunge a tale saldo positivo (analoghe considerazioni possono riferirsi alla conclusione in base alla quale, da un ampliamento della valutazione, sarebbe possibile determinare un saldo positivo per lo Stato di circa 10 mld di euro, da incremento del gettito).

⁵⁸ Si veda in relazione allo studio, l'appendice - nota metodologica, p. 39 e ss.

⁵⁹ Di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR 917/1986.

sede di conferimento all'avviamento ed ai marchi d'impresa ed alle altre attività immateriali⁶⁰ viene consentito l'ammortamento in tempi più rapidi; infatti la quota deducibile passa da un massimo di un decimo ad un massimo di un quinto.

La RT stima gli effetti finanziari dovuti alla maggiorazione del 40% degli ammortamenti dei beni materiali strumentali nuovi, acquistati anche in leasing, utilizzando i dati della contabilità nazionale ISTAT nel 2014. Identifica il valore dei beni strumentali agevolabili in circa 80 mld di euro per l'anno 2016; ritiene che tale dato sia prudenziale in quanto comprensivo di talune tipologie di beni non interessate dalla norma agevolativa e quindi tale da comprendere anche eventuali quote di investimento specificamente indotte dalla disposizione in commento. Per quanto attiene l'anno 2015 la stima degli investimenti è proporzionalmente valutata in circa 17 mld di euro⁶¹. Stima quindi un maggior valore ammortizzabile in via extracontabile di 32 mld di euro⁶², mentre per quelli effettuati negli ultimi mesi del 2015 il maggior importo ammortizzabile è pari a circa 6,8 mld di euro⁶³. Considera quindi un periodo medio di ammortamento di 7 anni. Inoltre tiene conto anche della riduzione dell'aliquota IRES prevista dall'articolo 5 del presente disegno di legge e quindi considera un'aliquota media IRES/IRPEF del 17,8% per l'anno 2016 e del 17,45% a partire dall'anno 2017; invece per l'anno 2015 l'aliquota media utilizzata è pari al 20%. Gli effetti di cassa, considerando il meccanismo di saldo acconto sono rappresentati nella tabella sottostante:

(milioni di euro)

CASSA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
IRES/IRPEF	-170	-943	-1.258	-967	-967	-967	-967	-819	-36	299	0

Per la stima degli effetti dovuti alla riduzione da 10 a 5 anni del periodo di ammortamento del valore dell'avviamento risultante da operazioni straordinarie utilizza i dati dei modelli F24 relativi all'imposta sostitutiva pagata nel 2014 rilevando un gettito pari a circa 516 mln di euro. Parametrando il dato all'imposta sostitutiva del 16% desume un importo di beni immateriali affrancato pari a 3,225 mld di euro. Assume anche, vista la natura straordinaria delle operazioni in discorso, che il valore di affrancamento sia fisso per le successive annualità. Considerando il saldo acconto, gli effetti in termini di cassa sono i seguenti:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.DD. e IRAP	0,0	0,0	0,0	-128,5	-201,1	-273,8	-346,4	-419,1	-234,8	-162,1	-89,5	-16,8	55,8	0,0

⁶⁰ Soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 16% (ai sensi del comma 10, dell'articolo 15 del D.L. 185/2008.

⁶¹ $80 \text{ mld} / 12 * 2,5 = 17 \text{ mld}$.

⁶² $80 \text{ mld} * 40\% = 32 \text{ mld}$.

⁶³ $17 \text{ mld} * 40\% = 6,8 \text{ mld}$.

Al riguardo, con riferimento alla quantificazione dell'impatto finanziario associabile alla maggiorazione dell'aliquota di ammortamento dei beni strumentali, si evidenzia che le affermate esigenze di coordinamento con altre variazioni proposte dal ddl in esame (in tema di rimodulazione delle aliquote IRES) potrebbe non assumere carattere prudenziale. Infatti l'articolo 5 del disegno di legge in esame, che delinea la diminuzione dell'aliquota IRES, sottopone la citata diminuzione per il 2016 all'autorizzazione europea. La stima presentata in RT è dunque operata considerando come definitivamente acquisita la riduzione IRES del 24,5% per il 2016, laddove essa è solo eventuale essendo soggetta, si ribadisce, al vaglio dell'UE. Ragioni di prudenza avrebbero suggerito di basare la stima sull'aliquota vigente al fine di escludere il rischio di una sottostima del minor gettito riveniente per l'eventualità di mancato via libera europeo. Per tale eventualità, a puro titolo conoscitivo, il minor gettito di competenza stimato a decorrere dal 2016 dovrà essere aumentato di un importo pari a circa 50 mln di euro per il primo anno e di 100 mln di euro per i successivi quattro anni⁶⁴.

In relazione alla riferibilità dell'agevolazione ai beni acquistati in leasing, sarebbe opportuno sapere se il beneficio riguarda i soli canoni o anche il prezzo di riscatto. In tale ambito, si rammenta che ai fini della definizione del momento di effettuazione dell'investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing, rileva la data di effettuazione della consegna, ossia quella in cui il bene entra nella disponibilità del locatario. E' quindi verosimile ipotizzare che anche gli acquisti effettuati con contratti di *leasing* prima del 15 ottobre 2015, per i quali la consegna ha luogo nel periodo di tempo considerato agevolabile, potranno rientrare tra i beni che possono fruire del beneficio in argomento. Nel silenzio della RT sul punto, si chiedono chiarimenti al fine di escludere – vista anche la frequenza con cui tali situazioni si verificano nel mercato degli investimenti di beni strumentali – possibili maggiori oneri non rilevati, con conseguente rischio di sottostima.

Si osserva poi che la maggiorazione del 40% riferita anche al limite massimo di deduzione attualmente stabilito per i mezzi di trasporto a motore (a mero titolo di esempio, quindi, il vigente limite previsto per le autovetture e gli autocaravan pari a 18.076 euro potrà essere incrementato del 40% attestandosi a 25.306 euro), consentirà di poter dedurre quote di ammortamento altrimenti indeducibili, con un impatto finanziario in termini di minor gettito non scontato a legislazione vigente. Tale circostanza, se verificata nei fatti, potrebbe quindi generare minor gettito che la RT non sembra aver considerato.

Ulteriore problematica da approfondire riguarda l'aspetto patrimoniale. Sarebbe importante comprendere sin da ora l'impatto della norma in commento sulle componenti di bilancio. Non è infatti chiaro se l'incremento del 40% debba figurare solo in termini di ammortamento (nella duplice veste di accantonamento e di fondo) o

⁶⁴ Rappresentati dal differenziale tra le due aliquote medie prese in considerazione; quindi: $32 \text{ mld} / 7 * (20\% - 17,8\%) = 100 \text{ mln di euro}$, che per il primo anno di ammortamento è pari alla metà, quindi 50 mln di euro.

se debba riguardare anche il valore del costo storico, maggiorandone l'ammontare. Sul punto sarebbero utili chiarimenti al fine di valutare gli eventuali effetti fiscali relativi alla tassazione delle plusvalenze che maturerebbero su tali beni in caso di loro alienazione nonché nell'ottica di garantire la tutela dei terzi circa la reale valutazione delle poste di bilancio e quindi la significatività del valore iscritto a bilancio a titolo di capitale dell'azienda.

Articolo 8 **(Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni)**

L'articolo modifica il vigente regime forfetario che è stato introdotto con la Legge di stabilità per il 2015⁶⁵; in particolare le novelle riguardano:

- l'abrogazione della disposizione che prevede l'accesso al regime agevolato anche ai contribuenti che abbiano conseguito redditi d'impresa o di lavoro autonomo in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente o assimilati a questi ultimi; la verifica della prevalenza era esclusa per i casi di cessazione del rapporto di lavoro o per i casi in cui la somma dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo e di lavoro dipendente o assimilato fosse stata inferiore a 20.000 euro⁶⁶.
- l'aggiunta della lettera d-bis all'articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 190/2014, la quale estende la possibilità di accesso al regime forfetario in parola ai lavoratori dipendenti e pensionati il cui reddito da lavoro dipendente o di pensione non ecceda i 30.000 euro annui.
- l'estensione per i primi cinque anni di attività dell'applicazione dell'imposta sostitutiva pari al 5 per cento (in luogo della vigente riduzione di 1/3 del reddito determinato secondo il regime forfetario, per i primi tre anni di attività), per le nuove iniziative che vengono avviate.
- la lettera d) interviene sul regime agevolato ai fini contributivi per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa. Sostituendo l'articolo 1, comma 77, della legge n. 190 del 2014, prevede, per i contribuenti forfetari, in luogo dell'esclusione dell'applicazione della contribuzione previdenziale minima contributiva, l'applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali (rispetto quindi a quanto dovuto senza agevolazioni dai contribuenti che utilizzano il normale regime IVA), fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 29, della legge n. 335 del 1995).
- l'aumento delle soglie di reddito al di sotto delle quali è possibile accedere al regime forfetario; in particolare è previsto un incremento del limite massimo di reddito per tutti i settori ATECO previsti dall'allegato 4, annesso alla citata L190/2014, di 10.000 euro, mentre per le sole attività professionali l'incremento è di 15.000 euro. Pertanto i limiti delle soglie variano ora da un minimo di 30.000 euro (in luogo dei 15.000 euro) ad un massimo di 50.000 euro (in luogo dei 40.000).

Conclude sottolineando che la disposizione concernente l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5 per cento, di cui sopra, si applica per gli anni dal 2016 al 2019 anche ai soggetti che nel 2015 abbiano iniziato una nuova attività avvalendosi delle disposizioni agevolative previste per le *start-up*⁶⁷.

⁶⁵ Articolo 1, commi da 54 a 88 della L 190/2014

⁶⁶ Articolo 1, comma 54, lettera d) della L 190/2014.

⁶⁷ Ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della L190/2014. Si rammenta che il regime dei minimi applicabile alle nuove iniziative imprenditoriali, prorogato dal D.L. 192/2014 (c.d. milleproroghe) fino a fine 2015, ora confluisce nel regime forfetario in argomento, diventando il regime specifico delle *start-up*.

La RT utilizza la medesima metodologia adottata in sede di RT di introduzione del nuovo regime fiscale e mediante elaborazioni condotte sui dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi e sui dati INPS per la parte relativa ai contributi stima i seguenti effetti finanziari e contributivi, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2016:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Dal 2024
RPEF	0,0	-1.329,8	-784,8	-798,8	-835,6	-862,6	-867,0	-856,4	-856,4
Addizionale regionale	0,0	-60,9	-62,3	-63,6	-66,2	-68,9	-70,2	-70,2	-70,2
Addizionale comunale	0,0	-27,8	-21,9	-22,5	-23,3	-24,4	-24,8	-24,6	-24,6
RAP	0,0	-68,8	-37,2	-37,4	-37,3	-37,5	-37,4	-37,4	-37,4
mposta sostitutiva regime forfetario	0,0	938,7	545,7	551,0	552,3	554,9	562,3	558,2	558,2
mposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio (LM_11_01)	0,0	-45,3	-12,4	-4,6	16,4	31,7	33,7	27,9	27,9
mposta sostitutiva l.388/2000 (RE_22_02)	0,0	-1,8	-1,7	-2,1	-3,0	-3,4	-3,9	-3,5	-3,5
mposta sostitutiva l.388/2000 (RG_30_02)	0,0	-1,2	-0,9	-1,0	-1,3	-1,6	-1,6	-1,5	-1,5
VA	-186,0	-188,9	-191,8	-197,0	-202,3	-205,2	-205,2	-205,2	-205,2
rettifica della detrazione IVA	138,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi previdenziali	329,8	273,7	274,8	302,7	309,6	279,5	246,1	235,7	198,8
Totale	282,6	-512,1	-292,5	-273,3	-290,7	-337,5	-368,0	-377,0	-413,9

Al riguardo, in mancanza di dati e riferimenti sia di natura fiscale sia contributiva non è possibile effettuare una verifica puntuale della stima presentata; sul punto, al di là della metodologia adottata in sede di RT di introduzione del regime fiscale in argomento, sarebbe opportuno acquisire dati di consuntivo circa l'adesione a detto regime da parte degli operatori economici, professionisti ed imprese di piccole dimensioni nonché informazioni in merito alle posizioni fiscali e contributive acquisite da parte degli aderenti al regime agevolato in parola.

Si chiedono quindi adeguate informazioni ed approfondimenti.

Articolo 9

(Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi)

I commi da 1 a 6 dell'articolo in esame dettano disposizioni in materia di agevolazioni per le cessioni/assegnazioni di specifici beni delle società, siano esse operative o non operative⁶⁸ (c.d. società di comodo), assoggettando tali fatti di gestione al pagamento di un'imposta sostitutiva da calcolare sulla differenza tra il valore di mercato o catastale ed il costo riconosciuto a fini fiscali. Nello specifico il comma 1 stabilisce che tutte le società (di persone o di capitali) che entro il 30 settembre del 2016

⁶⁸ Società non operative o di comodo si intendono quelle società che il legislatore presume non siano operative e risultino costituite solo a scopi elusivi. Alle società di comodo viene obbligatoriamente attribuito un reddito minimo. L'individuazione delle società di comodo avviene attraverso un test di confronto tra i ricavi dichiarati e i ricavi presunti che la società si stima dovrebbe generare in base ai valori iscritti all'attivo di bilancio (test di operatività) oppure se è in perdita per cinque periodi di imposta consecutivi o per quattro periodi è in perdita e per il quinto non consegue il reddito minimo previsto per non essere considerata di comodo.

assegnano o cedono ai soci (che necessariamente debbono risultare iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015) beni immobili (c.d. patrimoniali) o beni mobili registrati non utilizzati ai fini del ciclo economico possono applicare le disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta sostitutiva, così come disciplinata nei successivi commi. Le disposizioni si estendono anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici. Il comma 2 stabilisce che, sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dell'8% che passa al 10,5% nel caso di società che risultano di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. Il comma 3 specifica che per gli immobili il valore normale può essere determinato, se richiesto dalla società, utilizzando i valori delle rendite risultanti in catasto a cui si applicano i moltiplicatori⁶⁹ determinati secondo l'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (valore catastale). Per la determinazione dell'imposta sostitutiva si specifica che il corrispettivo della cessione se è inferiore al valore normale del bene come determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR (valore di mercato⁷⁰) o in alternativa al valore catastale, è computato in misura tale da non essere inferiore ad uno dei due valori. Il comma 4 dispone che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni in materia di utili da partecipazione; però il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Il comma 5 dispone che nel caso di cessioni di beni, di cui alla presente disciplina, assoggettati ad imposta di registro in misura proporzionale questa vada dimezzata mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Il comma 6, disciplinando in materia di versamento, prevede che l'imposta sostitutiva vada versata per il 60% entro il 30 novembre 2016 e per la restante parte entro il 16 giugno 2017. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Il comma 7, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015⁷¹, raddoppia le vigenti deduzioni forfetarie previste in materia di IRAP⁷² per le imprese ed i lavoratori autonomi che non superano la soglia imponibile di 180.759,91 euro.

Con il comma 9 si sostituisce interamente il vigente articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in tema di recupero dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui crediti in sofferenza riferiti a clienti assoggettati ad una delle procedure previste dalla legge fallimentare. In via generale si osserva che la norma distingue tra variazioni dovute a risoluzioni contrattuali e variazioni dovute a mancato pagamento. In tale ultima ipotesi si prevede la possibilità di emettere la nota di variazione da parte del cedente o prestatore a partire dalla data in cui il cessionario o committente sia assoggettato ad una procedura concorsuale. Per definire il momento in cui il soggetto è sottoposto a procedura concorsuale assume rilievo la data della sentenza dichiarativa del fallimento, o della liquidazione coatta o della procedura di concordato preventivo o di

⁶⁹ I moltiplicatori sono i seguenti: 100 per le unità classificate nei gruppi catastali A,B,C; 50 e 34 per quelle classificate rispettivamente nelle categorie catastali A/10 e C/1; 50 e 34 per quelle classificate rispettivamente nelle categorie catastali D ed E; 75 per i terreni escluse le aree edificabili. Si rammenta che detti moltiplicatori sono stati innalzati del 20% e di un ulteriore 40% per la categoria catastale B.

⁷⁰ Per valore di mercato si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati. Se possibile si può far riferimento a mercuriali, listini o tariffe professionali.

⁷¹ La decorrenza è prevista dal comma 8.

⁷² Ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del D.Lgs. 446/1997.

amministrazione straordinaria. Viene inoltre previsto, come modifica della vigente disciplina, che il cessionario o committente assoggettato a procedura concorsuale non sia obbligato ad effettuare la corrispondente variazione, in rettifica della detrazione originariamente operata; infatti il soggetto non è più obbligato alla registrazione della nota di credito emessa dal cedente o prestatore. Si stabilisce inoltre che nel caso in cui il cedente o prestatore, che ha effettuato la variazione in diminuzione per mancato pagamento, riceva successivamente il pagamento totale o parziale del proprio credito, dovrà procedere alla variazione in aumento per poi riversare l'imposta corrispondente all'importo riscosso. In caso di risoluzione di contratti ad esecuzione continuata o periodica, si stabilisce che la nota di variazione si applica alla coppia di prestazioni per cui l'inadempimento ha generato la risoluzione contrattuale. Nel caso del *reverse charge* si dispone che la facoltà di operare la variazione in diminuzione, per il venir meno dell'operazione o per la riduzione della base imponibile, può essere esercitata anche dai cessionari e committenti in quanto soggetti debitori dell'imposta. Specifica inoltre i casi in cui che una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa⁷³.

Il comma 10 specifica che le disposizioni di cui al comma 4, lettera a) e comma 5) secondo periodo del nuovo articolo 26 così come modificato dal presente articolo, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2017; le altre modifiche, aventi invece natura interpretativa, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla citata data del 1 gennaio 2017.

Con il comma 11 si prevede l'anticipazione al 1 gennaio 2016 dell'applicazione delle disposizioni relative alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo. Si specifica quindi che ai fini della procedura di collaborazione volontaria (c.d. *voluntary disclosure*) restano ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

La RT, con riferimento ai commi da 1 a 6, ricorda che in sede di Legge Finanziaria per il 2007 era stata prevista la possibilità di procedere a scioglimento agevolato ovvero alla trasformazione per le società non operative mediante pagamento di un'imposta sostitutiva; inoltre la successiva legge finanziaria per il 2008 aveva riproposto l'analoga operazione riducendo però le aliquote dell'imposta sostitutiva portandola dal 25% (aliquota prevista dalla LF per il 2007) al 10% per le imposte sui redditi ed IRAP e dal 10% (aliquota prevista dalla LF per il 2007) al 5% per le riserve in sospensione d'imposta. Evidenzia poi che, dai dati rilevati dai modelli unici di versamento (F24), risulta un gettito da imposta sostitutiva pari a 60 mln di euro per l'anno 2008, 36 mln di euro per il 2009, 7 mln per il 2010; di questi circa 27 mln di euro sono attribuibili alle riserve. Quindi sottolinea che la disposizione in esame si differenzia dalle precedenti perché si dispone la possibilità di assegnare beni ai soci, dietro pagamento di una imposta sostitutiva, anche senza scioglimento ed anche se la società non è di comodo: questi elementi, a parità di condizioni, aumentano la platea dei soggetti potenzialmente interessati.

Differenze rispetto alla precedente normativa si rilevano anche con riferimento alla determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva. Infatti la disposizione in esame prevede che la base imponibile sia data dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, il valore dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto;

⁷³ Nell'ipotesi di pignoramento presso terzi nel caso in cui dal verbale risulti la mancanza di beni o crediti da pignorare; nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili quando risulti la mancanza di beni o l'impossibilità di accesso al domicilio; nell'ipotesi in cui l'asta sia andata deserta per tre tentativi.

però il valore normale può essere, dietro opzione del contribuente, o il valore di mercato o il valore catastale. Invece la disposizione di cui alla LF per il 2007 prevedeva che la base imponibile fosse determinata sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto; in quel contesto si specificava che per gli immobili il valore normale era quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali.

Passa pertanto a definire le modalità di stima gli effetti di gettito: utilizza i dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2014 società di capitali e società di persone, ricavati dal prospetto per la verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo. In via prudenziale stima che la base imponibile possa essere acquisita come pari ad un decimo del valore di bilancio degli immobili ivi dichiarati. Suddivide poi i potenziali beneficiari in società non di comodo e società considerate non operative. Considera poi che l'imposta di registro sia calcolata ad aliquota ridotta del 50%⁷⁴, ricorrendone le condizioni⁷⁵, sulle operazioni imponibili all'esame.

Quindi per i soggetti non di comodo seleziona i contribuenti che rispondono alle caratteristiche relative: alla natura giuridica; al fatto che non hanno determinato reddito minimo (perché non sono non operative); alla circostanza in cui ad essi si possono applicare le disposizioni in esame; abbiano dichiarato attività immobiliare; abbiano reddito nullo o negativo; non facciano parte di un consolidato nazionale. Pertanto considera i valori di bilancio rilevati nel prospetto relativo alle società di comodo con riferimento ai beni immobili e ai fini della quota di adesione ipotizza (come fatto nella citata LF per il 2007) che i soggetti sarebbero interessati ad assegnare o cedere nel complesso un decimo di tali valori. L'imposta sostitutiva risultante è data dall'applicazione dell'aliquota dell'8% ai valori di bilancio⁷⁶ a titolo di immobili interessati dalla disposizione in commento (che si stimano pari ad una quota del 10% per le società di capitali e del 7,5% per le società di persone) per la quota del 10% che si ritiene possa rappresentare la base imponibile (quindi data dalla differenza tra valore catastale e costo fiscalmente riconosciuto). Ottiene pertanto un valore di imposta sostitutiva pari a 17 mln di euro⁷⁷. Per la quantificazione dell'imposta sostitutiva riveniente dalle riserve in sospensione di imposta (derivanti dai saldi attivi di rivalutazione) stima un tasso di adesione del 25,5%⁷⁸ rispetto a quello acquisito in sede di LF per il 2008 (pari al 51%), per tener conto dell'aumento dell'aliquota dal 5% al 13%; applicando tali valori ottiene un gettito pari a 7,1 mln di euro⁷⁹.

⁷⁴ Nella LF per il 2007 l'imposta di registro era pari all'1% e le ipocatastali erano in misura fissa. Il 50% della aliquota vigente è pari invece al 4,5% (aliquota ordinaria del 9%).

⁷⁵ L'assegnazione di beni ai soci è normalmente rilevante ai fini Iva; tuttavia in caso di beni per i quali in origine non fu detratta l'Iva, occorre calcolare le imposte di registro ed ipocatastali.

⁷⁶ Acquisiti pari a 17,7 mld e 4,6 mld rispettivamente per le società di capitale e le società di persone.

⁷⁷ Il calcolo è così dato: $8\% \times (17,7 \text{ mld} \times 10\% + 4,6 \text{ mld.} \times 7,5\%) \times 10\% = 17 \text{ milioni di euro}$;

⁷⁸ La quota di adesione attualmente stimata è pari al 50% del 51% quindi è del 25,5%.

⁷⁹ Il dato è così calcolato: $(17 / 8\%) \times 51\% \times 50\% \times 13\% = 7,1 \text{ milioni di euro}$

Per la stima del minor gettito a titolo di imposta di registro, applicata al valore catastale ed ai soli immobili abitativi, considera una quota di cessioni/assegnazioni pari a circa il 10%; quindi applicando l'aliquota dell'imposta di registro del 4,5% (la metà di quella ordinaria pari al 9%) su un totale di valore catastale per le società di capitali pari a 1,3 mln di euro e per le società di persone pari a 0,3 mld di euro ottiene un maggior gettito per il primo anno pari a 5,7 mln di euro mentre una perdita di gettito per gli anni successivi pari a 1,4 mln di euro⁸⁰.

Stima anche gli effetti di minor gettito IRES/IRPEF derivanti dalle mancate plusvalenze imponibili che si assumono pari ad un decimo del valore di bilancio suddiviso tra società di capitali e società di persone, imponibili per una quota del 20%⁸¹; la stima fornisce un importo pari a 2,5 mln di euro considerando una quota di plusvalenze del 30% ed un'aliquota media netta IRES/IRPEF del 20%. A fini IRAP il minor gettito, utilizzando un'aliquota media del 3,9% è pari a 2,5 mln di euro.

Valuta poi le variazioni di gettito derivanti dalla categoria dei soggetti di comodo; ripercorre la medesima impostazione logica utilizzata per la stima degli effetti finanziari dovuti ai soggetti operativi. Quindi applicando le medesime variabili, modificate per effetto dei valori specifici di bilancio, sempre suddivisi tra società di capitale (1,23 mld di euro) e società di persone (0,74 mld di euro), e considerando la peculiarità relativa alla riduzione del reddito minimo imponibile IRES/IRPEF – il quale si rammenta sconta una addizionale IRES del 10,5% – che peraltro non viene azzerato in quanto esso rimane commisurato sugli altri beni che rimangono nell'attivo di dette società di comodo, ottiene le seguenti variazioni finanziarie:

- un importo di imposta sostitutiva pari a 20,7 mln di euro⁸²;
- un importo di imposta sostitutiva sui saldi attivi pari a 6,6 mln di euro⁸³;
- un maggior gettito da imposta di registro nell'anno di adesione pari a 12,9 mln di euro⁸⁴.

Per tali soggetti stima, come accennato, il minor gettito IRES/IRPEF dovuto al venir meno di una parte di reddito minimo che si calcola su detti soggetti per i quali si applica anche la maggiorazione IRES del 10,5%. La stima considera quindi la percentuale del 64% di riduzione del reddito minimo, così come valutata in sede di LF per il 2008. Dai dati di UNICO 2014 emerge a carico delle società di comodo immobiliari un maggior reddito IRES pari a circa 97,9 mln di euro, mentre a titolo di IRPEF pari a circa 55,8 mln di euro; applicando a tali valori rispettivamente l'aliquota

⁸⁰ I dati sono così calcolati: $9\% \times 50\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%) - 9\% \times 10\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%) = 5,7$ milioni di euro per il primo anno, mentre a decorrere si ha: $- 9\% \times 10\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%) = -1,4$ milioni di euro.

⁸¹ Le plusvalenze sono ripartibili in un massimo di 5 esercizi.

⁸² Così calcolato: $5\% \times 10\% \times (1,23 \text{ mld} + 0,74 \text{ mld.}) = 20,7$ milioni di euro.

⁸³ Così calcolato: $(20,7 / 10,5\% \times 51\% \times 50\% \times 13\%) 6,6$ milioni di euro.

⁸⁴ Il dato è così calcolato: $9\% \times 50\% \times (0,17 \text{ mld} + 0,12 \text{ mld.}) = 12,9$ milioni di euro. In merito a tale imposta si evidenzia che, a differenza della stima presentata per i soggetti non di comodo, non calcola né il differenziale di imposta per il primo anno, né la minore imposta di registro negli anni successivi al primo in quanto dette società mancano del requisito di operatività, quindi non effettuano alcuna operazione di tipo economico-finanziario.

del 27,5%, maggiorata del 10,5% a titolo di IRES e l'aliquota del 24% a titolo di IRPEF su una quota del 64%, si ottiene un minor gettito complessivo di competenza pari a 32,6 mln di euro⁸⁵.

Infine stima la variazione di gettito a titolo di IRAP utilizzando un reddito minimo rilevato di circa 203 mln di euro a cui applica l'aliquota ordinaria del 3,9% sulla quota del 64%; ottiene quindi una perdita di gettito pari a 5,1 mln di euro.

Gli effetti complessivi in termini di competenza sono i seguenti:

(milioni di euro)

Competenza	2016	2017	2018	2019	2020	2021
imp. Sost. non di comodo	24,0					
<i>di cui sui beni immob.</i>	17,0					
<i>di cui sulle riserve</i>	7,1					
Imposta registro non di comodo	5,7	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
IRES/IRPEF minori plusval.	-2,5	-5,1	-7,6	-10,2	-12,7	-12,7
IRAP minori plusval.	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
imp. Sost. di comodo	27,2					
<i>di cui sui beni immob.</i>	20,7					
<i>di cui sulle riserve</i>	6,6					
Imposta registro di comodo	12,9					
Minore imposta IRES/IRPEF	-32,6	-32,6	-32,6	-32,6	-32,6	-32,6
Minore imposta IRAP	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
TOTALE	27,2	-46,7	-49,2	-51,8	-54,3	-54,3

Considerando gli effetti del saldo/acconto pari al 75% a titolo di IRPEF/IRES e dell'85% a titolo di IRAP, evidenzia l'andamento di gettito per cassa così come riportato nella sottostante tabella:

(milioni di euro)

CASSA	2016	2017	2018	2019	2020	dal 2021
Imposta sostitutiva	30,8	20,5	0	0	0	0
Registro	18,6	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
IRES/IRPEF	0	-61,5	-39,6	-42,1	-44,7	-47,2
IRAP	0	-14,0	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
Totale	49,4	-56,4	-48,6	-51,1	-53,7	-56,2

Per gli effetti di gettito relativi alle disposizioni dei commi da 7 a 8, relativi all'aumento della deduzione forfetaria dalla base imponibile a fini IRAP, che passa da 2.500 euro a 5.000 euro per i soggetti con base imponibile non superiore ad euro 180.759.91, utilizza il modello di microsimulazione IRAP sulle dichiarazioni per il 2013 estrapolate all'anno di imposta 2015. Dall'elaborazione risulta una perdita di gettito di competenza annua pari a 183 mln di euro a partire dal 2016. A fini IRPEF si valuta un recupero di gettito in 3,4 mln di euro di competenza, in conseguenza della minore deducibilità forfetaria dell'IRAP assolta dai contribuenti che hanno interessi passivi netti; ai fini del calcolo utilizza un'aliquota media ai fini IRPEF del 18,6%.

⁸⁵ Cioè: $(97,9 \text{ mln di euro} * 27,5\% + 97,9 \text{ mln di euro} * 10,5\% + 55,8 \text{ mln di euro} * 24\%) * 64\% = 26,9 + 10,3 + 13,4 = 32,6 \text{ mln di euro}$.

Considerando il meccanismo di saldo /acconto gli effetti finanziari sono riassunti nella tabella sottostante:

(milioni di euro)

Cassa	2016	2017	2018	dal 2019
IRAP	0	- 338,6	- 183	-183
IRPEF	0	0	+ 6,0	+3,4
TOTALE	0	-338,6	-177,0	-179,6

Per la stima del comma 9, relativo alla variazione in diminuzione dell'IVA per crediti non riscossi in procedure fallimentari, utilizza dati di fonte ISTAT dai quali risulta che la procedura fallimentare dura in media circa 8 anni; inoltre risulta che il valore complessivo⁸⁶ individuato dal curatore fallimentare è di circa 10.300 mln di euro. Considerando che solo $\frac{1}{4}$ del passivo fallimentare (quindi 2.600 mln di euro) sia imponibile a fini IVA⁸⁷ ed utilizzando un'aliquota media IVA del 15%, stima un effetto negativo erariale di cassa di circa 340 milioni⁸⁸. Per la valutazione dell'effetto netto di cassa confronta le variazioni di gettito a legislazione vigente con quelle derivanti dalla modifica in esame per il flusso dei nuovi fallimenti. Poiché nella legislazione attuale il creditore può emettere nota di variazione solo a chiusura della procedura di fallimento, nonostante possa chiedere il rimborso durante la procedura concorsuale, normalmente nell'anno di inizio del fallimento, si avrà il seguente andamento del gettito IVA:

(milioni di euro)

	2017	2018-2023	2024 – ss
Versamento IVA	+340	+340	+340
Rimborso Richiesto		-340	-340
Nota di Variazione			-340
Totale	+340	0	-340

Nella legislazione proposta invece già all'inizio della procedura fallimentare il creditore potrà emettere nota di variazione; quindi si avrà un versamento IVA e nello stesso periodo la possibilità di emettere la nota di variazione di pari importo. Il curatore presenterà un modello per il rimborso dell'IVA, come da vigente prassi, ed il rimborso verrà corrisposto dallo Stato presumibilmente nell'anno successivo. Il flusso delle variazioni IVA è rappresentato dalla seguente tabella:

(milioni di euro)

	2017	2018-2023	2024 – ss
Versamento IVA	+340	+340	+340
Rimborso Richiesto		-340	-340
Nota di Variazione	-340	-340	-340
Totale	0	-340	-340

⁸⁶ Attivo - passivo.

⁸⁷ Poiché considera che la grande incidenza dei debiti sia verso istituti di credito.

⁸⁸ Il dato è così calcolato: $(2.600 - 2.600/1,15)$ annui.

Conclude ponendo a confronto gli effetti finanziari delle due normative al fine di evidenziare l'effetto netto complessivo in termini di gettito che è rappresentato nella tabella sottostante:

(milioni di euro)

	2017	2018-2023	2024-ss
Legislazione vigente	+340	0	-340
Legislazione proposta	0	-340	-340
Effetto complessivo	-340	-340	0

Evidenzia che nell'effetto finale si considera che nel primo anno si avrà un minor versamento IVA per cui nel 2017 si avrà una perdita di gettito che si presenterà anche negli anni successivi fino ad essere del tutto eliminata nel 2024.

Infine per il comma 11 stima una perdita di gettito a decorrere dal 1 gennaio 2016 pari a 40 mln di euro per effetto dell'anticipo della decorrenza delle norme relative alla revisione del sistema sanzionatorio.

Al riguardo, si formulano osservazioni in relazione alla metodologia di stima; in prima battuta si evidenzia che i dati sui quali si basa la RT per la determinazione del gettito a titolo di imposta sostitutiva sono frutto di ipotesi costruite sui dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2014 delle società di capitali e di persone, a cui fanno riscontro gli effettivi incassi rivenienti dalle precedenti operazioni di assegnazione dei beni ai soci (che si ricorda, come peraltro evidenziato nella stessa RT, essere comunque differenti, nell'ambito oggettivo e soggettivo, rispetto alla disposizione in esame la quale sembra in grado di suscitare maggior interesse negli operatori); per quanto concerne la stima relativa alle variazioni finanziarie in materia di imposta di registro non vengono fornite informazioni circa l'effettivo gettito derivante dalle precedenti misure di agevolazione, un dato questo, che potrebbe rappresentare un valore di raffronto rispetto a quanto indicato in RT.

La stima nel suo complesso parrebbe risentire di un certo grado di opinabilità, che non consente una verifica puntuale a meno di supportarla con oggettivi riscontri; ci si riferisce, ad esempio, all'ipotesi dell'assegnazione di beni per un importo pari ad un decimo dei valori risultanti da bilancio⁸⁹, all'ipotesi del peso degli immobili suddiviso per società di capitali e società di persone (acquisito rispettivamente pari al 10% ed al 7,5%) oppure alla stima di mancate plusvalenze imponibili correlate ad un'ipotesi di cessione ordinaria annua pari ad un decimo.

Inoltre, per la quantificazione del maggior gettito derivante dall'imposta sostitutiva la RT sembra fornire una stima della base imponibile ottenuta come differenza tra il valore catastale ed il costo fiscalmente riconosciuto; nel merito occorre invece rilevare che l'articolato, al comma 3, consente, per il calcolo della base imponibile

⁸⁹ Senza invece fornire almeno un'indicazione dell'effettivo valore assegnato/ceduto risultante a consuntivo delle citate precedenti agevolazioni.

dell'imposta sostitutiva in caso di cessione dei beni, ai soggetti (per la determinazione del valore normale) di poter considerare, a scelta, o il valore catastale o il valore di mercato del bene. Pertanto, la RT basando la stima sul solo confronto tra valore catastale e costo fiscalmente riconosciuto, non sembra fornire una quantificazione corrispondente alla portata normativa. Infatti, il valore catastale generalmente si presenta inferiore rispetto a quello di mercato ed in alcune occasioni, se posto a raffronto con il costo fiscalmente riconosciuto (di norma il costo storico) si può presentare anche inferiore; in queste ipotesi, quindi, si assisterebbe ad un'assegnazione/cessione di beni mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di importo esiguo, se non addirittura pari a zero, nel caso di corrispondenza dei valori o di costo fiscale superiore al valore catastale.

Per contro, il valore di mercato in periodi di crisi può a sua volta essere inferiore a quello catastale e, in tal caso, sempre se confrontato con il valore di costo fiscalmente riconosciuto, può produrre una differenza imponibile ai fini dell'imposta sostitutiva che può assumere un segno positivo o uguale a zero. D'altronde non sono state fornite informazioni che consentano le ipotesi sostenute in RT per la quale si assume che la differenza tra il valore catastale e il costo fiscalmente riconosciuto rappresenti una quota pari al 10% dei valori di bilancio. A ciò si aggiunga che poiché la norma offre ai potenziali beneficiari della disposizione in argomento la possibilità di scegliere tra i due valori, catastale e di mercato, è di tutta evidenza che i soggetti, per effetto dell'applicazione del criterio delle scelte razionali, opteranno per la condizione di maggior convenienza, che sarà indubbiamente quella relativa al pagamento della minore imposta sostitutiva. La conseguenza di tale impostazione condurrebbe quindi alla necessità di assumere un approccio prudenziale basato essenzialmente sul fatto che non è verosimile ipotizzare le medesime condizioni previste nelle RT annesse ai precedenti provvedimenti in quanto in essi non si offriva l'opportunità di scegliere il valore (catastale o di mercato) da confrontare con il costo fiscalmente riconosciuto, ma si indicava esclusivamente il valore normale dei beni quale termine di comparazione con il citato costo fiscale.

Tali considerazioni possono essere estese anche alla stima relativa all'imposta di registro che la RT basa esclusivamente sul valore catastale a nulla rilevando la possibilità che l'imposta in questione possa essere assolta anche assumendo a base il valore di mercato.

Quindi si chiedono chiarimenti al fine di escludere possibili effetti negativi in termini di gettito.

Ulteriore aspetto riguarda poi la stima dell'imposta sostitutiva sui saldi attivi; infatti anche in tal caso viene riproposta la medesima metodologia utilizzata nella RT annessa al provvedimento contenuto nella citata LF per il 2008, riducendo di un ulteriore 50% (peraltro supposto e non adeguatamente motivato) la percentuale di adesione fatta pari in origine al 51% per tener conto delle differenti aliquote (l'attuale 13% ed il precedente 5%). Sul punto non è fornito il dato di consuntivo, o quanto meno la quota di tali riserve rispetto ai valori di bilancio, rilevabile dai passati provvedimenti relativi

alle società operative. Anche in tal caso il confronto con il dato effettivo realizzato negli anni passati potrebbe offrire un valido termine di paragone atto a verificare positivamente la stima proposta.

Inoltre si chiede di sapere, nel silenzio della RT, se il contenuto del comma 4 possa produrre variazioni di gettito; in particolare sia con riferimento al fatto che non si applicano ai soci assegnatari di beni le disposizioni in materia di utili da partecipazione, con la conseguente norma relativa alla riduzione, per il valore normale dei beni ricevuti, del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute, sia con riferimento al fatto che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. In merito a tale ultimo aspetto la disposizione sembrerebbe poter modificare il valore delle possibili plusvalenze future derivanti da cessioni di quote od azioni con possibili conseguenze negative in termini di gettito.

Così come rassicurazioni andrebbero fornite in merito all'invarianza di gettito a titolo di imposte ipotecarie e catastali; tale risultato si presume dal fatto che la RT, al riguardo, non indica effetti finanziari. Tuttavia questa conclusione potrebbe riscontrarsi solo nel presupposto che in tutte le operazioni effettuabili già viene scontata, a legislazione vigente, un'imposizione fissa e per i medesimi importi previsti dalla norma in esame.

Con riferimento ai commi 7-8, relativi all'aumento della deduzione di base imponibile IRAP, la micro-simulazione offre una elaborazione verosimilmente adeguata a rappresentare la realtà delle conseguenze derivanti dalla disposizione in commento; tuttavia occorre sottolineare che possibili effetti in termini di minor gettito potrebbero aversi già nell'anno d'imposta 2016, soprattutto in considerazione del fatto che i contribuenti in esame sono essenzialmente quelli di piccole dimensioni, quali, quindi, possono stimare l'andamento del reddito prospettico con un buon margine di certezza già alla fine del mese di novembre dell'anno 2016 (termine di scadenza del secondo o unico acconto di imposta IRAP). Ciò pertanto induce a ritenere che gli stessi potrebbero dunque applicare il metodo previsionale per il calcolo dell'acconto; tale modalità di calcolo in periodi di crisi economico-finanziaria è vista dalle aziende come un valido strumento per anticipare gli effetti fiscali che consentono un minor esborso finanziario.

Con riferimento alla stima relativa al comma 9 in materia di variazioni in diminuzione dell'IVA per i crediti non riscossi in procedure fallimentari, si rappresenta che la quantificazione sembra utilizzare i dati dell'indagine ISTAT del 2007. Nella RT il valore complessivo di netto fallimentare viene assunto come dato costante, senza alcuna parametrizzazione all'anno di entrata in vigore della disposizione in esame. Invece, da recenti stime⁹⁰ si evincerebbe che il numero dei fallimenti in Italia è in crescita; quindi in via prudenziale andrebbe utilizzato un dato più aggiornato o

⁹⁰ Dati UNIONCAMERE comunicato stampa del 24 aprile 2014 – Natalità e mortalità delle imprese italiane registrate presso le camere di commercio – I trimestre 2014.

quanto meno estrapolato all'anno 2017 al fine di offrire una stima la più rappresentativa possibile del fenomeno in argomento. Tali considerazioni richiedono chiarimenti al fine di escludere sottostime di oneri.

Infine, con riferimento alla possibile valenza interpretativa di alcune delle disposizioni recate dal nuovo articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972, andrebbero valutate conseguenze in termini di contenzioso in atto, al fine di escludere possibili ricadute negative per l'Erario.

Per le questioni su enunciate si chiedono chiarimenti.

Articolo 10 ***(Riduzione canone RAI)***

Il comma 1, fissa, per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, nel suo complesso, ad euro 100, in luogo dell'importo di 113,50 euro dovuto per il 2015.

Il comma 2, novellando il Regio decreto-legge 246/1938, recante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, introduce una nuova presunzione di possesso di apparecchio televisivo: l'esistenza di una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Si specifica che il canone di abbonamento è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene previo distinto addebito del medesimo sulle fatture, di cui costituisce distinta voce, non imponibile ai fini fiscali, emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione di termini, criteri, modalità per: - il riversamento all'erario e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto; -l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo; - l'individuazione dei soggetti di cui al comma 5; -le misure tecniche attuative che si rendano eventualmente necessarie.

Il comma 4 stabilisce le sanzioni da applicare in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni.

Il comma 5 autorizza lo scambio e l'utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione nonché ai soggetti esenti, da parte dell'Anagrafe tributaria, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, dell'Acquirente Unico Spa, del Ministero dell'Interno, dei Comuni, nonché di altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità.

Il comma 6 estende al pagamento del canone di abbonamento televisivo le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture. La disposizione si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

Il comma 7 conferma l'applicabilità della disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva, nonché in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare.

Il comma 8 prevede che, per l'anno 2016, il canone è addebitato secondo le nuove modalità sulla prima fattura relativa alla fornitura di energia elettrica successiva alla data di scadenza del pagamento del medesimo canone (31 gennaio 2016).

Il comma 9, con riferimento agli anni dal 2016 al 2018, riserva all'erario le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016, per destinarle al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge di stabilità 2014 ([147/2013](#)). Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero, dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016.

La RT afferma che la norma è volta ad incrementare il numero dei contribuenti rispetto a quelli che, attualmente, pagano il canone di abbonamento. Pur ritenendo che la disposizione sia suscettibile di generare maggiori entrate, la RT assume, prudenzialmente, che il gettito ritraibile dalla nuova forma di versamento possa essere almeno pari a quello che viene attualmente introitato come canone, tassa di concessione governativa e IVA.

Al riguardo, considerato che la norma - come afferma la RT - è volta ad estendere la platea dei contribuenti rispetto a quelli che, attualmente, pagano il canone RAI, sarebbe interessante, al fine di fornire elementi informativi nell'ambito dell'esame parlamentare della misura proposta, poter disporre di dati aggiornati in tema di evasione/inadempimento e morosità con riferimento sia al pagamento del canone RAI sia a quello delle utenze elettriche. Per quanto concerne il canone RAI si riportano di seguito i dati che la Corte dei conti⁹¹ ha fornito al Parlamento in materia, sulla base di informazioni di fonte RAI. La tabella seguente riporta l'andamento del canone, in termini di importo complessivo (per il periodo 2011-2013) e numero di abbonamenti (per il periodo 2010-2013), sia le frequenze riferite a contribuenti morosi, iscrizioni a ruolo e disdette.

⁹¹ Corte dei conti, Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A. per l'esercizio 2013 (depositata in segreteria il 9 marzo 2015); la tabella riprodotta si trova a pag. 133.

Contenuto dello schema della contabilità separata esercizi 2011-2013 - Valori in milioni di euro						
	esercizio 2011		esercizio 2012		esercizio 2013	
	Agg. A	Agg. B	Agg. A	Agg. B	Agg. A	Agg. B
Canone di abbonamento	1.708,3		1.747,8		1.755,6	

Andamento canoni abbonati				
Anni di riferimento	2010	2011	2012	2013
Nuovi	415.001	401.958	506.486	355.376
Rinnovi	15.580.879	15.629.150	15.614.136	15.636.145
Totale abbonati paganti	15.995.880	16.031.108	16.120.622	15.991.521
Morosi	865.244	903.856	963.091	1.091.104
Iscritti a ruolo	16.861.124	16.934.964	17.083.713	17.082.625
Disdette	310.368	328.118	357.737	356.464

Fonte Rai S.p.A

In aggiunta ad un aggiornamento di tali dati, qualora fosse disponibile, sarebbe utile poter acquisire anche informazioni sui livelli di morosità che si registrano in ordine al pagamento delle forniture di energia elettrica; ciò al fine di poter escludere eventuali ricadute sul gettito riveniente dai canoni TV in dipendenza del grado di morosità nel pagamento delle utenze elettriche.

Poiché si prefigurano maggiori entrate – ancorché prudenzialmente non contabilizzate – pur in presenza di un importo unitario del canone più contenuto (100 euro a fronte dei 113,5 euro dovuti per il 2015), è ragionevole ipotizzare che l'individuazione del nuovo importo del canone sia stato effettuato tenendo conto, oltre che della sua adeguatezza rispetto alle esigenze di copertura di oneri alle quali la risorsa è destinata a legislazione vigente - delle risultanze di una analisi in merito all'entità della riduzione dell'evasione attesa in conseguenza dell'implementazione delle nuove modalità di pagamento del canone previste dalla disposizione in esame. Sarebbe utile poter disporre della stima operata in merito, anche al fine di verificare se sia tenuto conto dell'impatto, sul gettito atteso, di eventuali contenziosi in relazione ad incertezze applicative che potrebbero derivare dalla nuova presunzione legale di possesso di apparecchio televisivo e dagli obblighi posti a carico di soggetti privati e non privi di rilevanza economica, che sono prefigurati nel comma 3 in relazione al contenuto del DM attuativo.

Si rileva infine che la formulazione dell'ultimo comma dell'articolo in esame non appare del tutto chiara nella parte in cui attribuisce le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016 ", ovvero, dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016". La RT si limita a riproporre la norma nel suo tenore letterale. Il chiarimento appare opportuno sia al fine di escludere conseguenze

pregiudizievoli per l'erario per l'eventualità in cui nell'esercizio 2016 si registrino minori entrate a titolo di canone (la norma infatti parrebbe garantire comunque la destinazione delle somme stanziato nel bilancio per l'anno 2016 alle finalizzazioni di legge, senza decurtazioni anche nel caso di minor gettito derivante dalla rimodulazione del canone ovvero dalle nuove modalità di pagamento, mentre soltanto per gli esercizi successivi si terrebbe conto esclusivamente dell'ammontare versato) sia al fine di evitare che il nuovo criterio di imputazione per gli esercizi futuri, in relazione alle destinazioni di minori somme rispetto allo stanziamento per l'anno 2016, non sia in grado di assicurare adeguatamente la copertura degli oneri a cui il canone è destinato dalla legge.

CAPO II

LAVORO, MERITO E ITALIA NEL MONDO

Articolo 11 ***(Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato)***

Il comma 1 riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive.

La RT procede alla quantificazione degli oneri tenuto conto:

- a) dei dati di monitoraggio disponibili relativamente all'anno 2015 che evidenzerebbero una possibile stima sull'intero anno di assunzioni a tempo indeterminato con beneficio di cui all'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 in circa 1,2 mln;

- b) della crescita prevista per l'occupazione per l'anno 2016 sulla base del quadro macroeconomico relativo alla Nota di Aggiornamento DEF 2015;
- c) di un possibile minor utilizzo dell'istituto nell'anno 2016, attesa la riduzione della durata del beneficio (da 3 anni a 2 anni) e dell'intensità dello stesso (l'esonero contributivo è ridotto al 40% e parimenti ridotto il tetto massimo del beneficio annuale su base annua).

Conseguentemente si stima che possano accedere al beneficio previsto dalla disposizione in esame circa 1 mln di assunzioni agevolate, derivandone le seguenti minori entrate contributive.

Effetti finanziari (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

	2016	2017	2018	2019
al lordo effetti fiscali	-831	-2082	-1328	-100
al netto effetti fiscali	-831	-1532	-979	-6

Al riguardo, si osserva che, sulla base delle ipotesi assunte dalla RT e nel presupposto di una distribuzione lineare delle assunzioni agevolate, sembra potersi dedurre che per il 2016 lo sgravio contributivo unitario (proiettato su base annuale) sia pari a circa 1.700 euro. Tale valore, pur considerando che lo sgravio ha un tetto massimo di 3.250 euro ed è pari al 40% dell'onere contributivo teorico, corrisponderebbe di fatto ad una retribuzione annua di circa 16.500 euro ai fini INPS. In proposito, sarebbe utile l'avviso del Governo in ordine al valore dello sgravio medio, così determinato, chiarendo se possa ritenersi ispirato a criteri di sufficiente prudenzialità. È inoltre ipotizzabile una sottostima della platea dei beneficiari, soprattutto alla luce dell'andamento dell'analoga agevolazione prevista per le assunzioni effettuate nel corso del 2015 e anche considerando le previsioni di ripresa economica per il prossimo anno.

Inoltre si deve tenere conto delle assunzioni che verranno comunque effettuate a prescindere dall'entità ridotta dello sgravio.

Il comma 2 stabilisce che per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:

- a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro per l'anno 2018, 0,1 milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;
- b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, 0,8 milione di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che

risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.

Il comma 3 prevede che l'incentivo di cui al comma 2 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del comma 2, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT quantifica gli effetti sommando i due limiti di spesa previsti. Gli oneri ammontano pertanto a 2,7 mln per il 2016, 11,6 mln per il 2017, 9 mln per il 2018 e 0,9 mln per il 2019. La RT sottolinea poi che gli effetti del comma 3 sono inglobati nelle valutazioni di cui al comma 1 e nel limite di spesa di cui al comma 2.

Al riguardo, trattandosi di un limite di spesa, nulla da osservare.

Il comma 4 specifica che il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 1 e 2, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

La RT sottolinea che gli effetti di tale previsione sono inglobati nelle valutazioni di cui al comma 1 e nel limite di spesa di cui al comma 2.

Al riguardo, preso atto del chiarimento fornito dalla RT, non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 12 ***(Regime fiscale dei premi di produttività)***

Con il presente articolo si prevede un'agevolazione sui premi di produttività⁹² che permette l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi. Per le modalità di gestione dell'imposta sostitutiva si applicano le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. Le disposizioni sono applicabili per il settore privato ed a favore dei titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, ad euro 50.000. Le somme che beneficiano della disposizione nonché i valori che sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente⁹³ devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui

⁹² La cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

⁹³ Quali i contributi previdenziali, le somministrazioni di vitto, i compensi reversibili, borse di studio, azioni ai dipendenti, mance, ecc, previsti dall'articolo 51, comma 2 ed ultimo periodo del comma 3 del TUIR.

all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il limite massimo di fruizione è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro attraverso la contrattazione aziendale o territoriale. Sarà un decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame a stabilire i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, nonché le modalità attuative della disposizione in parola.

Viene quindi modificato l'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); in particolare vengono modificate, in senso estensivo, alcune delle somme e dei valori che non concorrono a determinare il reddito di lavoro dipendente. Ci si riferisce all'utilizzo da parte dei lavoratori e loro familiari dei servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a particolari categorie; alle somme, ai servizi ed alle prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione da parte dei familiari dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché la frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali e per borse di studio a favore di medesimi familiari; alle somme ed alle prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità di dipendenti o ad alcune categorie per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. Infine si prevede che l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico riportanti un valore nominale.

Si specifica poi che le somme ed i valori in discorso non rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

L'ultimo comma, infine, destina alla conciliazione fra vita privata e lavorativa non più il 10% delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello (come previsto dal decreto legislativo n. 80 del 2015), bensì - nell'ambito delle stesse risorse - 38,3 mln per il 2016, 36,2 mln per il 2017 e 35,6 mln per il 2018. Inoltre riduce le risorse del predetto Fondo (di cui all'articolo 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007), iscritte sul capitolo 4330 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, in misura pari a 344,7 mln di euro per il 2016, 325,8 mln per il 2017, 320,4 mln per il 2018, 344 mln per il 2019, 329 mln per il 2020, 310 mln per il 2021 e 293 mln a decorrere dal 2022.

La RT provvede alla stima delle variazioni finanziarie mediante elaborazioni di dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014, ad essi applica i nuovi limiti reddituali e di importi agevolabili disposti dalla norma in esame. In base a dette elaborazioni stima un ammontare annuale di somme agevolabili pari a 3.062,2 milioni di euro. Per quantificare il minor gettito riveniente dalla disposizione in parola applica alla citata base imponibile la differenza tra l'aliquota marginale media per i redditi di lavoro dipendente in argomento (valutata pari al 27%) e l'aliquota dell'imposta sostitutiva prevista dalla norma (pari al 10%); perviene quindi ad una stima del minor gettito di competenza annua a titolo di IRPEF pari a circa 520,6mln di euro a cui si aggiunge una perdita di gettito per addizionali regionale e comunale rispettivamente di circa 45,9 mln di euro e di 17,5 mln di euro. In termini di cassa, considerando l'effetto saldo acconto sono rappresentati dalla sottostante tabella:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018
IRPEF	-433,8	-520,6	-520,6
Addizionale regionale	0	-45,9	-45,9
Addizionale comunale	0	-22,7	-17,5
Totale	-433,8	-589,2	-584,0

Con le disposizioni in argomento poi si estende la tipologia delle somme e dei valori che non concorrono a determinare il reddito di lavoro dipendente stabilita nell'articolo 51 lettere *f)* ed *f-bis)* del T.U.I.R. Per la quantificazione si stimano, sulla base di dati CISL, in circa 620.000 unità i soggetti lavoratori impiegati nelle imprese che dispongono di un contratto di secondo livello.

In mancanza di dati e considerando che già una quota dei citati *benefit* è oggetto di agevolazione a legislazione vigente, prende a riferimento la situazione di una grande impresa italiana con 7.500 dipendenti che presenta nel proprio bilancio somme destinate a benefici a favore di dipendenti pari a 2mln di euro. Ipotizza quindi che l'ammontare aggiuntivo di *benefit* per effetto della legislazione in parola sia pari al 10% del valore medio per dipendente rilevabile nell'azienda presa in esame; si ottiene così una somma supplementare agevolata per unità pari a 25 euro⁹⁴. Quindi applicando tale incremento unitario al totale dei possibili beneficiari ed utilizzando un'aliquota media IRPEF del 27% ottiene una perdita di gettito a titolo di IRPEF pari a 4,2mln di euro di competenza a decorrere dal 2016 e a titoli di addizionali regionale e comunale pari rispettivamente a 0,2mln e 0,1 mln di euro.

Considerando l'effetto saldo/acconto si ottiene una variazione di cassa rappresentata dalla sottostante tabella:

(milioni di euro)

	2016	dal 2017
IRPEF	-3,9	- 4,2
Addizionale regionale	0	- 0,2
Addizionale comunale	0	- 0,1
Totale	-3,9	-4,5

Infine illustra l'ultimo illustra il comma e ricapitola nella seguente tabella le disponibilità del Fondo in esame:

Fondo sgravio contributivo contrattazione secondo livello

(valori in mln di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	dal 2022
art 1 co 68 legge n. 247 stanziamento originario	650	650	650	650	650	650	650
riduzione comma 249 legge 228/2012	-67	-88	-94	-106	-121	-140	-157
<i>Situazione pre legge n. 190/2014</i>	583	562	556	544	529	510	493
Riduzione legge n. 190/2014	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<i>Situazione post legge n. 190/2014</i>	383	362	356	344	329	310	293
<i>Utilizzo dlgs 80/2015</i>	-38,3	-36,2	-35,6				
Situazione attuale	344,7	325,8	320,4	344,0	329,0	310,0	293,0

⁹⁴ Così ricostruibile: $2.000.000/7500*10\% = 25$ euro

Prosegue ricordando che la norma si propone di fatto di azzerare le disponibilità del Fondo. Nella seguente tabella sono riportati gli effetti sulla finanza pubblica.

Riduzione Fondo sgravio contributivo contrattazione secondo livello (+ valori positivi per la finanza pubblica, - valori negativi per la finanza pubblica)
(valori in mln di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetti in termini di Conto delle PA										
maggiori entrate contributive lorde	344,7	325,8	320,4	344,0	329,0	310,0	293,0	293,0	293,0	293,0
effetti fiscali indotti	-23,3	-116,1	-71,8	-73,7	-79,7	-72,5	-67,8	-64,8	-66,8	-66,8
maggiori entrate nette	321,4	209,7	248,6	270,3	249,3	237,5	225,2	228,2	226,2	226,2

Al riguardo, si osserva che la stima che deriva dal processo di simulazione non è verificabile in mancanza di specifici dati riscontrabili.

Ciò detto, occorre evidenziare che la misura relativa ai premi di produttività, relativa ai commi da 1 a 7, entrerà in vigore a decorrere dal 2016 e vedrà esplicare i suoi esiti sulle buste paga dei dipendenti già a decorrere dal 2016, come peraltro ben evidenziato in RT che ascrive per quell'anno effetti di minor gettito a titolo di IRPEF; invece sarebbe da chiarire perché gli effetti sulle addizionali sia regionale che comunale decorrono dal 2017.

Con riferimento infine agli effetti recati dal comma 9 si rappresenta la possibilità che l'azzeramento del fondo in parola possa pregiudicare l'applicazione degli sgravi contributivi per contratti di secondo livello già beneficiari dell'agevolazione e per i quali era attesa una proiezione pluriennale degli sgravi. Per i profili di quantificazione degli effetti, relativi anche a quelli fiscali indotti dalla disposizione, non si ha nulla da osservare atteso che l'andamento di questi ultimi per i primi due anni risente sia del differente peso dei contributi a carico dei lavoratori e delle aziende⁹⁵, sia dell'effetto saldo/acconto sulla parte dei contributi a carico delle imprese.

Articolo 13

(Valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Fondo per le aziende sequestrate e confiscate)

I commi da 1 a 3 prevedono che all'attivazione delle azioni di rafforzamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata concorrano anche le risorse finanziarie della programmazione europea 2014/2020 e di quella nazionale alla stessa complementare.

La RT riferisce che la realizzazione dell'attività prevista al comma 1 viene finanziata, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016/2018, con risorse a carico dei Programmi Operativi Nazionali (PON) inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali del periodo 2014/2020: "Governance e capacità istituzionale" a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; "Legalità" a titolarità del Ministero dell'Interno.

⁹⁵ 1/4 a carico dei dipendenti ed i restanti 3/4 a carico delle imprese.

La norma prevede, altresì, l'utilizzo delle risorse dei Programmi di Azione e Coesione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, complementari alla programmazione dei fondi europei 2014/2020.

L'attivazione delle risorse avviene nel rispetto delle procedure previste per i Fondi strutturali e per i programmi di azione e coesione sopracitati, in coerenza con quanto previsto nell'Accordo di partenariato Italia-UE per la programmazione 2014/2020, approvato con decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 n. C (2014) 8021, nonché della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015.

In merito poi al comma 3, afferma che la pianificazione delle azioni previste è potenziale e riguarda le risorse attivabili per la valorizzazione dei beni confiscati nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e dei programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/2015. La norma ha carattere programmatico e l'ammontare delle effettive risorse attivabili sarà definito in sede di partenariato con le Amministrazioni titolari dei singoli programmi, nel rispetto delle procedure vigenti per la gestione dei suddetti programmi.

L'allegato 3 non espone effetti.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la finalizzazione delle azioni in esame, di cui è prevista la copertura per il triennio 2016/2018 a valere delle sole risorse previste, a tal fine, per il cofinanziamento e nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali già avviata 2014/2020 attraverso i programmi operativi nazionali (P.O.N.), – nel limite indicato espressamente dalla RT di 5 milioni di euro annui - andrebbero comunque forniti elementi in ordine alle concrete iniziative che si prevedono per il "rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali"(comma 1).

Sul punto, richiamando quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 196/2009, rammentando che la gestione dei programmi di spesa cofinanziati in ambito UE, opera, anche per la quota nazionale, mediante l'apposito fondo di "rotazione" per l'attuazione delle politiche comunitarie – la cui operatività è assicurata, come noto, in un c/c di tesoreria e perciò con gestione fuori bilancio⁹⁶ – sarebbe opportuna l'acquisizione di elementi informativi sulla natura economica delle spese di cui si prevede il sostenimento in ragione annua e sugli effetti attesi in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica, per ciascun annualità del triennio.

⁹⁶ Il "Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali" (c/c di tesoreria n. 23209) è alimentato dalle disponibilità residue di cui alla legge n. 863 del 1977 (legge non più operante), dai contributi, sovvenzioni e rimborsi erogati dall'Unione europea a favore dell'Italia, dalle somme individuate nella legge finanziaria, dalle somme determinate con legge di bilancio e da recuperi vari e restituzioni. A valere sulle proprie disponibilità, il Fondo provvede ad erogare alle Amministrazioni pubbliche e agli operatori pubblici e privati le quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria; ad erogare, ai titolari delle azioni di cui ai programmi sopradetti, anticipazioni a fronte dei contributi facenti carico al bilancio dell'Unione europea; ad alimentare il conto corrente 25051 per finanziare gli interventi complementari alla programmazione comunitaria 2007/2013. Cfr. CORTE DEI CONTI, SS. RR. in sede di controllo, Delibera n. 2015, Referto sul Rendiconto generale dello Stato, Volume I, pagina 376.

Ciò detto, dal momento che, come noto, la natura corrente o in conto capitale delle spese, quanto non anche la diversa tipologia anche nell'ambito anche della medesima categoria economica, si associa di norma a un differente profilo cronologico di realizzazione della medesima, e di conseguenza nella stima degli effetti d'impatto in termini di cassa piuttosto che di competenza economica.

Il comma 4 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il credito delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative sociali.

Il comma 5 destina le risorse del Fondo di cui al comma 4 per alimentare:

- a) nella misura di 3 milioni di euro annui un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, che sono sottoposte a sequestro o a confisca, ovvero che rilevano i complessi aziendali delle imprese sottoposte a sequestro o a confisca.
- b) nella misura di 7 milioni di euro annui un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a).

La RT afferma che la disposizione comporta i seguenti effetti finanziari:

- in termini di SNF: 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018;
- in termini di fabbisogno: 7 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, pari alla quota destinata all'erogazione di finanziamenti. Con riferimento alla quota destinata al fondo di garanzia, trattandosi di oneri eventuali, non si stimano effetti
- in termini di indebitamento netto: 3 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, pari alla quota di alimentazione del fondo di garanzia PMI, in quanto le garanzie concesse dal fondo sono considerate di natura standardizzata ai fini del SEC2010. Con riferimento alla quota destinata all'erogazione di finanziamenti, trattandosi di partite finanziarie, non si stimano effetti.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 6 demanda ad apposito decreto ministeriale la determinazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, dei limiti, dei criteri e delle modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 5, avuto particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito.

Il comma 7, in caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, stabilisce che l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 5, lettera a), a seguito dell'eventuale

escussione della garanzia. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.

La RT esclude che le disposizioni abbiano riflessi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 14 ***(Misure per lavoratori autonomi)***

Il comma 1 conferma al 27 per cento anche per l'anno 2016, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge n. 247 del 2007.

La RT ricorda che rispetto alla legislazione vigente la conferma dell'aliquota attuale corrisponde ad un decremento dell'1%. L'effetto è quantificato in 41 mln di euro (come maggiore spesa ai fini del SNF e come minore entrata ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto).

Al riguardo, si rileva che la quantificazione appare congrua rispetto a quella fornita nell'analogo intervento recato nella legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 744) e nel decreto-legge n. 192 del 2014 (articolo 10-*bis*), la cui RT indicava il monte retributivo interessato dalla riduzione contributiva in esame pari a circa 4 mld di euro (l'1% ammonta appunto a circa 40 mln).

Si osserva tuttavia che andrebbero forniti elementi di conferma circa l'esattezza del monte retributivo indicato, atteso che il complesso dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS (e non iscritti ad altre gestioni) presenta un monte retributivo pari a circa 20 mld di euro. Andrebbe pertanto assicurato che solo un 20% di tali redditi sia ascrivibile a lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Il comma 2, al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 mln di euro per il 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

La RT illustra la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Articolo 15 **(Merito)**

I commi 1-6 prevedono l'incremento di 38 milioni di euro nel 2016 e di 75 milioni dal 2017 del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali per finanziare chiamate dirette di docenti per elevato merito scientifico.

Si specifica che il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto di criteri volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati.

La norma dispone l'esclusione dei professori universitari di atenei italiani già appartenenti ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

La definizione della procedura, unitamente ai criteri e ai requisiti necessari per accedervi, è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Infine, la disposizione destina parte delle risorse del Fondo al fine di favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse.

La RT afferma sui commi 1 e 2 che ivi si prevede l'assunzione nel sistema universitario italiano di un importante numero di professori di I e II fascia secondo procedure nazionali distinte rispetto alle ordinarie modalità di assunzione vigenti previste dalla legge 240/10 (abilitazione nazionale e concorsi locali). Per le predette finalità si dispone un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali di euro 38 milioni nel 2016 ed euro 75 milioni dal 2017. Al comma 3 si prevede il rinvio ad apposito DPCM da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità per la disciplina specifica delle procedure e dei criteri per la chiamata dei professori universitari (ripartizione dei posti tra i settori scientifico disciplinari, criteri di valutazione dei candidati, composizione delle commissioni di valutazione, trattamento stipendiale, modalità di chiamata da parte delle Università ed eventuale concorso delle Università agli oneri finanziari, diretti o indiretti, comunque connessi all'assunzione in servizio dei medesimi professori, nei limiti delle risorse disponibili).

Al comma 4 si prevede che in caso di trasferimento del professore chiamato da una sede ad un'altra, il relativo trattamento stipendiale sia assegnato all'Università di destinazione del soggetto chiamato. Al comma 5 si prevede inoltre che quota parte delle risorse di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 10 milioni, sia destinata a sostenere la mobilità dei professori di I fascia già in servizio presso le Università italiane che cambiano sede universitaria assegnando, all'ateneo di destinazione e a valere sul FFO, il costo stipendiale del professore di I fascia che si è trasferito. Tenuto conto che le varie destinazioni dello stanziamento potrebbero avere un impatto economico differenziato temporalmente nel corso degli esercizi di riferimento, al comma 6 si prevede che le eventuali somme residue restino al FFO per essere utilizzate per le finalità proprie dello stesso.

La norma rinvia a successivo DPCM la quantificazione del trattamento economico dei soggetti chiamati. Pertanto, nel limite delle risorse finanziarie autorizzate dalla

presente norma si provvederà all'assunzione dei professori universitari di prima e seconda fascia, al netto delle risorse da destinare, nel limite massimo di euro 10 milioni, alla mobilità dei professori universitari di prima fascia e al netto delle risorse necessarie alla copertura degli oneri per le commissioni di cui al comma 3, lettera d).

Tuttavia, nell'ipotesi di reclutare 500 professori universitari, di cui 250 di prima fascia e 250 di seconda fascia attribuendoli mediamente alla quarta classe stipendiale, considerando il passaggio alla classe successiva ogni tre anni, dati i costi unitari lordo Stato di cui alla seguente Tab. 1.

Tab. 1- retribuzioni lordo Stato dei professori universitari di prima e seconda fascia per classe stipendiale

	Oneri lordo Stato Professore di prima fascia	Oneri lordo Stato Professore di seconda fascia
Classe 0	99.736,99	69.994,87
Classe 1	109.794,70	74.405,47
Classe 2	116.635,29	81.535,67
Classe 3	126.458,68	86.368,95
Classe 4	131.370,37	93.345,00
Classe 5	141.193,74	96.833,01
Classe 6	146.105,41	103.809,01
Classe 7	155.928,81	107.297,04
Classe 8	158.957,69	114.273,09
Classe 9	165.015,44	116.424,03
Classe 10	168.044,32	120.725,90
Classe 11	174.102,08	122.876,84
Classe 12	-	127.178,73

si avrebbero i seguenti oneri:

Anno finanziario	Oneri lordo Stato per il reclutamento di 250 professori universitari di prima fascia	Oneri lordo Stato per il reclutamento di 250 professori universitari di seconda fascia	Oneri lordo Stato complessivo
2016	13.684.414	9.723.437	23.407.851
2017	32.842.593	23.336.250	56.178.843
2018	32.842.593	23.336.250	56.178.843
2019	35.298.435	24.208.252	59.506.687
2020	35.298.435	24.208.252	59.506.687
2021	35.298.435	24.208.252	59.506.687
2022	36.526.354	25.952.254	62.478.607
2023	36.526.354	25.952.254	62.478.607
2024	36.526.354	25.952.254	62.478.607
2025	38.982.202	26.824.259	65.806.462

Con specifico riferimento all'anno 2016, si ritiene che, visti i tempi necessari per l'adozione del DPCM e la conclusione delle procedure di chiamata dei professori, l'assunzione del personale non possa avvenire prima del mese di agosto 2016. Questo determinerebbe un costo sull'anno 2016 pari a 23.407.851, ovvero 56.178.843 /12 mesi x 5 mesi. Nel limite delle risorse che residuano, ivi comprese quelle derivanti da un'eventuale posticipazione della data di assunzione, si potrà provvedere alla mobilità dei professori universitari di prima fascia, nonché alla copertura degli oneri per le commissioni di cui al comma 3, lettera d).

Sul comma 6 la RT riferisce che ivi si prevede che le somme di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate per le finalità in argomento rimangono a disposizione, nel

medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori spese correnti e relative maggiori entrate (effetti indotti), i seguenti valori:

(milioni di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
co. 1	Fondo Università	>s	c	38	75	75	38	75	75	38	75	75
co. 2	Effetti indiretti	>e	t/c	0	0	0	19	37,5	37,5	19	37,5	37,5

Al riguardo, per i profili di copertura dei commi 1-2, considerato che la norma ivi predispone una autorizzazione chiaramente formulata come limite massimo di spesa per il 2016 e a decorrere dal 2017, va però considerato che la destinazione delle risorse di cui trattasi è integralmente assorbita dai fabbisogni che dovranno affrontare gli atenei in relazione al previsto reclutamento di n. 500 *max* professori universitari (di I o II fascia) per chiamata "diretta" a valere delle risorse ivi assegnate e in deroga alle ordinarie procedure di reclutamento, non ci sono osservazioni.

In proposito, per i profili di quantificazione, la RT fornisce un quadro analitico della proiezione d'onere decennale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, relativamente ad una ipotizzata (identica) platea di n. 250 professori di I e II fascia, da reclutare attribuendo loro l'inquadramento "medio" nella quarta classe stipendiale e, considerando il passaggio alla classe successiva ogni tre anni, la stessa perviene alla definizione dell'onere complessivo previsto per il 2016 e dal 2017 affermando che l'assunzione del personale in questione non possa, comunque, avvenire prima del mese di agosto 2016, per cui si prevede un onere sensibilmente inferiore nel primo anno.

A tale proposito, andrebbe richiesto se, in presenza del mancato verificarsi delle ipotesi previste dalla RT per la quantificazione degli oneri, possano conseguire sensibili alterazioni degli effetti di spesa previsti e se questi siano assorbibili nell'ambito delle sole risorse stanziare.

Sul punto, va infatti osservato che la determinazione dell'onere annuo per l'erario appare fortemente condizionata dalle ipotesi sottese alla stima formulata dalla RT, a partire dall'ipotesi assunta di una aliquota identica (n. 250 unità) di professori da reclutare attraverso tali risorse - tra I e II fascia - corrispondendo, i due profili di carriera, ad una diversa "cronologia" della progressione retributiva prevista dalla legislazione vigente. A tale proposito, sembrerebbe perciò necessaria l'acquisizione di prospetti illustrativi di calcolo della spesa per diversi "scenari", al mutare della platea delle assunzioni ipotizzabili (modifica della ripartizione tra mix docenti di I e II fascia), al fine di comprovare la piena compensatività degli effetti finanziari conseguenti alla alterazione delle platee interessate dal reclutamento.

In aggiunta, andrebbe richiesto un chiarimento in merito alla prevista possibilità di far fronte alla copertura degli oneri delle commissioni previste ai sensi del comma 3, lettera d), potendo, a tal fine, le Amministrazioni coinvolte provvedervi nel limite delle

sole risorse che "residuino" – in ragione annua – all'esito delle procedure di reclutamento "straordinario" finanziate, in considerazione del fatto che tali oneri rappresentano parte integrante dei fabbisogni di spesa da coprire.

Relativamente alle dotazioni organiche dei docenti previste dai singoli atenei, andrebbero richiesti elementi informativi in ordine all'adeguatezza dei reclutamenti in questione a fronte delle vacanze organiche esistenti e ai fabbisogni didattici e di ricerca corrispondenti⁹⁷.

Una ulteriore annotazione riguarda poi il comma 6, laddove si prevede che le risorse eventualmente non utilizzate in ragione annua ai fini in questione siano devolute alla copertura dei fabbisogni del fondo ordinario, dal momento che tale circostanza prefigura l'eventualità che anche solo parte delle risorse risultino destinate anche alla copertura dei fabbisogni di funzionamento del sistema universitario.

A tale proposito, richiamando gli obblighi di trasparenza degli effetti finanziari previsti dall'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità e rammentando che la classificazione contabile del Fondo ordinario per il finanziamento delle università fa integralmente riferimento, nel bilancio dello Stato, ad un unico capitolo di spesa – il capitolo 1694 avente natura economica interamente di parte corrente – dello stato di previsione del MIUR, va segnalato che il criterio di imputazione dell'impatto, in termini di contabilità nazionale, di alcune delle spese classificate per tipologia nell'ambito della categoria economica corrispondente (es. dei trasferimenti agli enti pubblici) è effettuato anche per "cassa" e non solo per competenza, conseguendone che la stessa valutazione *ex ante* del prevedibile impatto degli effetti di spesa in termini di contabilità nazionale, ne risulterebbe in parte alterata, essendo effettuabile, almeno per la spesa corrente "decentrata" in altri comparti – come nel caso in esame – condizionatamente alla corrispondenza tra la classificazione contabile dello stanziamento nel bilancio dello Stato e quella relativa all'effettiva destinazione in bilancio da parte del soggetto amministrativo che risulta effettivo erogatore. Come accade, invero, nel caso della norma in esame, solo per la quota di risorse che sarebbe effettivamente destinata dagli Atenei alla copertura di fabbisogni di spesa di personale)⁹⁸.

Articolo 16

(Giovani eccellenze nella Pubblica Amministrazione)

Il comma 1 prevede che le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle pubbliche amministrazioni sono prioritariamente finalizzate all'assunzione annua di 50 dirigenti mediante

⁹⁷ A tale proposito, una nota emanata dal CUN in prossimità della approvazione del disegno di legge in esame ha segnalato che negli ultimi 7 anni gli atenei statali italiani avrebbero registrato una diminuzione di circa 12.000 unità del corpo docente. Cfr. CUN, Adunanza del 21 ottobre 2015, Raccomandazioni in merito alle disposizioni dedicate all'Università, nello schema di disegno di legge di stabilità 2016.

⁹⁸ Sulla articolata questione della corretta contabilizzazione degli effetti relativi ai trasferimenti tra enti pubblici. Cfr. XVI Legislatura, Doc. XXVII. Relazione sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del Conto consolidato delle Pubbliche Amministrazioni, pagina 20 e seguenti.

apposite procedure selettive gestite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, di 50 unità della carriera prefettizia, nonché di n. 20 avvocati dello Stato e n. 10 procuratori dello Stato.

Il comma 2 stabilisce che sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano vacanti alla data del 15 ottobre 2015 e non coperti alla data del 31 dicembre 2015, tenendo, comunque, conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio, del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco o aspettativa per altro incarico presso una diversa amministrazione.

La RT afferma sul comma 1 che la disposizione prevede che le facoltà assunzionali del triennio 2016/2018 delle amministrazioni dello Stato siano prioritariamente finalizzate all'assunzione di 50 dirigenti mediante procedure selettive gestite dalla SNA, nonché dei vincitori delle procedure selettive per l'accesso alla qualifica dirigenziale già gestite dalla medesima SNA, 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia e complessivamente di 10 avvocati e 10 procuratori dello Stato. Tali assunzioni operando sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente non determinano nuovi o maggiori oneri a carico delle pubbliche amministrazioni.

Sul comma 2 afferma che la disposizione, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che vengano resi indisponibili, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come rideterminate in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, i posti di livello dirigenziale generale e non generale che risultino vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenuto comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio, del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.

L'allegato 3 non evidenzia effetti per entrambe i commi.

Al riguardo, per i profili di stretta copertura, in considerazione del fatto che i dispositivi in esame si iscrivono nella cornice degli effetti finanziari da considerarsi già scontati dagli stanziamenti previsti a legislazione vigente, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, per i profili di quantificazione relativi agli effetti riconducibili alle norme in esame, anche se di segno positivo (in particolare dal comma 2), occorre soffermarsi sull'impatto di entrambi i dispositivi.

In primis, in merito al comma 1, pur considerando il mero tenore ordinamentale della norma ivi richiamata (trattasi, infatti, di una mera "priorità") andrebbe confermato che i relativi effetti si scontano, per le amministrazioni coinvolte, esclusivamente a valere delle facoltà assunzionali ammesse dalla legislazione vigente, ai sensi della vigente disciplina del *turn over* prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 90/2014 che ha ridotto le facoltà assunzionali per il 2016 e il 2017

rispettivamente al 60 per cento e all'80 per cento della spesa per il personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Inoltre, sul comma 2, occorre sottolineare che l'indisponibilità di posizioni nell'ambito della dotazione organica dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, sia pure nel limite dei posti vacanti al 15 ottobre 2015, appare suscettibile di determinare effetti di "risparmio" della spesa, trattandosi di incarichi che non vengono assegnati a dirigenti, cui perciò non si accompagna il riconoscimento delle relative indennità, di posizione e di risultato, ai sensi della disciplina contrattuale vigente per tutti i comparti dirigenziali.

Pur tuttavia, posto che tale indisponibilità degli incarichi dirigenziali non si accompagna alla riduzione, né all'accorpamento dei relativi uffici con altre strutture della medesima amministrazione, e tantomeno ad un riordino delle relative funzioni, andrebbe valutato il rischio che il relativo incarico di direzione venga assegnato, a meno di gravosi contenziosi, sia pure a titolo di temporanea reggenza o *interim* – ai sensi della disciplina contrattuale ad oggi in vigore, nei vari comparti dirigenziali – a dirigenti titolari di altri uffici esistenti presso la medesima amministrazione.

A tale proposito, tenuto conto anche delle riduzioni delle piante organiche dirigenziali intervenute a più riprese negli ultimi anni, andrebbero perciò valutate le conseguenze delle indisponibilità di cui trattasi, per gli effetti che esse sembrerebbero determinare in termini di incarichi di direzione plurima di strutture/ripartizioni da parte dei dirigenti delle varie amministrazioni.

In ogni caso, per i profili di quantificazione, andrebbe fornito un quadro di sintesi degli incarichi dirigenziali della PA vacanti al 15 ottobre 2015 distintamente per comparto/amministrazioni corrispondenti, con l'indicazione dei risparmi conseguenti al "congelamento" della relativa posizione per effetto della mancata corresponsione delle relative indennità, prevista ai sensi della normativa contrattuale vigente.

Il comma 3 demanda la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La RT certifica che ivi si prevede la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Dall'attuazione delle previsioni in esame non scaturiscono effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'allegato 3 non espone effetti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 4 prevede che anche le Regioni ed enti locali provvedano alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.

La RT riferisce che la disposizione – volta a razionalizzare, nelle regioni e negli enti locali, gli uffici dirigenziali e a garantire una maggiore flessibilità della figura dirigenziale, nonché il corretto funzionamento degli uffici – non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, determinando, all'inverso, possibili risparmi di spesa derivanti dalle misure di riorganizzazione, non quantificabili a priori, che in ogni caso rimangono acquisiti a miglioramento dei bilanci degli enti e sono destinabili alle finalità del comma 7.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ai sensi del comma 5, per il comparto scuola e AFAM, nonché per le Università, continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

La RT non si sofferma sul dispositivo.

L'allegato 3 non espone effetti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 6 prevede che il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari, dell'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario nonché il personale delle Agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sia escluso dalle disposizioni di cui al comma 2.

La RT ribadisce che la norma individua le categorie di personale escluse dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sulla indisponibilità dei relativi incarichi vacanti..

Dall'attuazione delle previsioni in esame non scaturiscono effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'allegato 3 non espone effetti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 7 dispone che le regioni e gli enti locali che abbiano conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possano compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzative adottate ai sensi del comma 4, comprensive della riduzione della capacità assunzionale destinata a figure dirigenziali soppresse.

La RT afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, trattandosi di disposizione volta a compensare le somme da recuperare per effetto dell'indebita erogazione di risorse finanziarie, in sede di contrattazione integrativa, con i risparmi effettivamente conseguiti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 4, e dalle ulteriori economie derivanti dall'applicazione del comma 9.

L'allegato 3 non espone effetti.

Al riguardo, trattandosi di dispositivo volto ad assicurare la piena compensazione di risparmi di spesa connessi ad avvenute indebite erogazioni di componenti retributive legate al trattamento economico accessorio da parte degli enti locali ai propri dipendenti, che a rigore avrebbero dovuto già esser realizzate in quanto già scontate nei tendenziali a legislazione vigente ai sensi della norma richiamata, non ci sono osservazioni.

Si rileva comunque che nel consentire il mancato recupero di somme indebitamente erogate attraverso compensazione con altri risparmi, si attenua la portata obbligatoria delle norme che avevano posto vincoli finanziari alla contrattazione integrativa.

Il comma 8 prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 (le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ed enti di ricerca) possano procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale (esclusi i ricercatori e tecnologi) nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Inoltre, si precisa che per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 2, sia assicurato nell'anno 2016 il *turn over* nei limiti delle capacità assunzionali.

La RT certifica che la disposizione interviene sulle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Vengono modificate nello specifico, le facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti di ricerca (ad esclusione del personale con qualifica di ricercatore e tecnologo), operando una distinzione tra personale dirigenziale e non dirigenziale.

In particolare, le predette amministrazioni potranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica non dirigenziale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nella misura del 25 % del *budget* derivante dalle cessazioni di personale della medesima qualifica avvenute nell'anno precedente e del 100% a decorrere dall'anno 2019. Per quanto riguarda invece il personale dirigenziale, le predette facoltà assunzionali sono fissate, per l'anno 2016, nelle misure previste a legislazione vigente, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 2. Le disposizioni non si applicano al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai comparti scuola e università, continua ad applicarsi la normativa di settore.

La stima delle economie derivanti dalla predetta disposizione, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, dettagliate per ogni singolo comparto ed effettuata sulla base dei dati del conto annuale, di cui al D.Lgs. n. 165/2001, è sintetizzata nel prospetto seguente. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.

Risparmi da *turn over*

	<i>Economie anno 2016</i>	<i>Economie anno 2017</i>	<i>Economie anno 2018</i>	<i>Economie a regime dal 2019</i>
MINISTERI+PCM	24.967.950	89.009.550	181.365.450	234.647.700
AGENZIE	8.631.000	30.763.125	62.674.875	81.085.500
EPNE & ENTI ART. 70	8.618.750	30.726.250	62.608.750	81.002.500
ENTI DI RICERCA	1.740.375	6.203.250	12.638.250	16.350.750
TOTALE	43.958.075	156.702.175	319.287.325	413.086.450

L'allegato 3 espone, in conto minori spese correnti e relativi effetti indotti, i seguenti valori.

(milioni di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
co. 8	t. over	<s	c	-44	-156,7	-319,3	-44	-156,7	-319,3	-44	-156,7	-319,3
co. 8	Effetti indiretti	<e	t	0	0	0	-21,3	-76	-154,9	-21,3	-76	-154,9

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va premesso che trattasi del rafforzamento della disciplina limitativa del *turn over*, rispetto alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, limitatamente al personale non dirigenziale delle amministrazioni centrali, rispetto a quella già prevista dalla legislazione vigente, del

momento che la stessa passa da una quota già prevista del 60 per cento del 2016, dell'80 per cento nel 2017 e del 100 per cento dal 2018 ai sensi dell'articolo 3, commi 1-2, del decreto-legge n. 90/2014, ad una misura del solo 25 per cento per le annualità del triennio 2016/2018, e del 100 per cento dal 2019.

Nel contempo, è previsto che per il personale dirigenziale, al netto delle indisponibilità previste al comma 1, la quota dei reclutamenti previsti in funzione del *turn over* rimanga quella già stabilita dalla legislazione vigente.

Per i profili di quantificazione, riprendendo in parte le argomentazioni già formulate a suo tempo⁹⁹, appare evidente che l'individuazione delle maggiori economie andrebbe confortata alla luce di una rappresentazione dei dati e parametri utilizzati per la loro determinazione dal momento che essi sono stati indicati solo sinteticamente per ciascun comparto.

In particolare, per ciascun comparto, andrebbero forniti i quadri di calcolo con l'indicazione del costo unitario medio, dei tassi di cessazione, e dei parametri impiegati ai fini della individuazione anche degli effetti indotti per l'erario.

Oltretutto, andrebbero richieste adeguate rassicurazioni in merito alla effettiva e piena sostenibilità dell'irrigidimento del blocco parziale del *turn over*, dal momento che negli anni più recenti le amministrazioni hanno subito già un blocco drastico dei reclutamenti che potrebbe averle già messe nella condizione di non poter assicurare i livelli minimi di servizio.

Infine, con specifico riferimento alla conferma del blocco parziale già previsto dalla legislazione vigente, relativamente però ai soli organici dirigenziali di comparti centrali considerati, ritenuto che la norma conferma la disciplina vigente ma al netto della indisponibilità prevista ai sensi del comma 2, si segnala che tale compatibilità fa in modo che gli effetti di risparmio possano essere realizzati entro una base di computo più limitata rispetto a quella oggi prevista, conseguendone una economia realizzabile inferiore rispetto a quella prevista dalla norma vigente e già concorrente nei saldi tendenziali di spesa elaborati secondo il medesimo criterio.

Tale quota andrebbe pertanto individuata, per ciascuna annualità, ed il relativo effetto finanziario (in conto minore "risparmio" rispetto alla legislazione vigente) andrebbe valutato.

Ai sensi del comma 9, le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 (in sostanza, le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno) possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Si prevede la disapplicazione per gli anni 2017 e 2018 del comma 5-*quater* dell'art. 3 del d.l. 90/2014, il quale consente agli enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari

⁹⁹ Nota di lettura n. 57, pagina 17 e seguenti.

o inferiore al 25 per cento, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

La RT afferma che ivi si prevede che regioni ed enti locali si allineino al nuovo e più rigoroso regime delle facoltà assunzionali previsto per le amministrazioni centrali al comma 8. Al fine di favorire il processo di ricollocazione presso gli enti territoriali del personale provinciale soprannumerario restano comunque ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-*quater* dell'articolo 3 del predetto decreto-legge è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

I conseguenti risparmi per spesa per redditi stimabili in circa 107 mln per l'anno 2017, 360 mln per l'anno 2018 e 506 mln dall'anno 2019, rimangono nelle disponibilità delle singole amministrazioni a miglioramento dei saldi di bilancio ferma restando la possibile destinazione in relazione alle finalità previste dal comma 7.

L'allegato 3 non espone effetti.

Al riguardo, sebbene secondo la RT gli effetti della norma generano risparmi che vanno a miglioramento dei saldi di bilancio salvo la destinazione prevista dal comma 7, si rileva che tali effetti non sembrano poter derivare direttamente dalla norma. Infatti, i risparmi derivanti dalle mancate assunzioni potrebbero essere utilizzati per altre tipologie di spesa, per cui non si possono far discendere risparmi certi dalla norma stessa, né sembra che tali risparmi possano essere utilizzati unicamente per le finalità di cui al comma 7 (compensazione mancato recupero somme indebitamente erogate per la contrattazione integrativa). Comunque, poiché l'allegato 3 non espone effetti, per i profili di copertura, non ci sono osservazioni.

Inoltre, andrebbe valutata la compatibilità con l'autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciuta agli enti territoriali, anche sotto il profilo della durata temporale della limitazione, considerato che essa si aggiunge ai vincoli posti negli ultimi anni, mentre la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità alle norme statali che pongano obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, se aventi un carattere transitorio (*ex plurimis*, sentenze n. 148 del 2012, n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010).

Ad ogni modo, per i profili di stretta quantificazione, si rileva che la RT provvede alla mera indicazione dei risparmi complessivamente riferibili a ciascuna annualità, senza distinguere tra ciascun comparto delle amministrazioni territoriali, né sono forniti i parametri e criteri utilizzati, a partire dalla separata indicazione del costo unitario annuo e dei tassi di cessazione.

Il comma 10 interviene sull'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale “[...] i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri [...]. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza [...], essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio". In particolare, la disposizione in esame, elimina l'obbligo di riassegnazione al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

La RT afferma che la disposizione, che interviene sulla disciplina dei compensi previsti per gli amministratori di società cd. "strumentali" in controllo pubblico (art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, e successive modificazioni) e a totale partecipazione pubblica (comma 5 del citato art. 4, che fa espresso rinvio al terzo periodo comma 4), è suscettibile di determinare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, quantificabili a consuntivo, in quanto si stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori dipendenti dall'amministrazione titolare della partecipazione o dalla società controllante restano acquisiti all'amministrazione o società di appartenenza e non possono essere destinati ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio. Resta fermo, in ogni caso, come previsto dalla vigente normativa, il diritto alla copertura assicurativa e il rimborso delle spese documentate.

L'allegato 3 non evidenzia effetti.

Al riguardo, per i profili di copertura, in considerazione del fatto che dalla norma non potranno che derivare economie di spesa quantificabili solo a consuntivo, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, per profili di quantificazione, sembrerebbe utile la presentazione di un quadro di sintesi contenente l'ammontare delle risorse che nel 2015 sono state riassegnate al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, al fine di valutare l'impatto della misura dal 2016.

Il comma 11 fissa il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio di tutto il personale pubblico, anche di livello dirigenziale.

La RT certifica che la disposizione in esame prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia:

1. soggetto ad un limite complessivo costituito dalle risorse determinate per le medesime finalità per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni;
2. automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione strutturale del personale in servizio, tenendo cioè conto del personale complessivamente assumibile ai sensi della normativa vigente.

Per le amministrazioni dello Stato, le economie derivanti dalla disposizione di cui al punto n. 1, sono quantificabili, a decorrere dal 2016, in complessivi 69,9 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, pari alla differenza tra le somme stanziare in bilancio, dal 2016, a legislazione vigente, ed il corrispondente importo riferito all'anno 2015. Per quanto attiene ai risparmi di spesa derivanti dalla limitazione contenuta al punto n. 2, in considerazione delle facoltà assunzionali inesprese in relazione alla normativa vigente, si ritiene prudentiale stimare i risparmi a consuntivo.

Per le restanti amministrazioni pubbliche, i risparmi derivanti dalla disposizione in esame, sono destinati al miglioramento dei rispettivi saldi di bilancio.

L'allegato 3 espone, in conto minori spese correnti e relativi effetti indotti, i seguenti valori:

(milioni di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
c. 11	Tratt.econ.acc.	<s	c	-69,9	-69,9	-69,9	-69,9	-69,9	-69,9	-69,9	-69,9	-69,9
c. 11	Effetti indiretti	<e	t	0	0	0	-33,9	-33,9	-33,9	-33,9	-33,9	-33,9

Al riguardo, per i profili di quantificazione, il dispositivo predispone il "congelamento", al 31 dicembre 2015, dell'ammontare della spesa complessiva riferibile agli emolumenti rientranti nel trattamento cd. "accessorio" del personale appartenente al pubblico impiego "contrattualizzato" (punto 1 della RT), disponendo altresì l'automatica e progressiva riduzione dei relativi fondi da quelli iscritti in bilancio, in proporzione al personale che annualmente cessa dal servizio (punto 2 della RT), non fornendo la RT i dati di spesa e parametri unitari considerati.

La stessa RT evidenzia infatti il solo ammontare complessivo dei risparmi quantificati, in ragione annua, per il solo personale delle amministrazioni centrali, e solo relativamente al massimale di cui al punto n. 1 della RT, affermando che per prudenza, quello relativo al punto n. 2 verrà individuato a consuntivo, ragion per cui, perlomeno relativamente alla prima componente di economie, andrebbe richiesto il quadro informativo di sintesi degli effetti contemplati per ciascun comparto delle Amministrazioni centrali, nonché degli istituti economici singolarmente considerati e

relativa spesa, nell'ambito della spesa complessiva sostenuta per il trattamento accessorio a tutto il 2015¹⁰⁰.

Sul punto, andrebbe perciò richiesto un quadro dettagliato delle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2016, fornendo indicazioni anche in merito al "perimetro" considerato (la misura colpisce anche enti ed amministrazioni centrali in regime di autonomia di bilancio) a confronto con i dati di spesa di preconsuntivo relativi al 2015, integrandoli con i dati relativi ai tassi di cessazione previsti per il triennio 2016/2018 e gli importi medi unitari "annui" da considerare a titolo di "economie" *pro capite*.

Ai sensi del comma 12, nelle more dei processi di riordino previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 2015 n. 124, è prevista la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dello stanziamento per il personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, compresi gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

La RT ribadisce che la disposizione a decorrere dal 1° gennaio 2016, è volta a ridurre del 10 per cento la spesa per il personale operante presso gli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2010, n. 165,

Tenuto conto che si prevede che le amministrazioni che abbiano già disposto, dopo il 31.12.2010, le riduzioni delle spese in argomento, sono esonerate dal prevedere ulteriori misure di contenimento, gli effetti finanziari delle disposizioni in esame sono valutabili a consuntivo.

L'allegato 3 non espone effetti.

Al riguardo, trattandosi di misura evidentemente suscettibile comunque di produrre effetti di risparmio quantificabili solo a consuntivo, non ci sono osservazioni.

Con riferimento al comma 13, si autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il triennio 2016-2018, a bandire annualmente il concorso di accesso alla carriera diplomatica. La disposizione mira a potenziare la rete diplomatica per far fronte ai sempre maggiori impegni internazionali, nonché per garantire la continuità della partecipazione italiana al Servizio Europeo per l'Azione Esterna, istituito nel 2010 ed impegnato ad accrescere e rafforzare il ruolo dell'Unione europea sul piano internazionale e ad assicurarne la coerenza dell'azione esterna: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale potrà, infatti, continuare a mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea funzionari della carriera diplomatica.

¹⁰⁰ Da un ricognizione dei dati ritraibili al cono Annuale del personale aggiornato al 2013, emergerebbe in riferimento ai comparti delle Amministrazioni centrali, una spesa annua relativa alle retribuzioni accessorie non continuative e a gli straordinari pari complessivamente a 5,2 mld di euro su di un importo che per tutta la PA ammonta ad una spesa di 10,3 mld di euro lordi. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale al 2013, Dati di Spesa complessivi per comparto.

La RT riferisce che la norma mira a potenziare la rete diplomatica, mediante l'assunzione, nel triennio 2016/2018 di 105 diplomatici nella carriera iniziale per far fronte ai sempre maggiori impegni internazionali, nonché per garantire la continuità della partecipazione italiana al Servizio Europeo per l'Azione Esterna, istituito nel 2010.

L'onere annuo per l'assunzione di un segretario di legazione in prova ammonta a 95.493 euro (lordo amministrazione). Per il primo anno, si prevede che le assunzioni potranno avvenire, dopo l'espletamento delle prove concorsuali, dal mese di giugno, mentre per gli anni 2017 e 2018 si prevede la possibilità di effettuare le assunzioni fin dall'inizio dell'anno. L'onere totale delle assunzioni è quindi così calcolato:

Anno di riferimento	Frazione	Onere al lordo del <i>turn over</i> (A)
2016	8/13 di anno	€ 2.056.772
2017	13/13 + onere delle assunzioni 2016	€ 6.684.510
2018	13/13 + onere delle assunzioni 2016 e 2017	€ 10.026.765

Dalle cessazioni che avverranno nel triennio 2015-2017 per dimissioni già presentate o per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, e tenuto conto dell'articolo 3 del D.L. n. 90/2014, sono previsti risparmi così suddivisi:

Anno di riferimento	Risparmio totale dalle cessazioni dell'anno precedente	Percentuale di utilizzo ex D.L. 90/2014	Risparmio annuo disponibile	Risparmio cumulato da <i>turn over</i> (B)
2016	€ 2.309.647	60%	€ 1.385.788	€ 1.385.788
2017	€ 825.385	80%	€ 660.308	€ 2.046.096
2018	€ 1.775.092	100%	€ 1.775.092	€ 3.821.188

Il saldo da finanziare è pari alla differenza tra (A) e (B) e ammonta quindi a euro 670.984 per l'anno 2016, euro 4.638.414 per l'anno 2017 e euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori spese correnti e relativi effetti indotti, i seguenti valori.

(milioni di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
c. 13	ass. dipl.ci	>s	c	0,7	4,6	6,2	0,7	4,6	6,2	0,7	4,6	6,2
c.13	Effetti indiretti	>e	t	0	0	0	0,3	2,3	3,1	0,3	2,3	3,1

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, occorre premettere che il dispositivo provvede ad autorizzare il reclutamento di n. 105 funzionari diplomatici, utilizzando in parte le economie previste dal *turn over* consentito dalle limitazioni previste dalla legislazione vigente per il MAE, ed in parte procedendo ad autorizzare nuove risorse ad hoc.

Pur considerando che la RT fornisce un quadro di sintesi delle risorse e dei fabbisogni di spesa, va rilevato che essa manca della indicazione della proiezione decennale della carriera retributiva prevista per il diplomatico alla I classe, come espressamente stabilito dalla legge di contabilità, per cui è indicata invece la sola posizione economica iniziale all'atto dell'assunzione.

In tal senso, andrebbe altresì certificato, mediante la richiesta di un apposito prospetto, il quadro complessivo degli oneri unitari per l'intera platea dei diplomatici di nuova assunzione, di cui è previsto il sostenimento a decorrere dal 2016 (8/13) e, integralmente, dal 2017.

In più andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione dei parametri utilizzati.

Il comma 14 autorizza il Ministero della giustizia, nell'anno 2016, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso.

La RT riferisce che la norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 365 posti, bandito con D.M. 30/10/2013, le cui procedure sono in fase di conclusione; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2015.

Tale disposizione comporta oneri aggiuntivi per il triennio 2016/2018, con decorrenza 1 gennaio 2016, come da tabella sottostante, riferiti ad un contingente massimo di n. 300 unità:

ANNO	MESI	CLASSE	ONERI AMM.NE	TOTALE	ANNO	MESI	1	300	ANNO	ONERE
2016	6	0	16.435,09	60.936,37	2016	6	30.468,19	9.140.457,00	2016	20.943.084,00
2016	6	0	18.680,01	70.046,48	2016	6	35.023,24	10.506.972,00		
2016		13^	1.182,51	4.318,85	2016	13^	4.318,85	1.295.655,00		
2017	6	0	18.680,01	70.046,48	2017	6	35.023,24	10.506.972,00	2017	25.043.700,00
2017	6	0	23.002,52	85.669,89	2017	6	42.834,95	12.850.485,00		
2017		13^	1.542,73	5.620,81	2017	13^	5.620,81	1.686.243,00		
2018	12	0	23.002,52	85.669,89	2018	12	85.669,89	25.700.967,00	2018	27.387.210,00
2018		13^	1.542,73	5.620,81	2018	13^	5.620,81	1.686.243,00		

In separato prospetto si evidenziano gli oneri analitici quantificati secondo la proiezione decennale 2016-2025 (All.1).

PROIEZIONE DECENNALE ASSUNZIONE MAGISTRATI

		ANNO	mesi	Classe	stp	IS	Ind	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,66%	3,406%	ONERI/AMM.	TOTALE	ANNO	mesi	1	300	ANNO	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio	HH02	2016	6	0	28.432,07	11.204,01	6.865,20	44.501,28	3.782,61	10.760,31	1.501,34	381,83	16.435,09	60.936,37	2016	6	30.468,10	8.140.457,00		
		2016	6	0	28.432,07	11.204,01	13.730,39	51.366,47	4.366,15	12.430,89	1.501,34	381,83	18.090,01	70.046,48	2016	6	35.023,24	10.806.972,00	2016	20.943.084,00
		2016	13*	2.202,67	933,67		3.136,34	266,59	756,99	125,11	31,82	1.182,51	4.318,95	2016	13*	4.318,95	1.296.656,00			
Magistrato ordinario	HH03	2017	6	0	28.432,07	11.204,01	13.730,39	51.366,47	4.366,15	12.430,89	1.501,34	381,83	18.090,01	70.046,48	2017	6	35.023,24	10.506.872,00		
		2017	6	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	2017	6	42.834,95	12.850.485,00	2017	25.043.700,00
		2017	13*	3.090,21	987,87		4.078,08	346,64	986,90	175,52	33,67	1.542,73	5.620,81	2017	13*	5.620,81	1.686.243,00			
		2018	12	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	2018	12	85.669,89	25.700.967,00	2018	27.387.210,00
		2018	13*	3.090,21	987,87		4.078,08	346,64	986,90	175,52	33,67	1.542,73	5.620,81	2018	13*	5.620,81	1.686.243,00			
		2019	6	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	2019	6	42.834,95	12.850.485,00		
		2019	6	1	39.307,45	11.854,48	13.730,39	64.862,32	5.815,85	15.703,94	2.232,95	404,00	23.856,45	88.748,77	2019	6	44.374,39	13.312.317,00	2019	27.926.016,00
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità	HH04	2020	7	0*	63.890,03	12.732,87	13.730,39	80.153,29	6.813,03	19.397,10	3.049,59	433,94	29.693,66	109.948,95	2020	7	64.077,39	19.223.217,00		
		2020	5	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,66	111.041,10	2020	5	46.267,13	13.880.139,00	2020	35.423.877,00
		2020	13*	4.546,08	1.061,07		5.607,15	476,61	1.356,93	258,22	36,16	2.127,92	7.735,07	2020	13*	7.735,07	2.320.521,00			
		2021	12	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,66	111.041,10	2021	12	111.041,10	33.312.330,00	2021	35.632.851,00
		2021	13*	4.546,08	1.061,07		5.607,15	476,61	1.356,93	258,22	36,16	2.127,92	7.735,07	2021	13*	7.735,07	2.320.521,00			
		2022	7	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,66	111.041,10	2022	7	64.773,98	19.432.194,00		
		2022	5	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	2022	5	48.047,55	14.414.266,00	2022	36.273.804,00
		2022	13*	4.803,41	1.061,07		5.864,48	496,48	1.419,20	272,83	36,16	2.226,67	8.091,15	2022	13*	8.091,15	2.427.345,00			
		2023	12	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	2023	12	115.314,13	34.594.239,00	2023	37.021.584,00
		2023	13*	4.803,41	1.061,07		5.864,48	496,48	1.419,20	272,83	36,16	2.226,67	8.091,15	2023	13*	8.091,15	2.427.345,00			
		2024	7	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	2024	7	67.296,58	20.179.974,00	2024	37.662.540,00
		2024	5	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.192,04	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	32.395,12	119.587,16	2024	5	49.827,98	14.948.394,00		
		2024	13*	5.060,73	1.061,07		6.121,80	520,35	1.461,48	287,45	36,16	2.325,44	8.447,24	2024	13*	8.447,24	2.534.172,00			
		2025	12	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.192,04	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	32.395,12	119.587,16	2025	12	119.587,16	35.876.148,00	2025	38.410.320,00
		2025	13*	5.060,73	1.061,07		6.121,80	520,35	1.461,48	287,45	36,16	2.325,44	8.447,24	2025	13*	8.447,24	2.534.172,00			

L'allegato 3 espone, in conto maggiori spese correnti e relative maggiori entrate (effetti indotti), i seguenti valori:

(milioni di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
c. 14	magistrati	>s	c	20,9	25	27,4	20,9	25	27,4	20,9	25	27,4
c.14	Effetti indiretti	>e	t	0	0	0	10,5	12,5	13,7	10,5	12,5	13,7

Al riguardo, in considerazione della analitica indicazione dei dati riportati dalla RT e della piena corrispondenza dei medesimi ai canoni previsti dall'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge di contabilità, non ci sono osservazioni.

**Articolo 17
(Università)**

**Commi 1-4
(Accesso dei giovani alla ricerca)**

Il comma 1 prevede che al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia.

Il comma 2 stabilisce che l'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR).

Il comma 3 afferma che la quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario.

Il comma 4 prevede che per il medesimo fine di cui al comma 1 e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole da "A decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2015" e dopo il terzo periodo è inserito il seguente " A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da *turn over*. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal DPCM 31 dicembre 2014 con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

La RT afferma sui commi 1-3 che con la norma si prevede di procedere ad un piano di assunzione di ricercatori di tipologia *b*) ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge 240/10. Si tratta dei cosiddetti ricercatori in "*tenure track*" ovvero di quelle figure che hanno un contratto di 3 anni non rinnovabile e che al termine del triennio, se in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati. A tal fine è stanziata una cifra pari a 55 milioni di euro per l'anno 2016 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Il comma 2 della norma prevede che l'assegnazione di tali risorse alle università sia fatta con decreto del Ministro tenendo conto dei risultati ottenuti dagli atenei nella VQR. Tenuto conto che le varie destinazioni dello stanziamento potrebbero avere un impatto economico differenziato temporalmente nel corso degli esercizi di riferimento, al comma 3 si prevede che le eventuali somme residue restino al FFO per essere utilizzate per le finalità proprie dello stesso.

La stima del numero di ricercatori che possono essere assunti con tali risorse è funzione del trattamento stipendiale che sarà loro riconosciuto. Tale aspetto sarà definito nel decreto del Ministro richiamato al comma 2. È opportuno, infatti, evidenziare che ai sensi della legge 240/10 articolo 24, comma 8 "omissis ... per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera *b*), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento". A livello nazionale l'unico altro caso di definizione a livello ministeriale del trattamento economico dei ricercatori di tipo *b*) è quello relativo ai ricercatori assunti sul bando "Rita Levi Montalcini" per i quali il trattamento economico è pari al 120% di quello del ricercatore a tempo pieno. Le stime di cui sotto riportano pertanto una ipotesi di trattamento stipendiale (costo annuo € 58.625) pari a circa il 120% del trattamento stipendiale iniziale del ricercatore a tempo pieno.

Ne deriva che il numero di ricercatori di tipo b) da assumere si attesta a circa 1020 unità (costo complessivo a regime pari a € 59,9 milioni. Tenuto conto che nell'anno 2016 l'assunzione avverrà comunque in corso d'anno solo a seguito del DM di assegnazione delle risorse alle Università e al termine delle procedure concorsuali, si ritiene che l'importo di 55 milioni, sia più che sufficiente a coprire il costo dei ricercatori assunti.

Va altresì evidenziato che l'assegnazione delle risorse alle Università rappresenterà, a regime, un cofinanziamento per circa il 70% del costo del professore associato ovvero della qualifica cui sono destinati i ricercatori chiamati qualora ottengano l'abilitazione scientifica nazionale. L'articolo 24, comma 5 della legge 240/10 prevede infatti che "Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati... Omissis. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Omissis...."

In tal caso (ovvero non prima dell'anno 2019) il differenziale di costo sarà quindi coperto dalle singole università a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali.

ANNO	2016	2017	2018	2019*
NUMERO	1023	1023	1023	1023	1023
TOTALE	1023	1023	1023	1023	1023
Costo annuo a ricercatore	€ 58.625	€ 58.625	€ 58.625	€ 58.625	€ 58.625
Numero di mensilità massime per anno	11/12	12/12	12/12	12/12	12/12
COSTO TOTALE	€ 54.975.594	€ 59.973.375	€ 59.973.375	€ 59.973.375	€ 59.973.375

* anno di possibile passaggio al ruolo di professore, associato con costo differenziale a carico dell'ateneo

Con il comma 4 dell'articolo si opera invece, ad invarianza di spesa complessiva e con oneri direttamente in capo alle Università, intervenendo esclusivamente sulla revisione del regime di *turn over* cui sono soggetti i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/10 (contratti 3 anni + 2 prorogabili per una sola volta) che attualmente hanno dei limiti assunzionali massimi pari al 100% delle cessazioni dell'anno precedente. Nel comma 4 si prevede che dall'anno 2016 e con esclusivo riferimento agli atenei virtuosi (ovvero atenei che come previsto dal DPCM 31 dicembre 2014 abbiano un indicatore di spese di personale inferiore all'80% e un Indicatore di Sostenibilità economico finanziaria almeno pari a 1) le assunzioni di tali ricercatori non siano sottoposte ai limiti al *turn over*. La norma prevede in ogni caso che i costi stipendiali dei suddetti ricercatori continuano invece ad essere presi in considerazione ai fini degli indicatori di bilancio (Spese di Personale e Sostenibilità economico finanziaria come sopra richiamati), in base ai quali vengono graduate le

facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato (professori e tecnici amministrativi) e dei ricercatori di tipo b) (“*tenure track*”) dell’anno successivo. Ne consegue che ciascun ateneo è fortemente responsabilizzato a programmare un numero di assunzioni di ricercatori tipo a) a tempo determinato sostenibili dal punto di vista del bilancio, onde evitare sanzioni e riduzioni sul lato delle assunzioni del personale a tempo indeterminato.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori spese correnti e relative maggiori entrate (effetti indotti), i seguenti valori:

(milioni di euro)

		e./s	natura	SNF			Fabb.			I. N.		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
c. 1	F.o. lett. a)	>s	c	55	60	60	55	60	60	55	60	60
c.1	Effetti indiretti	>e	t	0	0	0	26,7	29,1	29,1	26,7	29,1	29,1

Al riguardo, per i profili di quantificazione, per quanto concerne in particolare i commi 1-3, riguardo alla quantificazione della maggiore spesa prevista in relazione al reclutamento dei ricercatori triennali destinati ad essere immediatamente inquadrati (di lettera a)), alla scadenza del triennio (se in possesso di abilitazione), nella fascia dei docenti associati, alla luce dei parametri forniti dalla RT e della dettagliata rappresentazione degli elementi da considerare nella stima dell'onere complessivo (costi unitario e platea), non cui sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbero richiesti chiarimenti in merito alla piena sostenibilità a carico degli Atenei dei differenziali retributivi tra l'onere per un ricercatore con la posizione di docente associato, allorché si procederà alla "chiamata" dell'ex ricercatore, che verrebbe posta a carico del proprio bilancio nell'ambito delle risorse disponibili per effetto della disciplina del *turn over*.

In merito invece al comma 4, relativamente ai ricercatori per cui, esiste la possibilità del rinnovo del contratto di ricerca, per una sola volta, ma per cui non vi è la garanzia di reclutamento a t.i. al termine del contratto (di lettera b)) per cui si dispone il reclutamento dal 2016, nei limiti delle sole disponibilità relative al *turn over* integrale (100%), andrebbe confermata la effettiva praticabilità di tali reclutamenti sulla base dei parametri ed indici di virtuosità ad oggi previsti dagli atenei ai sensi del D.Lgs. n. 240/2010.

Ad ogni modo, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti con l'indicazione dei parametri e dati impiegati ai fini del relativo calcolo.

Comma 5 (Formazione specialistica dei medici)

Il comma 5 stabilisce che al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 57 milioni di euro per l’anno 2016, di 86 milioni di euro per l’anno

2017, di 126 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni per l'anno 2019 e di 90 milioni a decorrere dall'anno 2020.

La RT riferisce che la legislazione vigente prevede i seguenti livelli del finanziamento per i trattamenti economici dei medici in formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368: 637 milioni nell'anno 2016, 638 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 612 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

La presente disposizione, al fine di aumentare il numero dei contratti disponibili, prevede un incremento delle vigenti autorizzazioni di spesa per i seguenti importi: 57 milioni di euro per l'anno 2016; 86 milioni di euro per l'anno 2017, 126 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Il predetto incremento risulta congruo per il finanziamento di circa 6.000 nuovi contratti a decorrere dall'anno accademico 2015-2016 (nell'ipotesi che circa il 50% sia di durata quadriennale e il restante 50% di durata quinquennale, che il costo delle sospensioni retribuite sia dell'ordine dei 12-12,5 milioni di euro e tenuto altresì conto degli oneri recati dalle platee di iscritti negli anni accademici precedenti che completeranno il ciclo di formazione fino all'anno accademico 2018-2019 compreso) come di seguito rappresentato:

Esercizio	AA	Contratti 1° anno	Contratti 2° anno	Contratti 3° anno	Contratti 4° anno	Contratti 5° anno	Contratti 6° anno	N. TOTALE contratti	COSTO					FINANZIAMENTO	Ulteriore fabbisogno finanziario (valori arrotondati) assicurato dalla presente disposizione
		N°	N°	N°	N°	N°	N°		costo del I anno (25.000 euro)	costo II-ultimo anno (25.000 euro il II anno; 26.000 dal III)	Costo complessivo contratti	Costo sospensioni (stima)	Costo Totale	finanziamento previsto dalla legislazione vigente (compresi importi da legge di assestamento per il 2015)	
									(C1)	(C2)	(C3)=(C1+C2)	(C4)	(C5)=(C3)+(C4)		
2016	2015/2016	6.000	6.000	5.000	4.470	4.879	338	26.687	150.000.000	531.862.000	681.862.000	12.000.000	693.862.000	637.000.000,00	57.000.000
2017	2016/2017	6.000	6.000	6.000	5.000	4.470	338	27.808	150.000.000	561.008.000	711.008.000	12.500.000	723.508.000	638.000.000,00	86.000.000
2018	2017/2018	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	338	29.338	150.000.000	600.788.000	750.788.000	12.500.000	763.288.000	638.000.000,00	126.000.000
2019	2018/2019	6.000	6.000	6.000	6.000	2.838	338	27.176	150.000.000	544.576.000	694.576.000	12.500.000	707.076.000	638.000.000,00	70.000.000
2020	2019/2020	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	0	27.000	150.000.000	540.000.000	690.000.000	12.000.000	702.000.000	612.000.000,00	90.000.000

In ogni caso si sottolinea che, ai fini della determinazione del numero di specializzandi ammissibili al primo anno di formazione, si tiene prioritariamente conto degli oneri recati dagli specializzandi iscritti fra il secondo e l'ultimo anno e del correlato assorbimento del finanziamento disponibile, per cui il numero di ammissibili al primo anno viene determinato in relazione al finanziamento residuo disponibile

L'allegato 3 espone, in conto maggiori spese correnti e relative maggiori entrate (effetti indotti), i seguenti valori:

				SNF			Fabb.			I. N.		
	e/s	natura		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
c. 5	Fondo specializzandi in medicina	>s	c	57	86	126	57	86	126	57	86	126
c.5	Effetti indiretti	>e	t	0	0	0	22,8	34,4	50,4	22,8	34,4	50,4

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT evidenzia il quadro analitico e pluriennale – sino al 2020 – degli oneri da considerare nell'adeguamento delle borse di studio previste dalla legislazione vigente per i n. 6.000 medici specializzandi, di cui la metà quadriennali e l'altra metà quinquennali, fornendosi il dettaglio degli oneri annui (dettagliatamente per il periodo di durata della borsa) andrebbe non di meno richiesto un supplemento di chiarificazioni in merito ai cd. costi di sospensione delle suddette borse: per cui la RT, pur riportando nel computo il relativo dato annuo, non fornisce altre indicazioni specifiche. In particolare, andrebbero spiegate le ragioni della differenziazione del relativo importo tra il primo e l'ultimo anno del quinquennio (12.000 euro) e le restanti annualità (12.500).

Inoltre, dal momento che la RT evidenzia, nel dato relativo alle risorse previste dalla legislazione vigente, il dato relativo alla voce di spesa contenuto nella legge di assestamento 2015, andrebbe confermata la correttezza del dato citato invece di quello riferibile alle proiezioni contenute nel bilancio a legislazione vigente per il triennio 2016/2018 che accompagna il disegno di legge ora in esame.

Un chiarimento andrebbe altresì richiesto anche in merito al trattamento fiscale cui sono soggetti i redditi relativi a contratti di formazione specialistica dei medesimi che, in quanto assimilati a borse di studio, non dovrebbero essere soggette a tassazione ai fini di imposta sui redditi.

In ogni caso, sarebbe utile l'acquisizione dei prospetti di computo degli effetti indotti contemplati nel prospetto allegato 3, con l'indicazione dei parametri e dati considerati nella loro determinazione.

Articolo 18

(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

Il comma 1 ridetermina, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia per i lavoratori cd esodati, per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, i complessivi importi indicati al quarto periodo dell'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 nei seguenti termini: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.380,0 milioni di euro per l'anno 2016, 2.051,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per l'anno 2018, 583,3 milioni di euro per l'anno 2019, 294,1 milioni di euro per l'anno 2020, 138,0 milioni di euro per l'anno 2021, 73,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 146.166 soggetti. Per effetto delle rideterminazioni di cui al primo periodo del presente comma, ai maggiori oneri pari a 122,1 milioni di euro per l'anno 2020, 89,0 milioni di euro per l'anno 2021, 69,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede quanto a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 86,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 69 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma è effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012

l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementata di 497 milioni di euro per l'anno 2016, 369,9 milioni di euro per l'anno 2017, 79,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 72,7 milioni di euro per l'anno 2019.

Il comma 2 prevede che i requisiti per l'accesso al sistema previdenziale vigenti prima della riforma pensionistica (decreto-legge n. 201 del 2011) continuino ad applicarsi:

- a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma pensionistica. Per quanto concerne, specificamente, i versamenti volontari, questi possono riguardare (anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997) anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa; il versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile (in tal caso, ai sensi del successivo comma 3, per i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari, è prevista la riapertura, a domanda, dei termini per i versamenti relativi ai 12 mesi successivi alla fine della fruizione dell'indennità di mobilità); eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato, mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie;
- b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori (prosecutori volontari) di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a*) ed *f*), della legge n.147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), che maturano i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 60 mesi dalla sua entrata in vigore;
- c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *b*), *c*) e *d*), della legge n.147/2013 (legge di stabilità per il 2014)¹⁰¹, che maturano i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 60 mesi dalla sua entrata in vigore
- d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave nel corso del 2011, i quali maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 60 mesi dalla sua entrata in vigore;

¹⁰¹ lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dall'attività lavorativa entro il 30 giugno 2012 e che abbiano svolto, dopo tale data, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dall'attività lavorativa dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012 e che abbiano svolto, dopo la data di cessazione, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 che abbiano svolto dopo la cessazione attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Si includono anche i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 che hanno svolto dopo la cessazione attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con un reddito annuo lordo complessivo superiore a euro 7500.

e) nel limite di 3.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato (con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori stagionali), cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 60 mesi dalla sua entrata in vigore.

Il comma 4 stabilisce che il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al comma 2, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 5 prevede che i soggetti interessati presentino le istanze, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame, secondo le procedure previste, per ciascuna categoria di soggetti, dai precedenti provvedimenti di salvaguardia¹⁰². Dispone, inoltre, che l'INPS provveda al monitoraggio delle domande, non prendendo in considerazione ulteriori domande di pensionamento nel caso di raggiungimento dei limiti numerici e dei limiti di spesa stabiliti.

Il comma 6 prevede che la relazione annuale al Parlamento relativa all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia sia predisposta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che venga presentata entro il 30 settembre di ogni anno e che i dati rilevati dall'INPS nell'ambito del monitoraggio vengano utilizzati ai fini della predisposizione della suddetta relazione.

Il comma 7 riconosce i benefici di cui ai commi 2-4 nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171 milioni di euro per l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.593 milioni di euro per l'anno 2016, 2.438,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.676,3 milioni di euro per l'anno 2018, 841,3 milioni di euro per l'anno 2019, 465,1 milioni di euro per l'anno 2020, 245 milioni di euro per l'anno 2021, 114 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 172.466 soggetti.

Il comma 8 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, sulla base dei risparmi accertati ai sensi del comma 1 per gli anni 2013 e 2014 ammontanti a 485,8 milioni di euro, nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, è ridotto di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022; i residui iscritti in bilancio costituiscono economie da registrare in sede di rendiconto 2015.

Il comma 9, al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 7 del presente articolo, riduce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023.

¹⁰² Procedure stabilite, da ultimo, dal DM 14 febbraio 2014 (G.U. n.89 del 16 aprile 2014).

La RT ricorda che nel complesso sono stati attuati sei provvedimenti di salvaguardia, che avrebbero dovuto riguardare 170.230 soggetti (a decorrere dal 2013), per i quali sono stati stanziati 0,3 miliardi nel 2013, 1,35 miliardi nel 2014, 2,4 miliardi nel 2015, 2,9 miliardi nel 2016, 2,4 miliardi nel 2017, 1,4 miliardi nel 2018, 0,65 miliardi nel 2019, 0,2 miliardi nel 2020, 0,05 miliardi nel 2021 (circa 11,66 miliardi considerando il cumulato dal 2013 al 2021). Questo impegno finanziario ha trovato copertura nei singoli provvedimenti legislativi di salvaguardia.

Allo stato attuale non è ancora possibile effettuare un consuntivo di tutte le operazioni di salvaguardia in quanto ve ne sono alcune ancora “aperte”, per le quali la certificazione del diritto può ancora avvenire non solo nel presente esercizio ma anche in esercizi successivi.

Per finalizzare le risorse programmate alla tutela dei lavoratori in esame (articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012) è stata istituita una specifica autorizzazione di spesa (cfr. anche articolo 4, comma 2, della legge n. 147 del 2014) che può essere incrementata a seguito dell'accertamento, con riferimento alle sole tipologie di salvaguardia progressivamente concluse, da parte della conferenza dei servizi (articolo 1, comma 235) di eventuali economie aventi carattere pluriennale ai fini della eventuale riprogrammazione degli oneri prospettici.

Nel corso del mese di settembre 2015 sono stati effettuati i lavori e le analisi propedeutiche alla conclusione della conferenza dei servizi, tuttavia attesa la sovrapposizione dei tempi con la predisposizione del disegno di legge in esame e in considerazione dell'intenzione di includere per via normativa ulteriori lavoratori nella salvaguardia, le risultanze della predetta attività sono inglobati nel presente disegno di legge.

Con il comma 1 dell'articolo in esame vengono conseguentemente ridefiniti i limiti numerici e di spesa conseguenti per le attuali sei salvaguardie. Gli effetti finanziari complessivi per i saldi di finanza pubblica dal 2016 conseguenti dal comma 1 sono indicati alla lettera *H*) della Tabella n. 2.

Nell'ambito di tale attività di consuntivazione che ha riguardato solo le salvaguardie “chiuse”, con esclusione, quindi della sesta salvaguardia, legge n. 147 del 2014, e di una parte della seconda salvaguardia (articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 95 del 2012), sono state accertate economie per gli anni 2013 e 2014 (per un complessivo importo di 485,8 mln di euro). Al riguardo si rappresenta che le somme stanziare negli anni 2013 e 2014 sono state conservate nel conto dei residui passivi dello stato di previsione del Ministero del lavoro (anche per evitare la loro cancellazione dal bilancio) in attesa dei rendiconti INPS ai fini del rimborso all'Ente delle prestazioni effettivamente rese. Ciò, tuttavia, non ha riverbero sul Conto delle PA e sull'indebitamento netto, saldo cruciale in sede europea, atteso che in tale conto viene registrata la spesa effettivamente sostenuta da INPS ogni anno e, pertanto, un'eventuale minore spesa consuntivata rispetto a quanto previsto è stata registrata ed ha concorso alla determinazione del livello di indebitamento per quell'anno. È, pertanto, evidente che destinare eventuali finanziamenti residui pregressi a nuove

misure di salvaguardia può conseguire solo da un intervento normativo che consideri e compensi l'impatto sull'indebitamento netto. Infatti, il bilancio dello Stato è costruito sulla base dei principi generali e delle regole stabiliti dalle norme contabili. Le stesse regole si applicano in caso di introduzione nell'ordinamento di nuove ragioni di spesa che necessitano di copertura finanziaria. Gli stanziamenti di competenza appostati in bilancio corrispondono ad autorizzazioni di spesa anche pluriennali determinate dal Parlamento sulla base dell'approvazione di provvedimenti legislativi. Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, tutte le leggi che recano oneri devono provvedere contestualmente alla loro compensazione garantendo la corrispondenza temporale e quantitativa tra oneri e mezzi finanziari a copertura. Questo principio costituzionale garantisce la neutralità su tutti i saldi di finanza pubblica delle nuove leggi di spesa, anche sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità europeo). La complessiva disposizione di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 non si discosta da queste regole, anzi ne rispetta il principio prevedendo la possibilità di utilizzare eventuali economie aventi carattere pluriennale relative all'autorizzazione di spesa ivi prevista (comma 235, primo periodo), negli anni in cui esse si formano.

L'alimentazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, per ogni esercizio finanziario di previsione deve corrispondere a economie relative all'esercizio finanziario medesimo (principio dell'annualità di bilancio), restando fermo il principio di corrispondenza tra incremento dell'autorizzazione di spesa e copertura per ogni esercizio finanziario, al fine di garantire la compensazione (copertura) in termini di indebitamento netto. Le risorse disponibili a carattere pluriennale a partire dal 2015 di tale autorizzazione di spesa possono essere utilizzate, anche per via legislativa, per coprire eventuali nuovi oneri derivanti dall'introduzione di nuove salvaguardie, sempre nel rispetto del principio della corrispondenza annuale tra onere e copertura (mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame) per ogni esercizio finanziario, per garantire la compensazione su tutti i saldi di finanza pubblica.

In tali termini l'utilizzo di economie per gli anni 2013 e 2014 (per un complessivo importo di 485,8 mln di euro) a copertura di oneri relativi ad anni successivi richiede un espresso intervento normativo (derogatorio al principio dell'annualità), da compensare in termini di indebitamento netto per le annualità in cui si utilizza tale differenziale. Infatti, la registrazione della spesa nei bilanci consuntivi degli enti previdenziali e sui conti nazionali è effettuata nel momento in cui la spesa è effettivamente sostenuta e la prestazione erogata¹⁰³. In tali termini opera il comma 8 del presente articolo (cfr. lettera N della Tabella n. 4).

¹⁰³ Pertanto, se nel bilancio consuntivo dell'anno n-1 viene registrato un livello di spesa inferiore rispetto a quanto programmato per lo stesso anno, l'"utilizzo" negli anni successivi del differenziale rispetto a quanto programmato per tale anno n-1 comporta un incremento di spesa rispetto alla programmazione per gli anni successivi con conseguente necessità di compensazione.

L'utilizzo delle economie accertate dal 2016 non può che essere riferito alle annualità per le quali le stesse sono certificate e nella dimensione determinata per ogni singolo anno.

Come indicato in nota b) della Tabella n. 2 le economie accertate per l'anno 2015 sono utilizzabili a copertura di benefici per l'anno 2015, quindi possono essere utilizzate mediante un intervento normativo da adottare nel corso del 2015, prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

La RT prosegue poi in merito ai profili di quantificazione, illustrando il comma 2 ed evidenziando gli importi medi pensionistici per ogni categoria individuata: si tratta di 25.500 per i lavoratori di cui alla lettera a), 11.000 euro per i lavoratori di cui alla lettera b), 21.400 per i lavoratori di cui alla lettera c), 21.000 per i lavoratori di cui alla lettera d) e 18.000 per quelli di cui alla lettera e).

Sulla base dei sopra esposti parametri sono stati determinati i limiti di spesa di cui al comma 7 relativi alla settima salvaguardia e riportati alla lettera K) della Tabella n. 3.

In sintesi gli effetti finanziari dell'articolo in esame sono riportati nella seguente tabella:

(valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica)						
	(a)	(b)	(c = a+b)		(d)	(e)
	Oneri comma 1	Oneri "settima salvaguardia" (commi da 2 a 7)	Oneri complessivi	Per memoria Risorse autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, legge n. 228/2012 post rifinanziamento comma 1 e comma 8	Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1 comma 235 primo periodo legge n. 228/2012 per concorso a copertura (comma 9)	Effetto complessivo articolo (c + d)
						(Per memoria risorse residue autorizzazione di spesa articolo 1 comma 235 primo periodo, legge n. 228/2012, come derivanti dai commi da 1 a 9)
2016		-213,0	-213,0	497,0	213,0	284,0
2017		-387,0	-387,0	436,9	387,0	49,9
2018		-336,0	-336,0	394,7	336,0	58,7
2019		-258,0	-258,0	215,7	215,7	0,0
2020	-67,6	-171,0	-238,6	100,0	100,0	-138,6
2021	-2,3	-107,0	-109,3	100,0	100,0	-9,3
2022		-41,0	-41,0	86,8	41,0	45,8
2023		-3,0	-3,0	77,6	3,0	74,6

Quota parte delle risorse residue sopra indicate per memoria, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, come conseguenti anche dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo sono utilizzate a copertura di interventi previsti dal complessivo provvedimento in esame (tra cui, ad esempio, la disciplina di chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 per 160 milioni di euro per l'anno 2016 e 49 milioni di euro per l'anno 2017, nonché le misure di riduzione della pressione fiscale per i pensionati per 58 milioni di euro nel 2018, pertanto riducendo le risorse sopra indicate relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012 come conseguenti dal presente articolo. Anche il comma 10 opera una riduzione dell'autorizzazione di spesa per i residui 124 milioni per l'anno 2016 per il concorso

alla copertura delle misure di sostegno al reddito per le condizioni di disagio previste dalla presente legge).

Nelle sotto riportate tabelle è dimostrato dettagliatamente il percorso procedimentale, contabile e valutativo adottato e precedentemente illustrato.

Tabella n. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE SEI SALVAGUARDIE PRIMA DELL'ARTICOLO IN ESAME													
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)											Totale
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	65.000	245,0	635,0	1.040,0	1.220,0	1.030,0	610,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.080,0
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	35.000	0,0	190,0	590,0	852,0	800,0	345,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.792,0
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	16.130	64,0	183,0	197,0	158,0	77,0	53,0	51,0	18,0	0,0	0,0	0,0	801,0
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	5.000	0,0	100,0	100,0	72,0	49,0	26,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,0
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	17.000	0,0	203,0	250,0	197,0	110,0	83,0	81,0	26,0	0,0	0,0	0,0	950,0
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	32.100	0,0	43,0	218,0	378,0	355,0	303,0	203,0	128,0	49,0	4,0	0,0	1.681,0
Totale	170.230	309,0	1.354,0	2.395,0	2.877,0	2.421,0	1.420,0	656,0	172,0	49,0	4,0	0,0	11.657,0

Tabella n. 2

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ONERI SALVAGUARDIE "CHIUSE" (con il segno - maggiori oneri rispetto a quanto programmato)														
Salvaguardia	Beneficiari	Oneri per anno (in milioni di euro)											Totale	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
L. 214/2011 (c.d. prima salvaguardia)	Finanziati	65.000	245,0	635,0	1.040,0	1.220,0	1.030,0	610,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.080,0
	Certificati	64.374	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	936,3	590,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0	5.107,1
	Giacenze complessive	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Differenza	626	35,0	-33,0	-43,8	33,5	93,7	19,7	71,1	-113,6	-56,0	-25,7	-8,0	-27,1
L. 135/2012 (c.d. seconda salvaguardia, con esclusione lettera a) mobilitati, salvaguardia ancora aperta)	Finanziati	15.000	0,0	182,0	422,0	422,0	317,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.434,0
	Certificati	9.294	4,7	72,0	133,2	126,4	99,9	78,4	68,1	29,6	10,7	2,2	0,3	625,5
	Giacenze complessive	447	0,0	0,0	12,1	7,3	5,8	4,5	3,9	1,7	0,6	0,1	0,0	36,1
	Differenza	5.259	-4,7	110,0	276,7	288,3	211,3	8,1	-72,0	-31,3	-11,3	-2,3	-0,3	772,4
L. 228/2012 (c.d. terza salvaguardia)	Finanziati	16.130	64,0	183,0	197,0	158,0	77,0	53,0	51,0	18,0	0,0	0,0	0,0	801,0
	Certificati	7.344	18,8	62,1	75,1	62,5	41,8	27,9	17,7	4,8	1,8	1,1	0,5	314,1
	Giacenze complessive	210	0,0	0,0	5,8	2,1	1,0	0,7	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	10,5
	Differenza	8.576	45,2	120,9	116,1	93,4	34,2	24,4	32,6	13,0	-1,8	-1,1	-0,5	476,4
DL 102/2013 (c.d. quarta salvaguardia)	Finanziati	5.000	0,0	100,0	100,0	72,0	49,0	26,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,0
	Certificati *	3.505	2,6	39,9	63,5	49,9	35,9	17,5	4,4	0,7	0,1	0,1	0,1	214,7
	Giacenze complessive	67	0,0	0,0	2,6	1,0	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
	Differenza	1.428	-2,6	60,1	33,9	21,1	12,4	8,2	1,5	-0,7	-0,1	-0,1	-0,1	133,6
L. 147/2013 (c.d. quinta salvaguardia)	Finanziati	17.000	0,0	203,0	250,0	197,0	110,0	83,0	81,0	26,0	0,0	0,0	0,0	950,0
	Certificati	3.475	0,0	40,8	44,8	31,3	23,4	17,5	10,7	2,0	0,3	0,0	0,0	170,8
	Giacenze complessive	396	0,0	0,0	10,5	4,6	2,6	1,9	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	22,1
	Differenza	13.129	0,0	162,2	194,7	161,1	84,0	63,6	68,4	23,4	-0,3	0,0	0,0	757,1
Totale A) (con esclusione anche c.d. sesta salvaguardia (legge n. 147/2014, ancora aperta)	Finanziati	118.130	309,0	1.303,0	2.009,0	2.069,0	1.583,0	863,0	438,0	44,0	0,0	0,0	0,0	8.618,0
	Certificati	87.992	236,1	882,8	1.400,4	1.456,6	1.137,3	731,6	329,8	150,7	68,9	29,1	8,9	6.432,2
	Giacenze complessive	1.120	0,0	0,0	31,0	15,0	10,1	7,4	6,6	2,5	0,6	0,1	0,0	73,4
	Differenza	29.018	72,9	420,2	577,6	597,4	435,6	124,0	101,6	-109,2	-69,5	-29,2	-8,9	2.112,4

* I dati si riferiscono solo alle certificazioni inviate agli interessati. Le domande ex art. 11-bis, D.L. n. 102/2013, convertito dalla L. 124/2013, che sono state accolte, ma non sono rientrate nel contingente dei salvaguardati previsto dalla legge, sono state trasferite nella sesta salvaguardia

B) Oneri certi da coprire in quanto già certificati per salvaguardie aperte		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
		-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-5,3	-18,8	-39,8	0,0	-72,8
C) Oneri lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	Beneficiari	4.354	0,0	0,0	-46,9	-87,2	-57,1	-38,5	-23,6	-6,6	-0,6	0,0	0,0
	Giacenze complessive	600	0,0	0,0	-7,1	-13,2	-8,6	-5,8	-3,6	-1,0	-0,1	0,0	0,0
	Totale	4.954	0,0	0,0	-54,0	-100,4	-65,7	-44,3	-27,2	-7,6	-0,7	0,0	0,0
A+B+C) Consuntivazione in relazione a salvaguardie "chiuse"		2013 (a)	2014 (a)	2015 (b)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
	Differenza numerica	24.064	65,6	420,2	523,6	497,0	369,9	79,7	72,7	-122,1	-89,0	-69,0	-8,9

(a) Riattribuite all'autorizzazione di spesa con l'articolo in esame mediante specifica disposizione finalizzata alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto

(b) Trattasi di risorse utilizzabili a copertura di benefici per l'anno 2015, quindi possono essere utilizzate mediante un intervento normativo da adottare nel corso del 2015.

Tabella n. 2 (segue)

(valori in mln di euro)

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
D) Risorse autorizzazione di spesa art. 1, comma 235, primo periodo legge n. 228/2012, a normativa vigente, prima di disposizione in esame						67,0	215,0	43,0	54,5	86,7	70,8	86,5	623,5
E) Riduzione Risorse autorizzazione di spesa art. 1, comma 235, primo periodo legge n. 228/2012, a normativa vigente, operata da comma 1, ai fine del concorso alla copertura delle eccedenze di spesa certificate 2020-2023									-54,5	-86,7	-69,0	-8,9	-219,1
F) Risorse autorizzazione di spesa art. 1, comma 235, primo periodo legge n. 228/2012, a normativa vigente, dopo riduzione punto E)		0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	215,0	43,0	0,0	0,0	1,8	77,6	404,4
G) Risorse autorizzazione spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, a seguito alimentazione comma 1 e concorso a copertura di comma 1					497,0	436,9	294,7	115,70	0,0	0,0	1,8	77,6	1.423,7
H) Oneri finali derivanti dal comma 1									-67,6	-2,3			-69,9

Tabella n. 3

(valori in mln di euro)

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
I) Limiti di spesa e limite numerico complessivi programmati a legislazione vigente (prima dell'articolo in esame) per le sei salvaguardie	limite numerico 170.230	309,0	1.354,0	2.395,0	2.877,0	2.421,0	1.420,0	656,0	172,0	49,0	4,0	0,0	11.657,0
J) Limiti di spesa e limite numerico complessivi programmati a seguito monitoraggio (dopo comma 1) relativi alle sei salvaguardie	limite numerico 146.166	243,4	933,8	1.871,4	2.380,0	2.051,1	1.340,3	583,3	294,1	138,0	73,0	8,9	9.917,3
K) Limiti di spesa e limite numerico programmati per settima salvaguardia (commi da 2 a 7)	limite numerico 26.300	0,0	0,0	0,0	213,0	387,0	336,0	258,0	171,0	107,0	41,0	3,0	1.516,0
L) Limiti di spesa e limite numerico complessivi programmati a seguito monitoraggio (dopo commi 1 e comma 2) relativi alle sette salvaguardie	limite numerico 172.466	243,4	933,8	1.871,4	2.593,0	2.438,1	1.676,3	841,3	465,1	245,0	114,0	11,9	11.433,3
M) Onere commi da 2 a 7		0,0	0,0	0,0	-213,0	-387,0	-336,0	-258,0	-171,0	-107,0	-41,0	-3,0	-1.516,0

Tabella n. 4

		(valori in mln di euro)											Totale
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
N)	Rifinanziamento autorizzazione spesa articolo 1, comma 235, primo periodo con recupero economie 2013/2014 compensato mediante riduzione Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali						100,0	100,0	100,0	100,0	85,8		485,8
O)	Risorse autorizzazione spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, prima di riduzione per copertura settima salvaguardia, dopo rifinanziamento comma 8	0,0	0,0	0,0	497,0	436,9	394,7	215,7	100,0	100,0	87,6	77,6	1.909,5
P)	Riduzione autorizzazione autorizzazione spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, per concorso a copertura oneri settima salvaguardia (comma 8)	0,0	0,0	0,0	213,0	387,0	336,0	215,7	100,0	100,0	41,0	3,0	1.395,7
Q)	Oneri complessi articolo in esame (commi da 1 a 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,3	-138,6	-9,3	0,0	0,0	-190,2
R)	Per memoria Risorse residue autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, dopo articolo in esame e prima di ulteriori riduzioni operate da DDL Stabilità 2016	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(284,0)	(49,9)	(58,7)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(46,6)	(74,6)	(514)

In sintesi, gli oneri programmati per le salvaguardie prima della presente disposizione si sostanziano in termini cumulati in 11,66 mld per 170.230 soggetti (per sei salvaguardie), dopo la presente norma in termini cumulati in 11,43 mld per 172.466 soggetti (per sette salvaguardie), cui aggiungere un concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9 della legge n. 243 del 2004 per circa 0,2 mld con le economie accertate rispetto agli oneri di salvaguardia originariamente programmati.

Dalla disposizione in esame consegue:

- sul piano degli obiettivi di finanza pubblica, il rispetto di quanto programmato in materia di salvaguardie nell'ambito della finanza pubblica medesima;
- il pieno adempimento all'impegno preso in sede di audizione del Governo davanti alle Commissioni XI e V in data 24 settembre 2015.

Infine, la compensazione degli effetti finanziari di cui al comma 8, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2018-2021 e a 85,8 milioni di euro per l'anno 2022, è assicurata, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, atteso che gli stessi sono coerenti con quelli indicati nei precedenti provvedimenti di salvaguardia dei cosiddetti esodati (rivelatisi peraltro prudenziali, come risulta implicitamente dall'emergere di risparmi di spesa rispetto alle stime), anche in termini di distribuzione temporale, che gli importi dei trattamenti unitari sono ispirati a criteri di prudenzialità e che il duplice meccanismo di monitoraggio (rispetto dei limiti quantitativi dei beneficiari e dei limiti finanziari, anche prospettici, correlati ai loro trattamenti pensionistici) rappresenta un sufficiente presidio a garanzia dei saldi.

In termini di copertura, si premette che andrebbero preliminarmente fornite assicurazioni circa il valore dei risparmi stimati per il futuro in relazione alle operazioni di salvaguardia, garantendo la prudenzialità della curva prospettica dei risparmi – sulla base di quelli registrati a consuntivo fino ad oggi – indicati dalla RT. Sulla base dei dati forniti, si chiedono poi assicurazioni circa l'asserita disponibilità di risorse preesistenti al presente provvedimento nel Fondo di cui al comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, in relazione alla riduzione del medesimo fondo recata dal comma 1, pari a 54,5 mln per il 2020, 86,7 mln per il 2021, 69 mln per il 2022 e 8,9 mln per il 2023. La questione merita un chiarimento, atteso che sembra verosimile la possibilità che una più puntuale ricognizione dei flussi in entrata ed uscita dal Fondo in parola possa rendere conto dell'effettiva sussistenza di tali somme, in particolare con riferimento al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 102 del 2013, sul quale non si dispone di elementi di valutazione.

A tal proposito, si sottolinea che un chiarimento sarebbe opportuno anche in relazione alle appostazioni sul capitolo relativo al fondo in questione (cap. 4362 dello stato di previsione del Ministero del lavoro), come indicate nel ddl di bilancio. Infatti, mentre si prende atto che tali appostazioni sono coerenti con il quadro di oneri e coperture di cui al presente articolo, si rileva tuttavia che le stesse non sembrano derivare pianamente dalla normativa vigente. Infatti, con riferimento ad esempio al 2017, mentre il ddl di bilancio riporta risorse pari a 67,8 mln di euro, si evidenzia che tale somma corrisponde sostanzialmente all'incremento di tale autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 147 del 2014, ma si ricorda che il comma 198 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 aveva ridotto la medesima autorizzazione per 38 mln di euro per il 2017.

In relazione al 2020, poi, gli oneri complessivi, pari a 293,1 mln di euro (171 mln per la nuova salvaguardia + 122,1 mln per maggiori oneri correlati alle precedenti salvaguardie, come definiti dal comma 1), non trovano corrispondente copertura nell'articolo, come riconosciuto nella stessa tabella riepilogativa degli effetti finanziari sopra riportata. Andrebbero fornite delucidazioni in merito alle proiezioni del complesso delle coperture del disegno di legge in esame oltre il triennio di riferimento 2016-2018.

Con riferimento al comma 8, si evidenzia che l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, sulla base dei risparmi accertati ai sensi del comma 1 per gli anni 2013 e 2014,

ammontanti a 485,8 milioni di euro complessivi, determina uno slittamento di somme da esercizi già chiusi (somme che dovrebbero già essere andate in economia, a miglioramento dei saldi) ad esercizi futuri (con finalità di spesa), il che potrebbe generare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica. Infine, andrebbe valutata la compatibilità della norma con i principi costituzionali dell'annualità di bilancio e della rendicontazione.

Il comma 10, al fine del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dalla presente legge, prevede la riduzione di 124 milioni di euro per l'anno 2016 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012.

La RT asserisce che dalla riduzione della predetta autorizzazione di spesa, che presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, conseguono economie per 124 milioni di euro per l'anno 2016 in termini di minore spesa pensionistica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 19 ***(Opzione donna, invecchiamento attivo e no tax area pensionati)***

Commi 1-4

Il comma 1 estende la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui a tale sperimentazione. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, come rifinanziata anche ai sensi della presente legge, è ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno 2017.

La RT ricorda che la normativa vigente prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni e 3 mesi d'età (58 anni e 3 mesi d'età per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro l'anno 2015.

La proposta normativa in esame prevede, al fine di concludere tale sperimentazione tenuto conto delle risultanze emerse nel corso della medesima, di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturino i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, indipendentemente dal momento

della decorrenza della pensione che in tal caso non può che essere successivamente a tale data.

Di seguito si riporta il procedimento valutativo dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame.

1. Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, Contabilità separate, Fondi Speciali e Gestioni speciali lavoratori Autonomi

Sulla base di un campione di estratti contributivi e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale, sono state adottate le seguenti ipotesi:

numero di lavoratrici dipendenti che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2015 con decorrenza successiva a tale data, pari a 17.500 unità nell'intervallo di decorrenza compreso tra gennaio 2016 e gennaio 2017;

numero di lavoratrici autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2015 con decorrenza successiva a tale data, pari a 7.500 unità nell'intervallo di decorrenza compreso tra gennaio 2016 e luglio 2017;

importo medio della pensione contributiva di circa 1.100 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati e di 760 euro mensili per le lavoratrici autonome (riduzione degli importi medi di pensione del 27,5% per le lavoratrici dipendenti e del 36% per le lavoratrici autonome per effetto del calcolo contributivo: per l'insieme dei soggetti in esame, tenuto conto della parziale non continuità delle carriere è ancora prevalente la quota retributiva della pensione: tale caratteristica è in fase di rapido esaurimento, atteso il vincolo di possedere almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995).

Considerato che la proposta in esame prevede che le donne possano accedere al pensionamento in qualsiasi momento successivo alla prima decorrenza utile maturata nel regime sperimentale, si è inoltre tenuto conto:

di uno scaglionamento delle uscite dei collettivi precedentemente descritti in modo che il 75% acceda al pensionamento alla prima decorrenza utile, il 17% dopo un anno ed il residuo 8% dopo due anni. I valori sono stati desunti da un'analisi della distribuzione per età ed anzianità contributiva delle liquidazioni nel corso dell'ultimo biennio;

di un ulteriore contingente di lavoratrici dipendenti che hanno maturano i requisiti anagrafici e contributivi oltre alla finestra di uscita entro il 31.12.2015 e che accederanno al pensionamento con il regime sperimentale successivamente a tale data, usufruendo della nuova disposizione normativa; la numerosità di tale collettivo è prevista pari a 2.000 unità nell'anno 2016, 750 unità nell'anno 2017 e 500 unità nell'anno 2018;

2. Gestione dipendenti pubblici

Dall'analisi dei dati disponibili, per l'anno 2014 sono state rilevate circa 3.900 nuove pensioni liquidate alle donne con l'opzione per il contributivo; l'età media alla cessazione è pari a circa 60 anni, l'anzianità contributiva è pari a 37 anni e l'importo medio annuo di pensione pari a circa 16.700 euro. Per il 2015, il *trend* evidenzia un numero complessivo a fine anno intorno alle 7.000 unità.

Tenendo conto dell'elevata numerosità riscontrata nel periodo e della possibilità di presentare domanda anche in epoca successiva alla maturazione del primo requisito utile all'accesso, il numero delle lavoratrici che usufruiranno di tale canale di uscita per l'anno 2016 e seguenti è stato stimato pari a circa 7.800 unità.

Ai fini della previsione della maggiore spesa pensionistica derivante dalla modifica proposta, sono state adottate le seguenti ipotesi:

- a) numero optanti pari appunto a 7.800 unità;
- b) la proiezione del maggior onere nell'arco temporale del decennio 2016 - 2025 è stata effettuata con l'ipotesi di scaglionamento e previsione delle uscite pari al 70% del numero complessivo (7.800) nel 2016, 23% nel 2017, 7% nel 2018.

Riepilogo effetti derivanti dall'estensione del regime sperimentale alle lavoratrici dipendenti e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015.

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica) –

Anno	Maggiore numero di pensioni vigenti a fine anno (migliaia di unità)				Maggiore onere (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)							
	Dip. privati	Lav. autonomi	Dip. pubblici	Totale	Oneri pensionistici dip. privati	Oneri pensionistici lav. autonome	oneri pensionistici dip. pubblici	Totale oneri pensionistici	Oneri per TFS/TFR dip. pubblici	Totale oneri (al lordo fiscale)	Effetto fiscale	Totale oneri al netto effetto fiscale
2016	14,0	3,4	5,5	22,9	-104,9	-17,9	-37,2	-160		-160		-160,0
2017	18,6	6,4	7,1	32,1	-250	-55	-100	-405		-405		-405,0
2018	19,4	6,9	7,3	33,6	-296,7	-68	-118,6	-483,3	-273,8	-757,1	54,9	-702,2
2019	17,8	6,1	6,7	30,6	-295,8	-63,6	-114,1	-473,5	-149,7	-623,2	30,2	-593,0
2020	14,3	4,2	4,8	23,3	-225,8	-37,8	-85,1	-348,7	-122,3	-471	24,4	-446,6
2021	8,6	2,8	3,1	14,5	-117,3	-10,6	-40,4	-168,3	29,7	-138,6	-5,4	-144,0
2022	2,8	0,8	0,7	4,3	15,1	24,7	16,3	56,1	100,5	156,6	-42,4	114,2

Gli effetti complessivi del comma in esame risultano pertanto i seguenti (- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica):

(valori in mln di euro)

	(a)	(b)	(c = a+b)
		Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1 comma 235 primo periodo (come rifinanziata da presente legge) per concorso a copertura primo periodo comma 1	effetto complessivo comma 1
Oneri comma 1 primo periodo			
2016	-160,0	160,0	0,0
2017	-405,0	49,0	-356,0
2018	-702,2		-702,2
2019	-593,0		-593,0
2020	-446,6		-446,6
2021	-144,0		-144,0
2022	114,2		114,2

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che le siano corrette le assunzioni in ordine alla numerosità delle platee coinvolte. Gli altri parametri sembrano ispirati a criteri di prudenzialità.

Il comma 2 autorizza i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, a ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018, in corrispondenza delle minori entrate contributive complessive per l'INPS derivanti dall'attuazione del presente comma. La facoltà di cui al presente comma è concessa, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse di cui sopra e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2015, di

una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'INPS a copertura delle minori entrate contributive derivanti ai sensi del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, la quota residua delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, relative ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, dedotte quelle utilizzate per la copertura degli oneri della presente disposizione, è versata prioritariamente al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento della somma complessiva.

La RT afferma che gli effetti per la finanza pubblica non derivano da esplicite misure di esonero contributivo o di agevolazioni contributive, bensì dal riconoscimento della contribuzione figurativa e, per quanto attiene all'indebitamento netto, nell'ipotesi prudenziale di assenza di qualsiasi contestuale assunzione *part-time* sostitutiva e di considerare l'accesso al regime come interamente derivante da modifiche comportamentali indotte dalla disposizione in esame, dal venir meno di una quota di entrate contributive in corrispondenza della quale è comunque garantita la contribuzione figurativa.

Dalla disposizione nel suo complesso non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e di seguito si rappresentano i relativi effetti in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare.

Indebitamento netto

(- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro):

	2016	2017	2018
Minori entrate contributive	-60	-120	-60
Minore spese per politiche attive	+60	+120	+60
saldo	0	0	0

Saldo netto da finanziare

(- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro):

	2016	2017	2018
Maggiori spese per trasferimenti a INPS (per compensare maggiori oneri per contribuzione figurativa)	-60	-120	-60
Maggiori entrate per bilancio stato	+60	+120	+60
saldo	0	0	0

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità degli stanziamenti e alla luce del fatto che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma, bloccando l'esame di ulteriori domande qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica. Si ritiene che tale meccanismo dovrebbe costituire un efficace presidio a garanzia del rispetto dei saldi di finanza pubblica. A titolo meramente informativo, si segnala che, sulla base di una retribuzione lorda ai fini

previdenziali di 24.000 euro e di un *part-time* al 50%, il beneficio potrebbe riguardare circa 30.000 lavoratori, nell'anno di massima esposizione finanziaria e con utilizzo per l'intero anno della misura.

Il comma 3, al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo nonché da misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati, proroga per il biennio 2017-2018 quanto già previsto per il triennio 2014-2016 (in particolare per gli anni 2015 e 2016) dall'articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013 in materia di indicizzazione delle pensioni.

La RT ribadisce appunto che viene confermata l'indicizzazione al 100% per le pensioni complessivamente fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Sulla base dei seguenti parametri e stime:

a) normativa in materia di indicizzazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS dal 2017:

Elasticità della rivalutazione ai prezzi per fasce di importo

Fasce di importo	Dal 2017
Fino a 3 volte il trattamento minimo	100%
Tra 3 volte e 5 volte il trattamento minimo	90%
Tra 5 volte e 6 volte il trattamento minimo	75%
Sopra 6 volte il trattamento minimo	75%

La disposizione in esame con riferimento alle pensioni di importo complessivamente superiore a tre volte il minimo prevede la conferma per gli anni 2017-2018 del meccanismo di indicizzazione già in vigore nel triennio 2014-2016 (e in particolare negli anni 2015-2016).

In sintesi, per il biennio 2017 e 2018, a seguito della disposizione in esame, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:

- nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

E' previsto il meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate finalizzato ad evitare in ogni caso che le pensioni superiori a tale limite risultino inferiori, successivamente all'applicazione del nuovo schema di indicizzazione, al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante al medesimo.

Dal 2019 la disposizione nulla innova, riprendendo, quindi, vigore il meccanismo di indicizzazione per fasce sopra descritto.

Per il calcolo degli effetti finanziari la RT assume i seguenti parametri e dati:

- monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2015 – stima anno 2016: circa 257,3 mld di euro;
- tasso di indicizzazione 2017-2018 in linea con quanto previsto Nota di aggiornamento DEF 2015;
- quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS: circa 54,4%, con un'elasticità media all'indicizzazione a legislazione vigente pari per il 2017 a circa il 94%;
- quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 18,3%;
- quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 13%;
- quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 7,3%;
- quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS: circa 15,8%;
- per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota marginale media per i soggetti in esame.

Ne derivano i seguenti effetti finanziari (+ effetti positivi per la finanza pubblica, -effetti negativi per la finanza pubblica, valori in mln di euro):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Minore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)	0	514	1.146	1.146	1.142	1.132	1.119
Minore spesa pensionistica (al netto effetti fiscali)	0	335	747	747	744	738	729

Al riguardo, si segnala che i dati considerati sono coerenti - scontando anzi una maggiore prudenzialità - con quelli riportati nella RT relativa al comma 483, articolo 1, della legge n. 147 del 2013, di cui di fatto si dispone una proroga. Anche alla luce

del fatto che i risparmi registrati negli analoghi, precedenti provvedimenti sono risultati in linea con le quantificazioni stimate *ex ante*, si ritiene la quantificazione sostanzialmente corretta.

Il comma 4, al fine di concorrere alla copertura delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati di cui al comma 5 del presente articolo, dispone che:

- a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di 58 milioni di euro per il 2018;
- b) il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge n. 247 del 2007, è ridotto di 140 milioni di euro per il 2017, 110 milioni di euro per il 2018, 76 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011.

La RT afferma che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, come rifinanziata ai sensi del provvedimento in esame, presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto.

Anche il fondo di cui alla lettera *b*) presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto. Infatti, nel breve periodo gli oneri connessi all'attuazione del citato decreto legislativo sono previsti inferiori allo stanziamento e pertanto la riduzione indicata, dalla quale consegue una minore spesa pensionistica rispetto a quanto programmato per gli anni considerati, non compromette l'erogazione dei benefici previsti. A fronte di uno stanziamento a normativa vigente di 233 mln di euro annui per gli anni 2017-2020 le previsioni aggiornate indicano una spesa effettiva per tale periodo inferiore. Pertanto, mantenendo i dovuti criteri di prudenzialità, risulta comunque plausibile la riduzione indicata, che ridetermina la dimensione del fondo in 93 mln di euro per l'anno 2017, 123 mln di euro per l'anno 2018, 157 mln di euro per l'anno 2019, 203 mln di euro per l'anno 2020 e 233 mln di euro a decorrere dall'anno 2021. In ogni caso si fa presente che gli oneri per anticipo di trattamenti pensionistici per i c.d. lavori usuranti sono previsti comunque in crescita. Pertanto l'eccedenza di stanziamento, cui si è potuto accedere per gli anni 2017-2020, ha dimensione decrescente in ragione dell'incremento di spesa previsto per il riconoscimento dei benefici di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, a seguito della progressiva maturazione dei requisiti di accesso ai benefici stessi da parte dei lavoratori interessati.

Dal complessivo comma 4 conseguono pertanto, rispetto a quanto programmato, le seguenti economie in termini di minore spesa pensionistica:

(+ valori positivi per la finanza pubblica, - valori negativi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Minore spesa pensionistica (comma 4, lettera a))	0	0	58	0	0	0
Minore spesa pensionistica (comma 4, lettera b))	0	140	110	76	30	0
Totale minore spesa pensionistica (comma 4)	0	140	168	76	30	0

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT in relazione al fondo destinato ai benefici pensionistici per i cd. lavoratori usurati, nulla da osservare.

Commi 5 e 6 (Rimodulazione detrazione IRPEF pensionati)

I commi 5 e 6 modificano, a decorrere dal 2017, la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione¹⁰⁴ (cosiddetta *no tax area* per i pensionati). In base alla novella, a decorrere dal 2017, la detrazione risulterà pari, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, a: 1.783 euro (1.725 euro nella normativa vigente), se il reddito complessivo non supera 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente) - resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro - e a 1.255 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 528 euro (470 euro nella normativa vigente) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro (7.500 euro nella disciplina vigente), qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente). Resta immutata la disciplina per i casi in cui il soggetto abbia un reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

Sempre in base alla novella, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, a decorrere dal 2017, la detrazione risulta pari a: 1.880 euro (1.783 euro nella disciplina vigente), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente) - resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro - e a 1.297 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 583 euro (486 euro nella normativa vigente) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro (7.250 euro nella disciplina vigente), qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente).

Anche per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, resta immutata la disciplina per i casi di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

La RT, dopo aver ricordato che le disposizioni in commento dispongono una modifica delle detrazioni per redditi di pensione ai fini IRPEF, rappresenta gli effetti finanziari della rimodulazione come segue:

¹⁰⁴ Il beneficio non è cumulabile con le detrazioni spettanti per i redditi da lavoro dipendente e per alcune delle categorie di redditi assimilati al lavoro dipendente.

Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.255+(1.783-1.255)*[1-(\text{rdt}-7.750)/(15.000-7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

- Per i pensionati con età non inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.880
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.297+(1.880-1.297)*[1-(\text{rdt}-8.000)/(15.000-8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

La legislazione vigente prevede le seguenti detrazioni:

- Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.500	1.725
Oltre 7.500 fino a 15.000	$1.255+(1.725-1.255)*[1-(\text{rdt}-7.500)/(15.000-7.500)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

- Per i pensionati con età non inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.297+(1.783-1.297)*[1-(\text{rdt}-7.750)/(15.000-7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

Rappresenta quindi che l'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di micro simulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, si stima una variazione di gettito IRPEF pari a -159,8 milioni di euro. Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -20 e -7,6 milioni di euro.

Considerato che la norma entra in vigore a partire dall'anno 2017 si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa:

	2017	2018	2019
IRPEF	-146,5	-159,8	-159,8
Addizionale regionale	0,0	-20,0	-20,0
Addizionale comunale	0,0	-9,9	-7,6
Totale	-146,5	-189,7	-187,4

In milioni di euro

Al riguardo, si prende atto che la quantificazione è stata operata mediante modello di micro-simulazione IRPEF, sulla base di dati imputabili all'esercizio finanziario 2013 (dichiarazione dei redditi 2014), con estrapolazione dei singoli redditi all'anno di riferimento, sia pure con l'eccezione indicata. Non potendo disporre di informazioni in ordine sia alle variabili ed ai parametri posti a base della elaborazione del modello di micro simulazione IRPEF utilizzato sia ai criteri seguiti per l'estrapolazione dei redditi all'anno di riferimento, non è possibile riscontrare puntualmente la quantificazione. Tuttavia, corre l'obbligo di evidenziare che il ricorso a micro-simulazione correttamente costruito costituisce lo strumento di stima maggiormente idoneo all'ottenimento di una quantificazione attendibile degli oneri associabili alla proposta rimodulazione del regime delle detrazioni IRPEF in materia. Si tratta infatti di una simulazione operata prendendo in considerazione i più recenti redditi disponibili di ciascuno dei contribuenti potenzialmente interessati alla misura, opportunamente aggiornati all'anno in cui avrà efficacia l'agevolazione ed applicando alle risultanze le rimodulazioni proposte.

Si chiede in ogni caso di avere conferma che i dati relativi all'esercizio 2014 sono i più recenti disponibili all'Amministrazione finanziaria.

Articolo 20 ***(Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga)***

Il comma 1 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, per l'anno 2016, in misura pari a 250 milioni di euro, per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, in parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del citato decreto, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con D.P.R. n. 218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo

1, comma 253, della legge n. 228 del 2012. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

La RT afferma che il rifinanziamento di cui al primo periodo determina per l'anno 2016 maggiori oneri sul SNF (saldo netto da finanziare) per 250 mln di euro e sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 150 mln di euro, atteso che gli oneri per contribuzione figurativa (stimabili in 100 mln di euro, circa il 40% dell'importo complessivo) hanno riflesso sul 2016 solo in termini di SNF.

La RT assicura poi che i fondi utilizzati a copertura presentano le necessarie disponibilità. In particolare, il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge n. 247 del 2007, presenta un tiraggio inferiore alle previsioni, atteso che gli oneri connessi all'attuazione del correlato decreto legislativo n. 67 del 2011 sono previsti inferiori allo stanziamento e pertanto la riduzione di 150 mln di euro per il 2016, dalla quale consegue una minore spesa pensionistica rispetto a quanto programmato per tale anno, non compromette l'erogazione dei benefici previsti (a fronte di uno stanziamento a normativa vigente di 233 mln di euro per l'anno 2016 le previsioni aggiornate indicano una spesa effettiva per l'anno 2016 inferiore, pertanto, mantenendo i dovuti criteri di prudenzialità, risulta comunque plausibile la riduzione indicata ai fini della copertura, che ridetermina la dimensione del fondo in 83 mln di euro per l'anno 2016). In ogni caso si fa presente che gli oneri per anticipo di trattamenti pensionistici per i c.d. lavori usuranti sono previsti comunque in crescita. Pertanto l'eccedenza di stanziamento, cui si è potuto accedere per l'anno 2016, ha dimensione decrescente negli anni successivi in ragione dell'incremento di spesa previsto per il riconoscimento dei benefici di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, a seguito della progressiva maturazione dei requisiti di accesso ai benefici stessi da parte dei lavoratori interessati.

Pertanto dalla disposizione non derivano nel complesso nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come anche di seguito evidenziato:

Indebitamento netto 2016: maggiore spesa per prestazioni in denaro di ammortizzatori sociali per 150 mln di euro compensata da minore spesa pensionistica per 150 mln di euro;

Saldo netto da finanziare 2016: maggiore spesa per l'incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione ai fini del finanziamento degli ammortizzatori in deroga per 250 mln di euro compensata da:

- a) riduzione di 100 mln di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014;
- b) riduzione di 150 mln di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge n. 247 del 2007, sopra citato.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, che la contabilizzazione della misura sui diversi saldi è corretta e conforme alla prassi adottata e che i fondi utilizzati a copertura presentano le

necessarie disponibilità, oltre ad essere caratterizzati da finalità inerenti il medesimo settore d'intervento della norma in esame.

Il comma 2 prevede un contributo alla società Italia Lavoro Spa per 12 milioni di euro per l'anno 2016, al fine di garantirne il funzionamento come ente strumentale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Articolo 21 ***(Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura)***

Commi 1 e 2 **(Art bonus)**

Con il comma 1 si rende permanente l'agevolazione fiscale introdotta per il solo triennio 2014-2016 dal D.L. 83/2014 (c.d. art bonus). Si tratta del riconoscimento di un credito di imposta riferito ad una quota delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura (per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo). Rispetto alla disciplina vigente¹⁰⁵, la disposizione in commento fissa una unica percentuale (il 65 per cento) delle erogazioni liberali effettuate per la determinazione del quantum spettante.

Si ricorda inoltre che il beneficio fiscale è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e per i soggetti titolari di reddito d'impresa il beneficio è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La disciplina vigente inoltre esclude in tali casi l'applicazione delle detrazioni fiscali per gli oneri di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *h*) ed *i*) e il regime di deducibilità fiscale di cui all'articolo 100, comma 2, lettere *f*) e *g*) del TUIR.

Il comma 2, indica gli oneri associati all'attuazione del comma 1 autorizzando la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2017, 3,9 milioni di euro per l'anno 2018, 11,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 17,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

La RT, per la stima degli oneri associati, utilizza la stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica prodotta a corredo della norma originaria. Non essendo disponibili dati puntuali circa le erogazioni effettuate dall'entrata in vigore della norma, sono stati aggiornati i dati sulla base di quelli più recenti disponibili (anno

¹⁰⁵ La normativa vigente riferisce la percentuale del 65% alle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 ed indica la percentuale del 50% per le erogazioni liberali effettuate nel periodo di imposta 2016.

d'imposta 2014). In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2014, risulta un ammontare di spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *h*) del TUIR pari a 8 milioni di euro. Risulta, inoltre, un ammontare di spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i*) pari a 0,5 milioni di euro, per un ammontare di spese sostenute dalle persone fisiche pari a 8,5 milioni di euro.

Considerando che, a legislazione vigente, per l'anno 2016 l'aliquota del credito previsto è pari al 50% e che a decorrere dal 2017 è prevista per le persone fisiche una detrazione del 19% per tali erogazioni, ipotizzando che la norma in esame determini un incremento del 25% delle spese annue indicate e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, si indica, nella tabella che segue, la variazione di gettito IRPEF di competenza annua derivante dalla disposizione in esame.

	1° anno	2°-3° anno
2016	-0,5	-0,5
Dal 2017	-0,7	-2,3

In milioni di euro

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche presentate nel 2014, si stima un ammontare di spese di cui all'articolo 100, comma 2, lettere *f*) e *g*) pari a 20,4 milioni di euro (le somme in oggetto sono dichiarate assieme a numerose altre voci, per un totale di circa 204 milioni di euro; si ipotizza una quota relativa alle somme in esame di circa il 10%).

Considerando che per l'anno 2016 l'aliquota del credito previsto è pari al 50% e che a decorrere dal 2017 è prevista per le persone giuridiche la deducibilità di tali erogazioni, ipotizzando che la norma in esame determini un incremento del 25% delle spese annue indicate e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, si indica, nella tabella che segue, la variazione di gettito IRES di competenza annua derivante dalla disposizione in esame:

	1° anno	2°-3° anno
2016	-1,3	-1,3
Dal 2017	-1,4	-5,5

In milioni di euro

Considerando l'entrata in vigore a decorrere dall'anno 2016, si indicano di seguito gli effetti finanziari:

	2016	2017	2018	2019	Dal 2020
IRPEF	0	-0,5	-1,2	-3,5	-5,3
IRES	0	-1,3	-2,7	-8,2	-12,5
Totale	0	-1,8	-3,9	-11,7	-17,8

In milioni di euro

Al riguardo, si osserva che la relazione illustrativa, diversamente da quanto si legge in RT, fornisce dati in materia di art bonus (riferiti a settembre 2015) in base ai quali sono stati finora 162 gli enti destinatari di erogazioni liberali nel quadro dell'agevolazione in esame (enti statali, regionali, fondazioni lirico-sinfoniche e altri, distribuiti su tutto il territorio nazionale) per un ammontare delle erogazioni pari a 17.291.595,53 euro, per un credito di imposta di 11.239.537 euro¹⁰⁶.

Si ricorda inoltre che all'introduzione del credito di imposta erano stati associati oneri valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019. Si rappresenta inoltre che la norma vigente pone a carico dei soggetti beneficiari di tali erogazioni liberali, l'obbligo di comunicare al Mibact l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento. Inoltre gli stessi provvedono a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile.

Poiché la norma vigente dispone che per le erogazioni liberali interessate dall'Art. bonus non trovano applicazione le detrazioni fiscali per gli oneri di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *h*) ed *i*) e il regime di deducibilità fiscale di cui all'articolo 100, comma 2, lettere *f*) e *g*) del TUIR, non appaiono del tutto chiare le ragioni in base alle quali la RT continui a far riferimento esclusivo all'ammontare delle spese detratte o dedotte ai sensi delle predette disposizioni per la stima degli oneri associati alla misura. I dati relativi all'anno finanziario 2014, che la RT indica come disponibili, dovrebbero dar conto almeno parzialmente della prima applicazione dell'agevolazione nell'anno che, si ricorda, costituisce il primo esercizio per il quale l'art bonus ha trovato applicazione¹⁰⁷. La metodologia di stima che la RT ripropone, se poteva sostenersi all'epoca dell'introduzione dell'istituto non potendosi disporre di altri dati, potrebbe non risultare pienamente appropriata ora che, anche grazie agli obblighi di comunicazione al Mibact ed ai versamenti risultanti dagli F24, è da ritenersi che l'Amministrazione finanziaria dovrebbe poter disporre di dati in ordine al "tiraggio" dell'agevolazione in esame sulla cui base operare la stima degli oneri.

La RT non parrebbe inoltre aver tenuto in considerazione nella stima l'impatto della trasformazione dell'agevolazione da temporanea a regime; un aspetto questo che non appare in linea con una indicazione degli oneri come dato costante nel tempo (dal 2019 in poi). L'esposizione sintetica del procedimento di quantificazione seguito dalla RT – che dovrebbe basarsi su un calcolo differenziale tra effetti finanziari dovuti alla normativa vigente e quelli che saranno prodotti dalle nuove disposizioni – non agevola

¹⁰⁶ Con la risoluzione n.116/E dell'Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2014 è stato inoltre istituito il codice tributo "6842" che consentirà di fruire dell'Art-Bonus in compensazione tramite F24 (Per i soggetti titolari di reddito di impresa. Si veda anche la circolare in materia dell'Agenzia delle entrate 24/E del 31 luglio 2014 nonché il sito internet: <http://artbonus.gov.it/lista-interventi.html>

¹⁰⁷ Ad esempio per i soggetti IRES dovrebbero essere disponibili, in parte, i dati relativi alle compensazioni effettuate su F24.

il riscontro dei risultati e il confronto con le stime operate in occasione dell'introduzione dell'istituto.

Comma 3 (Assunzioni personale beni culturali)

La disposizione è volta consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, per cui ai detti fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

La RT ribadisce che la norma è volta ad incrementare, sul capitolo 1321 dello stato di previsione del Ministero, lo stanziamento destinato ad interventi urgenti legati al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici ed alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici. Per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori spese correnti, i seguenti valori:

(milioni di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
c. 3	Tut. Patr. Cult.	>s	c	0	5	5	0	5	5	0	5	5

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la autorizzazione è formulata quale limite massimo di spesa a decorrere dal 2017, e che l'onere è chiaramente "modulabile" entro tale limite, non ci sono osservazioni. Andrebbero in ogni caso richiesti elementi e dati che siano idonei a fornire adeguata dimostrazione circa la congruità delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni di spesa stimati per le finalità indicate dalla norma.

Inoltre, sotto il profilo tecnico contabile della verifica dell'impatto sui saldi, dal momento che l'allegato 3 evidenzia che trattasi di risorse classificate come di conto corrente, derivandone, in linea di principio, la corrispondenza degli effetti imputabili alla maggiore spesa in termini di competenza, con quelli associabili in termini di cassa e competenza economica, non ci sono osservazioni.

Commi 4-6 (Assunzioni personale beni culturali)

Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 consentono, mediante una procedura straordinaria di assunzioni a tempo indeterminato, di rafforzare e completare le dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attualmente in difetto di oltre 1300 unità (l'età media del personale è di 58 anni). In particolare, con tale procedura si intendono assumere professionalità nei 9 profili specialistici dell'area III necessari per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, vale a dire quelli di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte.

La RT ribadisce che la disposizione prevede l'assunzione a tempo indeterminato presso il MIBACT, nel rispetto della dotazione organica dell'Amministrazione, di n. 500 funzionari da inquadrare nella Area Terza del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte.

L'onere per le citate assunzioni, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, è stato calcolato prendendo a riferimento la retribuzione di un'unità di area III, posizione F1 (euro 39.400 annui lordo amministrazione).

L'allegato 3 espone, in conto maggiori spese correnti e relative maggiori entrate (effetti indotti), i seguenti valori:

(milioni di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
c. 6	f.MIBACT	>s	c	0	20	20	0	20	20	0	20	20
c.1	Effetti indiretti	>e	t	0	0	0	0	9,7	9,7	0	9,7	9,7

Al riguardo, per i profili di copertura, va in premessa considerato che la norma autorizza nel 2017, nei limiti delle vacanze organiche, l'assunzione di n. 500 funzionari da parte del MIBACT (comma 4), ponendo a copertura dei relativi oneri, un'autorizzazione predisposta però sotto forma di limite massimo di spesa. Posto quindi che il dispositivo sembra prevedere un onere non rimodulabile andrebbero richieste rassicurazioni circa la possibilità di includere gli oneri attesi entro il tetto massimo delle risorse predisposte a tal fine dal comma 6, a decorrere dall'anno citato.

Inoltre, venendo ai profili di quantificazione, considerato che la RT fornisce anche il dato retributivo di interesse per la posizione professionale corrispondente (III area, liv. F1), al lordo della componente d'oneri posta a carico dell'Amministrazione, andrebbe fornito un dettagliato quadro informativo delle singole componenti di tale costo medio, con la distinta indicazione degli elementi retributivi concernenti il trattamento fisso e continuativo, separatamente da quelli inerenti il trattamento accessorio.

Ad ogni modo, relativamente ai criteri di computo degli effetti indotti, andrebbero forniti i prospetti di calcolo con l'indicazione delle aliquote e percentuali applicate.

Commi 7, 8 e 9 (Credito di imposta cinema)

Le disposizioni in commento perseguono l'obiettivo di rafforzare le vigenti agevolazioni fiscali previste per i settori cinematografico ed audiovisivo.

In particolare, il comma 7 reca modifiche alle pertinenti disposizioni della legge finanziaria per l'anno 2008 (L. n. 244/2007), prevedendo:

- che il credito d'imposta riservato alle imprese di distribuzione riguardi le spese complessivamente sostenute per la distribuzione anche internazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale (la vigente disposizione fa esclusivo riferimento alle opere di nazionalità italiana- articolo 1, comma 327, lettera *b*), numero 1);
- il venir meno del credito di imposta pari al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana (abrogazione dell'art.1, comma 327, lett. *b*), n.2);
- per le imprese di esercizio cinematografico che il credito di imposta pari al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute riguardi quelle per l'acquisizione e la sostituzione di impianti e apparecchiature destinate alla produzione digitale (la vigente disciplina fa invece riferimento alle spese sostenute per "l'introduzione" di tali impianti) (modifica dell'articolo 1, comma 327, lett. *c*), n.1);
- l'abrogazione del comma 328 che, si ricorda, con riferimento alla medesima opera filmica, stabilisce la non cumulabilità dei benefici di cui al comma 327 a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- una modifica al comma 335 nel quale si precisa – con riferimento al credito di imposta riconosciuto alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione in relazione a film, o alle parti di film – che si tratta di film realizzati (la vigente disposizione si riferisce a "film girati") sul territorio nazionale.

Il comma 8, intervenendo sull'articolo 8 del D.L. 91/2013 che si ricorda ha reso permanente le agevolazioni fiscali in commento, eleva da 115 a 140 milioni di euro il tetto massimo di spesa a decorrere dall'anno 2016 stabilito per la fruizione delle agevolazioni in commento (di cui all'art. 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337 della legge n. 244/2007)¹⁰⁸.

Il comma 9, per l'attuazione dell'incremento del tetto di spesa previsto nel comma 8, autorizza la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La RT, dopo aver illustrato il contenuto delle disposizioni in commento, rappresenta che le stesse sono volte a rafforzare l'agevolazione fiscale a sostegno dei settori cinematografico e audiovisivo, migliorandone le procedure di applicazione e potenziando le risorse a disposizione che passano da 115 a 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, così da rafforzare ulteriormente sia il sostegno delle attività dei due comparti, sia la forza di attrazione degli investimenti esteri in Italia in tali settori. È altresì reso più chiaro ed efficace – continua la RT – il meccanismo che garantisce il non superamento delle risorse annualmente disponibili (indicate nel successivo comma 3 del medesimo articolo 8) e migliorata, anche ai fini del controllo di detto limite

¹⁰⁸ Altro intervento interessa il comma 4 chiarendo i criteri in base ai quali il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto, fissa le norme applicative volte a garantire il rispetto del tetto massimo di spesa per la fruizione dei crediti di imposta.

complessivo, la possibilità di definire specifici sotto-limiti per ciascuna delle tipologie di agevolazione fiscale previste nella legge finanziaria 2008 e nel medesimo decreto-legge 91/2013.

Al riguardo, considerato che l'agevolazione fiscale in commento opera nell'ambito di un tetto di spesa, non vi sono osservazioni per quanto di competenza.

Comma 10 (Piano strategico grandi progetti beni culturali)

Il comma interviene per prevedere un finanziamento per il Piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”, introdotto dall’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 160, autorizzando la spesa di 70 milioni annui per l’anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.

La RT si limita a ribadire il contenuto della norma, riferendo che per la realizzazione del Piano strategico “Grandi progetti beni culturali” è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori spese in conto capitale i seguenti valori.

(milioni di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co. 10	f.MIBACT	>s	k	0	70	65	0	70	65	0	70	65

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la autorizzazione è chiaramente formulata quale limite massimo di spesa previsto per il 2017 e 2018, e che l'onere è chiaramente "modulabile" entro tale limite, non ci sono osservazioni. Andrebbero in ogni caso richiesti elementi e dati che siano idonei a fornire adeguata dimostrazione della congruità delle risorse stanziata a fronte dei fabbisogni di spesa previsti in relazione ai "Grandi progetti Culturali" da portare a compimento nelle due annualità considerate.

Sotto il profilo tecnico contabile, dal momento che l'allegato 3 evidenzia che trattasi di risorse classificate come di conto capitale, andrebbero richiesti elementi di certificazione circa la correttezza degli effetti d'impatto stimati in termini di fabbisogno e indebitamento netto, considerato che tali effetti risultano simmetrici e coincidenti con quelli segnalati in corrispondenza alla competenza finanziaria.

Ciò, come noto, nonostante il coefficiente di spendibilità di risorse stanziata in bilancio aventi siffatta natura è normalmente diverso da quello della spesa corrente, derivandone di norma la diluizione dell'impatto degli effetti sui saldi in termini di contabilità nazionale, alla luce dei pagamenti effettivi, piuttosto che dei meri "impegni" contabili.

Articolo 22
(Interventi per il turismo e gli istituti culturali)

Al comma 1, la norma mira a rafforzare le politiche di sviluppo del turismo ed a sostenere la competitività del settore a livello internazionale, a decorrere dal 2016. Si prevedono, in particolare, interventi a favore del programma relativo alla “Capitale europea della cultura” a favore della città di Matera, nonché interventi per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche e al settore museale e per istituti culturali inseriti in un apposito elenco.

La RT ribadisce che per la realizzazione del programma di interventi della città designata “Capitale europea della cultura” per l’anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2016, 6 milioni di euro per l’anno 2017, 11 milioni di euro per l’anno 2018 e 9 milioni di euro per l’anno 2019. L’individuazione degli interventi è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori spese in conto capitale, i seguenti valori:

(milioni di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
	e./s	Natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
Co.1	cap. cult.	>s	k	2	6	11	2	6	11	2	6	11

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la autorizzazione è chiaramente formulata quale limite massimo di spesa previsto per ciascuna annualità del triennio 2016/2018, e che l'onere è chiaramente "modulabile" entro tale limite, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, sotto il profilo tecnico contabile, dal momento che l'allegato 3 evidenzia che trattasi di risorse classificate come di conto capitale, andrebbero richiesti elementi di certificazione anche in merito alla correttezza degli effetti d'impatto stimati in termini di fabbisogno e indebitamento netto, considerato che l'indicazione di tali effetti evidenzia una singolare simmetria e coincidenza con quelli segnalati in corrispondenza alla competenza finanziaria nelle singole annualità¹⁰⁹.

Il comma 2 prevede che per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, a decorrere dall’anno 2016 è autorizzata la spesa di 30 milioni annui da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La RT riferisce che Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, a decorrere dall’anno 2016 è autorizzata la spesa di 30

¹⁰⁹ Ciò, come noto, nonostante il cd. "coefficiente" di spendibilità delle risorse stanziare in bilancio aventi siffatta natura economica (in conto capitale) sia normalmente diverso da quello relativo agli stanziamenti di spesa corrente, derivandone, di norma, la diluizione nella indicazione degli effetti sui saldi di contabilità nazionale, essendo l'impatto di tale tipologia di risorse associata ai flussi in termini di pagamenti, piuttosto che di meri "impegni" contabili.

milioni annui da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In particolare, tali risorse sono destinate a incrementare sia le spese per acquisto di beni e servizi, da cui dipende la sopravvivenza degli istituti e biblioteche di stretta pertinenza del Ministero e quindi prive di capitolo dedicato, nonché degli istituti dotati di autonomia.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori spese in corrente, i seguenti valori.

(milioni di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
co. 2	archivi	>s	c	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la autorizzazione è chiaramente formulata quale limite massimo di spesa a decorrere dal 2016, e che l'onere è chiaramente "modulabile" entro tale limite, non ci sono osservazioni.

Inoltre, sotto il profilo tecnico contabile, dal momento che l'allegato 3 evidenzia che trattasi di risorse classificate come di conto corrente, derivandone, in linea di principio, la corrispondenza degli effetti imputabili in termini di competenza con quelli associabili in termini di cassa e competenza economica, non ci sono osservazioni.

Il comma 3 prevede che per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, incrementando il fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La RT ribadisce che per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori spese correnti, i seguenti valori:

(milioni di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co. 3	Rec. beni	>s	c	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la autorizzazione è chiaramente formulata quale limite massimo di spesa a decorrere dal 2016, e che l'onere è chiaramente "modulabile" entro tale limite, non ci sono osservazioni.

Il comma 4 stabilisce che per il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all'elenco n.1 allegato alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.340.000 annui a decorrere dall'anno 2016 secondo la ripartizione ivi indicata.

La RT ribadisce che per il funzionamento delle istituzioni culturali, quali l'Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello in Roma, il Museo storico della Liberazione in Roma e l'Accademia della Crusca è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.340.000 annui a decorrere dall'anno 2016, secondo la ripartizione indicata nell'elenco.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori spese correnti, i seguenti valori:

(milioni di euro)

		e./s	natura	SNF			Fabb.			I. N.		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co. 4	Cinema	>s	c	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la autorizzazione è chiaramente formulata quale limite massimo di spesa a decorrere dal 2016, e che l'onere è chiaramente "modulabile" entro tale limite, non ci sono osservazioni.

Il comma 5 afferma che la disposizione consente di prorogare per un triennio il finanziamento a favore della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con una spesa pari a 3 milioni di euro annui per il triennio dal 2016-2018.

La RT ribadisce che la disposizione consente di prorogare per un triennio il finanziamento a favore della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con una spesa pari a 3 milioni di euro annui per il triennio dal 2016-2018.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori spese correnti, i seguenti valori.

(milioni di euro)

		e./s	natura	SNF			Fabb.			I. N.		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co. 5	F.Verdi	>s	c	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Al riguardo per i profili di quantificazione, posto che la autorizzazione è chiaramente formulata quale limite massimo di spesa per ciascuna annualità del triennio 2016/2018, e che l'onere è chiaramente "modulabile" entro tale limite, non ci sono osservazioni.

Il comma 6 prevede che per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La RT ribadisce che per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le misure introdotte dal presente comma sono volte ad incrementare sul

capitolo 5650 – spese per l’acquisto di beni e servizi – lo stanziamento destinato al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, insufficiente a garantirne la sussistenza, anche ai fini del completamento della riforma attuata con D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori spese in conto corrente, i seguenti valori:

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co. 6	Musei	>s	c	10	10	10	10	10	10	10	10	10

(milioni di euro)

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la autorizzazione è chiaramente formulata quale limite massimo di spesa a decorrere dal 2016, e che l'onere ad essa sotteso è chiaramente "modulabile" entro tale limite, non ci sono osservazioni.

Articolo 23 **(Italia nel mondo)**

Il comma 1 stanziava, per il potenziamento delle azioni dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy, ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2016.

La RT rappresenta che le risorse in questione sono appostate sul capitolo di spesa di parte corrente n. 2535 del Ministero dello sviluppo economico.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 2 prevede che al fine di rafforzare l’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 120.000.000 per l’anno 2016, di euro 240.000.000 per l’anno 2017 e di euro 360.000.000 a decorrere dall’anno 2018.

La RT afferma che la disposizione mira ad attuare l’impegno, assunto dal Governo in sede internazionale e confermato nel Documento di economia e finanza, a riallineare progressivamente l’aiuto pubblico allo sviluppo alla percentuale dello 0,7% del reddito nazionale lordo. Infatti, nel corso del 2013 e del 2014 l’Italia è stata sottoposta all’esame-Paese quadriennale (PEER Review) organizzato dall’OCSE-DAC per valutare le attività ed il coordinamento delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e di tutti gli attori responsabili della Cooperazione allo sviluppo dei suoi Stati membri. Tale analisi ha evidenziato un contributo al di sotto di quanto previsto in ambito Nazioni Unite (0,7% di Aiuto pubblico allo sviluppo rispetto al reddito nazionale lordo). Per le finalità sopra descritte, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, relativa al

finanziamento annuale dell’Agenzia italiana per la cooperazione, è conseguentemente incrementata di euro 120 milioni per l’anno 2016, di euro 240 milioni per l’anno 2017 e di euro 360 milioni a decorrere dall’anno 2018.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori spese correnti, i seguenti valori:

(milioni di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
	e./s	natura		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co. 2	coop. int.	>s	c	120	240	360	120	240	360	120	240	360

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione di spesa è chiaramente formulata quale limite massimo per il triennio 2016/2018 e a decorrere da tale anno, e che l'onere ad essa sotteso è chiaramente "modulabile" entro il detto limite, non ci sono osservazioni.

TITOLO III MISURE PER IL DISAGIO

Articolo 24 (Lotta alla povertà)

Commi 1-5 (Lotta alla povertà)

Il comma 1, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», con dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, i quali costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione del presente articolo. Il Piano individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.

Il comma 2 stabilisce che per il 2016 le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo comma:

- a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012. A tale programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro per l'anno 2016;
- b) ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI), in misura pari a 220 milioni di euro, con conseguente corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo.

Il comma 3 destina per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 1 al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità,

integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

Il comma 4 destina altresì dal 2016 al Fondo di cui al comma 1 le risorse stanziare dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, nella misura di 54 milioni di euro annui. Per l'anno 2016 tali risorse sono destinate all'intervento di cui al comma 2, lettera a). Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008 è incrementato di 54 milioni di euro per l'anno 2016, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, come rifinanziata ai sensi del primo periodo del presente comma.

Il comma 5 abroga i commi da 51 a 53 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2012.

La RT, dopo aver illustrato i suddetti commi, ribadisce che dalla disposizione conseguono maggiori oneri per prestazioni sociali per 600 mln di euro per l'anno 2016 e per 1.000 mln di euro annui a decorrere dal 2017.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi da 6 a 9 (Credito di imposta per finanziamenti contro la povertà)

Il comma 6 prevede l'istituzione, per il triennio 2016-2018 ed in via sperimentale, di un fondo denominato "Fondo per il contrasto della povertà educativa". Il fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è alimentato attraverso la riassegnazione dei versamenti effettuati, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, dalle fondazioni bancarie nell'ambito della propria attività istituzionale.

Il comma 7 fa rinvio ad un Protocollo d'intesa stipulato tra le predette fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la definizione delle modalità di intervento di contrasto alla povertà educativa e per l'individuazione delle caratteristiche dei progetti da finanziare, delle modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e del monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Il Protocollo dovrà inoltre regolare le modalità di organizzazione e governo del Fondo.

Il comma 8 prevede in favore delle fondazioni bancarie il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo negli anni 2016, 2017 e 2018. Il contributo assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, è pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il Protocollo d'intesa. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (mediante F24) ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo di imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile da parte degli aventi diritto, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il comma 9 fa quindi rinvio ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle disposizioni applicative

necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

La RT, dopo aver illustrato le disposizioni in commento, evidenzia come il credito d'imposta in esame trovi capienza nel limite annuo di spesa previsto e, pertanto, gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in ordine alla quantificazione dell'agevolazione in esame in quanto il beneficio è destinato ad operare nell'ambito di un tetto di spesa ben definito. Sono altresì delineate, con il rinvio al previsto decreto interministeriale, le procedure per la concessione del beneficio volte ad assicurare il rispetto del limite di risorse messe a disposizione per la misura.

Comma 10 **(Cessione di beni ad enti *non profit*)**

La disposizione in commento interviene sulla disciplina di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 441/1997 con l'obiettivo di facilitare le cessioni a titolo gratuito di beni, anche facilmente deperibili, fatte ad enti *non profit* (enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS). A tal fine poiché la legge fissa le modalità con le quali tali cessioni possono essere comprovate all'Amministrazione finanziaria, si interviene sulla pertinente disciplina, stabilendo che la comunicazione scritta che i cedenti effettuano agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza è facoltativa in ogni caso per i beni facilmente deperibili ed è invece da trasmettere per comprovare la natura della cessione qualora il costo dei beni gratuitamente ceduti superi la nuova soglia di euro 15.000 (10.000.000 di lire per la vigente disciplina).

La RT, dopo aver illustrato la portata delle modifiche prefigurate, osserva che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di una modifica procedurale.

Al riguardo, si chiede di confermare che l'innalzamento della soglia non pregiudica l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria nella individuazione della natura delle operazioni poste in essere nei confronti degli enti *non profit*.

Articolo 25 **(Non autosufficienze e adozioni internazionali)**

Commi 1-2 **(Fondo per le disabilità gravi e Fondo per le non autosufficienze)**

Il comma 1 istituisce un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dal 2016, destinato al finanziamento di misure per il

sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado.

Il comma 2 incrementa lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, in misura pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

La RT illustra le disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 3-5 (Disposizioni in materia di adozioni internazionali)

Il comma 3 stabilisce che al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali» con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. In attesa della riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e della Commissione di cui al presente comma è assegnata al Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio.

Il comma 4 prevede che la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Il comma 5 stabilisce che all'articolo 1, comma 1250, delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali” sono soppresse. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, le parole: “-Dipartimento per le politiche della famiglia” sono soppresse.

La RT riferisce che il comma 3 prevede l'istituzione di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di dare una autonoma evidenziazione contabile, nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle risorse assegnate al Fondo per le adozioni internazionali. Il predetto fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Il comma 4 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, mediante riduzione del Fondo per le politiche della famiglia.

Al fine di tenere conto dell'istituzione del nuovo fondo, il comma 5 novella l'articolo 1, comma 1250 della legge n. 296 del 2006, eliminando dalle finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo per le politiche della famiglia quelle relative alle politiche in materia di adozioni e al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori e minori spese correnti, i seguenti valori in relazione ai commi 3 e 4 aventi un contenuto finanziario.

(milioni di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co.3	Adozioni	>s	c	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Co.4	F pol. Fam.	>s	c	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15

Al riguardo, per i profili di quantificazione relativi al comma 3, posto che l'autorizzazione di spesa ivi prevista è chiaramente formulata quale limite massimo di spesa dal 2016, e che l'onere ad essa sotteso è chiaramente "modulabile" entro il detto limite, non ci sono osservazioni.

TITOLO IV MISURE PER L'EMERGENZA

Articolo 26

(Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza)

Il comma 1, con riferimento ai territori dichiarati in stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi, stabilisce che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive e relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati si provvede, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato.

Il comma 2 dispone che i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, possono contrarre finanziamenti, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi rispettivamente indicati, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilità di cui al comma 6. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 3 prevede che in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

Il comma 4 pone in capo al soggetto che eroga il finanziamento agevolato l'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

Il comma 5 dispone relativamente alla disciplina dei finanziamenti agevolati da erogare. In particolare si prevede che in caso di mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, il soggetto finanziatore comunica alle Amministrazioni pubbliche interessate, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile.

Il comma 6 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la verifica, entro il 31 marzo di ciascun anno, dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, con riferimento alle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti di cui al presente articolo che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il limite massimo 1.500 mln di euro di cui al comma 2.

Il comma 7 attribuisce ad ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile la definizione delle modalità attuative del presente articolo.

La RT afferma che l'articolo dà attuazione al procedimento già previsto, a legislazione vigente, dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. (istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile), finalizzato a consentire l'avvio dei processi di messa in sicurezza, riduzione del rischio e ricostruzione nei territori per i quali è stato dichiarato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi connessi a fenomeni sismici, vulcanici, idrogeologici o atmosferici di grave intensità ed estensione.

Secondo la RT la disposizione non comporta oneri in quanto, al comma 6, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze verifichi l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio delle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, la norma prevede la concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti in esame, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro.

Occorre segnalare che, pur in presenza della verifica del Ministero dell'economia e delle finanze dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo "tiraggio", al fine di valutare l'importo dei finanziamenti concedibili nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tale procedura non sembra poter escludere del tutto l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica. La norma in esame sembra sostanzialmente non apprestare alcuna copertura a tali garanzie prevedendo soltanto un meccanismo di verifica generale della compatibilità con i saldi. Tali saldi non sono

però stati modificati in conseguenza della norma. Infatti l'allegato 3 non la contempla. Si determina pertanto una copertura rimessa all'andamento generale della finanza pubblica, piuttosto che corrispondente alla singola specifica disposizione.

Una corretta procedura contabile dovrebbe invece determinare l'onere "aggiuntivo" di spesa in relazione all'effettivo "rischio" di escussione delle garanzie concesse.

La concessione di una nuova garanzia, pur non determinando simultaneamente l'insorgenza di un onere nuovo e certo, determina infatti il rischio che nuovi oneri di spesa possano comunque emergere, per effetto della sua ipotizzabile escussione. Su tale questione, è intervenuta sia la Corte costituzionale con la sentenza n. 37 del 1961 che la Corte dei Conti, nella deliberazione n. 11/2001 (Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2001), affermando sostanzialmente che, se da un lato non possa ritenersi sussistente l'obbligo di una copertura integrale della garanzia erariale, proprio a ragione del carattere soltanto "eventuale" della sua attivazione, dall'altro non si può ritenere soddisfacente l'eventuale e ipotetico rinvio a fondi già stanziati in bilancio a tal fine: sottolineandosi che tali fondi, a rigore, vengono quantificati a fronte della situazione a legislazione vigente, non potendo riguardare in alcun modo obbligazioni anche derivanti dalla nuova legislazione.

Anche il SEC 2010 prevede che in caso di offerta di garanzia l'unità istituzionale assuma passività a fronte dell'eventuale escussione della garanzia. Il valore della passività nei conti del garante è pari al valore attuale delle presunte escussioni di garanzie sul totale delle garanzie emesse¹¹⁰.

Sul punto occorre infine sottolineare che il prospetto di cui all'allegato n. 18 allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, reca solo l'evidenziazione di indicazioni e delle occorrenze che hanno dato luogo ad una garanzia erariale, riportando la dicitura "per memoria" in relazione alla grandezza finanziaria prevista, ossia senza indicare un valore di stima della spesa¹¹¹. Peraltro, la direttiva Ue n. 85/2011 sui quadri di bilancio, all'articolo 14, par. 3, impone agli Stati membri di pubblicare informazioni pertinenti sulle passività potenziali che possono avere effetti consistenti sui bilanci pubblici, comprese le garanzie pubbliche. Anche la legge di contabilità è stata modificata per recepire la citata direttiva per prevedere che il DEF contenga informazioni sulle passività potenziali che possono avere effetti sui bilanci pubblici (art. 10, co. 2, lett. l)).

Con riferimento alla concessione del credito d'imposta di cui al comma 3, in assenza di effetti indicati sui saldi di finanza pubblica, dovrebbe chiarirsi il meccanismo esistente tra l'accesso al finanziamento agevolato e i presupposti attraverso i quali matura il credito di imposta da fruire in compensazione, nonché la sua

¹¹⁰ Cfr. Reg. UE 549/2013, cap. 5 "Riserve per escussioni di garanzie standard", p. 181.

¹¹¹ L'allegato indica un importo di soli 80 milioni di euro per il 2016 connessi a garanzie erariali per una sola tipologia di garanzia (sui finanziamenti alle società in amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. 26/1979).

contabilizzazione in bilancio. Sul punto si segnala che sono vietate le compensazioni tra le partite di bilancio e i singoli movimenti contabili devono essere registrati al lordo, anche in presenza di partite a costo zero.

TITOLO V ESIGENZE INDIFFERIBILI

Articolo 27 (Esigenze indifferibili)

Commi 1-4 (Rinnovi contrattuali)

Il comma 1 prevede che, per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.

Il comma 2 stabilisce che le somme di cui al comma 1, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

Il comma 3 dispone che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. I predetti oneri non possono eccedere, a decorrere dal 2016, il 65 per cento della spesa sostenuta al 31 dicembre 2014 per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

Il comma 4 prevede che le disposizioni recate dai commi 3 e 5 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

La RT si sofferma sul dispositivo ribadendo che lo stesso individua le risorse finanziarie utilizzabili, a decorrere dal 2016, per il riconoscimento di incrementi retributivi al personale statale, contrattualizzato e non, per il triennio 2016-2018.

Le risorse integrano quelle già stanziata a decorrere dall'anno 2010 per l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni

Il comma 2 precisa che gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2016, per la copertura degli oneri recati dal precedente comma 1, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed IRAP).

Il comma 3 prevede che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali

per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione dei predetti oneri in coerenza con quanto previsto dal comma 1.

Il comma 4 prevede che le disposizioni recate al comma 3, si applichino anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Fornisce, infine, il quadro delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione dei benefici economici previsti nel presente articolo, commi 1 e 2.

Oneri annui in milioni di euro e al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni inclusa IRAP.

Anni	Personale statale contrattualizzato (*)	Personale statale non contrattualizzato (**)	Totale personale statale
A decorrere dal 2016	219	81	300

(*) è incluso il personale delle agenzie fiscali

(**) Nel comma 1 sono specificate in 74 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, le risorse complessivamente destinate al personale delle Forze armate e Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Le restanti risorse, pari a 7 milioni di euro, sono destinate al rimanente personale in regime di diritto pubblico e a quello in ferma volontaria, ad eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio).

L'allegato 3 espone, in conto maggiori spese correnti e relative maggiori entrate (effetti indotti), i seguenti valori:

(milioni di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
	e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
c. 1	Rinnovi contrattuali	>s	c	300	300	300	300	300	300	300	300	
c. 1	Effetti indiretti	>e	t	0	0	0	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	

Al riguardo, occorre in premessa sottolineare che l'autorizzazione di spesa in esame, chiaramente formulata come limite massimo, predispone lo stanziamento delle risorse che sono necessarie al finanziamento degli aggiornamenti contrattuali del pubblico impiego per il triennio 2016/2018, che intervengono dopo il sostanziale "blocco" retributivo che ha interessato tutte le categorie del settore a partire dal 2010. Tema, quest'ultimo, sulla cui legittimità si è registrato anche il recente pronunciamento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 178/2015.

Orbene, per i profili di quantificazione, va innanzitutto segnalato che la RT si limita ad indicare l'importo annuo lordo destinato al finanziamento degli aggiornamenti economici del personale cd. "contrattualizzato", distintamente da quello invece destinato al personale "non contrattualizzato".

In proposito, sarebbe utile acquisire una prima stima dell'importo *pro capite*, lordo e netto, e in ragione mensile ed annua, degli incrementi retributivi che saranno consentiti con le risorse stanziare all'esito delle sessioni contrattuali previste dalla normativa vigente, alla luce dei dati concernenti il trattamento economico medio unitario annuo previsto per ciascuna categoria di personale, appartenente ai vari comparti contrattuali.

Sul punto, tenuto conto che l'allegato 3 espone anche l'ammontare degli effetti indotti, andrebbero altresì richiesti i prospetti di calcolo degli stessi con l'indicazione delle percentuali ed aliquote adottate nel relativo computo, come peraltro espressamente previsto dalla normativa in vigore.

Commi 5-6 (Rifinanziamento strade sicure)

Le norme prevedono che al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, dal 1° gennaio 2016, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo, è prorogato fino al 31 dicembre 2016 l'impiego di un contingente pari a 4.800 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2, e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

La RT riferisce che la disposizione autorizza la spesa complessiva di 83 milioni di euro per l'anno 2016 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, (cd "strade sicure") anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo, e per quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (cd "terra dei fuochi").

A tal fine si prevede l'intervento di 4.800 unità di personale delle Forze Armate per tutto l'anno 2016.

Si prevede, inoltre, per il personale delle Forze di Polizia che opererà congiuntamente con il personale delle Forze Armate la specifica destinazione di una quota, pari a 1,9 milioni di euro, dell'autorizzazione complessiva di 83 milioni di euro.

Per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i criteri presi a base di riferimento per le precedenti disposizioni di proroga dei suddetti interventi.

In particolare, per il personale militare è prevista l'attribuzione di una indennità onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di Polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a 26 euro per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. Inoltre, per tutti i militari è previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza utilizzando un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria di personale impiegato. A tali oneri si aggiungono,

quali spese di funzionamento, spese per viveri, per alloggio dei militari impiegati fuori sede, per servizi generali, per equipaggiamento/vestiario, per l'impiego di automezzi nonché, per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio, spese una tantum per la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante in trasferimenti. Si riportano negli allegati seguenti i dettagli della quantificazione.

Per quanto riguarda i costi del personale delle Forze di Polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza, si fa presente che gli stessi derivano unicamente dal pagamento dell'indennità onnicomprensiva ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ai sensi del citato articolo 24, comma 75, del D.L. 78/2009.

STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

La norma autorizza la spesa di euro 81.100.000, al fine di assicurare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

Piano di impiego delle Forze armate

È stato previsto l'impiego di 4.800 unità, di cui 2.650 unità fuori dalla sede di servizio e 2.150 unità nella sede di servizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. I relativi oneri sono stati quantificati in euro 81.100.000.

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13€ per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di 12€ in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran

parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP -24,20% ed IRAP -8,5%);

Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento pro capite giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo pro capite giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo pro capite giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;

Una tantum:

- (indennità di marcia/missione/ per ricognizioni e trasferimenti): per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio (2.650 unità) è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfaitariamente un costo di € 259.000 circa, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 32.400 circa;
- acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi per un onere complessivo di circa € 120.000.

Totale Oneri.

Il totale degli oneri è riportato nelle schede ivi separatamente allegate alla RT.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori spese correnti e relative maggiori entrate (effetti indotti), i seguenti valori:

(milioni di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
	e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
c. 6			55,6	0	0	55,6	0	0	55,6	0	0	
c. 6	>s	c	55,6	0	0	55,6	0	0	55,6	0	0	
c. 6	>e	t	0	0	0	27			27			
c. 6			25,5	0	0	25,5	0	0	25,5	0	0	
c. 6	>s	c	25,5	0	0	25,5	0	0	25,5	0	0	
c. 6	<s	t	-10	0	0	-10	0	0	-10	0	0	
c. 6	<s	t	-10	0	0	-10	0	0	-10	0	0	

Al riguardo, la norma predispone l'autorizzazione di spesa, sotto forma di limite massimo, necessaria al proseguimento della operazione di controllo del territorio "Strade sicure" sino a tutto il 2016, per cui si prevede l'impiego di 4.800 unità delle FF.AA..

Ora, *in primis* per i profili "metodologici" relativi alla quantificazione, pur considerando la dettagliata certificazione degli oneri contenuta nella RT, al fine di dimostrare la congruità delle risorse complessivamente stanziata rispetto alle finalità della spesa – ivi distinguendosi, chiaramente, le componenti d'oneri riferibili a spese di personale da quelle invece riconducibili a spese di funzionamento -, va però sottolineato che non tutti gli oneri sottesi all'autorizzazione di spesa in questione presentano il precipuo il carattere di "modulabilità", indispensabile ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa. Non presenta tale caratteristica la componente di spesa relativa al personale.

Ne segue che andrebbe fornita conferma in merito alla correttezza dei parametri/grandezze adottati nella illustrazione della spesa di personale e delle stesse ipotesi di impiego orario che sono poste alla sua base. In termini analoghi, anche per la componente di spesa relativa al cd. "funzionamento", andrebbero confermate tutte le ipotesi poste alla base della stima contenuta nella RT, perlomeno nel limite di una certificata conferma della loro correttezza rispetto ai fabbisogni necessari al proseguimento della Operazione strade sicure sino al 31 dicembre 2016.

In merito poi ai profili di copertura, va sottolineato che il comma 6 prevede tra l'altro che parte della medesima (10 milioni di euro) si posta a carico del Fondo del ministero della Difesa già destinato dalla legislazione vigente alla prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio, di cui si provvede alla equivalente riduzione per il 2016. Sul punto, posto che trattasi di stanziamenti previsti a legislazione vigente e che gli stessi dovrebbero essere già calibrati su fabbisogni di spesa elaborati secondo il medesimo criterio, andrebbe confermato che la riduzione delle risorse in questione non comprometta il finanziamento delle altre finalità di "concorso" all'ordine pubblico per cui esse già sarebbero predisposte.

In fine, con specifico riferimento alla componente d'oneri relativa alla spesa di personale, posto che l'allegato 3 evidenzia anche l'impatto degli effetti indotti per

l'erario, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo dei medesimi con l'indicazione delle aliquote applicate come stabilito dalla legge di contabilità.

Il comma 7 prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT afferma che la disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. La disposizione prevede, altresì, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori spese in conto corrente/capitale, i seguenti valori:

				<i>(milioni di euro)</i>								
		e./s	natura	SNF			Fabb.			I. N.		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
c. 7	T"Fuochi"	>s	c/k	150	150	0	100	150	50	100	150	50

Al riguardo, dal momento che la norma prevede un'autorizzazione di spesa sotto forma di limite massimo per ciascuna delle annualità del biennio 2016/2017, rispetto ad un onere che presenta evidente carattere di modulabilità, non ci sono osservazioni.

Inoltre, sotto il profilo tecnico contabile, dal momento che l'allegato 3 evidenzia che trattasi di risorse classificate *ex ante* in un *mix* di conto corrente e in conto capitale, derivandone, in linea di principio, una differenziazione dell'impatto in termini di saldi di finanza pubblica, andrebbe confermato che il previsto che il minore impatto previsto per il 2016 e quello atteso anche nel 2019 ancorché in assenza di previsione di spesa in termini di competenza finanziaria, sia attribuibile ai differenti coefficienti di realizzazione riferibili alle spese in conto capitale.

Il comma 8 prevede che al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.

La RT riferisce che dalla disposizione, finalizzata a chiarire che talune misure di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 196 del 2009 non si applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione della circostanza che l'inserimento delle stesse nell'ambito della pubblica amministrazione sarebbe un elemento sopravvenuto successivamente all'emanazione delle norme di contenimento della spesa e che le federazioni opereranno comunque nel limite delle risorse ad esse attribuite a legislazione vigente.

L'allegato 3 non espone effetti.

Al riguardo, per i profili di copertura, si evidenzia che la legge di contabilità all'articolo 1, comma 2 definisce: "ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica" gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato ISTAT del 24 luglio 2010 come annualmente aggiornato, mentre la norma in esame, senza modificare espressamente le singole leggi, disapplica per le federazioni sportive affiliate al CONI tutte le norme di contenimento delle spese facenti riferimento a tale nozione.

La RT afferma che l'esclusione di tali soggetti non comporta oneri in quanto essi sarebbero stati inclusi nell'elenco ISTAT in un periodo sopravvenuto rispetto all'emanazione delle norme di contenimento della spesa.

Tuttavia, le federazioni sportive sono state incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche nel 2010 e poi a partire dal 2014.

Infatti, l'elenco ISTAT del 24 luglio 2010 includeva trenta federazioni sportive nell'elenco delle amministrazioni pubbliche. Nel comunicato del 2011 l'ISTAT aveva precisato che per effetto della provvisoria esecuzione di provvedimento giurisdizionale di primo grado tali enti erano da ritenersi esclusi. Nei comunicati del 2012 e 2013 si affermava la loro esclusione in pendenza del secondo grado di giudizio dinanzi al Consiglio di Stato. Già dall'elenco del 2014, confermato dall'ultimo elenco pubblicato il 30 settembre 2015, le federazioni sportive, nel frattempo aumentate a trentacinque unità, sono state nuovamente incluse tra le amministrazioni pubbliche¹¹².

Va comunque sottolineato che, a stretto rigore, il venir meno di economie previste dalla legislazione vigente, almeno nel caso in cui ne sia stato quantificato e "portato in correzione" il relativo importo nei saldi tendenziali di finanza pubblica, andrebbe quantificato negli effetti e corredato di idonea compensazione finanziaria, al fine di assicurare la neutralità rispetto ai saldi.

¹¹² È da aggiungere che il decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014 ha disposto la disapplicazione delle norme di contenimento della spesa fino al 31 dicembre 2015. Dunque, l'assenza di oneri, più che da un sopravvenuto inserimento nell'elenco ISTAT deriverebbe dal citato decreto-legge. Tuttavia, i saldi di finanza di finanza pubblica non avrebbero dovuto scontare effetti oltre il 2015 e pertanto per gli anni seguenti avrebbero dovuto includere i risparmi per gli enti in questione.

Sul punto, andrebbe richiesto il parere del Governo.

In ogni caso, peraltro, non operando puntuali modifiche alle singole norme ma recando piuttosto una norma generale, appare difficile apprezzare la portata dell'esclusione e almeno in sede di RT sarebbe stato necessario fornire maggiori precisazioni. A tale proposito, andrebbe perciò richiesta una situazione delle norme contemplate nell'oggetto della "disapplicazione" all'esito della approvazione del dispositivo in esame, e dei risparmi riconducibili alle unità istituzionali che ne vengono escluse con la norma in parola.

Per quanto riguarda l'affermazione della RT che le federazioni opereranno comunque nel limite delle risorse ad esse attribuite a legislazione vigente, si evidenzia che ciò non esclude la rinuncia a risparmi che si sarebbero ottenuti tramite l'applicazione delle norme di contenimento della spesa.

Si ricorda in ogni caso che la nozione di amministrazioni pubbliche utilizzata dall'ISTAT è quella che discende dal sistema europeo dei conti, SEC 2010, su cui si basano i parametri della *governance* europea. In altri termini, la ricognizione annuale dell'ISTAT è volta a individuare, nel coacervo degli organismi di vario genere, e a prescindere dalla loro natura pubblica o privata, le unità istituzionali che debbono essere qualificate come pubbliche ai sensi degli specifici regolamenti dell'Unione europea e che concorrono, insieme con le amministrazioni pubbliche in senso stretto, alla formazione del conto economico consolidato. I dati così raccolti costituiscono poi il riferimento per il calcolo degli aggregati dell'indebitamento netto e del debito delle Amministrazioni pubbliche, e vengono utilizzati dall'Unione Europea per il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.

Pertanto, anche se tali enti saranno esclusi dalla normativa interna, comunque ai fini dianzi precisati si dovrà tenere conto anche della loro situazione finanziaria.

Comma 9 (Fondo Arbitrati Internazionali nazionali)

Il comma stabilisce che al fine di fare fronte alle spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei Trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per esso, dall'Unione europea, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali". A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016.

La RT afferma che la norma autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2016 da iscriverne in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Dette risorse sono finalizzate a fronteggiare le spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei Trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per esso, dall'Unione europea. Le richieste di arbitrato internazionale per la risoluzione di controversie fra investitori e lo Stato italiano comportano costi ingenti

dovuti al ricorso a traduttori professionisti nella materia contenziosa, alle spese per le trasferte dei difensori, al compenso per gli arbitri e ai costi della procedura presso l'organismo arbitrale stesso.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori spese correnti, i seguenti valori.

(milioni di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
c. 9	F. arbitrati	>s	c	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la autorizzazione è chiaramente formulata quale limite massimo di spesa a decorrere dal 2016, e che l'onere ad essa sotteso è chiaramente "modulabile" entro tale limite, non ci sono osservazioni. Andrebbero in ogni caso richiesti elementi e dati che siano idonei a fornire adeguata dimostrazione circa la congruità delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni di spesa previsti dal 2016 per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei Trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per esso, dall'Unione europea, limitatamente alla quota parte che non sia già dotata di eventuale copertura a carico degli stanziamenti iscritti nel bilancio a legislazione vigente.

Comma 10 (Celebrazioni 70° anniversario della Repubblica italiana)

La norma prevede che, al fine di consentire la promozione e lo svolgimento delle iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, del settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

La RT ribadisce che la norma autorizza la spesa per 3 milioni di euro nell'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, del settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori spese correnti, i seguenti valori.

(milioni di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
c. 10	Cel. 70° Ann.	>s	c	3	2,5	2,5	3	2,5	2,5	3	2,5	2,5

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la autorizzazione è chiaramente formulata quale limite massimo di spesa per ciascuna annualità del

triennio 2016/2018, e che l'onere è chiaramente "modulabile" entro tale limite, non ci sono osservazioni. Andrebbero in ogni caso richiesti elementi e dati che siano idonei a fornire adeguata dimostrazione circa la congruità delle risorse stanziata a fronte dei fabbisogni di spesa previsti per le finalità indicate dalla norma per ciascuna annualità.

TITOLO VI

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

CAPO I

EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA PER ACQUISTI

Articolo 28

(Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata)

Con il comma 1, per specifiche merceologie di uso ricorrente (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), si prevede la possibilità di procedere ad affidamenti, anche al di fuori delle modalità centralizzate, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti che prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Inoltre, in via sperimentale, per il triennio 2017-2019, si prevede di rafforzare l'attuale sistema di obbligo di acquisizione centralizzata delle amministrazioni pubbliche per le indicate categorie merceologiche attraverso la disapplicazione delle previsioni di cui al terzo periodo del comma in commento.

Con il comma 2 vengono estesi gli obblighi d'acquisto centralizzato tramite le convenzioni quadro della Consip ex art. 26 legge n. 488/99 e, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, tramite il MEPA, a tutti gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici nonché alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Con i commi 3, 4 e 5, si prevede, inoltre, l'ampliamento della facoltà di adesione alle convenzioni ex art. 26 legge n. 488/99 ovvero, in mancanza, dell'obbligo di rispetto del *benchmark*, nonché della facoltà di adesione agli Accordi Quadro per le società partecipate/municipalizzate qualificabili come "stazioni appaltanti" ai sensi del Codice dei contratti, ipotizzando l'applicazione della stessa disciplina vigente per gli Enti Locali. La norma consente di aumentare la quota di spesa di spesa pubblica che transita nelle Convenzioni ex art. 26 legge n. 488/99 e permette di fissare un *benchmark* per la quota relativa alla spesa delle partecipate/municipalizzate per le merceologie oggetto di convenzione.

Il comma 6 reca modifiche all'articolo 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014. Tale disposizione prevede – fermi restando gli attuali obblighi previsti dal legislatore statale di ricorso a strumenti di acquisto centralizzati – che siano individuati con apposito DPCM i beni e i servizi e le relative soglie per i quali le amministrazioni statali e regionali (nonché enti SSN) devono ricorrere a Consip o ad altro componente del Tavolo dei Soggetti Aggregatori. Da tale misura, però, risultano attualmente esclusi gli Enti Locali. Il comma 6 in esame allinea gli EE.LL. rispetto agli obblighi previsti dal D.L. n. 66/2014 per le altre tipologie di amministrazioni.

Al comma 7 si prevede che i Comuni possano procedere ad acquisti autonomi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 163/2006, per gli acquisti di importo inferiore ai 40.000 euro, fermi restando per tali acquisti gli obblighi di ricorso ai mercati elettronici o sistemi telematici o ai soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 66/2014, secondo la modifica qui disposta, nonché il rispetto del *benchmark* delle convenzioni Consip.

Con il comma 8 si intende lasciare alle pubbliche amministrazioni la possibilità di negoziare – anche al di fuori del Mercato Elettronico della PA o degli altri strumenti telematici di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di Acquisto Territoriali – le acquisizioni di beni e servizi al di sotto di una soglia minima (pari a 1.000 euro), al fine di escludere i cosiddetti “microacquisti” dall’obbligo di ricorso al mercato elettronico ovvero agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici.

Con il comma 9 si prevede, in linea con il comma 8, che gli Enti del S.S.N., ovvero, per essi, le regioni e le province autonome, possano, per acquisti al di sotto di 1.000 euro, godere della medesima esenzione prevista dal precedente comma 8.

In definitiva, mentre con il comma 6 si fanno rientrare gli Enti locali nell’ambito delle misure previste dal D.L. n. 66/2014 (aggregazione della domanda mediante Soggetti Aggregatori), con i successivi commi 8 e 9 si concede agli stessi Enti locali possibilità di acquistare beni e servizi per importi inferiori ai 1.000 euro senza dover ricorrere al MEPA.

Con il comma 10 si intende consentire l’utilizzazione degli strumenti di acquisto (convenzioni, accordi quadro) e negoziazione (sistema dinamico di acquisizione, MEPA) anche con riferimento alle attività di manutenzione. Ciò al fine di soddisfare le esigenze manifestate da varie amministrazioni (tra cui le scuole) con riferimento a specifiche attività. La norma tiene conto tuttavia delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che attribuiscono all’Agenzia del demanio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la gestione degli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero degli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle predette Amministrazioni.

Con il comma 11, si prevede di introdurre, per tutte le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di programmazione biennale per le acquisizioni di beni e servizi, il cui importo contrattuale superi la soglia di un milione di euro.

Viene contestualmente abrogata la norma che attualmente prevede la mera facoltà di programmazione.

Con il comma 12 vengono limitati i compiti delle Società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, prevedendo che il versamento all’Erario delle somme conseguenti all’applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le p.a. di cui all’elenco ISTAT, venga inteso come versamento da effettuarsi in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell’esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell’utile distribuibile.

Se da un lato per la Pubblica Amministrazione l’effetto dovrebbe essere neutrale, si evidenzia che per le Società la previsione ha effetti rilevanti in quanto limita il versamento dei risparmi nel caso non ci sia utile o l’utile non sia capiente, evitando così onerose esposizioni finanziarie.

Si evidenzia, poi, che il controllo potrà comunque certamente essere assicurato, come pure evidenziato, attraverso gli organi di controllo (collegi dei sindaci o dei revisori), nonché mediante l’utilizzo dei poteri dell’azionista esercitati dalla PA, e, ove si tratti di società in house, come Consip, anche mediante gli strumenti di controllo analogo a disposizione delle medesima Pubblica Amministrazione.

Con riferimento ai commi da 13 a 16, si rappresenta quanto segue.

Attualmente le pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adesione alle Convenzioni, confrontano le caratteristiche dei beni/servizi ritenuti adeguati alle proprie esigenze con quelle dei beni/servizi in Convenzione.

La numerosità e la varietà di tale insieme di caratteristiche fa sì che le amministrazioni rilevino spesso diversità tra i beni/servizi in Convenzione e quelli di interesse, con conseguenti difficoltà applicative nella verifica del rispetto dell’obbligo di adesione e/o del rispetto del *benchmark*.

Al fine di limitare tale fenomeno, con la misura in commento si dispone di limitare il confronto delle caratteristiche alle c.d. “caratteristiche essenziali” dei beni e dei servizi in Convenzione.

La RT riferisce che le norme per il rafforzamento dell’acquisizione centralizzata sono volte a conseguire una maggiore economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, garantendo risparmi di spesa tramite la riduzione dei prezzi unitari d’acquisto. I nuovi strumenti che agiscono sul lato della domanda, incluso lo sviluppo di gare aggregate, e le misure volte al rafforzamento degli strumenti sul lato dell’offerta, offrono alle amministrazioni pubbliche strumenti per effettuare riduzioni della spesa per l’acquisto di beni e servizi nel solco già tracciato dal decreto-legge n. 66 del 2014. Ogni amministrazione è tenuta, comunque, ad associare alle leve e gli strumenti forniti percorsi di razionalizzazione che impattino sulle altre componenti della spesa, come le quantità acquistate, la reingegnerizzazione dei processi di produzione e la dismissione di interventi obsoleti, anche per non incorrere in debiti fuori bilancio.

La razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi comporta risparmi complessivi pari a 216,3 milioni di euro per l’anno 2016, 697,2 milioni di euro nel 2017 e 697,4 milioni di euro a decorrere dal 2018, ripartiti tra i sottosettori della pubblica amministrazione in base alla quota di spesa per consumi intermedi rilevata da Istat nei conti nazionali per il 2014 e considerando le categorie merceologiche potenzialmente coperte da strumenti di acquisto centralizzati, come segue:

Ripartizione per settori della pubblica amministrazione

	2016	2017	2018
	mln euro	mln euro	mln euro
Ministeri	103	103	103
Enti non territoriali	60,3	61,2	61,4
Enti di previdenza	53	53	53
Regioni	0	480	480
TOTALE	216,3	697,2	697,4

I consumi intermedi per gli enti della pubblica amministrazione per l’anno 2014, ultimo anno di consuntivo disponibile dalle stime dei conti nazionali Istat (che escludono le prestazioni a carattere sanitario e assistenziale) sono stati depurati dai seguenti poste:

- SIFIM: si tratta dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati che pur rientrando nella definizione di consumi intermedi valida a livello internazionale non costituiscono una spesa effettiva dell’ente, quanto invece una stima di contabilità nazionale;
- spesa del bilancio dello Stato non trattabile attraverso gli strumenti CONSIP: poiché relativa a voci di spesa che non passano, e per loro definizione e contenuto non sembrano destinate anche in futuro, a passare attraverso gli strumenti CONSIP. A titolo esemplificativo, le principali voci sono: aggi di riscossione, commissioni per i servizi del debito alla Banca d’Italia e agli

intermediari finanziari per il collocamento dei titoli di Stato, spese per commissioni, comitati e consigli;

- spesa delle altre amministrazioni pubbliche non trattabile attraverso gli strumenti CONSIP, individuata attraverso l'esame dei dati SIOPE (pagamenti per codici gestionali che individuano le diverse categorie merceologiche acquistate dalle amministrazioni) escludendo spese che, pur essendo considerate consumi intermedi secondo i dati di contabilità nazionale non costituiscono acquisti di servizi trattabili via strumenti di acquisto centralizzato. A titolo di esempio di tratta di contratti di servizio per trasporto pubblico locale a carico degli enti locali e delle regioni, contratti di servizio per lo smaltimento rifiuti, spese per commissioni, comitati, consigli e spese aventi analoga natura.

Per quanto attiene ai Ministeri, le riduzioni della spesa per acquisto di beni e servizi richieste ammontano a 103,1 milioni di euro a decorrere. Le riduzioni per ciascun Ministero sono state individuate secondo un criterio che premia le amministrazioni che hanno fatto maggiormente ricorso agli strumenti di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip Spa nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti nel 2014. Il grado di ricorso agli strumenti Consip è ottenuto sulla base di un'analisi dei pagamenti del bilancio dello Stato articolati per codici gestionali e dell'erogato Consip, relativamente alle categorie merceologiche effettivamente trattate nell'ambito delle convenzioni-quadro e del mercato elettronico degli acquisti, opportunamente rivalutato al fine di tenere conto dell'IVA.

Il rapporto tra l'erogato Consip e i pagamenti del bilancio dello Stato è stato calcolato per singolo Ministero con riferimento all'anno 2014, come indicato nella tabella seguente:

Tabella 2. Stima del ricorso agli strumenti di acquisto Consip per Ministero, anno 2014.

Ministeri	Erogato tramite Consip (lordo IVA)	Pagamenti bilancio dello Stato	Incidenza utilizzo Consip %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	90,6	266,9	33,9%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	9,1	12,8	70,8%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	6,1	13,8	43,9%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	150,8	402,1	37,5%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	11,7	25,9	45,1%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	245,8	762,1	32,3%
MINISTERO DELL'INTERNO	140,5	970,9	14,5%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3,6	10,0	36,0%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	29,2	99,4	29,4%
MINISTERO DELLA DIFESA	302,8	927,3	32,7%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	9,1	36,2	25,1%
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	31,9	38,3	83,3%
MINISTERO DELLA SALUTE	6,8	26,7	25,4%
Totale	1037,9	3592,5	28,9%

Le amministrazioni che hanno sperimentato un grado di ricorso agli acquisti centralizzati inferiore (fino a 30 per cento) sono chiamate a fare uno sforzo di riduzione delle disponibilità di stanziamento ritenute effettivamente aggredibili pari a 4,93 per cento; per quelle nella classe medio-bassa (fino al 40 per cento), la riduzione richiesta è pari al 3,91 per cento; per quelle nella classe medio-alta (fino al 50 per cento) la riduzione richiesta è pari al 2,65 per cento e per i Ministeri con un ricorso maggiore (sino al 83 per cento), è pari al 0,88 per cento. Le somme risultanti sono riportate nella tabella seguente.

Tabella 3. Riduzioni della spesa per l'acquisto di beni e servizi per Ministero.

Ministeri	Milioni di euro
Ministero dell'economia e delle finanze	11,5
Ministero dello sviluppo economico	0,2
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,6
Ministero della giustizia	20,2
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	0,9
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	28,1
Ministero dell'interno	18,6
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,9
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	2,8
Ministero della difesa	13,9
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,2
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	0,5
Ministero della salute	1,7
<i>Totale complessivo</i>	<i>103,1</i>

I risparmi a enti di previdenza e regioni sono applicati rispettivamente nell'ambito dalle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 12 e dell'articolo 34 della medesima Legge di stabilità. In relazione agli enti locali, fermo restando che le disposizioni in

esame determinano significativi risparmi di spesa anche a carico dei suddetti enti, non si ascrivono effetti finanziari, in quanto i risparmi realizzati tramite la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi restano acquisiti ai bilanci dei ripetuti enti. Allo stesso modo, soltanto per il 2016 non vengono scontati i risparmi relativi alla quota Regioni, per le quali i risparmi connessi alle leve e agli strumenti messi a disposizione dal rafforzamento dell'acquisizione centralizzata potranno essere utilizzati nell'ambito dei rispettivi bilanci nel rispetto del raggiungimento del pareggio di bilancio.

Per gli enti non territoriali l'adozione delle misure di razionalizzazione delle proprie spese correnti, si realizza in modo da conseguire risparmi aggiuntivi tali da assicurare una riduzione almeno pari a quanto indicato nella tabella seguente.

Tabella 4. Riduzioni della spesa per trasferimenti agli enti non territoriali per il funzionamento (in milioni di euro).

Ministero	Capitolo	Denominazione del capitolo	Riduzione		
			2016	2017	2018 e a decorrere
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1525	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	2.311.518	2.311.518	2.311.518
	1680	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	961.899	975.383	975.383
	1707	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE	53.139	53.139	53.139
	1723	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO	3.277	3.268	3.268
	1733	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI	190.338	205.117	205.117
	1896	SOMMA DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DEL CONI	-	860.000	860.000
	2116	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	49.750	49.619	49.619
	2118	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	30.355	32.230	19.230
	2160	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI	674.925	700.296	700.296
	2170	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI	375.548	383.057	383.057
	2500	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	124.592	124.477	124.477
	3048	FONDO PER LA CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DELL'AUTORITA' PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	37.553	-	-
	3890	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	16.000.000	16.122.965	16.157.043
	3901	SOMMA DA EROGARE ALL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO "AGENZIA DEL DEMANIO"	519.623	519.962	520.305
	3902	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO O DELLE SOCIETA' A CUI SONO CONFERITI O TRASFERITI BENI IMMOBILI DELLO STATO AD USO DIVERSO DA QUELLO RESIDENZIALE	12.072	14.370	17.644
	3920	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	3.519.799	3.519.985	3.520.173
	5200	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ	76.227	75.947	75.947
5217	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	68.286	70.571	71.362	
5223	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE	74.120	74.120	74.120	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2530	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - ICE PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	276.870	276.870	276.870
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2761	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO	247.056	246.455	246.455
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1250	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SCUOLA EUROPEA DI PARMA PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO	6.016	6.016	6.016
	1688	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA	74.651	74.721	74.791
	1694	FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITA' E DEI CONSORZI INTERUNIVERSITARI RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE DOCENTE, NON DOCENTE E PER I	20.000.000	19.879.975	19.824.745
	7236	FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI E LE ISTITUZIONI DI RICERCA	14.000.000	13.988.611	13.913.490
MINISTERO DELL'INTERNO	2961	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	13.355	13.314	13.314
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1531	CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ENTE GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA NONCHÉ SOMMA DA ASSEGNARE AL PARCO GEOMINERARIO DELLA REGIONE SARDEGNA	31.352	31.352	31.352
	3621	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	52.013	52.013	52.013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1850	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERNAZIONALE - RADIO MEDICO C.I.R.M.	910	905	909
	1921	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	1.724	20.907	428.167
MINISTERO DELLA DIFESA	1356	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA PREPARAZIONE DEL PERSONALE E DEI MATERIALI NECESSARI PER ASSICURARE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORPO MILITARE DELLA	84.584	84.048	84.048
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1501	TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA	17.363	17.303	17.303
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	1308	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO TATTILE STATALE OMERO DI ANCONA	866	866	866
	2040	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO	21.173	21.173	7.359
	2041	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE.	8.415	8.415	5.556
	2043	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL	8.109	8.109	5.036
	2044	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE	14.440	14.440	451
	3609	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE	18.928	18.928	3.092
	3610	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE VITTORIO EMANUELE II IN ROMA	33.055	33.055	12.297
	3635	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA	15.870	15.870	12.870
	4132	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE	7.000	7.000	7.000
	6821	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' E.N.I.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	41.747	41.747	41.747
MINISTERO DELLA SALUTE	3415	CONTRIBUTO A FAVORE DEL GASLINI DI GENOVA	40.000	-	-
	3443	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	178.019	178.019	178.019
	3458	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	43.063	42.932	42.932
		Totale complessivo	60.319.599	61.179.066	61.408.394

L'allegato 3 espone, in conto minori spese correnti, i seguenti valori:

(milioni di euro)

articolo	acqu.cen.	e./s	natura	SNF			Fabb.			I. N.		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
		<s	c	-163	-164,3	-164,5	-163	-164,3	-164,5	-163	-164,3	-164,5

Al riguardo, il dispositivo contiene norme volte all'ulteriore implementazione ed estensione delle procedure di razionalizzazione degli acquisti già previste dalla legislazione vigente, al fini di conseguire un sensibile incremento dei "risparmi" di

spesa sulla categoria di spesa dei consumi intermedi (sostanzialmente beni e servizi delle PA), aggiuntivi rispetto a quelli già maturati per effetto di norme vigenti.

Ora, per i profili di stretta quantificazione, dal momento che la RT fornisce un quadro di sintesi degli effetti di risparmio attesi per le singole annualità del triennio 2016/2018 ed il dettaglio delle basi di calcolo degli stessi, va *in primis* sottolineato che la stima della quota risparmi portati in correzione sui saldi tendenziali di spesa, è limitata in allegato 3 alla sola parte riferibile alle amministrazioni centrali (ministeri ed altre amministrazioni centrali non territoriali): escludendosi, espressamente, gli enti di previdenza, e le regioni e gli enti locali per i quali varrebbe il principio del "pareggio" di bilancio e la disciplina specifica prevista da altre norme del provvedimento.

In tal senso, per l'appunto in riferimento quindi alle amministrazioni "centrali", al fine di certificare l'effettività e, soprattutto, il carattere "aggiuntivo" dei risparmi attesi in parola rispetto a quelli da considerarsi già scontati nei tendenziali – tenuto conto che la quantificazione dei medesimi, è, in realtà, operata effettuando la "proiezione" degli effetti ipotizzati in connessione al previsto "rafforzamento" delle procedure centralizzate già vigenti – stimandone l'ammontare rispetto agli analoghi effetti già contabilizzati in relazione al consuntivo dell'esercizio 2014¹¹³ (attraverso l'applicazione di un metodo "regressivo" di percentuali di risparmio, inversamente proporzionale alla percentuale di economie conseguita, dai vari ministeri, in relazione al transato CONSIP nel 2014) – va considerato che i prospetti riepilogativi (Tabelle nn. 3 e 4) consentono di individuare solo sinteticamente le quote di risparmio portate in correzione dei saldi per le singole annualità del triennio 2016/2018, permettendo di individuare il dettaglio dei capitoli del bilancio dello Stato che verranno coinvolti *ex ante* solo in riferimento alle altre amministrazioni centrali non territoriali (tabella 4).

Pertanto, la situazione contabile delle riduzioni di spesa ivi previste, una volta acquisito il dettaglio anche in riferimento ai "ministeri", andrebbe a rigore affiancata da un prospetto riepilogativo circa le previsioni di "stanziamento" previste a legislazione vigente per le medesime voci.

In tal senso, solo all'esito di tale confronto sarebbe possibile la provata evidenziazione del carattere "aggiuntivo" delle economie in parola, rispetto al quadro degli stanziamenti che sono già iscritti nel progetto di bilancio elaborato secondo il criterio della legislazione vigente.

Sul piano più squisitamente giuscontabile, va segnalato che l'indisponibilità di dati qualitativi analitici concernenti la natura e tipologia delle imputazioni in riferimento agli stanziamenti che dovrebbero produrre i risparmi attesi, sia per l'ambito dei ministeri (tabella 3) che, per ragioni tecnico – contabili, anche per l'ambito dei capitoli riferibili a trasferimenti ad altri enti (tabella 4), non consente pertanto di trarre una

¹¹³ A tale proposito, va segnalato che l'ultima relazione annuale concernente gli effetti di risparmio derivanti dalla razionalizzazione delle spese per beni e servizi conseguiti da parte delle PA, evidenzia che a tutto il 2014 su di una spesa complessiva presidiata dalle convenzioni stipulate da CONSIP pari a circa 21 mld di euro di spesa, il risparmio potenziale di "pre consuntivo" sarebbe già stato di ben 4,5 mld di euro. Cfr. Senato della Repubblica, Doc. CLXV n. 3, pagina 25.

valutazione definitiva in merito alla "comprimibilità" delle spese previste ai sensi della legislazione vigente, e quindi della realizzabilità dei risparmi attesi dall'applicazione delle norme in esame.

La questione, riprendendo anche alcune osservazioni formulate a suo tempo in occasione delle riduzioni di spesa analoghe predisposte nell'ambito del decreto-legge n. 66/2014¹¹⁴, attiene alle compatibilità o meno di riduzioni di spesa "lineari", con le coordinate metodologiche sulla rimodulabilità indicate dall'articolo 21, commi 5 e 7 della legge di contabilità, in riferimento ai fattori sottesi agli stanziamenti di spesa iscritti in bilancio, laddove si evince che la sostanziale differenziazione "qualitativa" dei medesimi fattori, prima ancora della natura economica degli stanziamenti, determina la possibilità di riduzione della spesa per consumi intermedi.

Sebbene in linea di massima tale categoria è ampiamente riferibile a fattori rimodulabili, tale valutazione andrebbe fatta alla luce della puntuale ricognizione dei singoli stanziamenti e dell'esame dei fattori legislativi ad essi sottesi.

Circostanza, quest'ultima, che almeno per la componente di risparmi riferita ai ministeri, non appare possibile.

Una riflessione di tenore analogo va poi condotta per i risparmi riferibili alle altre amministrazioni non territoriali (tabella 4 della RT), dal momento che anche la mera riconoscibilità delle coordinate-capitolo dei trasferimenti ivi previsti, per singoli dicasteri, nell'ambito del bilancio dello Stato, non consente di monitorare l'effettiva natura dei fattori di spesa che sono ad essi effettivamente associati, allorché tali capitoli sino intestati a trasferimenti ad altri enti pubblici.

A rigore, potendo effettuarsi tale valutazione solo disponendo dei dati circa l'effettiva destinazione delle risorse ivi trasferite agli enti esterni, con riferimento all'ambito specifico dei propri bilanci rispetto alla dotazione ricevuta dal bilancio dello Stato.

A titolo esemplificativo vale, in proposito, anche il solo riferimento alla larga maggioranza dei capitoli richiamati nella tabella 4 della RT, che fa generico riferimento alla copertura dei fabbisogni di spese di funzionamento degli enti ed organismi, ma che non fornisce di per sé alcuna indicazione in merito alla qualità giuridica dei medesimi fabbisogni di spesa, ancorché essi siano implicitamente riferibili ai consumi intermedi.

L'argomento consente di introdurre il tema della effettiva sostenibilità *medio tempore* delle riduzioni di spesa di cui trattasi, già affrontato in più occasioni in passato, e del rischio che progressive riduzioni disposte negli anni, sia pure a valere della spesa per acquisiti di beni e servizi (anche le forniture di energia elettrica degli Uffici rientrano in tale categoria di spese) possano, per un verso, contribuire al formarsi di componenti sommerse della spesa (spese cd. "fuori bilancio") e prima o poi da ripianare e, per l'altro, condurre a "rimbalzi" della spesa registrati negli esercizi

¹¹⁴ Nota di Lettura n. 45, pagina 37 e seguenti e 140 e seguenti.

successivi a quelli in cui si sono contabilizzate *ex ante* le riduzioni di spesa, come accaduto in passato.

Inoltre, richiamando le osservazioni formulate a suo tempo in relazione al decreto-legge n. 66/2014¹¹⁵, il rischio è che l'innalzamento dei risparmi da conseguire – sia pure ponderato in relazione inversa alle percentuali di "transato" intermedio nel 2014 da Consip, per ciascun ministero, – nel 2015 e dal 2016, risulti incompatibile con la natura delle categorie merceologiche afferenti a ciascun'amministrazione e con gli specifici fabbisogni necessari ad assicurare i livelli minimi di funzionamento.

Le criticità rilevate dovrebbero pertanto opportunamente condurre, in assenza di una trasparente evidenziazione degli stanziamenti effettivamente incisi, a seguire ogni criterio di prudenzialità nella determinazione degli effetti di riduzione della spesa, a maggior ragione allorché questi conseguano a misure di efficientamento e razionalizzazione delle procedure di acquisizione di intere categorie economiche, i cui effetti di risparmio concorrono anche alla formazione dei mezzi posti copertura di nuovi oneri nel quadro complessivo della manovra¹¹⁶.

Aggiuntivamente, va poi segnalato che la riduzione prevista in riferimento al capitolo 7236 dello stato di previsione del MIUR dalla tabella 4 della RT, prefigura una riduzione che interessa una spesa in conto capitale per il bilancio dello Stato e non per beni e servizi, ancorché la stessa sia riferibile al mero "funzionamento" degli enti di ricerca. Ciò a ragione del fatto che convenzionalmente, tutti gli stanziamenti predisposti in bilancio a fini di ricerca sono classificati come spesa di investimento dello Stato.

In merito infine, allo stesso profilo "cronologico" degli effetti d'impatto sui saldi indicati in allegato 3, si rinvia alle osservazioni formulate circa la effettiva sostenibilità delle riduzioni di spesa in argomento, ed agli effetti di "rimbalzo" registrati in passato in completa trasparenza delle coordinate contabili necessarie a fornire una puntuale fotografia degli stanziamenti che saranno interessati dai risparmi in parola.

Tutte le argomentazioni esposte farebbero ritenere che questi potrebbero più opportunamente quantificarsi solo *ex post* rispetto alle modifiche normative approvate.

Articolo 29

(Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia informatica nelle pubbliche amministrazioni)

La disposizione è volta a garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi in materia informatica, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali.

¹¹⁵ Nota di lettura citata, pagina 142.

¹¹⁶ Nota cit., pagina 141.

A tal fine, la norma prevede che Consip S.p.A. (o il soggetto aggregatore interessato) acquisisca il parere vincolante dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) sui parametri di qualità e di prezzo dei beni e servizi oggetto della richiesta di approvvigionamento.

Si prevede, tuttavia, che le amministrazioni e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 1 e 2 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agid.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Infine, il comma 7, prevede che, nelle acquisizioni di beni e servizi, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento.

La RT riferisce che la disposizione ha la finalità di ridurre, in linea con le indicazioni derivanti dai processi di *spending review* in atto, la spesa informatica delle pubbliche amministrazioni e delle società inserite nel conto consolidato della PPAA come definito dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In particolare, sul comma 1, ribadisce che ivi si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva, da parte delle suddette Amministrazioni pubbliche e società, quella dell'utilizzo degli strumenti predisposti nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione da Consip e quelli approntati dai soggetti aggregatori, secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge 66/2014.

Il comma 2 stabilisce che la Consip o il soggetto aggregatore interessato acquisisca il parere vincolante dell'Agenzia per l'Italia Digitale sui parametri di prezzo e di qualità dei beni e servizi oggetto della richiesta di approvvigionamento. Tale disposizione consente un governo unitario e un maggior coordinamento dell'attuazione dei progetti informatici nella PA, in linea con quanto stabilito dal Codice dell'amministrazione digitale e dall'Agenda digitale italiana.

La disposizione prevista al comma 3 individua l'obiettivo di risparmio (che dovrà derivare dall'attuazione delle disposizioni dei primi due commi) quantificato nel 50% della spesa annua complessiva media nel settore informatico, relativa al triennio 2013-2015. A tal fine, le pubbliche amministrazioni e le società contenute nell'elenco Istat programmano i propri acquisti nel rispetto del suddetto limite di spesa. Le disposizioni contenute ai commi da 1 a 3 consentiranno una sostanziale riduzione della spesa di natura informatica, la cui quantificazione in valore assoluto, tuttavia, non può che avvenire a consuntivo.

In merito al comma 4, afferma che ivi si prevede un procedimento rafforzato nel caso in cui non si proceda agli acquisti secondo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, per ragioni attinenti all'idoneità del bene o del servizio al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione o della società,

ovvero in casi di necessità e urgenza. Infatti, è previsto che le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche contenute nell'elenco Istat possano procedere con approvvigionamenti autonomi, senza utilizzare gli strumenti del programma di razionalizzazione degli acquisti (Consip) e dei soggetti aggregatori, esclusivamente previa apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, in cui si dia evidenza delle ragioni che hanno determinato la scelta, anche con riferimento a contingenze di necessità e/o di urgenza. Inoltre, la disposizione prevede che le procedure di approvvigionamento in materia informatica in deroga ai commi 1 e 2 siano comunicate all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agenzia per l'Italia Digitale, per consentire le necessarie azioni di monitoraggio e controllo, anche di carattere amministrativo.

Sul comma 5, stabilisce che ivi è previsto che la mancata osservanza delle disposizioni in argomento rileva sotto diversi profili di responsabilità (disciplinare ed erariale).

Al fine di rendere coerente il quadro normativo in materia di pareri di congruità tecnica economica da parte di Agid, al comma 6 è prevista l'abrogazione della disposizione contenuta al comma 3-*quinquies* dell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in cui si prevede che Consip svolga l'attività istruttoria ai fini del rilascio dei pareri AGID.

Con il comma 7, infine, è prevista una disposizione riguardante gli acquisti di beni e servizi in materia informatica per gli Organi Costituzionali, per i quali è stabilito che adottino le misure idonee a realizzare gli obiettivi di risparmio nell'ambito della propria autonomia e secondo le modalità stabilite dal proprio ordinamento.

L'allegato 3 non evidenzia effetti.

Al riguardo, in considerazione della mancata evidenziazione degli effetti di risparmio attesi e della evidente finalità di conseguimento di risparmi di spesa, non ci sono osservazioni.

CAPO II

EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA SANITARIA

Articolo 30

(Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie uniche)

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni di cui al presente articolo disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario e nel rispetto della garanzia dei Livelli essenziali di assistenza.

Il comma 2, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, stabilisce che gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118, assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio pubblicando integralmente sul proprio sito internet il bilancio d'esercizio entro sessanta giorni dalla data di relativa approvazione. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attivano, altresì, un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in raccordo con il sistema di monitoraggio regionale di cui dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 158 del 2012 e in coerenza con il programma nazionale valutazione esiti, pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti.

Il comma 3 qualifica il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 come illecito disciplinare, che è causa di responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

Il comma 4 stabilisce che ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individua, con apposito provvedimento di Giunta regionale, ovvero del Commissario *ad acta*, le Aziende ospedaliere (AO), le Aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione degli enti di cui al comma 16, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:

- a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro. Le modalità di individuazione dei costi e di determinazione dei ricavi sono individuate dal decreto di cui al comma 6;
- b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 6.

Il comma 5 prevede che in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, entro il 31 marzo le regioni individuano, con apposito provvedimento di Giunta regionale, ovvero del Commissario *ad acta*, gli enti del proprio Servizio sanitario regionale che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*. Per la verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettera *a)*, sono utilizzati i dati dei costi relativi al IV trimestre 2015 e dei ricavi come determinati ai sensi del decreto di cui al comma 6; per la verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettera *b)*, sono utilizzati i dati relativi all'anno 2014 indicati dal medesimo decreto di cui al comma 6.

Il comma 6 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione della metodologia di valutazione dello scostamento di cui al comma 4, lettera *a)*, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, in materia di modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie, tenendo conto dei diversi assetti organizzativi ed erogativi regionali. Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, concernente il regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Il decreto definisce, altresì, le linee guida per la predisposizione dei piani di cui ai commi 9 e 10.

Il comma 7 demanda ad apposito decreto ministeriale il compito di aggiornare gli schemi allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, al fine di dare evidenza e trasparenza del risultato di esercizio nei documenti di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e di ricavo coerentemente con quanto previsto dall'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Il comma 8 impone agli enti individuati ai sensi dei commi 4 e 5 di presentare alla Regione, entro i novanta giorni successivi all'emanazione del provvedimento di individuazione, il piano di rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare i disallineamenti rilevati.

Il comma 9 stabilisce che le regioni non in piano di rientro regionale, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure previste dai piani, la

loro coerenza con la programmazione sanitaria regionale e le linee guida di cui al comma 6, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta regionale.

Il comma 10 dispone che le regioni in piano di rientro regionale, anche commissariate per l'attuazione dello stesso, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure previste dai piani di rientro, la loro coerenza con il piano di rientro regionale e con le linee guida di cui al comma 6, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento di Giunta o del Commissario *ad acta*. Le stesse regioni evidenziano, in apposita sezione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale, l'eventuale sussistenza di piani di rientro di enti del proprio servizio sanitario regionale, nonché dei relativi obiettivi di riequilibrio economico finanziario e di miglioramento dell'erogazione dei LEA. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale o dal Commissario *ad acta* sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente interessato. Restano ferme le valutazioni dei Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 (Rep. Atti 2271) e dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'attività di monitoraggio ed affiancamento nell'attuazione del piano di rientro regionale.

Il comma 11, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, stabilisce che la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b*), punto *i*), del decreto legislativo n. 118 del 2011, iscrive sul proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti del servizio sanitario regionale. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui ai commi 4 e 5, le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo sono tenute ad istituire la Gestione sanitaria accentrata. I tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 verificano il rispetto del presente comma.

Il comma 12 definisce vincolanti per gli enti interessati gli interventi individuati dai piani di cui ai commi 9 e 10. Le determinazioni in essi previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi già adottati dagli stessi in materia di programmazione e pianificazione aziendale, per renderli coerenti con i contenuti dei piani.

Il comma 13 dispone che la regione ovvero il Commissario *ad acta* verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro di cui ai commi 9 e 10 nel rispetto della tempistica ivi indicata. In caso di verifica trimestrale positiva, la gestione sanitaria accentrata può erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 11, nel proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale negativa la regione ovvero il Commissario *ad acta* adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell'ente. Al termine di ogni esercizio la regione pubblica sul proprio sito internet i risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi programmati nel piano di rientro.

Il comma 14 stabilisce che, per garantire il pieno rispetto delle disposizioni del presente articolo, tutti i contratti dei direttori generali, ivi inclusi quelli in essere, prevedono la decadenza automatica del direttore generale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo n. 118 del 2011, in caso di mancata trasmissione del piano di rientro da parte dell'ente interessato, ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro.

Il comma 15 prevede l'applicazione a partire dal 2017 delle disposizioni del presente articolo, nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 16, alle aziende sanitarie locali e ai relativi presidi a gestione diretta, ovvero ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

Il comma 16 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri di valutazione, dei dati da prendere in considerazione, delle modalità di calcolo e dei relativi parametri di riferimento per l'individuazione da parte delle Regioni delle aziende, dei presidi e degli enti di cui al comma 15, da sottoporre ad un piano di rientro, in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio di bilancio o di disallineamento rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cure. Con successivo decreto ministeriale vengono aggiornati i modelli di rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie, anche al fine di valutare l'equilibrio della gestione dei presidi ospedalieri in rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed extra-tariffaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Il comma 17 stabilisce che nelle regioni e nelle province di Trento e di Bolzano, che nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge hanno riorganizzato il proprio servizio sanitario regionale, o ne hanno avviato la riorganizzazione, attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti, la collaborazione tra SSN e università può realizzarsi anche mediante la costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliero-universitarie nelle ASL.

Il comma 18 esclude l'applicazione del comma 17 alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario.

La RT sintetizza le norme, sottolineando che le disposizioni introducono misure volte a garantire il miglioramento della produttività degli enti del SSN, mediante la predisposizione di appositi piani di rientro aziendali tesi a recuperare l'efficienza e l'efficacia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. La RT conclude asserendo che l'articolo non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 31 ***(Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale)***

Il comma 1 impone agli enti del Servizio sanitario nazionale di approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 2014, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento o della Consip S.p.A., ovvero (comma 2), qualora tali centrali non siano disponibili e operative, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 66. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.

Il comma 3 vieta la proroga dei singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi del presente articolo. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Il comma 4 stabilisce che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano provvedimenti volti a garantire che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle

tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale.

Il comma 5 demanda alla Cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione dell'articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016, il compito di:

- a) definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei Dispositivi Medici sulla base dei criteri di rilevanza del problema di salute, nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto economico ed impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA);
- b) promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate da Age.Na.S. e dai presidi regionali e dai soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza di HTA operanti nel Programma Nazionale di HTA dei Dispositivi Medici;
- c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di valutazione tecnica multidimensionale nel Programma Nazionale di HTA;
- d) curare la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla lettera *b)* secondo i metodi validati di cui alla lettera *c)*, promuovendone l'utilizzo da parte delle Regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all'adozione e all'introduzione dei dispositivi medici e al loro disinvestimento.

La RT sottolinea che le disposizioni mirano all'efficientamento della gestione dei beni e servizi e dei dispositivi medici degli enti del SSN, attraverso uno stimolo alla concorrenzialità, appositi strumenti contrattuali per la gestione dell'innovazione tecnologica e sistemi di controllo ispirati al principio dell'appropriatezza d'uso. La RT conclude affermando che l'articolo non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 32

(Aggiornamento livelli essenziali di assistenza e livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016)

Il comma 1 prevede che, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 556, della legge n. 190 del 2014 e dall'articolo 9-*septies* del decreto-legge n. 78 del 2015, e in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" (di seguito: LEA), nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica.

Il comma 2 demanda ad apposito DPCM la definizione e l'aggiornamento dei LEA di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992. L'articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012 è soppresso.

Il comma 3 destina all'attuazione del comma 1, per l'anno 2016, l'importo di 800 milioni, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 68 del 2011. L'erogazione della quota è condizionata all'adozione del provvedimento di cui al comma 1.

Il comma 4 istituisce, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e al fine di garantire l'efficacia e l'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni erogate dal SSN nell'ambito dei LEA, anche in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, presso il Ministero

della salute, la “Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel SSN”, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta dal Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria e da quindici esperti qualificati e da altrettanti supplenti. Su richiesta del Presidente, alle riunioni della Commissione possono partecipare, per fornire il proprio contributo tecnico-scientifico, rappresentanti del Consiglio Superiore di Sanità, delle Società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate.

Il comma 5 individua i compiti della Commissione, che:

- procede ad una valutazione sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza;
- acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni;
- per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e l’individuazione di condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza, si avvale delle valutazioni di HTA (HealthTechnologyAssessment) su tecnologie sanitarie e biomediche e su modelli e procedure organizzativi;
- valuta l’impatto economico delle modifiche ai livelli essenziali di assistenza;
- valuta le richieste provenienti da strutture del SSN, di autorizzazione all’esecuzione di prestazioni innovative nell’ambito di programmi di sperimentazione.

Il comma 6 prevede che, sulla base dell’attività svolta ai sensi del comma 5, la Commissione formula annualmente una proposta di aggiornamento dei LEA.

Il comma 7 stabilisce che, qualora la proposta riguardi soltanto la modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal SSN ovvero l’individuazione di misure volte ad incrementare l’appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, l’aggiornamento dei LEA è effettuato con decreto ministeriale.

Il comma 8 dispone che la partecipazione alla Commissione di cui al comma 4 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente.

Il comma 9 prevede che per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, la Commissione sia supportata da una Segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, che può avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di comando o distacco, da ISS, AIFA, Agenas, Regioni, enti del SSN ed altri enti rappresentati nell’ambito della Commissione, nel numero massimo di cinque unità.

Il comma 10 autorizza il Ministero della salute, per le attività di supporto di cui al comma precedente che richiedono specifiche attività di ricerca, ad avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, nonché di esperti, nel numero massimo di cinque.

Il comma 11 quantifica in 1 mln di euro gli oneri derivanti dai commi 4, 9 e 10 del presente articolo.

Il comma 12 reca una disposizione meramente procedimentale.

Il comma 13 abroga, a decorrere dalla costituzione della Commissione di cui al comma 4, il comma 10 dell’articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 63 del 2002 (che istituiva una commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei LEA, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti supplenti) e, modificando il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013, riduce inoltre di 10 unità complessive i componenti del Comitato tecnico-sanitario istituito presso il Ministero della salute.

La RT oltre ad illustrare l'articolo, ricorda che la prevista Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA sostituisce la sezione per la definizione e l’aggiornamento dei LEA attualmente operante presso il Comitato tecnico-sanitario del

Ministero della salute. Tale sezione, conseguentemente, viene espressamente soppressa e i componenti del richiamato Comitato tecnico-sanitario sono corrispondentemente ridotti di un numero pari a quello dei componenti della citata sezione soppressa.

Con particolare riferimento alla valutazione di impatto economico-finanziario del comma 11, in base al quale è previsto che per il funzionamento della Commissione l'onere sia di 1 milione di euro annui, si forniscono i seguenti elementi:

- A. in considerazione della necessità di rimborsare le spese di viaggio e di vitto e alloggio ai rappresentanti del Consiglio Superiore di Sanità, delle Società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed agli esperti competenti che, in base al comma 4, possono fornire il proprio contributo tecnico-scientifico nelle specifiche materie trattate, è stato ipotizzato che:
- (i) vi siano numero 15 fra rappresentanti ed esperti coinvolti, di cui 10 non residenti a Roma;
 - (ii) vi siano 12 sedute plenarie della Commissione e 5 sedute di sottogruppi di lavoro;
 - (iii) il costo medio per coloro che non risiedono a Roma per spese di viaggio A/R sia di circa 100 euro, oltre ad ulteriori 150 euro al giorno per vitto e alloggio.

Ne consegue un costo medio annuale di circa 42.500 euro.

- B. l'onere per attivare nuovi comandi fino a 5 unità provenienti da ISS, AIFA, Agenas, Regioni, enti del SSN ed altri enti rappresentati nell'ambito della Commissione, è stato stimato per i profili ipotetici da reperirsi attraverso i comandi previsti (prevalentemente personale medico o comunque dirigente sanitario non medico), in considerazione della tipologia di attività di supporto da svolgere a cura della Segreteria tecnico-scientifica, di cui al comma 9. Secondo la stima degli oneri associati al trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio) al lordo degli oneri riflessi, la seguente tabella di sintesi fornisce una simulazione del costo stimato per l'attivazione fino a 5 nuovi comandi, applicando le retribuzioni medie elaborate nell'ambito della rilevazione del conto annuale anno 2013, riferite alle figure professionali afferenti i comparti del SSN e delle Università:

STIMA DELLA SPESA PER IL PERSONALE COMANDATO in seno alla Segreteria tecnico- scientifica della Commissione appropriatezza LEA		
UNITA'	PROFILI	ANNO 2016
		Costo annuale della retribuzione lordo amministrazione (*)
2	SSNA - DIR. MEDICO CON INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. ESCLUS - SD0E34 (MD)	259.160,83
1	SSNA - DIRIGENTI MEDICI CON ALTRI INCAR. PROF. LI (RAPP. ESCLUSIVO) - SD0035 (MD)	113.951,78
1	UNIV - PROFESSORE ASSOCIATO CONF. TEMPO PIENO - OD0169 (PR)	121.576,52
1	SSNA - COLLAB.RE TEC. - PROF.LE ESPERTO - DS - T18027 (LT)	49.506,83
		544.195,96

Il predetto importo di 544.196 euro viene rideterminato in difetto per un valore di circa 515.000 euro, in considerazione del fatto che gli oneri sono correlati al riconoscimento di retribuzioni stimate e non si conosce ancora l'esatto profilo e inquadramento economico del personale da comandare;

- C. l'onere per lo svolgimento da parte di 5 esperti delle attività di supporto di cui al comma 9 che richiedono specifiche attività di ricerca è stato stimato in circa 40.000 euro lordi cadauno a carico dell'Amministrazione, nel presupposto che anche in questo caso il profilo preso a riferimento corrisponda ad un livello medio-alto. La spesa annua ammonterebbe quindi a circa 200.000 euro;
- D. l'onere per l'attivazione da parte del Ministero della salute di specifiche convenzioni, contratti di collaborazione con istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, così come previsto dal comma 10, è stato stimato ipotizzando di dover stipulare 3 convenzioni/contratti di collaborazione annuali per circa 80.000 euro cadauno. La spesa annua ammonterebbe quindi a circa 240.000 euro.

Al riguardo, si evidenzia che la soppressione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012 da parte del comma 2, coinvolgendo ovviamente anche il comma 2-bis del citato articolo 5, elimina il previsto aggiornamento del nomenclatore tariffario per le prestazioni di assistenza protesica erogabili a carico del SSN. Nulla da osservare per i restanti profili.

Il comma 14 ridetermina in 111 miliardi di euro per il 2016 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, commi 167 e 556, della legge n. 190 del 2014 e dall'articolo 9-septies, comma 1, del decreto-legge n. 78 del

2015. Il comma inoltre sterilizza gli effetti derivanti dal periodo precedente sugli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali.

La RT ricorda che tale rideterminazione è coerente con quanto previsto dall'articolo 1 del Patto per la salute 2014-2016. Infatti il Patto, nello stabilire i livelli per il predetto triennio 2014-2016, ha previsto, nel contempo, la possibilità di modificare tali importi in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica o a variazioni del quadro macroeconomico.

Circa gli effetti finanziari, si fa presente che a legislazione vigente il finanziamento del SSN per il 2016 è pari a 113.097 milioni di euro, in relazione alle seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 556, della legge n. 190 del 2014, che ha stabilito il valore di 115.444 milioni di euro per l'anno 2016, in attuazione del Patto della salute 2014-2016;
- art. 1, comma 167, della legge n. 190 del 2014, che ha incrementato il livello del finanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
- art. 9-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2015, che ha ridotto il livello del finanziamento di 2.352 milioni di euro.

La rideterminazione da 113.097 a 111.000 milioni di euro comporta un effetto in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare pari a 1.783 milioni di euro, tenuto conto che a fronte di una riduzione del livello del finanziamento complessiva di 2.097 milioni di euro, l'effettiva rideterminazione delle risorse non riguarda le regioni a statuto speciale, in virtù delle regole di finanziamento della spesa sanitaria e di quanto disposto al secondo periodo del comma in esame.

Tale effetto sull'indebitamento può essere conseguito sul versante della spesa tramite l'autonoma adozione da parte delle regioni di idonee e congrue misure di contenimento della spesa, in assenza di specifica Intesa Stato-Regioni diretta ad individuare leve d'intervento.

In ogni caso, dato il vincolo dell'equilibrio nel settore sanitario, il pieno conseguimento dell'effetto scontato in termini di indebitamento netto sarebbe comunque assicurato tramite l'attivazione della leva fiscale autonoma delle regioni o dei meccanismi automatici previsti dalla normativa vigente, in caso di emersione di disavanzi regionali.

L'effetto sull'indebitamento netto e sul saldo netto da finanziare associato alla disposizione di cui al primo periodo del comma 14 è pari a 1.783 milioni di euro per l'anno 2016.

Il secondo periodo del comma 14 prevede di neutralizzare gli effetti derivanti dalla rideterminazione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016 in relazione al concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali. In particolare, ciò comporta per la regione Sicilia la rideterminazione del concorso in termini di saldo netto da finanziare e dell'obiettivo del patto di stabilità interno in misura corrispondente alla riduzione del Fondo sanitario

nazionale per la regione Siciliana, mentre per la regione Friuli Venezia Giulia resta fermo l'obiettivo complessivo concordato di patto di stabilità interno.

Tale previsione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si tratta di una diversa rimodulazione del contributo alla finanza pubblica della regione Siciliana e della regione Friuli Venezia-Giulia.

Al riguardo, si osserva che il livello del FSN per il 2016 era già stato ridotto con il decreto-legge n. 78 del 2015 in misura pari a circa 2,5 mld di euro rispetto al tendenziale a legislazione vigente. L'ulteriore decremento del FSN rispetto a tale parametro potrebbe creare tensioni lungo tale linea di finanziamento. Va tuttavia evidenziato che in valore assoluto la dotazione del FSN crescerà di circa 1,3 mld rispetto al 2015 e che la centralizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi, prevista dall'articolo 31 del presente provvedimento, dovrebbe consentire la razionalizzazione di tale voce di spesa, facilitando il conseguimento di risparmi.

CAPO III

EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA DEI MINISTERI E DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Articolo 33

(Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche)

Comma 1

(Riduzioni Ministeri)

Il comma 1 stabilisce che a decorrere dall'anno 2016, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 2, allegato alla presente legge.

La RT riferisce che il contributo proposto dai Ministeri alla manovra di finanza pubblica viene realizzato attraverso diversi strumenti: l'articolato, le tabelle (C, D ed E), gli elenchi e gli allegati richiamati dalle singole disposizioni del presente disegno di legge.

Le disposizioni prevedono in primo luogo la riduzione relativa alle Missioni ed ai Programmi di spesa degli stati di previsione di ciascun Ministero, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi indicati nell'elenco n. 2.

Inoltre, con singole disposizioni inserite nel presente articolo, sono previste riduzioni di spesa ovvero aumenti delle entrate di pertinenza dei Ministeri, il cui dettaglio è riportato nelle specifiche relazioni tecniche che seguono.

Per quanto riguarda, poi, il contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica attraverso le tabelle del disegno di legge di stabilità, si evidenzia:

- che per la tabella C, le riduzioni delle missioni dei Ministeri sono considerate tra le variazioni in diminuzione rispetto gli importi delle autorizzazioni di spesa iscritte a legislazione vigente;
- la tabella D comprende le variazioni in diminuzione riguardante specifiche riduzioni di autorizzazioni di spesa di parte corrente;
- che per la tabella E, le variazioni costituiscono voci di definanziamento delle autorizzazioni di spesa in conto capitale.

Nella tabella che segue, si fornisce il riepilogo delle misure correttive suddette riferite a ciascun Ministero, in termini di saldo netto da finanziare, distinte complessivamente tra entrate e spese e modalità di attuazione (articolato, elenco 2, Tabella C, Tabella D e Tabella E). Si precisa che le misure inserite nella tabella considerano gli effetti delle disposizioni in materia di ragionevole durata del processo (articolo 39), mentre non tengono conto degli effetti migliorativi previsti dalle norme riguardanti gli Enti di previdenza (articolo 33, comma 12) e altri Enti (articolo 33, dal comma 38 al comma 43), quelli derivanti dalla limitazione del *turn over* del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 5 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (articolo 16) nonché quelli inerenti la riduzione del Fondo per gli sgravi di contrattazione di secondo livello di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (articolo 12).

Sono considerati, altresì nella sezione “ulteriori riduzioni”, gli effetti migliorativi derivanti, rispettivamente, dalle disposizioni sull'efficientamento delle spese di acquisto di beni e servizi (quota Ministeri ed enti non territoriali – articolo 28), dalla riduzione degli stanziamenti in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 33, comma 2), dalla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione (articolo 33, comma 37) e dalle riduzioni di spese del Formez (articolo 33, comma 43).

			Saldo netto da finanziare (euro)		
Amministrazione	modalità attuazione	entrata/spesa	2016	2017	2018
Ministero dell'economia e delle finanze	articolato	e	0	0	0
	articolato	s	-934.512.834	-549.381.967	-546.953.541
	elenco	s	-116.975.318	-134.174.643	-147.572.410
	TAB C	s	-17.692.717	-17.674.186	-17.674.186
	TAB D	e	0	0	0
	TAB D	s	-197.205.102	-180.999.239	-202.699.239
	TAB E	s	-1.165.000.000	-910.000.000	-10.000.000
Totale Ministero dell'economia e delle finanze			-2.431.385.971	-1.792.230.035	-924.899.376
Ministero dello sviluppo economico	elenco 2	s	-8.367.094	-31.472.580	-31.897.580
	TAB C	s	-2.000.000	-2.000.000	-3.500.000
	TAB D	s	-34.420	-34.420	-34.420
	TAB E	s	-66.000.000	-45.000.000	-45.000.000
Totale Ministero dello sviluppo economico			-76.401.514	-78.507.000	-80.432.000
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali	articolato	s	-48.000.000	-48.000.000	-48.000.000
	elenco 2	s	-4.239.943	-1.039.853	-1.039.853
Totale Ministero del Lavoro e delle politiche sociali			-52.239.943	-49.039.853	-49.039.853
Ministero della Giustizia	articolato	s	-12.930.275	-15.150.275	-15.150.275
	elenco 2	s	-23.349.725	-26.449.725	-26.449.725
Totale Ministero della giustizia			-36.280.000	-41.600.000	-41.600.000
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	articolato	e	26.000.000	16.000.000	16.000.000
	articolato	s	-3.000.198	-4.700.528	-4.700.528
	elenco 2	s	-8.225.548	-6.303.320	-6.302.126
	TAB D	s	-184.976	-184.434	-184.434
Totale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			-37.410.722	-27.188.282	-27.187.088
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica	articolato	e	91.000.000	0	0
	articolato	s	0	0	0
	elenco 2	e	0	0	0
	elenco 2	s	-220.399.999	-240.399.999	-200.399.999
	TAB C	s	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000
	TAB D	s	-6.924.912	-6.924.912	-6.924.912
	TAB E	s	0	-20.000.000	-20.000.000
Totale Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica			-324.124.911	-273.124.911	-233.124.911
Ministero dell'interno	articolato	s	0	0	0
	elenco 2	e	0	0	0
	elenco 2	s	-27.188.887	-43.174.263	-60.674.899
	TAB D	s	-3.825.945	-4.841.791	-6.299.237
	TAB E	s	-6.080.000	-6.080.000	-6.080.000
Totale Ministero dell'interno			-37.094.832	-54.096.054	-73.054.136

L'allegato 3 espone, in conto minori spese correnti e in conto capitale e minori entrate, i seguenti valori.

(milioni di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e/s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co.1	Tagli min.	<e	t	0	0	0	-90,4	-90,4	-90,4	-90,4	-90,4	-90,4
Co.1	Tagli min.	<s	c	-379,1	-385,2	-366,5	-374,7	-387,2	-368,9	-374,7	-387,2	-368,9
Co.1.	Tagli min.	<s	k	-133,4	-177,7	-171,1	-103,5	-164,4	-172,2	-103,5	-164,4	-172,2

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, premesso che la RT si limita ad inglobare tutti gli effetti riconducibili alle varie misure considerate dal provvedimento in esame, nei loro effetti attesi di modifica dei saldi tendenziali previsti per ciascuna annualità del triennio, sia per la quota riconducibile alle singole norme contenute

nell'articolato, che per quella associabile alle tabelle annesse e all'elenco n. 2 allegato al provvedimento in riferimento al comma in esame, si rinvia alle relative disposizioni di volta in volta da considerarsi.

Ad ogni modo, dal momento che la RT reca un prospetto riepilogativo delle misure e degli effetti di entrata e di spesa distribuiti per ciascun dicastero in relazione ai vari strumenti di cui si compone la manovra correttiva, andrebbe richiesto un prospetto di raccordo tra i dati ivi riportati e gli importi evidenziati nell'allegato 3 per ciascuna annualità del triennio e rubricati con riferimento alla norma in esame, dal momento che la leggibilità a "specchio" con i dati ivi riportati, non risulta in alcun modo immediata.

In proposito, va rilevato che non sempre si possono stimare gli effetti di modifiche del quadro normativo (es. definanze nelle tabelle, riduzioni di stanziamenti con norme delle autorizzazioni di spesa previste dalla legislazione vigente ecc.). Infatti le riduzioni di spesa in beni servizi non sembrerebbero sempre idonee ad essere sin da subito contabilizzate nei loro effetti di correzione dei saldi tendenziali, atteso che la loro efficacia è decisamente condizionata, dal grado di comprimibilità delle spese. Ciò detto, specie in relazione a misure di contenimento della spesa che dovrebbero avere natura "permanente". Inoltre, si segnala che l'elenco n.2, non contenendo riferimenti ai capitoli ma soltanto ai programmi, non consente di esaminare compiutamente i fattori legislativi coinvolti e le connesse tipologie di spesa.

Un'ultima annotazione riguarda poi lo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica rispetto alle previsioni di riduzione della spesa in termini di competenza finanziaria, per come essi vengono rappresentati in allegato 3, laddove andrebbero richieste elementi documentativi in merito alla distribuzione delle riduzioni di spesa rispetto alle singole annualità che non appare direttamente riferibile alla sola natura economica degli stanziamenti.

Comma 2 (Riduzione PCM)

Il comma 2 provvede alla riduzione, a decorrere dall'anno 2016, degli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'allegato elenco n. 3, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica.

La RT afferma che la disposizione prevede che ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, gli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono ridotti, dell'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018. Il dettaglio dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze i cui stanziamenti sono ridotti, è indicato nell'elenco 3.

L'allegato 3 espone, in conto minori spese correnti, i seguenti valori:

(milioni di euro)

Co. 2	PCM	e./s	natura	SNF			Fabb.			I. N.		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
		<s	c	-23,0	-21,8	-18,0	-23,0	-21,8	-18,0	-23,0	-21,8	-18,0

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, posto che la norma provvede alla riduzione di svariati stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato e destinati alla presidenza del Consiglio, risultandone rideterminate le relative autorizzazioni di spesa, per un importo individuato in relazione a ciascuna annualità del triennio 2016/2018 e a decorrere da tale ultimo anno, non vi sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbe anche confermato che in relazione alle autorizzazioni legislative di spesa il cui stanziamento ne risulta conseguentemente ridotto, si potranno perseguire le finalità previste avvalendosi delle rimanenti risorse.

Sul punto, anche al fine di consentire una trasparente lettura dell'effetto dell'impatto contabile della norma, va segnalato che l'annesso elenco n. 3 recante il dettaglio dei n. 19 capitoli di spesa non fornisce l'indicazione degli stati di previsione dei capitoli ivi richiamati per cui la relativa lettura dei fattori legislativi sottostanti si renderebbe possibile solo risalendo da ciascun capitolo alla autorizzazione legislativa di spesa mediante il cd. indice cronologico.

Ad ogni modo, si ribadisce che la sostenibilità delle riduzione di stanziamenti di spesa è decisamente condizionata dalla effettiva comprimibilità dei fattori d'oneri che ad essi sono riconducibili, secondo le coordinate identificative indicate dall'articolo 21, comma 5-7, della legge di contabilità.

Comma 3 (Riduzioni Compensi CAAF)

Il comma 3 dispone la riduzione, nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», delle dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2016, rinviando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la rideterminazione dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente.

La RT afferma che la norma proposta dispone un taglio delle dotazioni finanziarie del capitolo di spesa 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo ai compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale, per l'importo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La norma dispone, altresì, che il Ministro dell'economia e delle finanze ridetermina con proprio decreto i predetti compensi al fine di realizzare i predetti risparmi a miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

L'allegato 3 espone, in conto minori spese correnti, i seguenti valori:

(milioni di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co. 3	CAAF	<s	c	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma prevede la rideterminazione dei compensi in questione, in modo da assicurare i risparmi ivi indicati dalla RT a decorrere dal 2016, non ci sono osservazioni.

Comma 4 (Riduzione stanziamento 8 per mille)

Il comma 4 prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), a decorrere dall'anno 2016.

La RT ribadisce che la norma reca la riduzione per 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF destinato allo Stato con corrispondente effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica

L'allegato 3 espone, in conto minori spese correnti, i seguenti valori:

(milioni di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co.4	8Xmille	<s	c	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Comma 5 (Abolizione rimborso regioni oneri carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine)

La norma abroga l'articolo 41, comma 16-*sexiexdecies*, del decreto-legge n. 207 del 2008 che ha istituito un fondo con una dotazione di 3 mln di euro, a decorrere dall'anno 2009, per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione.

La RT afferma che la norma proposta, volta ad abrogare il contributo per assicurare la vendita di carburante a prezzi ridotti in favore delle regioni confinanti con l'Austria, comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica dal 2016 pari a 3 milioni di euro annui.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari espone i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
spesa corr.	-3	-3	-3	-3	-3	-3

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 6

(Rimborso alle regioni degli oneri connessi all'usura infrastrutture stradali)

La norma prevede la cessazione, a decorrere dall'anno 2016, dei trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale concernenti gli indennizzi per l'usura delle infrastrutture di cui all'articolo 34, comma 4 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 72, comma 3, del DPR n. 495 del 1992.

La RT afferma che la norma proposta comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica dal 2016 pari a 1.448.212 euro annui.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari espone i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
spesa corr.	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	1,4

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la quantificazione, pari a 1.448.212 euro, dei trasferimenti erariali la cui cessazione comporta un miglioramento in pari misura dei saldi di finanza pubblica.

Comma 7

(Diminuzione di risorse per il Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

Il comma 7 rimodula la dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito nello stato di previsione del MEF con l'art. 1, comma 431, della legge n. 147/2013, prevedendo che la stessa si riduce di euro 809.608.622 euro per l'anno 2016, di 413.413.755 euro per l'anno 2017, di 410.985.329 euro per l'anno 2018 e di 387.985329 a decorrere dall'anno 2019.

La RT rappresenta che la disposizione riduce la dotazione del Fondo predetto per gli importi sopra indicati.

Al riguardo, si ricorda che, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale sono destinati a decorrere dal 2014 l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla c.d. *spending review*, al netto delle risorse considerate dalla legge per altre finalità¹¹⁷, nonché l'ammontare di risorse permanenti che si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio 2014 ed a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale¹¹⁸.

Si rappresenta che la dotazione del Fondo, risultante dal bilancio di previsione – MEF è la seguente (importi identici per competenza e cassa): "Previsioni risultanti

¹¹⁷ Si tratta della quota già considerata nei commi da 427 a 430 della citata legge di stabilità per l'anno 2014 e delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e ad impegni inderogabili.

¹¹⁸ Al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

anno finanziario 2016: 959.608.622 euro; Previsioni anno 2017: 563.413.755 euro; Previsioni anno 2018: 560.985.329 euro.

Si ricorda inoltre che, con l'art. 1, comma 652, della legge n. 190/2014, il Fondo in parola è stato incrementato di 150 mln di euro a decorrere dal 2015; nel contempo è stato disposto l'accantonamento e l'indisponibilità delle risorse che possono essere utilizzate soltanto nella misura delle somme effettivamente incassate e per la parte eccedente l'importo di 350 milioni di euro¹¹⁹. Si tratta di un vincolo che assume un carattere prudenziale in quanto tiene conto delle caratteristiche peculiari delle fonti individuate per l'alimentazione del fondo (risparmi da *spending review*, extragettito ed incassi da lotta all'evasione), che si connotano per l'incertezza in ordine al *quantum* delle risorse effettivamente rivenienti rispetto alle previsioni.

Con la disposizione in commento si realizza di contro per esigenze di copertura degli oneri associati al ddl in esame un utilizzo di parte significativa della dotazione del fondo, ben oltre il limite (350 mln di euro). La disposizione in esame realizza un impiego certo di somme che, allo stato, si ipotizza andranno a costituire la dotazione del fondo per il triennio di riferimento. Appaiono quindi necessari chiarimenti in ordine ai criteri sulla cui base si è addivenuti alla indicazione degli importi indicati nel bilancio di previsione a legislazione vigente per gli anni 2016-2018. Si osserva inoltre, poiché la dotazione del fondo concorre alla copertura del complesso degli oneri del ddl in esame, che andrebbe valutato sotto il profilo metodologico la correttezza di tale impiego avuto riguardo alla specifica finalità del Fondo (la riduzione della pressione fiscale).

Comma 8 (Riduzione 2 per mille ai partiti politici)

Il comma 8 riduce da 27,7 a 17,7 mln di euro per il 2016 e da 45,1 a 25,1 mln a decorrere dal 2017 l'autorizzazione di spesa relativa alla scelta dei contribuenti di destinare il 2 per mille delle proprie imposte sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione in un apposito registro.

La RT illustra il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 9-10 (Riduzione zone franche urbane)

Il comma 9 dispone che le risorse destinate alle zone franche urbane disponibili sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge n. 66 del 2014, sono destinate al finanziamento delle agevolazione nelle zone franche urbane individuate alla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti

¹¹⁹ Si ricorda inoltre che all'articolo 1, comma 716, della legge n. 190/2014 è stata disposta la riduzione della dotazione nella misura di 331,533 milioni di euro per l'anno 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza". Rimangono confermate, invece, le riserve in favore delle zone franche da istituire in Emilia Romagna e Sardegna ai sensi rispettivamente degli articoli 12 e 13-*bis* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

Il comma 10 stabilisce che nelle zone franche urbane già finanziate ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, ivi inclusa la zona franca del comune di Lampedusa, il Ministero dello sviluppo economico adotta nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative alle agevolazioni già concesse nelle predette zone franche ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, nonché da eventuali ulteriori risorse apportate dalle regioni.

La RT afferma che con la Tabella E del presente disegno di legge di stabilità è disposta la riduzione delle risorse indicate all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'importo di euro 20 milioni per l'anno 2016. Tale riduzione rende necessario ridefinire il perimetro di applicazione della richiamata normativa. A tal fine le risorse residue di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 sono destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ossia quelle ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza". Rimangono confermate, invece, le riserve in favore delle zone franche da istituire in Emilia Romagna e Sardegna ai sensi rispettivamente degli articoli 12 e 13-*bis* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

Relativamente al comma 10 la RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva che l'articolo 22-*bis* del decreto-legge n. 66 del 2014 destina le risorse previste dalla medesima disposizione non solo nelle zone franche urbane individuate alla delibera CIPE n. 14 del 2009 ma anche per gli interventi in favore delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e per la zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Il combinato disposto dei commi 9 e 10 destina ora le risorse del predetto articolo 22-*bis* esclusivamente alle zone individuate alla delibera CIPE n. 14 del 2009 e riserva alle altre finalità, previo nuovi bandi, le sole risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative alle agevolazioni già concesse nelle predette zone franche ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge n. 197 del 2012.

Sul punto andrebbe chiarito se le risorse disponibili di cui dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge n. 66 del 2014, siano effettivamente libere da qualsiasi impegno e vincolo giuridico e possano essere destinate al finanziamento delle zone franche urbane di cui alla delibera CIPE n. 14 del 2009 senza detrimento delle altre finalizzazioni previste dall'articolo 22-*bis* in parola.

Comma 11 **(Riduzione risorse patronati)**

Il comma 11 riduce per il 2016 gli stanziamenti per il finanziamento dei patronati nella misura complessiva di 48 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2017, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, è stabilita nella misura del 60 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2015, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,183 per cento (attualmente è pari allo 0,207 per cento).

La RT afferma che la norma è diretta conseguire economie a carattere strutturale mediante la riduzione dell'aliquota dallo 0,207% allo 0,183% da applicare ai contributi incassati dagli enti previdenziali per determinare le somme da trasferire agli istituti di patronato e di assistenza sociale. Tenuto conto che l'applicazione della citata aliquota dello 0,207% darebbe luogo ad un versamento da parte degli enti previdenziali di circa 410 mln di euro su base annua (stimato tenendo conto degli andamenti degli ultimi anni delle somme versate in entrata al bilancio dello Stato da parte degli enti previdenziali e dell'andamento presumibile del gettito contributivo, nonché dell'evoluzione della normativa in materia), con la rideterminazione in esame dell'aliquota si ottiene l'economia di 48 milioni di euro annui. Tenuto conto del meccanismo di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale e della circostanza che la rideterminazione dell'aliquota non può che operare sui contributi futuri, per l'esercizio 2016 l'economia di 48 milioni di euro è ottenuta mediante riduzione diretta dei trasferimenti a tali istituti, in deroga al citato meccanismo di finanziamento. La rideterminazione della percentuale di acconto di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 al 60 per cento (a seguito del comma 309 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 tale percentuale nella determinazione dell'acconto in riferimento all'esercizio finanziario 2016 è già stata rideterminata nel 72 per cento, dall'originario 80 per cento) deriva dall'esigenza contabile di allineare alla dimensione finanziaria delle economie programmate a seguito della disposizione in esame la determinazione iniziale dello stanziamento nel bilancio dello Stato in fase previsionale, poi rideterminato in sede di assestamento sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato sulla base dei versamenti degli enti previdenziali applicando l'aliquota come rideterminata dalla disposizione in esame medesima. Conseguentemente dalla norma derivano economie (minori trasferimenti a istituti di patronato) pari a 48 milioni in ragione d'anno.

Al riguardo, si rileva che la quantificazione appare corretta. Andrebbe comunque attentamente ponderata la effettiva praticabilità di ulteriori riduzioni degli stanziamenti in parola, alla luce dei ripetuti interventi già operati in precedenza sul medesimo stanziamento.

Comma 12 (Riduzione spese enti previdenziali)

Il comma 12 stabilisce che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni annui, anche attraverso il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata di cui all'articolo 28, da versare entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

La RT afferma che alla realizzazione di tali risparmi di spesa contribuisce anche l'attuazione delle misure di rafforzamento del ricorso agli acquisti centralizzati di beni e servizi previste dall'articolo 30 del presente provvedimento. Dette misure di contenimento dovranno aggiungersi a quelle già previste dalle vigenti disposizioni e, pertanto, i connessi effetti finanziari debbono sommarsi a quelli già quantificati in occasioni di precedenti interventi normativi.

Al riguardo, si segnala che non si dispone di elementi di valutazione volti ad assicurare la concreta sostenibilità della riduzione di spesa richiesta dalla norma. Si fa presente che per il 2014, sulla base del rapporto annuale INPS (pagg. 92-93), le riduzioni di spesa correlate al funzionamento dell'ente sono ammontate a circa 621 mln di euro. Sulla base del medesimo documento le citate spese di funzionamento si sono attestate nel 2014 sul valore di 2,466 mld di euro. Ne deriva che le riduzioni di spesa attese dal comma ammontano a circa il 2,1% delle risorse all'uopo dedicate.

Commi 13-14 (Riduzione compensi giudici di pace)

Il comma 13 dispone che il Ministero della giustizia adotti misure volte alla razionalizzazione e alla riduzione delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.

Il comma 14 riduce di 4 milioni per il 2016 il Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

La RT riferisce sul comma 13 che la proposta normativa prevede una riduzione dello stanziamento del capitolo di bilancio 1362 pg. 01 "Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello Stato" di euro 6.650.275 per l'anno 2016 e di euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017. Il capitolo 1362 presenta uno stanziamento di 148,76 milioni di euro nel bilancio 2015, di cui 140,76 milioni di euro destinati al pagamento delle indennità spettanti ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.

Dai dati di consuntivo dell'anno 2014, sul capitolo 1362 è stata riscontrata una spesa effettiva di circa 127,46 milioni di euro a fronte di una somma stanziata in bilancio pari a 139,84 milioni di euro.

Come evidenziato nella tabella che segue, la spesa relativa alla magistratura onoraria ha mostrato, negli ultimi cinque anni, un trend in diminuzione, passando da circa 150 milioni di euro (anno 2010) a circa 127,46 milioni di euro (anno 2014).

Capitolo 1362 – indennità spettanti ai giudici di pace, got e vpo

categorie di magistrati onorari	2014	2013	2012	2011	2010
giudici di pace, got, vpo	127,46	135,52	136,86	142,00	150,00

La riduzione di spesa può essere collegata a due provvedimenti normativi che hanno inciso sul trattamento economico dei magistrati onorari.

Un primo intervento è stato introdotto con il comma 310 della legge n. 311/04 (legge finanziaria per l'anno 2005) laddove è stato previsto che le indennità spettanti ai giudici di pace ai sensi dell'art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 non possono superare, in ogni caso, l'importo di euro 72.000 lordi annui.

Con la legge finanziaria per l'anno 2010, è stato, poi, introdotto il contributo unificato per i ricorsi avverso le opposizioni a sanzioni amministrative ex art. 23 della legge n. 689/81 (comminate per violazione del codice della strada). Ciò ha determinato, a regime, una consistente riduzione dei ricorsi presentati al giudice di pace con conseguente riduzione di provvedimenti decisori per i quali spettano le indennità previste dall'art. 11 della legge n. 374/91.

La proposta di riduzione è stata, pertanto, prudenzialmente determinata in euro 6.650.275 per l'anno 2016 e in euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017, tenuto conto della variabilità delle indennità da corrispondere ai componenti della magistratura onoraria nello svolgimento dell'attività giudiziaria, che non può essere quantificata esattamente in sede di previsioni di bilancio.

In merito al comma 14 afferma che ivi è prevista una riduzione di euro 4.000.000 per il solo anno 2016 del "Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico" istituito, ai sensi dall'articolo 1, comma 96, dalla Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione 33 – U.d.V. 3.1 "Fondi da assegnare" – Capitolo 1536 che, per l'anno 2016 reca sufficienti disponibilità, allo stato non finalizzate, in applicazione dell'articolo 22, comma 2, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.

L'allegato 3 espone, in conto minori spese correnti, i seguenti valori:

				SNF			Fabb.			I. N.		
	e./s	natura		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co.13	Giud.pace	<s	c	-6,7	-7,6	-7,6	-6,7	-7,6	-7,6	-6,7	-7,6	-7,6
Co.14	F. eff. Giu	<s	c	-4	0	0	-4	0	0	-4	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione relativi al comma 13, tenuto conto degli elementi di dettaglio forniti dalla RT a conferma della plausibilità dei risparmi di spesa ivi previsti per il 2016 e dal 2017, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbero richieste le ragioni della mancata contabilizzazione in conto minori entrate degli effetti indotti connessi alla riduzione della spesa per i compensi ai giudici onorari.

Sul comma 14, andrebbe confermata la sostenibilità della riduzione per il 2016 dello stanziamento ivi indicato, a fronte dei fabbisogni di spesa previsti dalla legislazione vigente a carico delle autorizzazione di spesa ivi richiamata.

Comma 15 (Mutui per progetti connessi all'edilizia giudiziaria)

Il comma modifica l'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, consentendo la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti anche per la realizzazione di interventi costruttivi su edifici pubblici da destinarsi a finalità diverse da quelle dell'edilizia giudiziaria, ma strettamente connessi.

La RT afferma che la norma è volta a consentire la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti anche per la realizzazione di interventi costruttivi su edifici pubblici da destinarsi a finalità diverse da quelle dell'edilizia giudiziaria, ove strettamente connessi, in conseguenza dei ritenuti necessari trasferimenti di titolarità degli immobili, alla realizzazione di progetti su edifici da destinare ad edilizia giudiziaria. Presupposto per la concreta attuazione della previsione normativa è, a monte, la sottoscrizione di intese tra le amministrazioni interessate ed il Ministero della Giustizia.

Le modifiche alla legislazione vigente recate dalla norma non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i relativi interventi, anche indiretti, in materia di edilizia giudiziaria, potranno essere finanziati con mutui già concessi ai comuni dalla Cassa Depositi e Prestiti.

L'allegato 3 non espone effetti.

Al riguardo, in considerazione del fatto che Cassa depositi e prestiti spa non è soggetto rientrante nell'elenco delle PA, non ci sono osservazioni.

Comma 16 (Proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario del Palazzo di giustizia di Palermo)

La disposizione proroga la durata dell'incarico del commissario straordinario, nominato per la realizzazione dell'intervento per la sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016. Conseguentemente è prorogato dal 30

settembre 2015 al 28 febbraio 2016 il termine entro il quale possono essere apportate le modifiche al decreto del Ministro della giustizia di individuazione degli investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza necessari.

La RT afferma che la norma è tesa a prevedere una ulteriore proroga, al 31 dicembre 2016, dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo, disposti con l'articolo 1, commi da 98 a 106, della legge n. 190 del 2014, in considerazione della particolare complessità delle opere da realizzare, che necessitano di una diversa e più estesa modulazione temporale delle fasi attuative.

Per l'esecuzione delle predette opere, la norma ha previsto un finanziamento di 6 milioni di euro, iscritto per l'anno 2015, sul capitolo 7207 "Spese per interventi finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo" dello stato di previsione del Ministero della giustizia – missione 6 – Giustizia – U.d.V. 1.2 giustizia civile e penale. Tali risorse sono state riversate sulla contabilità speciale n. 5872, intestata a "COMM. STR. ART. 1, C. 99, L. 190 – 14" presso la Tesoreria dello Stato di Palermo.

Tenuto conto del fatto che al commissario non verranno corrisposti compensi aggiuntivi, fatto salvo il rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, e comunque nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte sulla contabilità speciale n. 5872, si ritiene che dalla norma in esame non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la proroga in esame comportando il differimento dell'individuazione degli investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza possa determinare una diversa registrazione delle grandezze finanziarie sui saldi di finanza pubblica rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Sul punto si segnala che il comma 99 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 dispone che le risorse del quadro finanziario dell'investimento, attribuite al commissario straordinario, sono gestite, non oltre il termine del 31 dicembre 2015, sulla contabilità speciale intestata al medesimo commissario.

Comma 17 (Proroga spese di funzionamento uffici giudiziari)

Il comma è diretto a prorogare il termine, previsto dall'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge n. 83 del 2015, entro il quale è consentito agli uffici giudiziari, previa stipulazione di apposite convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, di avvalersi dei servizi svolti dal personale dei comuni già applicato presso i medesimi uffici, prima dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1, comma 526, della l. n. 190 del 2014.

La RT riferisce che la norma in esame è tesa a prorogare fino al 31 dicembre 2016 le disposizioni previste all'articolo 21-*quinques*, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

A tal fine, per attenuare l'impatto della riforma sulla gestione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, prevista dalla legge di stabilità 2015, nonché per ragioni di economicità della spesa, si prevede che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, rimanga affidata ai comuni mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, fino al 31 dicembre 2016.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite di euro 44.233.787 pari al 20 per cento degli stanziamenti iscritti a legislazione vigente per l'anno 2016 che ammontano ad euro 221.168.934.

L'allegato 3 non espone effetti.

Al riguardo, in considerazione del fatto che la proroga in esame si iscrive appieno nell'ambito degli effetti già scontati dai tendenziali di spesa a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Comma 18 (Riduzione contributi ad enti del MAECI)

Il comma dispone la riduzione delle autorizzazioni di spesa connesse ai contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

La RT specifica che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tenuto conto degli obblighi internazionalmente assunti dall'Italia, dell'andamento del tasso di cambio con il dollaro e della revisione delle chiavi di contribuzione, provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari ed obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, in modo da conseguire risparmi per un importo complessivo pari ad euro 1.000.198 per l'anno 2016, ed euro 2.700.528 a decorrere dall'anno 2017. Pertanto, le relative autorizzazioni di spesa sono ridotte per gli importi di seguito indicati, per le quali, a decorrere dall'anno 2016, non sarà ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Sono ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) per un importo di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2017 relativamente al contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), di cui alla legge 10 gennaio 2004, n. 17;
- b) per un importo di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2017 relativamente al contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in merito all'ufficio regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa di Venezia (BRESCE), di cui alla legge 4 giugno 1997, n. 163;
- c) per un importo pari a euro 1.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 relativamente al contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO), di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127;
- d) per un importo pari a euro 1.400.330 a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 relativamente al contributo al Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET, di cui alla legge 10 febbraio 2005, n. 31;
- e) per un importo pari a euro 198 a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 relativamente al contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia (UNIDO), di cui alla legge 15 febbraio 1995, n. 51.

L'allegato 3 espone, in conto minori spese correnti, i seguenti valori:

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co.18	Contr.vol	<s	c	-1	-2,7	-2,7	-1	-2,7	-2,7	-1	-2,7	-2,7

(mln di euro)

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Ad ogni modo, considerando l'esplicita esclusione prevista dalla norma in esame – dalla possibilità di poter fare ricorso, qualora lo richiedessero i fabbisogni di spesa connessi agli impegni internazionali già assunti o in via di formalizzazione, al fondo di riserva previsto *ad hoc* in bilancio per l'adeguamento degli stanziamenti previsti per le spese obbligatorie e d'ordine – andrebbe confermato che le riduzioni in argomento risultino compatibili con gli obblighi di contribuzione, pur se essi saranno oggetto di rinegoziazioni di accordi internazionali.

Commi 19 e 20 (Tariffe consolari)

Il comma 19 reca modifiche alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari (allegata al D.Lgs. n. 71/ 2011). A tal fine si prevede l'aumento nella misura del 20% degli importi dei diritti fissi di cui alle Sezioni I (stato civile), IV (controversie, assistenza giudiziaria e giurisdizione volontaria) e VII (atti amministrativi) e del 40% degli importi dei diritti fissi di cui alle Sezioni II (notarili), VI (navigazione marittima ed aerea), VIII (atti diversi da quelli di stato civile e notarili, legalizzazioni e traduzioni), e IX (diritti di urgenza).

Si prevede quindi, alla sezione III dell'articolo 29, l'aggiunta della voce: "visto nazionale (tipo D) per motivi di studio", in relazione alla quale si fissa la somma dovuta in euro 50.

È quindi disposta alla sezione IV l'abrogazione degli articoli 39, 41, 43 e 52 della tariffa consolare in relazione ai quali è disposta la gratuità per alcune tipologie di atti relativi alla navigazione marittima ed aerea.

Il comma 20 destina all'erario dal 2016 al 2018 le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione dei diritti consolari operata dal comma 19, quantificate in euro 6 milioni per ciascuno degli anni del periodo indicato. Ne deriva che per tale triennio le predette maggiori entrate non sono destinate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 568, della legge 206/ 2006 e dell'articolo 2, comma 58, della L. n. 244/2007.4

La RT, in relazione al previsto incremento dei diritti consolari, considerato che l'aumento potrebbe comportare una flessione della domanda del relativo servizio da parte degli interessati e che, a seguito delle chiusure di sedi estere disposte in applicazione del D.L. n. 95 del 2012, dal 2015 operano 3 uffici consolari in meno che nel 2014 (per un bacino totale di 80.000 connazionali), con presumibile riduzione del numero di atti consolari emessi e quindi riduzione di gettito, si stima, in via prudenziale, che i maggiori introiti derivanti dall'applicazione della norma saranno pari a circa 4 mln di euro.

	Intrito 2014*	Aumento 20%	Aumento 40%
Sezione I	6,9		
Sezione IV**	0,0		
Sezione VII	0,5		
Subtotale	7,4	1,5	
Sezione II	0,8		
Sezione VI**	0,0		
Sezione VIII	6,7		
Sezione IX	0,4		
Subtotale	7,9		3,2
Totale maggiore entrata lorda*			4,6
Minori introiti stimati***			-0,6
Totale maggiore entrata netta stimata*			4,0

* Importi espressi in milioni di euro

Le Sezioni IV e VI apportano entrate variabili nel tempo e di scarsa entità (rispettivamente circa 10.000 e 30.000 euro nel 2014)

*** Diminuzione degli introiti derivante dalla minore domanda di atti consolari a seguito dell'aumento della tariffa e della chiusura di tre uffici consolari

Dopo aver ricordato che la disposizione prevede alla lettera e) l'introduzione del pagamento del visto nazionale per motivi di studio per un importo pari a 50 euro (attualmente tale servizio consolare è rilasciato gratuitamente, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 71/2011), osserva che la tariffa è in linea con il livello più basso praticato dai principali partner europei per la medesima categoria di visti. Considerato che nel 2014 sono stati rilasciati 40.000 visti, si prevede che dall'applicazione della norma deriveranno maggiori entrate per 2 milioni di euro.

Quanto all'abrogazione di 4 articoli della Sezione IV della tariffa consolare che attualmente prevedono la gratuità per alcune tipologie di atti relativi alla navigazione marittima ed aerea, ciò comporta l'applicazione a detti atti dell'articolo 55 che assoggetta gli *"atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione"* al pagamento di una percezione consolare (attualmente di euro 9,30). Dalla disposizione in parola conseguono effetti sicuramente favorevoli per l'erario, in quanto si sottrae all'area della gratuità un insieme di atti consolari. La quantificazione del maggior gettito sarà effettuata a consuntivo.

In relazione al comma 20 la RT osserva che gli adeguamenti dei diritti consolari introdotti dal comma 19 comportano un minore stanziamento per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in quanto —in base al comma 19, lettera *a*) — le presumibili maggiori entrate (dell'ordine di 6 milioni di euro complessivi) non sono assegnate alla medesima amministrazione. La disposizione determina effetti positivi pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018.

Al riguardo, si osserva che la RT non accompagna i dati indicati con altre informazioni analitiche (ad esempio relative al numero utenti fruitori, al numero degli atti perfezionati per ciascuna Sezione) che consentano di poter riscontrare gli importi totali rappresentati in tabella. Inoltre andrebbe chiarito se l'introito dell'anno 2014 possa costituire, in relazione a ciascuna sezione, la base di quantificazione più prudentiale del gettito atteso, in relazione agli andamenti degli introiti per ciascuna sezione, registrati in anni precedenti e dei quali non è stata data indicazione.

Comma 21 (Dismissioni immobiliari)

Il comma dispone che una quota delle risorse derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare realizzate nel triennio 2016-2018 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rimanga acquisita all'entrata e che non si applichino le disposizioni che prevedono la destinazione di una quota delle stesse alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.

La RT riferisce che l'effetto di risparmio di spesa è realizzato mediante la non assegnazione delle somme derivanti dalle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare all'estero, che il Ministero degli affari esteri si propone di realizzare nel corso del prossimo triennio dalle operazioni di dismissione già avviate o programmate. La disposizione determina effetti positivi pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

L'allegato 3 espone, in conto minori spese in conto capitale e maggiori entrate in conto capitale, i seguenti valori:

(mln di euro)

		e./s	natura	SNF			Fabb.			I. N.		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co. 21	dismissioni	>e	k	20	10	10	20	10	10	0	0	0
Co. 21		<s	k	0	0	0	0	0	0	-20	-10	-10

Al riguardo, considerando che il dispositivo si limita a prevedere maggiori entrate in connessione alla mancata assegnazione dei proventi da dismissione delle sedi estere del MAE, rispetto alla possibilità di devoluzione alle finalità previste dall'articolo 1, comma 1314, della legge 296/2006, non ci sono osservazioni.

Comma 22 (Supplenti scuole estere)

Il comma prevede minori spese per il personale supplente da impiegare nelle scuole italiane all'estero.

La RT afferma che la disposizione proposta prevede minori spese per il personale supplente da impiegare nelle scuole italiane all'estero, grazie alla copertura dei posti vacanti con personale di ruolo, realizzata a seguito dello sblocco delle partenze dall'Italia derivante dall'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del contingente disposto dal D.L. n. 95/2012.

Un numero pari a 46 posti, prima coperti con supplenti, sono stati coperti con personale di ruolo del contingente di cui all'articolo 640 del D.Lgs. n. 297/1994.

La norma comporterà pertanto una riduzione di spesa di 2 milioni di euro, suddivisi in euro 1.800.000 di minori retribuzioni (cap. 2502 dello stato di previsione del MAECI) e euro 200.000 di minori oneri riflessi (cap. 2514 dello stato di previsione del MAECI); i minori pagamenti ad organismi previdenziali stranieri comportano che il minor stanziamento abbia effetti favorevoli anche sull'indebitamento.

La riduzione risulta pertanto compatibile con il normale svolgimento delle funzioni istituzionali e non appare suscettibile di ingenerare situazioni debitorie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti di che trattasi

L'allegato 3 espone, in conto minori spese correnti e connessi effetti indotti, i seguenti valori:

(mln di euro)

		e./s	natura	SNF			Fabb.			I. N.		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co. 22	Supplenti	<s	c	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Co. 22	effetti	<e	t	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando gli elementi forniti dalla RT, andrebbero richiesti i parametri posti a monte del calcolo dei risparmi attestati, a partire da costo unitario annuo sostenuto sinora per i supplenti distaccati presso le sedi estere.

Del pari, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti relativamente alle minori retribuzioni corrisposte, con l'indicazione dei criteri e parametri considerati.

Comma 23 (Fondo supplenze brevi)

La norma dispone il versamento all'entrata delle somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento mediante ordini collettivi di pagamento e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni.

La RT ribadisce che nei bilanci delle istituzioni scolastiche ed educative statali sono giacenti 60 milioni di euro assegnati alle stesse per il pagamento di supplenze brevi e saltuarie. Si tratta di assegnazioni effettuate in favore delle istituzioni scolastiche prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4 comma 4-*septies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La norma proposta dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle istituzioni scolastiche di tali risorse con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Precisa che per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette somme, l'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2016 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relative al funzionamento delle scuole dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

L'allegato 3 espone, in conto minori spese correnti/ maggiori entrate extratributarie e minori entrate tributarie, i seguenti valori.

(mln di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co. 23	Suppl.brevi	>e	extr.	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Co. 23	=	<s	c	0	0	0	-60	0	0	-60	0	0
Co. 23	In.< suppl.	<e	t	0	0	0	-29,1			-29,1		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Ad ogni modo, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti del dispositivo, con l'indicazione dei criteri e parametri adottati nella loro determinazione.

Comma 24 (Risorse INDIRE)

Il comma dispone che le risorse finanziarie degli ex IRRE (Istituti regionali di ricerca educativa) confluite nel bilancio dell'INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), relative a progetti in affidamento agli ex IRRE non attuati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'erario.

La RT riferisce che nel bilancio dell'INDIRE sono confluite, al momento della soppressione degli IRRE, risorse finanziarie affidate ai citati IRRE per la realizzazione di progetti mai attuati, per 1 milione di euro. La norma proposta dispone il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INDIRE di tali risorse, con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'anno 2016.

Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse, l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 relative al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori entrate extratributarie, i seguenti valori:

(mln di euro)

		e./s natura		SNF			Fabb.			I. N.		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co. 24	INDIRE	>e	ext	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 25-27 (Edilizia universitaria)

La norma dispone che le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli Atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale e/o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016. Si dispone, poi, che, con apposito decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca proceda alla individuazione degli atenei interessati alla definizione delle modalità di recupero delle somme e alla quantificazione delle somme non spese. Nelle more del versamento, è accantonata e resa indisponibile la somma di 30 milioni di euro.

La RT afferma sul comma 25 che con la norma ivi indicata provvede a recuperare nell'anno 2016 quota parte delle risorse assegnate e trasferite alle università, sulla base di specifici criteri di ripartizione, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato in considerazione del loro mancato utilizzo.

Il comma 26 prevede che con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, procederà alla individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme anche eventualmente a valere sul FFO 2016, alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di euro. Al fine di assicurare il versamento delle somme al capitolo di entrata del bilancio dello Stato lo stesso verrà effettuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul "Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari relativo alle spese di funzionamento, ivi comprese ecc." per l'esercizio finanziario 2016.

Sul comma 27 afferma che per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette somme, l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2016 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 relative al Fondo per il finanziamento ordinario delle università dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori entrate extratributarie e minori spese in conto capitale, i seguenti valori.

(mln di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co. 26	Ed uni.	>e	ext	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Co. 26	Ed Un. Ac.	<s	k	0	0	0	-5	-20	-5	-5	-20	-5

Al riguardo, premesso che stima dell'impatto del dispositivo sui saldi risponde appieno alla criteri convenzionali vigenti ai sensi della normativa contabile nazionale ed internazionale in vigore, non ci sono osservazioni.

Comma 28 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

La norma riduce di 7.900.000 euro, a decorrere dall'anno 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera e), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, concernente le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in vigore in favore di Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.A. – regione Campania e ammontanti

a euro 29.869.832 a decorrere dal 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio.

La RT afferma che il contratto, recentemente concluso dalla Regione, prevede un onere inferiore ai 29.869.832 euro indicati nell'autorizzazione di spesa; pertanto è possibile disporre la riduzione per l'importo eccedente, pari a euro 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari espone i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
spesa corr.	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9

Al riguardo, andrebbe unicamente precisato l'importo del contratto concluso tra la regione Campania e la Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.A.. Infatti, dalle informazioni fornite si presume che tale importo sia all'incirca di 22 mln di euro.

Comma 29 (Sistemi informativi automatizzati MIT)

Il comma 29 riduce le risorse per i sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 39, comma 2, della legge n. 166 del 2002 (si tratta delle somme destinate alle Capitanerie di Porto per la realizzazione del sistema integrato per il controllo del traffico marittimo e le emergenze in mare denominato VTMISS – Vessel Traffic Management Information System) in misura pari a 2,7 mln di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, anno terminale dell'autorizzazione di spesa.

La RT illustra dettagliatamente la disposizione.

Al riguardo, si segnala che il minor impatto della norma sull'indebitamento e il fabbisogno (pari a circa la metà di quello contabilizzato in termini di SNF) per il 2016 è presumibilmente da ascrivere all'indice di spendibilità delle risorse in esame, trattandosi di spese in conto capitale. Si chiede comunque un chiarimento.

Comma 30 (Trasporto pubblico locale)

La norma riduce le risorse di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 296, del 2006, concernenti il rifinanziamento del contratto collettivo del trasporto pubblico locale di 3.765.800 euro per il 2016 e di 3.700.000 euro a decorrere dal 2017.

La RT afferma che la disposizione prevede la riduzione dei contributi erogati alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico nelle regioni a statuto speciale nonché alle Gestioni Governative ed alle Società in regime di concessione, a copertura degli

oneri derivanti dai rinnovi del CCNL autoferrotranviario previsti dalla legge n. 296 del 2006, art.1, comma 1230. L'importo che residua viene utilizzato a copertura degli oneri derivanti dall'indennità di malattia del settore TPL, così come previsto dalla legge n. 266 del 2005, art.1 comma 273. Poiché nel trend di spesa degli ultimi anni si è riscontrato una costante riduzione degli oneri dovuti a copertura dell'indennità di malattia del settore e considerando che gli oneri derivanti dalla predetta indennità sono individuati nella normativa di settore quale contributo residuale ai CCNL, si ritiene possibile apportare una riduzione nello stanziamento di competenza del capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1314 pari a euro 3.765.800 per il 2016 e pari a euro 3.700.000 a decorrere dal 2017.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari espone i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
spesa corr.	-3,8	-3,7	-3,7	-3,8	-3,7	-3,7

Al riguardo, si segnala che la riduzione della spesa degli ultimi anni per gli oneri dovuti alla copertura dell'indennità di malattia del settore TPL, pur se in parte giustifica la riduzione/razionalizzazione del contributo al rifinanziamento del CCNL, non elimina il pericolo per il futuro dell'insorgenza di oneri imprevisti per effetto di un'inversione di tendenza che determini invece un aumento dell'erogazione dell'indennità di malattia in esame, determinando potenzialmente oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Comma 31 (Investimenti imprese marittime)

La norma sopprime il secondo periodo dell'articolo 1, comma 38, della legge n. 147 del 2013 che autorizzava un contributo ventennale di 5 mln di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 del 1° febbraio 2001.

La RT si limita a descrivere la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari espone i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
spesa corr.	-5	-5	-5	-5	-5	-5

Al riguardo, appare opportuno fornire ulteriori informazioni circa la praticabilità della soppressione in esame.

Comma 32 (Dismissione immobili difesa)

Il comma prevede che il Ministero della difesa assicuri la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 300 milioni di euro annui nell'anno 2016 e a 100 milioni nell'anno 2017 (in luogo dei 100 milioni precedentemente previsti per entrambi gli anni); tali proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e non si da luogo a riassegnazione.

La RT precisa che la disposizione introduce una modifica al comma 374, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), prevedendo ulteriori introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in uso al Ministero della difesa, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 200 milioni di euro nel 2016. I proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori entrate/minori spese in conto capitale, i seguenti valori:

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co32	Imm. Dif.	>e	k	200	0	0	200	0	0	0	0	0
Co32	=	<s	k	0	0	0	0	0	0	-200	0	0

(mln di euro)

Al riguardo, premesso che stima dell'impatto del dispositivo sui saldi risponde appieno alla criteri convenzionali vigenti ai sensi della normativa contabile nazionale ed internazionale in vigore, non ci sono osservazioni.

Comma 33 (IVA ridotta pubblicazioni)

Il comma 33 estende l'aliquota IVA ridotta al 4 per cento – già prevista per gli *e-book* dall'art. 1, comma 667 della legge di stabilità 2015 ¹²⁰, ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici *online*. L'intervento proposto, novellando il citato comma 667, precisa che ai fini dell'applicazione del regime IVA ridotto sono da considerare "giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici" tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

La RT ricorda che per la legislazione vigente i giornali e i periodici in formato elettronico, nonché gli altri prodotti citati, scontano una aliquota IVA ordinaria del 22%.

¹²⁰ All'estensione la legge di stabilità per il 2015 è giunta con norma di interpretazione autentica del numero 18, parte II, Tabella A, allegata al DPR 633/1972. È stato infatti previsto che sono da considerare libri, ai fini dell'applicazione del citato riferimento tabellare del decreto IVA, tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

Quantifica quindi in 11,5 mln di euro annui la perdita di gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4%, sulla base di un fatturato di circa 64 milioni di euro (50 mln di quotidiani e 14 di periodici, con una incidenza al 4,3% delle vendite digitali per i quotidiani e circa l'1% per i periodici – fonte dati: AGCOM – Rapporto per il 2014) moltiplicato per il differenziale di aliquota di 18 punti percentuali. In ottica prudenziale trattandosi di minor gettito, la RT ipotizza che il fatturato sia destinato tutto al consumo finale, anche per tener conto di un mercato del settore in crescita.

Al riguardo, si riscontra che la relazione annuale 2015 dell'AGCOM ha rappresentato, per i quotidiani, nell'anno 2014 ricavi di 1.200 mln di euro derivanti dall'utente (da vendite di copie e di collaterali, sia in versione cartacea sia in quella digitale) in flessione rispetto ai ricavi registrati nell'esercizio precedente (-4%, pari a circa 40 mln di euro), con la conseguenza che gli editori in concomitanza della sempre maggiore diffusione di Internet sono stati spinti ad ampliare la propria offerta, affiancando al prodotto classico una versione *on line*, fruibile da diversi *device*, nell'intento di recuperare quote di lettori¹²¹. Tuttavia, si legge nella predetta relazione che la *"spinta positiva che giunge dalla componente digitale è ancora ben lontana dal compensare le perdite nel cartaceo, vista la sua incidenza minoritaria sotto il profilo delle entrate (10%), sebbene il prodotto digitale abbia visto raddoppiare il suo peso negli ultimi cinque anni (nel 2010 era pari al 5%)"*. In considerazione di quanto precede, appaiono necessarie maggiori informazioni in ordine alle percentuali indicate in RT al fine di escludere la sottostima dell'onere associato. La RT non parrebbe aver tenuto conto sia del trend che, come rappresentato nella citata relazione AGCOM, opera nella direzione di un incremento delle forme di fruizione dell'informazione on line sia dell'effetto incentivo verso tali modalità che potrebbe derivare dalla previsione dell'aliquota IVA ridotta.

Inoltre la stima, applicando all'importo di fatturato la percentuale di 18 punti, quale differenza tra l'aliquota ordinaria vigente del 22 per cento e quella proposta del 4 per cento, non tiene conto degli aumenti dell'aliquota IVA ordinaria previsti dalla legislazione vigente né della rimodulazione della materia prefigurata dall'articolo 3 del ddl in esame; considerazioni che evidenziano una possibile sottostima dell'onere associato.

Andrebbe inoltre valutata la compatibilità con il diritto dell'UE della norma in commento alla luce della normativa e della giurisprudenza europea in materia, al fine di escludere possibili conseguenze negative per l'erario.

Con riferimento al tema dell'applicazione di un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri elettronici, si segnala che la Corte di giustizia UE (sentenze del 5 marzo 2015 relative alle cause C-479/13 e C-502/13) ha ritenuto che l'applicazione da parte del

¹²¹ A pag 84 e ss. della Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro – AGCOM – 7 luglio 2015.

Lussemburgo e della Francia, dal 1° gennaio 2012 di un'aliquota IVA rispettivamente del 3% e del 5,5% alla fornitura di libri digitali o elettronici, comportasse la violazione degli obblighi previsti dagli articoli da 96 a 99, 110 e 114 della direttiva 2006/112/CE, letti in combinato disposto con gli allegati II e III della direttiva stessa e con il regolamento (UE) n. 282/2011.

Sui profili sopra evidenziati appaiono quindi necessari chiarimenti.

Comma 34 (FISPE)

Il comma 34 incrementa di 300 mln di euro annui a decorrere dal 2016 il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 35-36 (Ciclovie turistiche)

Il comma 35 prevede che per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e di ciclostazioni nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018.

Il comma 36 stabilisce che all'onere derivante dal comma 35 si provvede: a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69; b) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2017 e quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all'erogazione del contributo per le spese di trasporto delle piccole e medie imprese siciliane di cui all'articolo 133, della legge 13 dicembre 2000, n. 388; c) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2017 e quanto a 4,6 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

La RT ribadisce il contenuto delle norme e precisa che alla copertura dell'onere si provvede:

- a. quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, relativa al Fondo per la continuità dei cantieri – “sblocca cantieri”;
- b. quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2017 e quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all'erogazione del contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane di cui all'articolo 133, della legge 13 dicembre 2000, n. 388;

c. quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2017 e quanto a 4,6 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori/minori spese correnti ed in conto capitale, i seguenti valori:

(mln di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co. 35	Ciclabilità	>s	k	-5	-13	-15	-5	-13	-15	-5	-13	-15
Co 36	Lettera <i>a)</i>	<s	k	-5	0	0	-5	0	0	-5	0	0
Co 36	Lettera <i>b)</i>	<s	k	0	-10,4	-10,4	0	-10,4	-10,4	0	-10,4	-10,4
Co 36	Lettera <i>c)</i>	<s	c	0	-2,6	-4,6	0	-2,6	-4,6	0	-2,6	-4,6

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura inerenti alla maggiore spesa prevista, posto che l'autorizzazione è chiaramente formulata quale limite massimo di spesa, stabilito per ciascuna delle annualità del triennio 2015/2018, e che l'onere appare chiaramente "modulabile" entro tale limite, non ci sono osservazioni. Andrebbero in ogni caso richiesti elementi e dati che siano idonei a fornire adeguata dimostrazione della congruità delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni di spesa relativi alle finalità indicate dalla norma.

In relazione alla copertura, che la norma indica a carico delle autorizzazioni di spesa di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 36, – che sono rispettivamente riferite all'autorizzazione di spesa relativa al fondo sblocca-cantieri (cap. 7536 dello stato di previsione del MIT); alle risorse previste in bilancio a titolo di crediti d'imposta per i contributi alle spese di trasporto della regione Sicilia (cap.2763 dello stato di previsione del MEF) e a quelle iscritte nel fondo per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio, istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi del ministero delle infrastrutture (cap.1415 dello stato di previsione del MIT)¹²²- andrebbero acquisite rassicurazioni in merito alla loro effettiva comprimibilità, rispetto alle annualità da ridurre ai fini della copertura in esame, considerata la dotazione prevista a legislazione vigente. In proposito, va anche segnalato che il capitolo 2763 iscritto in bilancio ai fini della regolazione delle partite finanziarie e tributarie dello Stato con la regione Sicilia, ivi compresi i crediti d'imposta, riveste natura di spesa obbligatoria.

¹²² A tale riguardo va segnalato che il progetto di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2016/2018 evidenzia per il capitolo di spesa 7536 dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture una dotazione di 33,7 milioni di euro nel 2016, di 534,1 milioni di euro nel 2017 e di 1.565 milioni di euro nel 2018; il capitolo 1415 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 7.700 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2016/2018; il capitolo 2763 (spesa obbligatoria) dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2,8 milioni di euro per il 2017 e 5,6 milioni di euro per il 2018, avendo una previsione pari a 0 per il 2016. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S, bilancio a legislazione vigente per il triennio 2016/2018, sul sito internet del dicastero.

Circa poi lo scrutinio degli effetti indicati sui saldi, va segnalato che l'allegato 3 evidenzia che trattasi di maggiore spesa integralmente classificata come di conto "capitale", per cui andrebbero innanzitutto richiesti elementi di certificazione in merito alla piena correttezza degli effetti d'impatto stimati in termini di fabbisogno e indebitamento netto, considerato che gli stessi risultano simmetrici e coincidenti con quelli segnalati in corrispondenza del saldo di competenza finanziaria. Con ciò, facendosi ritenere che le risorse stanziare con la norma in esame presentino un coefficiente di spendibilità annua che è singolarmente unitario rispetto alla competenza.

La circostanza merita un profilo di attenzione specifico a ragione del fatto che una delle componenti indicate a copertura dalla norma – per la precisione quella indicata alla lettera c) – è rubricata dall'allegato 3 come di natura economica "corrente" per cui, fermo restando l'effetto di "qualificazione" delle risorse iscritte negli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, connesso all'impiego delle risorse per le finalità in esame (in conto capitale), si rende necessaria una conferma circa la piena correttezza degli effetti d'impatto stimati, in particolare, per la spesa prevista per le annualità del biennio 2017 -2018, anche al fine di escludere disallineamenti tra effetti di cassa con una delle componenti della copertura, i quali dovrebbero poi essere compensati mediante il ricorso all'apposito fondo previsto in bilancio nello stato di previsione del MEF.

Comma 37

(Riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione – SNA)

Il comma provvede, nelle more del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, alla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione, per assicurare una riduzione dei servizi strumentali, una riduzione del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non inferiore al dieci per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato.

La RT riferisce che la norma dispone, nelle more del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare di quanto disposto dal comma 1, lettera d), la riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei servizi strumentali, del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non inferiore al dieci per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. È prevista la decadenza del Comitato di gestione e del Presidente in carica e la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di un commissario straordinario che predisporre un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di razionalizzazione che rimane efficace fino all'adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo.

Dalla disposizione deriva un risparmio di spesa quantificato in euro 1.457.614 per l'anno 2016, euro 1.458.774 per l'anno 2017 ed euro 1.462.728 a decorrere dall'anno 2018, ripartiti nei due capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze come di seguito indicato:

RISPARMI SNA	2016	2017	2018 e segg.
CAPITOLO n. 5217 (spese di funzionamento)	341.428	341.700	342.626
CAPITOLO n.5218 (spese di natura obbligatoria)	1.116.186	1.117.074	1.120.102
TOTALE	1.457.614	1.458.774	1.462.728

L'allegato 3 espone, in conto minori spese correnti/ minori entrate da effetti indotti, i seguenti valori:

(mln di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
	e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
Co.37	SNA	<s	c	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	
Co.37	Effetti indiretti	<e	t				-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Co.37	Sp.funz.	<s	c	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	

Al riguardo, per i profili di quantificazione degli effetti esposti sinteticamente dalla RT, andrebbero richiesti i parametri adottati alla determinazione delle riduzioni di spesa ivi previste, in relazione al previsto riordino degli organismi gestionali, con particolare riguardo alla componente d'oneri espressamente indicata dalla medesima come "giuridicamente" obbligatoria.

In merito ai profili di contabilizzazione degli effetti, andrebbero solo richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate e di parametri considerati.

Commi 38-43

(Incorporazione della società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. – ISA – e della Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare s.r.l. – SGFA – nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA)

Il dispositivo prevede l'incorporazione della società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA) e della Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare s.r.l. (SGFA) nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Tale norma implica una riduzione dei costi amministrativi e persegue l'obiettivo di una riduzione delle spese correnti, diverse da quelle obbligatorie, non inferiore al 10 per cento all'esito del processo di riordino. Si prevede, al riguardo, anche la soppressione del contributo ordinario dello Stato in favore di ISMEA.

L'attuazione di tale riorganizzazione è demandata al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso la nomina di un commissario delegato e, eventualmente di due subcommissari che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni.

La RT afferma che a presente disposizione persegue la finalità di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, per mezzo del riordino e della razionalizzazione della società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA), della Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare s.r.l. (SGFA), e dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo

alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico, mediante l'incorporazione, alla data di entrata in vigore della presente legge e senza necessità di alcun atto deliberativo e/o notarile, delle prime nell'Istituto, anche al fine di garantirne una maggiore efficacia d'azione. Si precisa che SGFA è una società interamente partecipata da ISMEA e costituita avvalendosi della facoltà di cui all'articolo dell'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

La proposta prevede che l'ISMEA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società incorporate, ivi inclusi i rapporti processuali anche a tutela dei creditori sociali delle due società incorporate.

Tale norma comporterà immediatamente una riduzione dei costi amministrativi e persegue, a regime, l'obiettivo di una riduzione delle spese di gestione, diverse da quelle obbligatorie, non inferiore al 10 per cento all'esito del processo di riordino.

In particolare, la soppressione di ISA s.p.a. e di SGFA S.r.l., e il conseguente trasferimento del relativo patrimonio, di tutti gli altri rapporti giuridici attivi e passivi e delle funzioni ad ISMEA comporterà economie di scala e di scopo. Immediatamente si conseguirà comunque una riduzione pari ad almeno il 50 per cento delle spese per la *governance*, in attuazione della disposizione di cui al comma 4, che prevede che il compenso del commissario e dei subcommissari non potrà comunque superare tale percentuale delle somme attualmente destinate agli emolumenti percepiti dai membri degli organi statuari che verranno soppressi o sostituiti. Tali oneri, attualmente ammontano a 680.000 euro annui, di cui 265.000 euro annui con riferimento a ISMEA, 180.000 euro annui con riferimento agli organi statuari di SGFA e 235.000 con riferimento a quelli di ISA. Con particolare riferimento al personale di ISA di cui è previsto il transito presso il nuovo Istituto, si precisa che i dipendenti a tempo indeterminato attualmente in servizio sono 35 unità, inclusi i dirigenti e non vi sono dipendenti con contratto a tempo determinato. All'inquadramento si provvederà applicando ai dipendenti di ISA il contratto collettivo nazionale di lavoro attualmente applicato ai dipendenti ISMEA, consentendo la realizzazione di risparmi rispetto all'inquadramento attuale. I dipendenti a tempo indeterminato della società SGFA, il cui numero ammonta a 7 unità, di cui uno con qualifica di quadro e sei impiegati, già sono inquadrati secondo il CCNL applicato da ISMEA. Anche nel caso di SGFA non vi sono dipendenti a tempo determinato. All'uopo si ricorda che sia ISA sia SGFA ed ISMEA sono poste al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione e pertanto il trasferimento del personale non incide sui saldi di finanza pubblica.

Ai componenti degli organi della società sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti soltanto fino alla data di incorporazione.

Con riferimento alla situazione economico-patrimoniale, si fa presente che la gestione di ISA al 31 dicembre 2014 si è chiusa con un utile netto pari a 668.000 euro, mentre l'attivo patrimoniale della società ammontava a circa 315,5 milioni di euro, di cui circa 285 milioni di euro di patrimonio netto. La SGFA invece ha chiuso il 2014 con un utile di esercizio pari a 219 mila euro (117 mila euro nel 2013), con un risultato prima delle imposte pari a 5,4 milioni di euro (5 milioni di euro nel 2013). I fondi per

rischi ed oneri ammontano a complessivi 506 milioni di euro (488 milioni di euro nel 2013) e, a fine 2014, la SGFA amministra circa 90 milioni di euro di fondi di terzi (PSR regionali, fondo OIGA, Fondo Olio, Fondo Zootecnico e fondi regionali).

La valutazione attuariale inclusa nel bilancio 2014 afferma che le disponibilità finanziarie esistenti sono adeguate ai fini dell'assorbimento delle perdite attese dalle garanzie in essere.

L'attuazione di tale disposizione è demandata al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso la nomina di un commissario delegato e, eventualmente, due sub-commissari che potranno affiancare il commissario nell'esercizio delle sue funzioni.

Il comma 42, in relazione alla riorganizzazione di cui ai commi da 38 a 43 del presente articolo, prevede la soppressione del contributo ordinario dello Stato in favore di ISMEA, pari a poco più di 1 milione di euro annui. La disposizione prevede inoltre il versamento annuale all'entrata del bilancio dello Stato della somma di 1 milione di euro in relazione ai risparmi di spesa che saranno conseguiti attraverso la razionalizzazione della spesa disposta in attuazione del presente articolo.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori entrate extratributarie, i seguenti valori.

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co 42	ISMEA	>e	ext	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Al riguardo, in premessa, per i profili di quantificazione, pur considerando che i soggetti in questione (ISMEA, ISA, SGFA) non hanno natura di amministrazioni pubbliche a fini giuridici o di contabilità nazionale (solo l'ISMEA è un ente pubblico economico), né altri elementi di dettaglio possono dedursi in merito al personale trasferito in ISMEA per effetto della incorporazione degli altri istituti, andrebbero però fornite adeguate assicurazioni circa i possibili rischi di perdite attese dalle garanzie in essere citati nella RT e la loro compatibilità con il risparmio di 1 milione di euro annuo previsto dalla norma.

Circa la valutazione dei profili d'impatto sui saldi tendenziali, non ci sono osservazioni

Comma 44 (Formez)

La norma dispone che l'Associazione Formez PA realizzi una riduzione delle spese di funzionamento, anche attraverso il contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti. Si prevede di modificare conseguentemente lo Statuto dell'Associazione.

La RT afferma che la norma ha lo scopo di garantire, nelle more del processo di riassetto, un contributo del Formez PA, ente in *house* delle amministrazioni centrali e regionali socie, ai programmi di riduzione della spesa pubblica. In particolare, la

norma si prefigge lo scopo di realizzare, a decorrere dall'anno 2016, risparmi di spesa di almeno il 20% delle spese di struttura, che sono quantificati in euro 930.000 annui, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5200 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La norma impone, altresì, ulteriori e generali obiettivi di contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti. Obiettivi e vincoli che saranno dettagliati attraverso espressi atti di indirizzo del ministero vigilante e realizzati tramite il commissario straordinario; tali ulteriori risparmi, pertanto, saranno accertati a consuntivo.

L'allegato 3 espone, in conto minori spese correnti, i seguenti valori:

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co. 44	FORMEZ	<s	c	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur tenendo conto degli elementi di quantificazione forniti dalla RT, andrebbero specificati i parametri adottati nella determinazione della riduzione delle spesa di funzionamento, con specifica riferimento ai generici costi di "struttura" indicati dalla RT, per cui si prevede un contenimento pari al 20 per cento.

In tal senso, va ribadito che la evidenziazione degli elementi idonei a comprovare la sostenibilità delle riduzioni di spesa è da considerarsi condizione essenziale al fine di consentirne l'apporto in correzione ai saldi della manovra.

Comma 46 (Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA))

Il comma 46, al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica, di razionalizzare e potenziare le attività di servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico e di valorizzare i ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo, trasforma la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a decorrere dall'entrata in vigore del presente comma, in ente pubblico economico, denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA), operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Il patrimonio iniziale dell'ente, pari a 100 milioni di euro, è costituito da una somma prelevata dai conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le finalità di cui al presente comma. A decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto, è stabilita la dotazione organica dell'ente in misura non superiore a 60 unità e sono apportate al regolamento di organizzazione e funzionamento le modifiche necessarie a dare attuazione al presente comma. Allo scopo di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni dell'ente, in sede di prima applicazione, la CSEA, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente comma, avvia procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del

proprio fabbisogno di organico. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della CSEA è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che la trasformazione della CCSE in ente pubblico economico comporta due fondamentali effetti economico-patrimoniali: 1) l'attribuzione di un patrimonio netto; 2) il riconoscimento di ricavi caratteristici a fronte dei servizi resi alle imprese.

Il patrimonio del nuovo ente è stabilito in 100 milioni di euro: la sua costituzione avviene tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse detenute dalla CCSE presso il sistema bancario e successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa. La disposizione non determina effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno.

Considerato che l'apporto al patrimonio dell'ente è classificato, ai sensi del manuale dei conti nazionali SEC 2010 come una operazione finanziaria e non determina effetti peggiorativi sull'indebitamento netto, su tale ultimo saldo la disposizione ha effetti positivi pari a 100 milioni.

La disposizione prevede altresì che gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente siano versati all'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione è tale da generare un flusso costante a favore dello Stato in quanto la nuova configurazione dell'ente appare tale da incrementare i ricavi caratteristici riconosciuti a fronte dei servizi resi alle imprese. Tale effetto non viene prudenzialmente stimato, in quanto valutabile solo a consuntivo.

In sede di prima applicazione, la CSEA avvia procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di organico. Dall'attuazione di tali procedure non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché l'attuale personale, distaccato dal GSE, riceve il medesimo trattamento di quello che riceverà il nuovo personale..

Al riguardo, si segnala che l'asserito impatto sull'indebitamento netto (100 mln di euro per il 2016) presuppone la fuoriuscita della Cassa dall'elenco delle pubbliche amministrazioni (v. da ultimo Elenco ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2015). Tale fuoriuscita non sembra automaticamente correlabile alla trasformazione dell'ente in questione (finora ente pubblico non economico) in ente pubblico economico. Sul punto, si ricorda, infatti, che il Sec2010 chiarisce in base a criteri ben determinati il carattere "di mercato" (market) o "non di mercato" (non-market) delle unità considerate¹²³.

¹²³ Già nel SEC95 un'entità era classificata nel settore della pubblica amministrazione se:

- a. non costituiva una istituzione separata, ovvero
- b. era una istituzione separata ma controllata da una amministrazione pubblica e, inoltre, era non-market.

Commi 47-51 (Società pubbliche partecipate)

La norma prevede, per le società controllate da tutte le pubbliche amministrazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate, taluni limiti ai compensi. A tal fine, le società interessate dalla disposizione fissano i compensi corrisposti ai loro amministratori, dirigenti e dipendenti entro i limiti stabiliti con apposito decreto del MEF che classifica queste società sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Non possono comunque essere corrisposti compensi oltre il limite di 240.000 euro. Si dispone altresì, analogamente a quanto già previsto per la pubblica amministrazione, che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare le informazioni concernenti il conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali (provvedimento di conferimento dell'incarico, durata, compenso, etc).

La RT sui commi 47-49, afferma che ivi viene introdotta una nuova disciplina, da attuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 aprile 2016, per la determinazione, secondo criteri oggettivi e trasparenti, del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate. Detto limite è determinato in relazione a un massimo di cinque fasce di classificazione delle società determinate

La produzione nel SEC95 veniva considerata market se destinata ad essere venduta sul mercato ad un prezzo economicamente significativo. Il paragrafo 3.19 del SEC95 specificava che "i beni e i servizi prodotti sono venduti a prezzi economicamente significativi soltanto allorché le vendite coprono più del 50 per cento dei costi di produzione".

Anche nel SEC2010 il "criterio del 50 per cento" rimane centrale per valutare il carattere market di una unità. Il rapporto tra ricavi da vendita e costi, tuttavia, è variabile nel tempo, e ciò rende variabile anche la delimitazione del perimetro della PA.

Pertanto, per decidere se una unità operante sotto il controllo di una pubblica amministrazione è una unità market il SEC2010 impiega anche dei criteri qualitativi per analizzare le caratteristiche dei produttori, e in particolare:

- se una unità vende la propria produzione soltanto all'amministrazione pubblica senza essere in competizione con altri produttori privati allora deve classificarsi come appartenente essa stessa all'amministrazione pubblica;
- se l'amministrazione pubblica si fornisce di un determinato bene o servizio da un solo fornitore e questo fornitore vende meno del 50 per cento della propria produzione a clienti privati e non si trova in competizione con altri produttori privati nella fornitura alla pubblica amministrazione, allora questa unità deve essere classificata essa stessa all'interno della stessa amministrazione pubblica;
- se l'unità non ha incentivo ad adeguare la propria offerta in relazione alla necessità di rendere la propria attività profittevole, di continuare ad operare in un mercato competitivo e soddisfare i propri impegni finanziari, allora l'unità deve essere classificata nell'ambito della pubblica amministrazione.

Oltre alla modifica dei criteri di distinzione tra attività market e non-market, il SEC2010 ha introdotto una più accurata definizione del concetto di controllo pubblico.

Il controllo pubblico su un'impresa è definito come la capacità di determinarne la politica generale o i programmi. Gli indicatori del controllo pubblico assumono nel SEC2010 un carattere più stringente. Oltre al possesso diretto o indiretto della maggioranza delle azioni, l'Amministrazione pubblica può esercitare il controllo attraverso:

- il controllo della nomina degli amministratori o della dirigenza;
- il controllo della nomina e della revoca del personale chiave;
- il possesso da parte dell'Amministrazione pubblica di *golden share*;
- normative speciali che stabiliscono l'esercizio di forme di controllo;
- la condizione di cliente dominante da parte dell'Amministrazione pubblica;
- la concessione di prestiti da parte dell'Amministrazione pubblica.

sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, fermo restando il rispetto del limite massimo di 240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni, nonché di eventuali limiti inferiori previsti dalla vigente normativa di settore.

Tale disposizione, prevedendo limiti differenziati ai compensi degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti, calibrati sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, ed estendendo tale previsione alla generalità delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (fatte salve le specifiche esclusioni ivi individuate), è suscettibile di determinare una riduzione dei costi di funzionamento e di personale delle società a controllo pubblico, il cui effetto complessivo per la finanza pubblica è quantificabile a consuntivo.

Sui commi 50-51 riferisce che le norme prevedono uno specifico obbligo di pubblicazione, in capo alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari nei mercati regolamentati e delle loro controllate) e di quelle in regime di amministrazione straordinaria, avente ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o professionali, inclusi quelli arbitrali, ponendo l'adempimento di tale obbligo come condizione di efficacia dei relativi pagamenti. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico delle società a controllo pubblico, che sono già destinatarie di analoghi obblighi di trasparenza previsti dalla legislazione vigente, ma è anzi diretta a favorire meccanismi più virtuosi nella gestione delle risorse pubbliche.

L'allegato 3 non espone effetti.

Al riguardo, pur considerando che non vengono quantificati e contabilizzati effetti di risparmio della spesa, andrebbero richiesti primi elementi di approfondimento in merito alla determinazione delle cinque fasce di limite massimo retributivo, demandata ad un decreto ministeriale e conseguentemente alla platea dei soggetti coinvolti con un'indicazione di massima dei possibili effetti di risparmio.

TITOLO VII ENTI TERRITORIALI E LOCALI

Articolo 34 (Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome)

L'articolo 34 prevede il concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome per il quadriennio 2016-2019.

Il comma 1 determina il contributo alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome in 3.980 milioni di euro per il 2017 e 5.480 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Il contributo è assicurato in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle Regioni e province autonome, da recepire con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di intesa è previsto l'intervento sostitutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Fermo restando il concorso complessivo, il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa Intesa con ciascuna delle stesse. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I commi 2 e 3 modificano l'articolo 46 del decreto-legge n. 66 del 2014 per estendere al 2019 il contributo richiesto alle regioni a statuto ordinario. Per effetto della modifica, le regioni a statuto ordinario dovranno nel 2019 assicurare un contributo di 4.202 milioni di euro. Si dispone che il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, al netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le Regioni a statuto ordinario è realizzato per l'anno 2016 secondo modalità da stabilire mediante Intesa entro il 31 gennaio 2016. In assenza di tale Intesa, è previsto l'intervento sostitutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli anni dal 2017 al 2019 si provvede secondo le modalità di cui al comma 1.

Il comma 4, ai fini della riduzione del debito, attribuisce, nell'anno 2016, alle regioni a statuto ordinario un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro, ripartito fra ciascuna regione come indicato nell'allegato n. 5 al presente disegno di legge. Gli importi di ciascun contributo possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio.

Il comma 5 stabilisce che le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa che ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, ha istituito il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", sono destinate, nel limite di 1.300 milioni di euro, al finanziamento del contributo alle regioni di cui al comma 4. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. A tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.

La RT, con riferimento al comma 1, afferma che la disposizione, volta a stabilire il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome per gli anni 2017-2019, comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per ciascuno dei predetti anni pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. I predetti importi inglobano gli effetti derivanti dall'applicazione di cui all'articolo 28, in materia di rafforzamento dell'acquisizione centralizzata. Inoltre, dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relativamente al comma 2, la RT evidenzia che la proroga all'anno 2019 del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, per il medesimo anno, per 2.202 milioni di euro, considerato che la riduzione della spesa sanitaria, per 2.000 milioni di euro, è già scontata nei tendenziali di finanza pubblica.

Per la RT la disposizione normativa di cui al comma 3 è di carattere procedurale e non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento al comma 4 la RT afferma che l'attribuzione alle regioni del contributo complessivo di 1.300 milioni di euro, per l'anno 2016, non rilevando ai fini del pareggio di bilancio di cui all'articolo 35, non determina oneri in termini di indebitamento netto.

In relazione al comma 5 la RT evidenzia che la disposizione determina oneri per la finanza pubblica, derivanti dal venir meno degli interessi attivi dovuti allo Stato dagli enti beneficiari delle anticipazioni di liquidità di cui alla predetta norma, pari a 9.100.000 euro per l'anno 2017, 8.826.346 euro per l'anno 2018 e 8.550.777 euro a decorrere dall'anno 2019 e che non vi sono ulteriori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto atteso che il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari espone i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
c. 1 entrate extratributarie		3.980	5.480			
c. 1 spesa corrente					-3.980	-5.480
c. 4 spesa corrente	1.300					
c. 5 entrate extratributarie	1.300					
c. 5 entrate extratributarie		-9,1	-8,8			
c. 5 spesa corrente					9,1	8,8

Al riguardo, relativamente al contributo richiesto alle regioni per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sarebbe utile una valutazione del Governo in merito alla effettiva praticabilità della misura, atteso che nel triennio 2017-2019, per effetto cumulato dei commi 1 e 2 viene chiesto complessivamente alle regioni di conseguire nuovi risparmi per oltre 17 mld di euro.

Inoltre, si evidenzia che le regioni sono tenute all'erogazione del contributo nel rispetto del finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e dunque il margine di intervento sulla diverse voci di bilancio su cui intervenire appare ristretto.

Si rammenta che già l'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, come modificato dalla legge di stabilità per il 2015 e dalla presente disposizione, e i cui effetti non sembrano venuti meno, ha chiesto per gli stessi anni alle regioni un contributo.

Di seguito si riporta l'effetto finanziario del combinato disposto dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 e della presente disposizione, in termini di fabbisogno ed indebitamento, sui saldi di finanza pubblica:

	2016	2017	2018	2019
Art. 46, co. 6 D.L. 66/2014	4.202	4.202	4.202	
Art. 34, co. 1 A.S. 2111		3.980	5.480	5.480
Art.34, co. 2 A.S. 2111				4.202
TOTALE	4.202	8.182	9.682	9.682

A tali importi vanno poi aggiunti gli ulteriori risparmi di spesa che dovrebbero discendere dall'applicazione per le regioni della regola del pareggio di bilancio di cui al successivo articolo 35¹²⁴.

Relativamente all'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative al "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", per 1.300 mln di euro, andrebbe innanzitutto chiarito che tale utilizzo non determini l'alterazione di effetti d'impatto già scontati nei tendenziali di spesa.

Inoltre, stante l'utilizzo di somme in conto residui, andrebbe certificato che si tratta della componente accesa a residui di stanziamento e non a residui cd. "propri", poiché, in tal caso, si tratterebbe di impiego di risorse già impegnate ad altre finalità.

In particolare, considerata la finalità di pagamento dei debiti commerciali esistenti al 2013, andrebbe chiarito se tali debiti siano stati completamente estinti e quindi le somme residue siano liberamente utilizzabili per altra finalità.

Relativamente alla quantificazione dell'onere derivante dai minori interessi attivi per lo Stato determinati dal venir meno della restituzione della quota interessi delle anticipazioni di liquidità, si rileva che la RT non fornisce i dati necessari alla misurazione dell'onere e, in particolare, il livello del tasso applicato.

Con riferimento all'attribuzione di 1.300 milioni alle regioni prevista dal comma 4, la norma stessa precisa che tale contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio. Per tali ragioni non vi sarebbero secondo la RT effetti sul saldo di indebitamento netto ma solo sul saldo netto da finanziare.

Articolo 35 **(Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali)**

Il comma 1 prevede l'abrogazione delle norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190 del 2014. Restano, invece, fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti. Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali.

¹²⁴ Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito all'articolo 35 mostra risparmi di spesa per 1.850 mln di euro per l'anno 2016, 1.022 mln di euro per l'anno 2017 e 660 mln di euro per l'anno 2018.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, per le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano, principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Il comma 3, per gli enti indicati al precedente comma 2, definisce il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica. Tale concorso consiste nel conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Il comma 4 specifica che ai fini della determinazione del saldo non negativo si considerano i titoli 1, 2, 3, 4 e 5 delle entrate dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e per le spese i titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio¹²⁵. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

Il comma 5 prevede, a decorrere dall'anno 2016, un nuovo prospetto obbligatorio da allegare al bilancio di previsione, contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 3 come declinato al comma 4. Nel prospetto non sono considerati gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri.

Il comma 6, per l'anno 2016, esclude dal saldo non negativo di cui al comma 3 le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano entro il termine perentorio del 1 marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 3 e 4. Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario:

- a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale norma per gli anni 2014 e 2015 non considera, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
- b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 novembre 2013, n. 104 (contributi pluriennali per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016);
- c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali.

Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. È prevista la mancata esclusione delle predette spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica, qualora in sede europea non fossero riconosciuti margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione.

I commi 7 e 8 prevedono a carico delle regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano una serie di obblighi di trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del monitoraggio del rispetto dell'obiettivo di saldo.

¹²⁵ La somma dei primi 5 titoli delle entrate rappresenta il totale delle entrate finali mentre la somma dei primi 3 titoli delle spese rappresenta il totale delle spese finali.

La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 3, si applicano le sole disposizioni in materia di divieto di assunzione di personale di cui al comma 11, lettera e) del presente articolo.

Il comma 9 attribuisce all'organo di revisione economico-finanziaria, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il compito, in qualità di commissario *ad acta*, di assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. In caso di intervento del commissario *ad acta* si applicano le disposizioni in materia di divieto di assunzione di personale e di riduzione delle indennità degli organi politici, di cui al comma 11, lettere e) ed f) del presente articolo. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta*, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11, lettere e) ed f) del presente articolo, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'invio della certificazione non dà diritto all'erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.

Il comma 10 dispone l'invio di una nuova certificazione qualora, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti rilevino, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 3 del presente articolo.

Il comma 11 prevede una serie di sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 3. In particolare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno e, in caso di incapienza, a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori;
- b) la regione inadempiente è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei 30 giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;
- c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;
- d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento

degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

- e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Il comma 12 dispone che nei confronti degli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 3 sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo.

Il comma 13 con riferimento agli enti di cui al comma 12 prevede che gli stessi siano tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 14 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole di cui al presente articolo.

Il comma 15 attribuisce alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti in sede di accertamento circa l'osservanza delle regole di cui al presente articolo, il potere di irrogare sanzioni agli amministratori qualora emerga l'artificioso rispetto delle regole conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive.

I commi da 16 a 18 introducono misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale (c.d. patto di solidarietà fra enti territoriali). In particolare, il comma 16 consente alle regioni di poter autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 3 per permettere esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa.

Per gli anni 2016 e 2017 la Regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e la regione Trentino alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno.

Il comma 17, ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 16, attribuisce alle regioni il compito di definire i criteri di virtuosità e le modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 3.

Il comma 18 prevede nei confronti degli enti locali che cedono spazi finanziari il riconoscimento, nel biennio successivo, di una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 3, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo

peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

Il comma 19 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 7, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, proponga adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

Il comma 20 prevede, per gli anni 2016 e 2017, nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia e alle province autonome di Trento e Bolzano, la non applicazione delle sanzioni per il mancato raggiungimento dell'obiettivo ad esse assegnato, così come stabilito dal comma 11 del presente articolo. Resta, invece, ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e successivi, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Pertanto, le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia perseguono gli obiettivi di risparmio per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, in termini di competenza eurocompatibile mentre la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano conseguono gli obiettivi di risparmio fino al 2018 concordando con il Ministro dell'economia e delle finanze, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista.

La RT, relativamente ai commi da 1 a 4, afferma che le norme sono finalizzate, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio del pareggio di bilancio in coerenza con gli impegni europei, ad anticipare all'anno 2016 l'introduzione dell'obbligo per gli enti locali, in sostituzione delle regole del patto di stabilità interno, di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e a ridefinire i vincoli di finanza pubblica per le regioni. In particolare, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, viene richiesto agli enti locali e alle regioni di conseguire l'equilibrio fra le entrate e le spese finali, espresso in termini di competenza. Il saldo di riferimento per il pareggio di bilancio è costituito dalle entrate finali, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali, ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Il passaggio al pareggio di bilancio nel 2016 determina per i comuni una manovra espansiva, determinando oneri in termini di indebitamento netto per 400 milioni di euro. Con riferimento alle Province e alle città metropolitane, l'introduzione del pareggio determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per 390 milioni di euro, in termini di indebitamento netto. Per le regioni l'effetto positivo sull'indebitamento netto è pari a 1.850 milioni di euro.

Limitatamente all'anno 2016, ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo fra entrate finali e spese finali in termini di competenza concorre il saldo tra il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. La considerazione del Fondo pluriennale vincolato fra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio determina un'ulteriore politica espansiva per gli enti locali, con oneri in termini di indebitamento netto per l'anno 2016 pari a 666 milioni di euro. Gli oneri derivano dal differenziale fra la maggiore spesa determinata dall'inclusione del Fondo pluriennale vincolato fra le entrate valide ai fini del pareggio e la minore spesa indotta dall'obbligo di accantonare nel Fondo

pluriennale vincolato di spesa gli accertamenti che prevedono impegni pluriennali; differenziale influenzato anche da una probabile accelerazione degli Stati avanzamento lavori (SAL). Tale differenziale è stato stimato ipotizzando un incremento di realizzo degli Stati avanzamento lavori nei primi due anni pari al 13%.

Gli effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno sono di seguito riassunti:

	Effetto pareggio enti locali								
	2016			2017			2018		
	Comuni	Province	Totale	Comuni	Province	Totale	Comuni	Province	Totale
Passaggio al pareggio	400	-390	10	200	-190	10	75	-65	10
Inserimento FPV nel pareggio 2016	596	70	666						
Totale	996	-320	676	200	-190	10	75	-65	10

	Regioni		
	2016	2017	2018
Effetto pareggio	-1850	-1022	-660

Relativamente al comma 6 la RT afferma che la norma dispone che per l'anno 2016, nel saldo di riferimento non sono considerate le spese sostenute dagli Enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2016. La predetta esclusione non si applica ove non fossero riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione.

Con riferimento ai commi da 7 a 19 la RT afferma che le disposizioni normative, di carattere procedurale, non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Analogamente, per la RT non determina effetti sulla finanza pubblica per gli anni 2016 e 2017 il comma 20 che prevede che per gli anni 2016 e 2017 alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia e alle Province autonome di Trento e Bolzano la non applicazione delle sanzioni per il mancato conseguimento del pareggio di bilancio e il mantenimento della disciplina del patto di stabilità interno recata dalla normativa vigente e dagli Accordi sottoscritti con lo Stato. Secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa per tali enti negli anni 2016 e 2017, la disciplina del pareggio di bilancio di cui al presente articolo si applica a fini conoscitivi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari espone i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
c.1-20 spesa c/capitale				10	10	10
c.1-20 spesa c/capitale				666		
c.1-20 spesa corrente				-1.850	-1.022	-660
Interventi condizionati al riconoscimento clausola migranti						
c. 6 spesa c/capitale				500		

Al riguardo, si osserva innanzitutto che l'attuazione dell'obbligo del pareggio di bilancio per gli enti locali, così come previsto dalla legge n. 243 del 2012 decorre dal 1° gennaio 2016. Andrebbe pertanto chiarita l'informazione riportata in RT circa "l'anticipo" al 2016 dell'introduzione dell'obbligo del pareggio di bilancio per gli enti locali, per effetto della disposizione di cui al comma 1.

Sul medesimo punto, si rammenta che l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 stabilisce che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come peraltro previsto dal TUEL per gli enti locali);
- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

Tale disciplina, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge n. 243 del 2012, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016. In proposito, appare utile rammentare che la 5^a Commissione permanente del Senato della Repubblica, in sede di espressione del parere sul contenuto proprio del ddl in esame ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, ha ritenuto di segnalare, per quanto riguarda l'articolo 35, comma 3 in parola, che la norma deve intendersi valida solo per l'anno 2016, altrimenti essa potrebbe entrare in conflitto con quanto disposto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (cosiddetta "legge rinforzata"), che disciplina i saldi dei medesimi enti in modo differente.

La presente disposizione prevede invece per i medesimi enti il conseguimento del solo saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali e solo in termini di competenza, senza considerare la cassa e senza considerare le partite correnti¹²⁶.

Si rileva, inoltre, che la normativa in esame sostituisce per gli enti locali l'attuale vincolo fissato dal patto di stabilità interno, che si sostanzia nel conseguimento di uno specifico obiettivo di saldo finanziario, calcolato quale differenza tra entrate e spese finali espresso in termini di competenza mista¹²⁷ e per le regioni il conseguimento del pareggio di bilancio, così come stabilito dalla legge di stabilità per il 2015 – definito come "saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa" – sia considerando le entrate e le spese finali, sia considerando le entrate e le spese correnti. Il nuovo

¹²⁶ Si ricorda che la legge n. 243 del 2012, costituisce attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, il quale ne prevede l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti. La legge n. 243 è qualificata come legge "rinforzata" in virtù di tale vincolo costituzionale, ribadito dalla disposizione di cui all'art.1, comma 2 della stessa legge n. 243 che prevede la sua soggezione ad abrogazioni, modificazioni o deroghe solo in modo espresso da leggi approvate ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

¹²⁷ La competenza mista è il criterio contabile che considera le entrate e le spese in termini di competenza, per la parte corrente (accertamenti e impegni), e in termini di cassa per la parte degli investimenti (riscossioni e pagamenti), al fine di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita

obbligo del pareggio di bilancio si sostanzia solamente nel conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Sul punto si segnala che la relazione tecnica non fornisce informazioni sulle modalità adottate per stimare gli effetti derivanti dal passaggio tra i diversi vincoli. Andrebbero quindi acquisiti i dati riferiti agli effetti dell'adozione di tali modalità per una valutazione complessiva di attendibilità delle stime prodotte dalla RT.

In particolare, andrebbero evidenziati gli elementi e i dati posti alla base della quantificazione e che portano secondo quanto sostiene la RT a riscontrare, per l'anno 2016:

- per i comuni una manovra espansiva, determinando oneri in termini di indebitamento netto per 400 milioni di euro;
- per le province e le città metropolitane, un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per 390 milioni di euro, in termini di indebitamento netto;
- per le regioni un effetto positivo sull'indebitamento netto pari a 1.850 milioni di euro.

Tra gli elementi sui quali andrebbero fornite maggiori informazioni si segnala, in particolare, il Fondo crediti di dubbia esigibilità, atteso che il comma 5 relativamente al prospetto da allegare al bilancio di previsione, contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 3 come declinato al comma 4, non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri. Si rammenta che nella legge di stabilità per il 2015 nel considerare tale fondo nel saldo da conseguire ai fini del patto di stabilità interno, si sono attribuiti effetti positivi in termini di benefici sui saldi di finanza pubblica per oltre 2 mld di euro, derivante dalla compressione della spesa degli enti locali per effetto dell'introduzione dell'obbligo di alimentare un Fondo per i crediti di dubbia esigibilità.

Tra l'altro, atteso che il nuovo vincolo del pareggio di bilancio deve essere conseguito solo in termini di competenza e non in termini di cassa, andrebbero chiariti, altresì, i motivi per cui almeno in fase di prima implementazione sono stati attribuiti i medesimi effetti sui saldi di finanza pubblica, sia in termini di indebitamento netto, sia in termini di fabbisogno. Infatti, le nuove regole, incidendo solo in termini di competenza dovrebbero consentire agli enti di liberare le proprie risorse detenute in termini di cassa esplicando, almeno in fase di prima implementazione, una serie di effetti in termini di fabbisogno. Si può solo presumere che l'attribuzione dei medesimi effetti sui predetti saldi di finanza pubblica discenda dall'applicazione del nuovo principio della competenza cd. "potenziata" grazie al quale le obbligazioni attive e passive sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge e sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ovvero nel quale diventano esigibili.

Sul punto appare necessario acquisire una conferma.

Ulteriore chiarimento occorre fornire relativamente alla considerazione del Fondo pluriennale vincolato fra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio che

determina, secondo la RT, un'ulteriore effetto espansivo per gli enti locali, con oneri in termini di indebitamento netto per l'anno 2016 pari a 666 milioni di euro. Sul punto mentre è chiaro che la considerazione del Fondo tra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio determina oneri in termini di indebitamento netto, non è facilmente desumibile, in base ai dati forniti, la quantificazione di tale effetto espansivo pari a 666 mln di euro. Infatti, la RT si limita a prevedere solamente una accelerazione degli stati di avanzamento lavori nei primi due anni nella misura del 13%.

Infine, la previsione del comma 4 di non considerare nel 2016 il ricorso all'indebitamento nel fondo pluriennale vincolato di entrata appare compatibile con l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 solo in virtù dell'interpretazione che ne fa decorrere l'applicazione con riferimento ai bilanci approvati nel 2016 e quindi riferiti agli esercizi 2017.

Con riferimento al comma 20, che prevede per gli anni 2016 e 2017 che non si applichi alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano il comma 11 concernente le sanzioni in caso di mancato rispetto del pareggio, si segnala che la legge n. 243 non prevede esclusioni dall'applicazione del pareggio di bilancio per le autonomie speciali. A tale riguardo, anche alla luce del fatto che la norma non include la Sardegna nel ambito di applicazione, sarebbe opportuno un chiarimento sui presupposti della disposizione.

Articolo 36

(Assoggettamento al regime di tesoreria unica delle Autorità amministrative indipendenti)

La norma (commi da 1 a 4), nell'inserire l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati personali nella tabella A allegata alla legge 720 del 1984, definisce il percorso per l'assoggettamento delle stesse alla tesoreria unica, individuando il termine per il riversamento delle risorse liquide presso la tesoreria statale (1° marzo 2016) e quello per lo smobilizzo degli investimenti (30 giugno 2016). Per uniformità di trattamento con gli altri enti assoggettati al sistema di tesoreria unica vengono estesi alle Autorità:

- il principio in base al quale sono escluse dalla tesoreria unica le risorse rivenienti da operazioni di indebitamento non assistite da contributo dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni;
- l'individuazione degli investimenti da smobilizzare, sulla base del decreto ministeriale 27 aprile 2012.

Il comma 5 stabilisce, quale regola generale per l'assoggettamento a tesoreria unica delle Autorità amministrative indipendenti, la riscossione di diritti o contributi riconducibili alla categoria dei tributi statali.

La RT riferisce che la proposta di assoggettamento al regime di tesoreria unica, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e del Garante per la

protezione dei dati personali, nasce dall'esigenza di ricondurre a omogeneità le regole di funzionamento di tutte le Autorità indipendenti, a prescindere dalla modalità di finanziamento, in linea con la recente giurisprudenza costituzionale e amministrativa. La norma proposta prevede l'afflusso presso la tesoreria statale di risorse per un importo pari a circa 150 milioni di euro, quantificato sulla base delle disponibilità liquide detenute sul sistema bancario dalle quattro Autorità considerate, al 31 dicembre 2014. Il relativo versamento alla tesoreria statale si traduce in un miglioramento di pari importo del fabbisogno nell'anno 2016. Sulla base dei principi che regolano il funzionamento della tesoreria unica, le somme versate costituiscono risorse proprie delle Autorità, e per questo motivo ne è stato previsto il versamento sul sottoconto fruttifero. Lo Stato corrisponde su di esse un interesse annuale posticipato a un tasso pari allo 0,24%. L'onere per interessi, al netto della ritenuta fiscale del 26%, calcolato sulla giacenza media è stimabile in circa 0,22 milioni di euro per il 2017 e 0,36 milioni di euro per il 2018.

Tenuto conto che l'afflusso di risorse presso la tesoreria statale si traduce in una minore emissione di titoli del debito pubblico, è stato stimato il risparmio per il bilancio statale conseguente ai minori oneri per interessi pagati, pari a 1,47 milioni di euro nel 2016, 2,34 milioni di euro nel 2017 e 2,95 milioni di euro nel 2018.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori entrate extratributarie e maggiori/minori spese correnti, i seguenti valori.

(mln di euro)

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co.1-5	>Onere int.	>s	c	0	0,2	0,4						
Co.1-5	<int. Att.	<e	ext				0	-0,2	-0,4	0	-0,2	-0,4
Co.1-5	<in.debito	<s	s	-1,5	-2,3	-3	-1,5	-2,3	-3	-1,5	-2,3	-3
Co1-5	>entr.tes.	>e	ext				150					

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT fornisce i dati indispensabili alla prima stima degli effetti sui tendenziali di finanza pubblica, a partire dall'ammontare di risorse che dovranno affluire nel 2016 nel circuito erariale di tesoreria unica, andrebbero invece richieste più puntuali indicazioni, in merito alla stima dei riflessi – in termini di flusso contabile – che ne deriveranno al bilancio dello Stato e alla finanza pubblica, per effetto del dispositivo di accentramento in tesoreria.

In particolare, andrebbero richiesti i parametri adottati nella quantificazione degli oneri corrispondenti ai minori interessi attivi che d'ora innanzi saranno percepiti dalle Autorità a valere delle proprie giacenze bancarie, dal momento che per effetto della norma in esame le stesse verranno riversate al circuito di tesoreria unica.

In proposito, andrebbero pertanto richiesti i dati della giacenza media considerata ai fini del computo dell'onere previsto per le singole annualità del triennio 2016/ 2018, in aggiunta ai parametri e dati relativi agli effetti da ricondurre al risparmio ipotizzabile nella spesa per interessi sul debito pubblico.

Ciò detto, dal momento che la RT ne fornisce il solo valore stimato, in ragione annua, senza però fornire i valori del tasso medio relativo alle ridotte emissioni del debito che giocoforza saranno permesse dall'afflusso nuove liquidità al circuito di tesoreria erariale.

Articolo 37

(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli Enti di ricerca)

Il comma 1 dispone che, per il triennio 2016-2018, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007, articolo 1, commi 637, 638, e 642), relative ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario del sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca. La finalità della proroga è quella di mantenere inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno finanziario dei due comparti di spesa, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2016 – 2018. Per ciascun anno del nuovo triennio, quindi, la crescita del fabbisogno per il sistema universitario non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso di crescita pari al 3 per cento, mentre per gli enti pubblici di ricerca la crescita del fabbisogno è determinata annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato, incrementato di un tasso di crescita pari al 4 per cento.

Il comma 2 stabilisce che, alla luce dell'introduzione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario per il solo anno 2016 è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2015.

Il comma 3 modifica il comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, stabilendo che il Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative.

Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca è determinato annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita del 4 per cento.

Vengono espressamente esclusi i pagamenti annuali derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano; i pagamenti dell'ASI relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo; i pagamenti del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Società consortile Sincrotrone di Trieste, di cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale.

La norma prosegue disciplinando il monitoraggio in itinere ed *ex post*, prevedendo nel primo caso l'obbligo da parte degli enti di ricerca di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento i pagamenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e, nel secondo, l'obbligo dei Ministeri vigilanti, ciascuno per i propri enti di ricerca di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi a ciascun ente di ricerca, erogati a fronte dei pagamenti di cui alla lettera *a)*.

La RT riferisce che la norma proroga le vigenti disposizioni che stabiliscono la crescita annuale del fabbisogno finanziario delle università statali e dei principali enti pubblici di ricerca (Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), mantenendo, in tal modo, inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno dei due comparti di spesa per il prossimo triennio 2016-2018.

Pertanto, la conferma, per il triennio 2016-2018, della crescita annuale del fabbisogno dei due comparti di spesa rispetto al fabbisogno finanziario nell'anno precedente è finalizzata ad evitare che i due comparti possano, in assenza di regole, determinare un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica.

L'allegato 3 non espone effetti.

Al riguardo, in considerazione del fatto che gli effetti della proroga dei criteri e parametri di determinazione del fabbisogno previsti per i comparti università ed enti di ricerca anche per il triennio 2016/2018, si iscriverebbe appieno nei tendenziali di spesa già stabiliti secondo il criterio della legislazione vigente, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, sembrerebbe utile l'acquisizione di elementi di chiarificazione in merito alla stima adottata per la determinazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio a legislazione vigente, atteso che quello richiamato dalla norma in esame sembrerebbe conformarsi maggiormente al criterio delle cd. politiche "invariate" piuttosto che a quello della legislazione vigente, atteso che la stesa norma in esame è indispensabile alla proroga dei medesimi principi per il triennio 2016/2018.

Articolo 38

(Norme finanziarie per province e città metropolitane)

Il comma 1 attribuisce alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 28 febbraio 2016, è stabilito il riparto del contributo, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi 3 rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica.

Il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno 2016, un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro. Il Fondo è costituito mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte. Il fondo è finalizzato esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro dell'interno il fondo è ripartito tra le

amministrazioni interessate in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato.

Il comma 3 prevede la nomina di un commissario che assicuri il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla legge n. 56 del 2014. Al Commissario non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Il Commissario può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 4 e 5 delimitano i compiti cui è chiamato a svolgere il commissario. Tra l'altro si stabilisce che in assenza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, sono attribuite alla regione le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane. Inoltre, il trasferimento del personale avverrà nei limiti della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione e dei comuni che insistono sul territorio della provincia o città metropolitana.

Il comma 6 prevede l'inquadramento, entro il 31 gennaio 2016 nei ruoli del Ministero della giustizia, a prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza, del personale delle città metropolitane e delle province collocato utilmente nelle graduatorie del Ministero della giustizia redatte a seguito del bando di mobilità adottato con ricorso al fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 30, comma 2.3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 7 dispone che l'acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 prescinde dall'assenso dell'ente di provenienza.

Il comma 8 prevede l'acquisizione di un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, per il biennio 2016-2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla graduatoria, in corso di validità, ove sia utilmente collocato il personale di cui al comma 7 ovvero mediante il portale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2014. Qualora non sia possibile procedere con le predette modalità l'acquisizione è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Il comma 9 chiarisce che le unità di personale che transitano presso il Ministero della giustizia ai sensi dei precedenti commi 6, 7 e 8 sono portate a scempe del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta.

Il comma 10 fa salvo l'obbligo delle regioni di corrispondere alle province e alle città metropolitane le risorse per l'esercizio delle funzioni non fondamentali nelle more dell'individuazione con legge regionale dell'ente chiamato ad esercitare tali funzioni.

La RT si limita a descrivere i commi 1 e 2 evidenziando l'attribuzione alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario di un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica e l'istituzione di un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'interno mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui

all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte.

Relativamente ai commi 3, 4 e 5 la RT, oltre a descrivere le norme, afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che al Commissario non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato e che si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, la RT ribadisce che il trasferimento di personale in soprannumero delle province e delle città metropolitane debba avvenire secondo le capacità assunzionali delle Regioni e dei comuni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo nei bilanci dei predetti enti. In altri termini, il trasferimento del personale delle province e delle città metropolitane non è seguito dal trasferimento delle risorse finanziarie, in quanto assorbito nell'ambito delle predette capacità assunzionali. Pertanto, anche il predetto trasferimento risulta per la RT finanziariamente neutrale.

Per la RT i commi 6 e 7 hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre il comma 8 prevedendo un'ulteriore procedura semplificata di acquisizione di personale degli enti di area vasta da parte del Ministero della giustizia per un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo, per il biennio 2016-2017, reca effetti onerosi pari a 23 milioni di euro per l'anno 2016 e 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con corrispondenti effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Infine la RT con riferimento al comma 9 chiarisce che il personale che transita presso il Ministero della giustizia secondo le procedure dei commi precedenti è scomputato da quello soprannumerario solo se adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta. Ciò al fine di non depauperare gli enti di area vasta da personale adibito a funzioni fondamentali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari espone i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
c.1 spesa corrente	400	400	400	400	400	400
c.2 spesa corrente	100			100		
c.2 entrate tasse e contributi				48,5		
c.2 spesa corrente	-100			-100		
c.2 entrate tasse e contributi				-48,5		
c.8 spesa corrente	23	46	46	23	46	46
c.8 entrate tasse e contributi					22,3	22,3

Al riguardo, con riferimento alla costituzione del fondo di 100 mln di euro presso il Ministero dell'interno di cui al comma 2 mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, andrebbe chiarita la disponibilità effettiva di tali somme e assicurare che non vengano meno le finalizzazioni previste a legislazione vigente sulle predette risorse.

Relativamente alla nomina del Commissario di cui al comma 3, andrebbe assicurato che qualora il Commissario si avvalga delle altre amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali possa usufruire dei loro servizi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso tali enti.

Si segnala che in base a quanto stabilito dal comma 4, in assenza di una previsione legislativa regionale, le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane saranno attribuite alla regione. Tale circostanza potrebbe determinare in capo alle regioni l'assunzione di oneri per lo svolgimento di funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane pur in assenza delle dovute risorse a copertura, con possibili effetti sugli equilibri di bilancio dell'ente.

Sul medesimo punto, alla luce della previsione del comma 10 che obbliga le regioni a corrispondere alle province e alle città metropolitane le risorse per l'esercizio delle funzioni non fondamentali nelle more dell'individuazione con legge regionale dell'ente chiamato ad esercitare tali funzioni, andrebbe chiarito come tale norma si coordina con quella di cui al comma 4 che prevede l'attribuzione delle funzioni non fondamentali alle regioni in assenza di una espressa previsione legislativa. Anche in questo caso resta ferma la criticità sugli equilibri di bilancio dell'ente regione.

Inoltre, si evidenzia che aver subordinato il trasferimento del personale in soprannumero delle province e delle città metropolitane alle capacità assunzionali delle Regioni e dei comuni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo nei bilanci dei predetti enti, potrebbe ostacolare l'effettivo trasferimento di detto personale che nel frattempo rimarrebbe a carico dell'ente di provenienza senza che quest'ultimo abbia la titolarità delle funzioni non fondamentali cui precedentemente

tale personale era adibito, con evidenti effetti onerosi a carico dei propri bilanci, oltre che una inefficiente allocazione del personale.

Con riferimento all'acquisizione di un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, per il biennio 2016-2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, andrebbero forniti gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere pari, secondo la RT e il prospetto recante gli effetti finanziari, a 23 mln di euro nel 2016 e a 46 mln di euro a decorrere dal 2017. Attesi gli importi riportati sembra infatti che l'acquisizione del contingente avvenga per circa il 50% nel 2016 per poi completarsi nel 2017.

Inoltre, andrebbe spiegato il motivo per cui nel 2016 non sono stati scontati, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, gli effetti fiscali derivanti dall'acquisizione del predetto contingente da parte dell'amministrazione giudiziaria.

TITOLO VIII NORME IN MATERIA DI CONTROVERSIE CONTRO LO STATO

Articolo 39 (Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo)

L'articolo 39 modifica le procedure per ottenere l'indennizzo da irragionevole durata del processo contenute nella legge n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto), abbassando l'entità dell'indennizzo e introducendo l'obbligo per la parte lesa dall'eccessiva durata di sollecitare i tribunali con rimedi preventivi della violazione del termine, che rappresentano una condizione di procedibilità della successiva domanda di riparazione del danno. Vengono inoltre introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito e vengono disciplinate nuove modalità di pagamento.

La finalità dichiarata dell'intervento legislativo è quella di «razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi» (comma 1). A tal fine, la disposizione modifica la legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), che disciplina appunto il procedimento da seguire per ottenere un'equa riparazione in caso di violazione di tale termine.

La lettera *a)* del comma 1 inserisce i nuovi articoli *1-bis* e *1-ter* nella legge 89 del 2001, stabilendo il diritto di ciascuna parte di un processo di rivolgere istanza al giudice affinché vengano adottate misure acceleratorie. Accanto al rimedio preventivo, resta comunque configurato anche quello meramente riparatorio, operante *ex post*. Il previo esperimento del relativo strumento acceleratorio diviene tuttavia condizione di accesso al rimedio riparatorio di cui all'articolo 2 della legge 89 del 2001: la parte che, pur sussistendone i presupposti, non si avvalga della facoltà di chiedere l'adozione di meccanismi tesi ad assicurare la rapida definizione del giudizio perde il diritto a ricevere un indennizzo. I rimedi preventivi devono, dunque, essere esperiti prima che la durata del processo divenga irragionevole ed entro un termine (6 mesi) utile a che il giudice possa concretamente velocizzare il procedimento.

Allo scopo di individuare gli strumenti acceleratori a disposizione delle parti, con riferimento al processo civile, il nuovo articolo *1-ter*, comma 1, valorizza poi alcune norme del codice di procedura civile di recente introduzione. Il principale rimedio acceleratorio è costituito dal ricorso nelle forme del rito sommario di cognizione di cui agli articoli *702-bis* e seguenti, nonché dall'istanza di conversione dal rito ordinario al rito sommario (articolo *183-bis*) proponibile entro l'udienza di trattazione. Oltre alle ipotesi speciali (D.Lgs. 150 del 2011) in cui si applica obbligatoriamente, il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. *702-bis* e seguenti ha carattere generale, cioè si

attaglia a ogni forma di tutela giurisdizionale e a tutte le domande (di condanna, di accertamento, costitutive), purché la causa sia attribuita alla competenza del tribunale in composizione monocratica. Per le cause escluse dal campo di applicazione del rito sommario (assoggettate alla competenza del tribunale collegiale, di competenza del giudice di pace, attribuite in unico grado alla corte d'appello, attribuite in grado di appello al tribunale in composizione monocratica), il rimedio acceleratorio e preventivo consiste, invece, nella facoltà della parte di richiedere al giudice di pronunciare sentenza al termine della discussione a norma dell'articolo 281-*sexies*.

Nel processo penale, ai sensi dell'articolo 1-*ter*, comma 2, l'imputato e le altre parti costituite, personalmente o mediante procuratore speciale, possono presentare istanza di accelerazione entro i sei mesi precedenti il superamento del termine di ragionevole durata. La norma modifica l'attuale previsione, che consente analoga istanza solo nei trenta giorni successivi al superamento del termine. In questo modo lo strumento offerto dall'istanza assume logicamente natura preventiva.

Per quanto riguarda il processo amministrativo, ai sensi dell'articolo 1-*ter*, comma 3, il rimedio consiste nell'istanza di prelievo che in base all'art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), è una segnalazione dell'urgenza del ricorso che la parte effettua chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione della causa. La novella è tesa a definire il termine entro cui depositare l'istanza di prelievo nei sei mesi precedenti il superamento dei termini di ragionevole durata. A seguito della proposizione di tale istanza, il giudice, anche in relazione alla complessità della causa, accertata l'integrità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria, può definire, sentite le parti, il giudizio con sentenza in forma semplificata, in omaggio al principio dell'economia dei mezzi processuali.

Analogo rimedio acceleratorio è previsto dai commi 4-5, sia nei giudizi per responsabilità contabile amministrativa che per il contenzioso di natura pensionistica davanti alla Corte dei Conti.

L'istanza di accelerazione è disciplinata autonomamente dal comma 6 nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione al fine di consentirne la proposizione anche laddove la Cassazione intervenga fuori dalla giurisdizione ordinaria. In questi casi è previsto un termine per la proposizione dell'istanza proporzionato alla durata ragionevole del giudizio di legittimità ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*bis*.

Restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti (art. 1-*ter*, comma 7).

La RT riferisce che la nuova formulazione degli articoli 1-*bis* e 1-*ter* della legge n. 89/2001, prevede il diritto di ciascuna parte del processo ad esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo e che dall'attuazione della misura non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi, proprio in vista della richiesta accelerazione del procedimento, si può ipotizzare un effetto di riduzione del carico giudiziario ordinario, con conseguenti risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.

L'allegato 3 non evidenzia specifici effetti.

Al riguardo, in considerazione della virtuosità del dispositivo di cui alla lettera in esame, volto ad incentivare le richieste di accelerazione nello svolgimento dei processi, la cui attivazione consente di non attivare le procedure risarcitorie di cui alla cd. lette "Pinto", non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo appaiono comunque necessarie rassicurazioni in merito alla piena neutralità per l'amministrazione della giustizia del previsto incremento del numero delle richieste di accesso ai cd. rimedi "preventivi" per l'accelerazione dei processi e della sostenibilità dei connessi adempimenti a valere delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La lettera *b)* del comma 1 prevede che l'esperimento *ex ante* dello strumento acceleratorio a disposizione della parte è condizione di accesso al rimedio riparatorio di cui all'articolo 2 della legge 89 del 2001. Il giudice è, quindi, tenuto a dichiarare inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che abbia mancato di azionare i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui al nuovo articolo 1-*ter*.

La RT riferisce che ivi viene introdotta una disposizione che, in combinato disposto con quanto previsto alla lettera *a)*, rende inammissibili le domande di riparazione per ingiusta durata del processo qualora non sia stato esperito il rimedio preventivo richiamato all'art. 1-*ter*; la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi, proprio in vista della funzione deflattiva sul numero di richieste di indennizzo, si potranno conseguire risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.

L'allegato 3 non evidenzia specifici effetti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni, posto che la norma sembra suscettibile di determinare almeno una riduzione del numero delle pretese risarcitorie.

La lettera *c)* del comma 1 sostituisce il comma 2-*quinquies* dell'articolo 2 della legge Pinto, prevedendo l'esclusione dell'indennizzo nelle ipotesi (tipiche e atipiche) in cui la parte abbia abusato dello strumento processuale. In particolare, si esclude la riparazione in favore di chi abbia agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese.

La RT afferma che con la modifica vengono precisati ed ampliati i casi per i quali non è ad oggi riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte. Dall'attuazione della disposizione non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma aumentano i casi di mancato riconoscimento del diritto all'indennizzo, potendosi quindi conseguire risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.

L'allegato 3 non evidenzia specifici effetti.

Al riguardo, ritenuta la virtuosità delle modifiche in esame, tutte volte a ridurre i casi in cui vi siano i legittimi estremi per l'accesso alle pretese risarcitorie di cui alla cd. legge "Pinto", non ci sono osservazioni.

La lettera *d*) del comma 1 inserisce il comma *2-sexies* all'articolo 2, configurando casi di presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo. Viene escluso, salva dimostrazione dell'incidenza della violazione, l'indennizzo nel caso di: prescrizione del reato; contumacia della parte nei processi in cui tale istituto si applica; estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e 84 del codice del processo amministrativo; perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo. È fatta, peraltro, salva la possibilità di riconoscere un indennizzo nei casi in cui la prescrizione del reato non compensi integralmente il danno sofferto ovvero nei casi in cui la contumacia risulti espressione di una precisa scelta difensiva della parte.

Analoga presunzione relativa opera anche in sfavore della parte che, nel giudizio amministrativo presupposto, non abbia presentato istanza di riunione nonostante la pendenza di giudizi dalla stessa introdotti e pur ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, nonché in sfavore della parte che abbia introdotto domande nuove con ricorso separato pur ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo. Viene, in sintesi, introdotta l'esclusione dell'indennizzo nei casi di mancata presentazione di istanza di riunione e di mancata proposizione di domande nuove mediante l'istituto dei motivi aggiunti. L'indennizzo è – salvo prova contraria – escluso anche nei casi di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. Nel nuovo comma *2-septies*, invece, si definisce un'ulteriore ipotesi di esclusione del diritto quando la parte abbia conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto, recependo positivamente il principio della *compensatio lucri cum damno*.

La RT riferisce che con le modifiche introdotte sono elencati, estendendoli, i motivi di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che sono tali salvo prova contraria, e si considera insussistente il danno quando la parte abbia conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto. In questo modo è possibile prevedere ulteriori casi di insussistenza del pregiudizio che potrà dar luogo a risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo.

L'allegato 3 non evidenzia specifici effetti.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle norme che sono peraltro comunque volte a ridurre i ricorsi a fini di risarcimento ex legge Pinto, non ci sono osservazioni.

La lettera *e*) del comma 1 sostituisce il comma 1, dell'articolo *2-bis*, e riduce le soglie minime e massime dell'indennizzo, fissate rispettivamente in 400 e 800 euro annui o per frazioni superiori a sei mesi, per il periodo eccedente l'irragionevole durata. Si prevede, altresì, la possibilità di incrementi e di riduzioni nella quantificazione dell'indennizzo, secondo le specificità del caso concreto.

La RT afferma che ivi viene rideterminata la somma di denaro da riconoscere a titolo di equa riparazione, con un importo non inferiore a euro 400 (attualmente è fissato in 500 euro) e non superiore a euro 800 (ora 1.500 euro) per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del

processo. Inoltre si prevede che tale somma possa essere incrementata fino al venti per cento per gli anni successivi al terzo e fino al quaranta per cento per gli anni successivi al settimo.

Tale rideterminazione delle somme comporterà un oggettivo abbattimento dei costi di indennizzo, comunque graduale, e in misura non rilevante per il 2016, come di seguito dimostrato, permettendo nel contempo una razionalizzazione ed una minore discrezionalità delle somme riconosciute a titolo di indennizzo.

Attualmente, per i procedimenti di competenza del Ministero della giustizia (in materia civile e penale) e del Ministero dell'economia e delle finanze (per i giudizi amministrativi e contabili), la spesa della sola parte capitale è di circa 45 milioni di euro annui, così determinata:

- circa 12.000 procedimenti annui iscritti e definiti presso le Corti di appello in materia di "Equa riparazione" (di cui circa 10.000 di competenza del Ministero della Giustizia e circa 2.000 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze)
- 5 anni quale periodo medio di ritardo liquidati per ingiusta durata del processo;
- 750 euro il valore medio dell'importo riconosciuto per ciascun anno di ritardo.

L'attuale spesa media annuale per i provvedimenti sopravvenuti (ad esclusione dello *stock* arretrato), è pertanto pari a euro 45.000.000 (12.000x5x750).

Nel caso della diversa ipotesi di liquidazione, rapportata prudenzialmente allo stesso numero di 12.000 procedimenti, si prevede che l'importo della spesa, della sola parte capitale, sarà pari a circa 42,26 milioni di euro, così determinata:

- dei 12.000 procedimenti per equa riparazione il 25% (3.000 casi) sono per indennizzi sotto i 3 anni, il 55% (6.600 casi) per indennizzi tra i 3 ed i 7 anni; e per quelli oltre i sette anni il rimanente 20% (2.400).
- considerando un importo medio di liquidazione di 600 euro per anno (valore medio tra il minimo di 400 euro ed il massimo di 800 euro), maggiorata prudenzialmente del 20% per i casi superiori a 3 anni e del 40% per i casi superiori a 7 anni, la spesa per l'anno 2016 verrebbe ad attestarsi secondo la seguente tabella:

Scaglioni	Numero procedimenti per equa riparazione per l'anno 2016 – totale 12.000 casi -	Importo medio liquidato per anno di indennizzo	Maggiorazione prevista dalla norma	Valore medio degli anni utilizzati per il calcolo	Totale importi liquidati
I scaglione (fino a 3 anni) 25% dei casi	3000	€ 600		2	€ 3.600.000
II scaglione (fino a 7 anni) 55% dei casi	6600	€ 600		3	€ 11.880.000
	6600	€ 600	20%	2	€ 9.504.000
III scaglione (oltre i 7 anni) 20% dei casi	2400	€ 600		3	€ 4.320.000
	2400	€ 600	20%	4	€ 6.912.000
	2400	€ 600	40%	3	€ 6.048.000
			2016		€ 42.264.000

Si precisa che nella tabella sono stati quantificati 2 anni medi di indennizzo per i 3.000 casi (I scaglione); per i 6.600 casi (II scaglione) sono stati quantificati 5 anni medi di indennizzo di cui i primi 3 anni senza maggiorazione e per secondi 2 con la prevista maggiorazione prudenziale del 20% infine per i rimanenti 2400 casi (III scaglione) sono stati quantificati 10 anni medi di indennizzo di cui i primi 3 anni senza maggiorazione i secondi 4 con la maggiorazione del 20% e gli ultimi 3 con la maggiorazione del 40%.

Rispetto alla legislazione vigente, si avrebbe quindi nel l'anno 2016 una minore spesa pari ad euro 2.736.000 di euro, così suddivisa in base al numero di decreti emessi: euro 2.280.000 sul capitolo 1264 del Ministero della Giustizia (al quale afferiscono i pagamenti relativi alla giustizia civile e penale) ed euro 456.000 sul capitolo 1313 del Ministero dell'economia e delle finanze (al quale afferiscono, assieme ad altre spese, i risarcimenti per irragionevole durata dei processi amministrativi e contabili).

La successiva tabella indica le proiezione delle spese a decorrere dall'anno 2017 che tiene conto dei benefici deflattivi della norma nel suo complesso:

Scaglioni	Numero procedimenti per equa riparazione per l'anno 2017 e seguenti – totale 11.500 casi -	Importo medio liquidato per anno di indennizzo	Maggiorazione prevista dalla norma	Valore medio degli anni utilizzati per il calcolo	Totale importi liquidati
I scaglione (fino a 3 anni) 35% dei casi	4025	€ 600		2	€ 4.830.000
II scaglione (fino a 7 anni) 50% dei casi	5750	€ 600		3	€ 10.350.000
	5750	€ 600	20%	2	€ 8.280.000
III scaglione (oltre i 7 anni) 15% dei casi	1725	€ 600		3	€ 3.105.000
	1725	€ 600	20%	4	€ 4.968.000
	1725	€ 600	40%	3	€ 4.347.000
			2017		€ 35.880.000

Pertanto, a decorrere dall'anno 2017, il risparmio di spesa è quantificabile in euro 9.120.000 annui così suddiviso: euro 7.600.000 sul capitolo 1264 del Ministero della Giustizia ed euro 1.520.000 sul capitolo 1313 del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'allegato 3 espone sul dispositivo, in conto minori spese correnti, i seguenti valori:

				SNF			Fabb.			I. N.		
		e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
articolo	equa rip.	s	c	-2,7	-9,1	-9,1	-2,7	-9,1	-9,1	-2,7	-9,1	-9,1

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero innanzitutto richieste le fonti e i documenti ufficiali che rendano possibile l'effettuazione di un riscontro dei suddetti dati.

Ad ogni modo, per i profili di interesse, posto che gli stanziamenti predisposti a tali fini in bilancio sono riconducibili ad elementi di spesa giuridicamente "obbligatoria"-e, dunque, come noto suscettibili di adeguamento mediante il ricorso all'apposito

fondo di riserva – si segnala che le fonti disponibili (Relazione annuale sulla Giustizia) evidenziano che sulla materia dei risarcimenti ex Legge Pinto si registra una particolare "criticità" finanziaria, dal momento che alla metà del 2014, sarebbe maturata – a ragione della specifica procedura di erogazione che interessa i pagamenti (si veda il contenuto della successiva lettera *i*) – un valore complessivo di spesa "arretrata" di circa 400 milioni di euro. Somma per cui non sarebbe ancora avvenuta la necessaria "regolarizzazione" della spesa a carico del bilancio¹²⁸.

La lettera *f*) del comma 1 introduce i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* all'articolo 2-*bis*. Sono previste ipotesi di riduzione facoltativa del *quantum* dell'indennizzo in ragione del numero delle parti o dell'esito del processo. È inoltre disciplinato il caso della riunione di più procedimenti, introducendo un meccanismo incentivante per la parte che, nel giudizio presupposto, presenti istanza di riunione di più giudizi connessi.

La RT ribadisce che con l'introduzione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* all'art. 2-*bis* della legge n. 89/2001 sono previste ipotesi di riduzione del *quantum* dell'indennizzo in ragione del numero delle parti o dell'esito del processo. L'introduzione dei tre nuovi commi potrà dar luogo a risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

La lettera *g*) del comma 1 modifica il comma 1, dell'articolo 3, superando il meccanismo della competenza ex articolo 11 del codice di procedura penale, ciò anche al fine di consentire all'ufficio giudiziario dove è intervenuta la violazione di attuare, nella gestione dei ruoli e nella assegnazione degli affari, tutti i correttivi necessari a rendere più efficiente il processo e a contenere l'entità del fenomeno. La domanda di equa riparazione si può, dunque, proporre con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto.

La RT riferisce che la norma stabilisce che la domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto.

La modifica, di carattere procedimentale, sposta la competenza tra i distretti di Corte di Appello, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi è finalizzata a consentire allo stesso ufficio giudiziario in cui è avvenuta la violazione di attuare, nella gestione dei ruoli e nella assegnazione degli affari, i correttivi necessari per una più efficiente ed economica gestione dei processi.

¹²⁸ Sul piano procedurale, occorre infatti osservare che la definizione delle pretese risarcitorie connesse all'ingiustificato ritardo dei processi rappresentano, sotto il profilo contabile, una di quelle occorrenze di spesa obbligatoria per cui è prevista la esecuzione del relativo "pagamento" anche in carenza delle risorse stanziata a tal fine in bilancio (cd. Ordine "speciale" di pagamento) la cui temporanea contabilizzazione, da regolarizzare a carico del tesoro, avviene nel Conto "sospesi collettivi" di tesoreria. Per la segnalata criticità finanziaria del settore, si rinvia alla Relazione Annuale sulla Giustizia, presentata dal ministro all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015, a pagina 201 e seguenti.

Al riguardo, alla luce della natura evidentemente ordinamentale della modifica, nulla da osservare.

La lettera *h*) del comma 1 introduce una disposizione *ad hoc* al comma 4 dell'articolo 3, al fine di escludere la possibilità di designare per il giudizio ai sensi della legge Pinto il giudice del processo presupposto.

La RT afferma che la modifica, di carattere procedurale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

La lettera *i*) del comma 1 modifica il comma 7, aggiungendo che le risorse disponibili nei limiti delle quali può avvenire l'erogazione dell'indennizzo sono solo quelle disponibili nel relativo capitolo (ovvero nel capitolo 1264 del Ministero della giustizia e nel capitolo 1313 del Ministero dell'Economia). La norma consente, però, il ricorso al conto sospeso. La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha affermato il principio secondo cui lo Stato non può in nessun caso negare la tutela del diritto adducendo la mancanza di risorse. In sede di Comitato dei Ministri, l'Italia ha rappresentato, fin dal 2012, la possibilità di avvalersi dell'istituto dell'ordine di pagamento in conto sospeso la cui procedura è disciplinata dall'articolo 14 del decreto-legge 669 del 1996. Attraverso tale procedura si permette alle Amministrazioni dello Stato debtrici di effettuare pagamenti di debiti scaturenti da provvedimenti giurisdizionali (o da lodi arbitrali), aventi efficacia esecutiva, anche qualora non sussista disponibilità di bilancio nello stesso capitolo di pertinenza dell'Amministrazione stessa. Il Dirigente responsabile della spesa dispone il pagamento delle somme dovute emettendo uno speciale ordine di pagamento rivolto all'Istituto tesoriere (Banca d'Italia), da regolare in conto sospeso con successiva reintegrazione. Si tratta, quindi, di un metodo che consente una forma di anticipazione che la Banca d'Italia fornisce all'Amministrazione dello Stato per dar seguito ai pagamenti urgenti senza necessità di individuare una copertura negli stanziamenti di competenza.

La RT afferma che la norma è tesa ad un maggiore rigore nella individuazione delle risorse da utilizzare, che fanno riferimento allo specifico capitolo di bilancio preordinato alla erogazione degli indennizzi, così da evitare equivoci nella fase di liquidazione.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

La lettera *l*) del comma 1 inserisce l'articolo 5-*sexies*, in base al quale, una volta che la somma da corrispondere a titolo di equa riparazione è stata liquidata dalla Corte d'appello, l'Amministrazione acquisisce una dichiarazione finalizzata all'accertamento dell'identità del creditore. La norma mira a rendere obbligatoria la regolare presentazione della dichiarazione e della documentazione alla notifica del provvedimento che ha deciso l'equa riparazione al fine di consentire all'Amministrazione di procedere al pagamento tempestivamente. Anteriormente al decorso del termine semestrale, i creditori non possono promuovere azioni esecutive. In tal modo si evita un aggravio per l'amministrazione in termini di condanna alle spese legali e penali di mora, laddove l'amministrazione non sia stata posta in condizione di procedere allo spontaneo adempimento. L'obbligatorietà dell'acquisizione della dichiarazione sostitutiva, con annessa documentazione giustificativa, riduce altresì il fenomeno dei

frazionamenti della lite. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso all'emissione dello speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Decorso infruttuosamente il termine semestrale, resta impregiudicato il diritto del creditore di agire in via esecutiva. Qualora si proponga azione per l'ottemperanza, l'eventuale commissario *ad acta* potrà essere nominato esclusivamente tra i dirigenti dell'amministrazione soccombente, con esclusione delle figure apicali. I compensi disposti in favore dei dirigenti nominati rientrano nel regime dell'onnicomprendività ex articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001. In aderenza al divieto di effettuare per cassa pagamenti a carico delle Pubbliche amministrazioni che superino l'importo di € 1000,00, sono ridefinite le modalità di pagamento degli indennizzi ai sensi della legge Pinto: l'estinzione dei titoli di spesa si effettua mediante accredito sui conti correnti bancari o postali dei soggetti cui sono intestati i titoli di spesa; è consentita l'estinzione dei titoli mediante vaglia non trasferibili o contanti esclusivamente per importi inferiori a € 1.000,00; la procura speciale è ammessa solo per importi inferiori a € 1000,00. Le operazioni di pagamento sono disposte – di regola – mediante l'utilizzo di strumenti telematici, e i pagamenti per cassa non possono comunque superare l'importo di € 1000,00. Viene infine dettata la disciplina transitoria attinente ai provvedimenti già notificati all'Amministrazione.

La RT afferma che la disposizione introduce l'articolo 5-*sexies* alla legge n. 89/2001, definendo in dettaglio le modalità di richiesta del pagamento delle somme a norma della medesima legge e prevedendo obblighi precisi nella formulazione e nella presentazione della richiesta da parte del creditore, pena la non emissione dell'ordine di pagamento; si prevede, inoltre, che i creditori non possano procedere all'esecuzione forzata o alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta di pagamento. Al comma 6 si dispone che l'amministrazione esegua, ove possibile, i provvedimenti per intero e che l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto debba avvenire nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si dispone, ove occorra, che la nomina del commissario *ad acta* sia un dirigente dell'amministrazione soccombente e che i compensi a questi dovuti rientrano nell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti. Le disposizioni sono dirette al riassetto delle procedure di pagamento e di esecuzione, nell'ottica della efficacia e della semplificazione, con un particolare riguardo alla attuazione di modalità procedurali tali da prevenire eventuali abusi nelle richieste di pagamento; non si evidenziano, pertanto, profili di onerosità a carico della finanza pubblica, trattandosi di interventi che, semmai, inducono a risparmi di spesa, sia pure quantificabili a consuntivo.

Al riguardo, nulla da osservare.

La lettera *m*) del comma 1, attraverso l'aggiunta di un comma 3 all'articolo 6, introduce una norma transitoria per i processi pendenti la cui durata ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*,

entro il 31 ottobre 2016. In questi procedimenti, la proposizione dei rimedi preventivi è facoltativa e non costituisce condizione di ammissibilità del ricorso ai sensi della legge Pinto.

La RT afferma che con la norma viene introdotta una disciplina transitoria per i processi pendenti alla data del 1° gennaio 2016 in relazione ai quali non sia ancora maturata la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo.

Si tratta di previsioni di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Al comma 2, la lettera *a)*, disciplina il *dies a quo* nel calcolo delle pretese risarcitorie di cui alla lettera *e)*, del comma 4, dell'articolo 114, del codice del processo amministrativo, fissando l'applicazione della penalità di mora a decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. È introdotta una presunzione di non iniquità della penalità di mora corrispondente alla misura degli interessi legali.

Con la lettera *b)* del comma 2, si introduce l'articolo 71-*bis* al codice del processo amministrativo. A seguito della proposizione di tale istanza, il giudice, anche in relazione alla complessità della causa, accertata l'integrità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria, può definire, sentite le parti, il giudizio con sentenza in forma semplificata.

L'istituto dell'istanza di prelievo, configurato come funzionale alla definizione del giudizio in forma semplificata (articolo 74 del codice del processo amministrativo), garantisce un reale effetto acceleratorio.

La RT riferisce che con la norma sono introdotte alcune modifiche al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104/2010. In particolare:

In particolare, al comma 2, lettera *a)*, si prevede che, nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fissato nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando sia stabilita in misura pari agli interessi legali.

La previsione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma anzi è volta ad assicurare certezza nella determinazione delle penalità di mora e a prevenire eventuali contenziosi.

Al comma 2, lettera *b)*, si introduce la possibilità per il giudice amministrativo di definire il giudizio con una sentenza resa in forma semplificata.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri, ma è invece strumentale a garantire una ragionevole durata del processo e, quindi, a contenere le ipotesi risarcitorie, con conseguenti risparmi quantificabili a consuntivo.

Al riguardo, ritenuto che le norme sono comunque tese alla realizzazione dei risparmi riparto alla spesa sostenuta ai sensi della normativa vigente, non ci sono osservazioni.

Al comma 3 sono apportate modifiche al decreto-legge n. 69 del 2013 al fine di consentire l'utilizzo dei giudici ausiliari presso le Corti d'Appello per la trattazione dei ricorsi ai sensi della legge Pinto. Attraverso la modifica del comma 2, dell'articolo 62, l'utilizzo di giudici ausiliari è ammesso anche nei procedimenti Pinto trattati dalla Corte di appello in unico grado. Il comma 2, dell'articolo 68 è integrato prevedendo che i provvedimenti di condanna al pagamento dell'indennizzo per irragionevole durata del processo siano computati nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia minima di novanta procedimenti per anno.

Infine, con l'addenda al comma 2, articolo 72, è fissata l'indennità percepita dal giudice ausiliario per ciascun decreto ex legge Pinto nella misura di euro venticinque.

La RT afferma che ivi sono apportate alcune modifiche al decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013.

Nel dettaglio, alla lettera *a*), attraverso la modifica del comma 2 dell'articolo 62 del sopra citato decreto-legge, si consente l'utilizzo di giudici ausiliari anche nei procedimenti Pinto trattati dalla Corte di appello in unico grado. Alla lettera *b*), il comma 2 dell'articolo 68 è integrato prevedendo che i provvedimenti di condanna al pagamento dell'indennizzo per irragionevole durata del processo siano computati nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia minima di novanta procedimenti per anno. Infine, alla lettera *c*), con l'addenda al comma 2 articolo 72, è fissata l'indennità percepita dal giudice ausiliario per ciascun decreto ex legge Pinto nella misura di euro venticinque.

Le suddette disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in ragione del limite retributivo annuo per indennità, fissato in ventimila euro dall'articolo 72, comma 3, del citato decreto-legge n. 69/2013 e, comunque, nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente in attuazione della predetta legge, quantificate in 8 milioni di euro in ragione d'anno e allocate sul capitolo 1362 del bilancio del Ministero della giustizia.

Al riguardo, nulla da osservare.

TITOLO IX MISURE PER GLI INVESTIMENTI

Articolo 40

(Accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee)

Il comma 1 prevede che dal 1° gennaio 2016 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire un proprio "Organismo strumentale per gli interventi europei" (d'ora innanzi Organismo), dotato di autonomia gestionale e contabile ed avente ad oggetto la gestione degli interventi europei.

Il comma 2 dispone, tra l'altro, il trasferimento all'organismo di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. L'eventuale

differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell'organismo regionale.

Il comma 3 specifica le risorse che costituiscono il patrimonio degli organismi strumentali, ovvero l'eventuale fondo di cassa, i crediti e i debiti concernenti gli interventi europei. Gli organismi si avvalgono dei beni e del personale delle regioni o delle province autonome che garantiscono l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale del proprio Organismo.

Il comma 4 stabilisce che la gestione degli Organismi si avvale dei conti di tesoreria unica appositamente istituiti e di corrispondenti conti correnti istituiti presso i tesorerieri degli enti di appartenenza.

Il comma 5 prevede che nei conti di tesoreria unica degli Organismi affluiscano le risorse comunitarie e quelle di cofinanziamento nazionale del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie relative, nonché le altre risorse a carico del Fondo. Nei predetti conti di tesoreria unica affluiscono, fino al perdurare della sospensione della tesoreria unica mista, le risorse relative al cofinanziamento regionale degli stessi interventi.

Il comma 6 stabilisce la trasmissione quotidiana alla banca dati SIOPE dei dati codificati concernenti gli incassi e i pagamenti effettuati dagli Organismi.

Il comma 7 stabilisce le regole contabili di registrazione dei debiti e crediti trasferiti all'organismo. In particolare, la Regione e la Provincia Autonoma registra nelle proprie scritture patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti e dei crediti trasferiti all'organismo. Il trasferimento dei crediti e dei debiti esigibili al 31 dicembre 2015 è registrato nel bilancio di previsione 2016 – 2018, iscrivendo tra gli stanziamenti relativi all'esercizio 2016, le entrate e le spese per trasferimenti da e verso l'organismo strumentale, per lo stesso importo, pari al maggior valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed effettuando le necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi. L'eventuale differenza tra i residui passivi e attivi concorre alla determinazione del debito o del credito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell'organismo strumentale esigibile nell'esercizio 2016. Il trasferimento dei crediti e dei debiti regionali esigibili nell'esercizio 2016 e successivi è registrato cancellando dalle scritture contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi accertamenti e impegni e registrando l'impegno per trasferimenti all'organismo strumentale per gli interventi europei, di importo pari alla differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati nell'esercizio. I crediti e i debiti cancellati dalla regione o dalla provincia autonoma sono registrati dall'organismo. L'organismo accerta le entrate derivanti dai trasferimenti dalla Regione e dalla Provincia Autonoma a seguito dei correlati impegni della Regione e della Provincia Autonoma.

Il comma 8 dispone il controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sugli organismi strumentali privi di personalità giuridica.

Il comma 9 dichiara non soggetti ad esecuzione forzata i fondi esistenti sulle contabilità della tesoreria unica e sui conti correnti istituiti dall'Organismo, nonché le contabilità presso la tesoreria statale intestate al Ministero dell'economia e delle finanze, destinati in favore degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, degli interventi complementari alla programmazione europea, ivi compresi quelli di cui al Piano di Azione coesione, degli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché i fondi depositati sulle contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi, di cui all'articolo 1, comma 671, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle Agenzie dalle stesse vigilate. Inoltre, sui fondi depositati sui conti di tesoreria e sulle contabilità speciali come individuati dal comma 4, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio.

Il comma 10 provvede a modificare l'articolo 1, comma 671, della legge n. 190 del 2014 nella parte in cui si stabilisce che il fondo di rotazione provvede alle erogazioni a proprio carico mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione o agenzia titolare degli interventi, estendendo l'accelerazione e la semplificazione dell'iter dei pagamenti oltre

che agli interventi cofinanziati dall'Unione europea, già previsti, anche agli interventi di azione e coesione complementari alla programmazione UE.

Il comma 11 modifica l'articolo 1, comma 243 della legge n. 147 del 2013 estendendo la possibilità di concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità non solo delle Amministrazioni centrali dello Stato ma anche delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Si stabilisce inoltre che alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati dall'Unione europea in favore di soggetti privati, a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale, si applica quanto previsto all'articolo 131, paragrafo 4, lett. *a*) del regolamento (UE) n. 1303/2013 che assoggetta gli anticipi ad una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto finanziario o ad uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro. La norma prevede una apposita clausola di invarianza d'oneri. Contestualmente, per effetto delle modifiche, viene abrogato l'articolo 56, comma 2, della legge n. 52 del 1996, non più attuale.

Il comma 12 dispone che al recupero delle somme dovute da beneficiari situati nel territorio italiano riguardanti i programmi di cooperazione territoriale europea aventi Autorità di gestione estera si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 183 del 1987, mediante l'amministrazione competente che è tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonché delle eventuali penalità. Al recupero si applicano le norme vigenti per la riscossione esattoriale delle imposte dirette dello Stato. Con decreto ministeriale sono stabilite le modalità di recupero.

Il comma 13, relativamente ai progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la coesione territoriale, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le Amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10 per l'attuazione dei programmi di azione e coesione, complementari alla programmazione europea. L'assegnazione disposta in favore di Amministrazioni che non dispongono di risorse per l'attuazione dei programmi di azione e coesione è reintegrata alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016.

Il comma 14 aumenta la dotazione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, della legge n. 234 del 2012 di 50 mln di euro per l'anno 2016 e di 100 mln di euro annui per il periodo 2017-2020.

Il comma 15 sostituisce l'articolo 43, comma 9-*bis*, della legge n. 234 del 2012 disponendo che le sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea siano pagate non più con anticipazioni da parte del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ma con il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, della legge n. 234 del 2012, nel limite massimo di 50 mln di euro per l'anno 2016 e di 100 mln di euro annui per il periodo 2017-2020. Inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze che attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni può compensare tali somme con i trasferimenti a carico dello Stato in favore delle amministrazioni stesse e non soltanto, come previsto in precedenza, compensando con le risorse accreditate dall'Unione europea per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a titolarità delle stesse amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali.

Il comma 16 inserisce due ulteriori commi all'articolo 41 della legge n. 234. In particolare, si prevede che nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei

Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Al commissario è attribuita, ove occorre, la facoltà di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

Il comma 17 sancisce la piena e diretta esecuzione della decisione n. 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa.

La RT relativamente ai commi da 1 a 8 afferma che dall'applicazione delle norme non scaturiscono effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse che saranno gestite nell'ambito delle contabilità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, sia quelle provenienti dall'Unione europea che le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale sono già scontate nei tendenziali a legislazione vigente.

Secondo la RT il comma 9 non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto sancisce l'impignorabilità e la non sottoposizione a procedure di esecuzione forzata delle somme giacenti sulle contabilità di tesoreria degli Organismi strumentali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché sulle contabilità di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali e alle agenzie dalle stesse vigilate, su cui confluiscono le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale degli interventi UE, in forza del principio dell'integrità dei pagamenti ai beneficiari stabilito dall'articolo 132 del Regolamento UE n. 1303/2013.

Con riferimento al comma 10, la RT afferma che dall'applicazione della norma non scaturiscono effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi dell'estensione dell'esistente possibilità di gestione delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale relativa ad interventi di politica comunitaria, nonché delle risorse destinate a realizzare interventi di azione e coesione complementari alla programmazione comunitaria, già prevista per le amministrazioni centrali con la legge di stabilità 2015, anche alle agenzie vigilate dalle stesse amministrazioni centrali.

Per la RT dal comma 11 non scaturiscono effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto l'ampliamento dei programmi che possono beneficiare delle anticipazioni viene effettuato senza aumento dell'importo annuale di 500 milioni di euro, a carico del fondo di rotazione della legge n. 183/1987 già disponibile a legislazione vigente. Parimenti non onerosa è l'applicazione del disposto dell'articolo 131, paragrafo 4, lettera *a*), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari degli interventi UE a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale degli stessi interventi, adeguandosi a quanto già avviene, per effetto dello stesso Regolamento UE direttamente applicabile, alle anticipazioni della quota comunitaria.

Analogamente, secondo la RT la norma di cui al comma 12 non reca effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto è finalizzata ad assicurare l'effettivo

recupero da parte delle Amministrazioni pubbliche interessate delle somme dovute dai beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti i programmi di cooperazione territoriale europea aventi Autorità di gestione estera.

Con riferimento al comma 13 la RT afferma che per garantire il completamento dei progetti finanziati con i fondi strutturali europei 2007 – 2013 che non saranno conclusi entro il 31 dicembre 2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le Amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE, un programma di utilizzo delle risorse per attivare i programmi complementari al FESR e FSE, utili anche per la clausola di flessibilità. Si tratta di programmi finanziati attraverso eventuali riduzioni del tasso di cofinanziamento nazionale inizialmente programmato. In altre parole la riduzione della quota di cofinanziamento nazionale viene trasferita al di fuori dei programmi operativi stessi, a favore di specifici interventi definiti, appunto, complementari.

Le risorse finalizzate ai programmi complementari assegnate ai sensi della disposizione in discorso ad Amministrazioni che non dispongono di risorse per l'attuazione dei programmi di azione e coesione sono reintegrate alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016.

La RT, poi si limita a descrivere i commi 14 e 15.

Infine, la RT con riferimento al comma 17 afferma che la Decisione comunitaria oggetto di adozione con la norma in questione è sostanzialmente confermativa del previgente sistema di finanziamento del bilancio comunitario per il periodo 2007-2013. Pertanto, dall'applicazione della presente norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto alle risorse già previste a legislazione vigente a titolo di contribuzione dell'Italia al bilancio comunitario.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari espone i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
c.14 spesa corrente	50	100	100	50	100	100

Al riguardo, con riferimento alla istituzione in ogni regione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei andrebbero fornite ulteriori delucidazioni idonee a dimostrare l'assenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. In particolare, andrebbe chiarito se per il funzionamento di tale ente si procederà esclusivamente ad utilizzare il personale e i beni regionali relativi alla gestione degli interventi europei o verrà utilizzato ulteriore personale e beni dell'ente, determinando possibili carenze strumentali e di personale per altre tipologie di funzioni.

Analoga rassicurazione occorre fornire circa l'assenza di oneri discendenti dall'attività di controllo sugli organismi che dovranno esercitare le sezioni regionali della Corte dei conti e che quindi dovranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Inoltre, si segnala che aver trasferito la gestione contabile degli interventi europei ad un organismo distinto dalla regione, creando, di conseguenza, una ulteriore contabilità in materia potrebbe dare luogo ad una registrazione e movimentazione delle risorse differenti rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, con differenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Relativamente al comma 10, atteso che la finalità della disposizione è rappresentata dall'accelerazione e semplificazione dell'*iter* dei pagamenti degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e gli interventi di azione e coesione complementari alla programmazione UE, andrebbe chiarito se tale previsione, comportando una accelerazione dei pagamenti, non possa incidere in maniera differente, in termini di fabbisogno di cassa, rispetto a quanto già scontano nei tendenziali di finanza pubblica.

Con riferimento al comma 11 e alla previsione di assoggettare le anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati dall'Unione europea in favore di soggetti privati, a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale, ad uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro, si osserva che tale circostanza sembra presentare profili di onerosità anche se solo eventuale. Alla luce della prevista clausola di invarianza finanziaria andrebbero quindi forniti gli ulteriori elementi informativi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio.

Con riferimento al comma 13, atteso che la quota di cofinanziamento nazionale viene trasferita al di fuori dei programmi operativi a favore di specifici interventi definiti complementari e che si procede ad integrare le risorse delle Amministrazioni che non dispongono di risorse per l'attuazione dei programmi di azione e coesione, a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016, andrebbe chiarito se tali previsioni, favorendo il completamento dei progetti finanziati con i fondi strutturali europei 2007 – 2013, non determinino un impatto sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quello previsto a legislazione vigente.

Relativamente al comma 15, si segnala che a fronte di un onere il cui importo non risulta prevedibile quale appunto le sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea la norma provvede ad individuare una forma di copertura configurata come tetto di spesa. Sul punto, circa l'idoneità della copertura finanziaria appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Relativamente al comma 17, concernente il nuovo sistema di finanziamento del bilancio comunitario ai sensi della decisione n. 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, sembra che la riduzione dal 25 per cento al 20 per cento della quota che gli Stati membri trattengono sulla riscossione, a titolo di spese, determini

una riduzione delle risorse che gli Stati membri utilizzano a copertura delle spese di riscossione.

Sul punto andrebbero fornite ulteriori informazioni al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 41 ***(Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione)***

Il comma 1 dispone che le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse dall'istituto nazionale di promozione di cui al comma 5, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

Il comma 2 prevede l'approvazione con decreto ministeriale delle piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.

Il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del presente articolo, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La dotazione del Fondo potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, ovvero attraverso la procedura prevista dall'art. 44, comma 1, della presente legge, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, a disporre variazioni compensative tra capitoli del bilancio dello Stato, anche in conto residui, o ad autorizzare il trasferimento di risorse mediante girofondo tra conti aperti presso la tesoreria dello Stato, relativi a fondi di garanzia.

Il comma 5 attribuisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito anche: CDP) la qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito dall'articolo 2, n. 3, del Regolamento (UE) n. 2015/1017 del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), secondo quanto previsto nella Comunicazione COM (2015) 361 del 22 luglio 2015 della Commissione Europea.

Il comma 6 abilita la Cassa depositi e prestiti S.p.A. a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal Regolamento (UE) n. 2015/1017, nonché i compiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012.

Il comma 7 autorizza la CDP a impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

Il comma 8 autorizza Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le società dalla stessa controllate a ricevere affidamenti per compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al Regolamento n. 966/2012 e al Regolamento n. 1303/2013, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero mediante affidamenti da parte delle autorità di gestione.

La RT, con riferimento ai commi da 1 a 4, si limita a descrivere la norma.

Relativamente ai commi da 5 a 8, concernenti CDP Spa, la RT, oltre a descrivere la disposizione e a motivare il ruolo di CDP Spa come istituto nazionale di promozione

INP, afferma che la norma non comporta nessun aggravio di spesa a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari espone i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
c. 4 spesa c/capitale	200					

Al riguardo, relativamente alla concessione della garanzia dello Stato sulle operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), andrebbero fornite maggiori informazioni circa gli elementi e i dati posti alla base della quantificazione di 200 mln per l'anno 2016 del fondo a copertura delle garanzie dello Stato. Sul punto, inoltre, andrebbero chiariti i motivi per cui si è proceduto solo per l'anno 2016 a dotare il fondo in esame, atteso che la concessione della garanzia dello Stato non appare limitata al solo anno 2016. Inoltre, andrebbe confermato che la mancata registrazione sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto è attribuibile alla circostanza che gli effetti finanziari saranno scontati solo al momento in cui le garanzie saranno eventualmente escusse.

In relazione all'impiego delle risorse della gestione separata per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS si deve considerare che le disponibilità liquide della CDP sono depositate in Tesoreria centrale nel conto corrente n. 29814¹²⁹, denominato "Cassa DP Spa gestione separata", costituendo componente di "copertura" del fabbisogno di cassa del settore statale. Per tale ragione, a fronte di qualsiasi provvedimento che ne preveda l'utilizzo aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente, imporrebbe poi di valutarne appieno anche gli effetti derivanti dalla "neutralizzazione" del relativo impatto sul fabbisogno (sul versante della copertura), per via del necessario ricorso a "compensazione" all'incremento delle altre componenti, *in primis*, alle maggiori emissioni del debito che si rendono necessarie al fine di assicurare la neutralità dell'impatto sul fabbisogno, il cui effetto aggiuntivo d'onori rappresenta una eventuale maggiore spesa.

Articolo 42

(Disposizioni per gli investimenti ambientali e le amministrazioni straordinarie)

Il comma 1 autorizza l'organo commissariale di ILVA Spa a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 1 del 2015, in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo

¹²⁹ http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2007/Allegati-C16/IBAN_CC.pdf

scopo, la dotazione del Fondo a copertura delle garanzie dello Stato di cui all'art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 1 del 2015 è incrementata di 400 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente disposizione. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Il comma 2 aggiunge il comma 2-bis all'articolo 27 del decreto legislativo n. 270 del 1999 disponendo che per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria la durata dei programmi di cessione dei complessi aziendali, di ristrutturazione e di cessione dei complessi di beni e contratti, può essere autorizzata dal Ministro dello Sviluppo economico fino ad un massimo di 4 anni.

La RT, con riferimento al comma 1, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione non determina oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, atteso che gli oneri derivanti dalla garanzia sono eventuali e che la stessa è da considerarsi di natura una tantum ai fini del sistema dei conti nazionali SEC2010: pertanto eventuali effetti sui predetti saldi si verificherebbero esclusivamente in caso di escussione della garanzia.

Relativamente al comma 2, la RT sostiene che dalla disposizione normativa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero innanzitutto fornite maggiori informazioni circa gli elementi e i dati posti alla base della determinazione in 400 mln della dotazione del Fondo a copertura delle garanzie dello Stato per il finanziamento che può contrarre il commissario straordinario.

Sul punto pur considerando che la disciplina di contabilità pubblica e la stessa disciplina di contabilità nazionale vigenti, consentono che gli effetti d'impatto in termini di cassa e indebitamento netto, non possano che essere rilevati al momento della effettiva "escussione" delle garanzie, appare evidente che il rischio cautelativo di provvedere agli stanziamenti in questione dovrebbe comunque essere fondato su di un calcolo del rischio di effettiva escussione, e che appare opportuno rappresentare.

Inoltre si segnala che lo stesso SEC 2010 nel caso di garanzie fornite nel corso di un intervento di salvataggio o a società in situazioni di difficoltà finanziarie, con una probabilità di escussione molto elevata, impone di trattare le garanzie come se fossero escusse dall'inizio per l'intero ammontare o, qualora sia disponibile una stima affidabile, per l'ammontare della prevista escussione¹³⁰. Considerata la particolare situazione di ILVA andrebbero fornite rassicurazioni al riguardo.

Relativamente al contestuale utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, andrebbero analogamente chiarite le circostanze che hanno ritenuto opportuno e fattibile il ridimensionamento delle risorse iscritte sul bilancio statale. A tal proposito,

¹³⁰ Cfr. Regolamento Ue 549/2013, cap.20.245 e 20.256, p.476-477.

si rileva che, trattandosi di somme iscritte in conto residui, la collocazione delle stesse in apposita contabilità per le finalità in esame comporta la possibilità di impiego anche oltre la tempistica prevista dalla vigente legislazione contabile per l'utilizzo dei residui. Andrebbe chiarito se tale possibilità risulti compatibile rispetto alla dinamica di spesa scontata nei tendenziali con riferimento a tali risorse. Ciò al fine di evitare effetti negativi sui saldi di cassa.

Articolo 43

(Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus)

Il comma 1 istituisce, a decorrere dall'anno 2016, presso l'INAIL un fondo con la dotazione di 45 milioni per l'anno 2016 e di 35 milioni a decorrere dall'anno 2017. Il fondo è destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzate da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, nel rispetto del Regolamento (UE) della Commissione n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e vi possono accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Il comma 2 dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'INAIL, nel primo semestre di ciascun anno, dell'avviso pubblico con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria degli oneri previsti al comma 1, nel seguente modo:

- quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse già previste dall'articolo 1 comma 60 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 che nei limiti di 20 mln di euro annui stabilisce una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività;
- quanto a 25 milioni per il 2016 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2015-2017 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81¹³¹, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente.

Il comma 4, per effetto dell'utilizzo a copertura delle risorse previste all'articolo 1, comma 60, della legge n. 247 del 2007, dispone l'abrogazione della citata norma.

Il comma 5 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge n. 296 del 2006 al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare, così come rifinanziato dall'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

¹³¹ Si tratta dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione è volta ad orientare in modo più efficace gli sgravi contributivi per 20 milioni di euro annui previsti dall'articolo 1 comma 60 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e resi disponibili presso l'INAIL, già stanziati a favore del settore agricolo e di limitato interesse per le aziende del comparto, attraverso la soppressione della predetta norma autorizzativa di spesa e la devoluzione delle relative poste di bilancio ad altra finalità.

Per i residui 25 milioni di euro per il 2016 e 15 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante le risorse già previste a legislazione vigente nel bilancio dell'INAIL per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Secondo la RT, si tratta di risorse che trovano ampia copertura nel bilancio dell'Istituto, come evidenziato dalla seguente tabella illustrativa del trend storico relativo al finanziamento con oneri a carico dell'INAIL di progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire dall'anno 2010 (cd. Bandi ISI):

AVVISO PUBBLICO	RISORSE (Euro)
ISI 2010	60.000.000
ISI 2011	205.000.000
ISI 2012	146.250.000
ISI 2013	295.238.520
ISI 2014	267.427.404
ISI 2015	296.269.986

Il predetto andamento risulta altresì confermato dalle previsioni 2016 che vedranno sul bilancio dell'INAIL appostate risorse pari ad euro 204.901.691,00: per la RT si tratta pertanto di previsioni di assoluta sostenibilità finanziaria per l'Istituto medesimo.

La RT soggiunge al riguardo che la diversa finalizzazione e conseguente riprogrammazione di risorse attuata con la presente disposizione è conforme al dettato normativo di cui al precitato articolo 11 comma 5 e tiene conto delle finalità della norma medesima, vale a dire il finanziamento di “progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative”.

La RT conferma che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica le attività previste a legislazione vigente e nel complesso il fondo istituito con la presente norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e saranno condizionate al mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'Ente.

La realizzazione di tale iniziativa avverrà mediante l'emanazione da parte dell'INAIL di specifici avvisi pubblici annuali che saranno predisposti nel rispetto del Regolamento (Ue) della Commissione n. 702/2014 del 25 giugno 2014, negoziando appositamente con la Commissione Europea un regime di aiuti che vada oltre il tetto del “*de minimis*”.

Con riferimento al comma 5 la RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione non comporta maggiori oneri.

Al riguardo, per quanto riguarda l'entità dell'onere recato al comma 1 nulla da osservare essendo configurato come tetto di spesa. Con riferimento alla riduzione di

quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2015-2017, la RT pur evidenziando un trend delle risorse largamente superiore a quello oggetto di riduzione non specifica quanta parte di queste risorse sono effettivamente disponibili alla nuova finalizzazione, limitandosi a sostenere che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica le attività previste a legislazione vigente. Oltretutto occorre chiarire se per il futuro esistono reali garanzie che le risorse stanziare dall'INAIL nel proprio bilancio ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presentino margini tali da consentirne l'utilizzo per le finalità recate dalla presente disposizione. Sul punto si ricorda inoltre che l'utilizzo a copertura delle risorse in esame saranno condizionate al mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'INAIL e quindi, potrebbe verificarsi, in caso di compromissione del predetto equilibrio finanziario, la circostanza che a fronte di un onere certo, quale quello recato dal comma 1, non vi sia la garanzia della certezza della relativa copertura finanziaria.

Con riferimento al comma 5, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la consistenza e la disponibilità delle risorse presenti sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge n. 296 del 2006 e che vanno a confluire nel fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale.

TITOLO X DISPOSIZIONI ULTERIORI

Articolo 44 (Garanzie pubbliche e Fondi di Garanzia)

Commi 1-2 (Garanzie pubbliche)

Il comma 1 introduce la possibilità di rimodulare in via amministrativa le risorse assegnate a fondi di garanzia. Tale disposizione appare necessaria al fine di rendere più tempestivo ed efficace l'utilizzo di risorse pubbliche in base alle effettive esigenze e richieste di cittadini e imprese. La disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in materia, siano disposte variazioni compensative tra capitoli del bilancio o trasferimento di risorse tra conti aperti presso la tesoreria, relativi a fondi di garanzia. Allo stato attuale, tale rimodulazione è possibile solamente con previsione di legge.

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le operazioni autorizzate (variazioni di bilancio o trasferimento tra conti aperti presso la Tesoreria dello Stato) sono effettuate solo previa verifica di assenza di effetti per la finanza pubblica.

L'allegato 3 non espone effetti.

Al riguardo, per i profili di copertura, ritenuto che il trasferimento con decreto ministeriale di risorse tra strumenti finanziari di rotazione o di garanzia previsti dalla legislazione vigente, operativi in bilancio ovvero tra conti di tesoreria, avverrà comunque nella salvaguardia degli effetti finanziari che sono già contemplati dai saldi tendenziali a legislazione vigente, nulla da osservare.

Il comma 2 prevede l'abrogazione dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 74 del 2012, al fine di mettere a disposizione di altri interventi a sostegno dell'economia risorse pari a 25 milioni. La norma che si intende abrogare riserva, a copertura dei costi dei finanziamenti agevolati concessi alle grandi imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012, una quota di 25 milioni del contributo dello Stato all'abbattimento della quota interessi per i finanziamenti del Fondo rotativo per le imprese istituito presso Cassa Depositi e Prestiti. Tale riserva risulta però ora superata da quanto disposto dall'articolo 1, comma 366, della l. n. 147 del 2013 (stabilità 2014), che ha ricompreso tali finanziamenti agevolati nell'ambito dell'articolo 3-*bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012. Poiché i costi dei finanziamenti agevolati alle imprese delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 risultano coperti da altre disposizioni, si ritiene di poter mettere a disposizione del bilancio dello Stato le risorse della norma che si intende abrogare.

La RT afferma che la disposizione rende disponibili ad altro utilizzo 25 milioni stanziati per contributi in conto interessi sui finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo imprese, abrogando una riserva di destinazione in favore delle imprese colpite dal sisma del maggio 2012, introdotta dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122.

La norma non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'allegato 3 non espone effetti.

Al riguardo, non sono osservazioni.

Comma 3 (Finanziamento fondo di garanzia)

Il comma 3 dispone il rifinanziamento, per gli anni 2017 e 2018, del Fondo di garanzia, finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

La RT afferma che la disposizione incrementa per gli importi di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, di 1,7 miliardi per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019, la dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

La disposizione ha effetto in termini di solo saldo netto da finanziare, trattandosi di un fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle

garanzie rilasciate dallo Stato. In termini di fabbisogno e indebitamento netto, gli effetti finanziari si realizzeranno solo al momento in cui le garanzie saranno eventualmente escuse.

L'allegato 3 espone, in conto maggiori spese in conto capitale, i seguenti valori.

		<i>(mln di euro)</i>										
				SNF			Fabb.			I. N.		
Co3	garanzie	e./s	natura	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
		>s	k	1.500	1.500	1.700	0	0	0	0	0	0

Al riguardo, con specifico riferimento alla mancata evidenziazione di effetti d'impatto su fabbisogno e indebitamento netto, si ricorda che la disciplina di contabilità pubblica e la stessa disciplina di contabilità nazionale (SEC2010) vigenti, consentono che gli effetti d'impatto in termini di cassa e indebitamento netto, siano rilevati al momento della effettiva escussione delle garanzie¹³².

Ad ogni modo, in ordine ai profili di stretta quantificazione, sembrerebbe necessaria la richiesta di elementi circa i criteri e metodi adottati nella determinazione degli importi ivi indicati per ciascuna annualità del triennio 2016/2018, accompagnata dalla dettagliata illustrazione delle normative di riferimento per ciascuna delle garanzie vigenti che avrebbero portato all'adeguamento "prudenziale" con la norma in esame delle risorse stanziata a valere del capitolo 7407 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

A tal fine, andrebbero fornite anche ulteriori indicazioni, più puntuali, in merito ai concreti rischi di escussione relativi anche alle altre garanzie poste a carico dell'erario, indicate nell'allegato 17 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, dal momento che dalla loro escussione potrebbero generarsi notevoli effetti per la finanza pubblica¹³³.

In proposito, va sottolineato che il tema della puntuale valutazione delle passività "potenziali" poste a carico del bilancio, fermo restando i criteri di calcolo dei rischi cui si è fatto cenno ai fini della corretta contabilizzazione, ha costituito profilo specifico di integrazione dell'ordinamento contabile ai sensi della D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 54, di recepimento della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio, per effetto del quale l'articolo 10, comma 2, della legge di contabilità è stato integrato con l'aggiunta della lettera *i*), laddove è stabilito che la I sezione del DEF debba contenere un quadro delle informazioni sulle passività potenziali che possono avere effetti sui

¹³² Si richiamano le considerazioni già formulate a suo tempo in occasione dell'esame dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66/2014, Nota di lettura n. 45, pagina 116.

¹³³ In proposito, si segnala che la stessa Corte dei Conti, nell'ambito del referto annuale sul rendiconto generale dello Stato per il 2014 ha da ultimo richiamato l'attenzione sulla crescita del fenomeno della concessione di garanzie da parte dello Stato rilevando che: senza tener conto dei possibili rischi di escussione, che potrebbe avere notevole impatto sulla finanza pubblica: si tratta di una decisione i cui contorni finanziari per lo più non sono noti in riferimento alla singola disposizione, nel senso che ne manca in qualche caso la quantificazione intesa come limite massimo, i cui riflessi sul bilancio dello Stato, almeno per la quota prevedibilmente escutibile, dovrebbero essere coperti, non essendo sufficiente il mero rinvio agli appositi capitoli qualificati obbligatori, dimensionati in base alla legislazione vigente.". Cfr. CORTE DEI CONTI, SS.RR. in sede di Controllo, Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato 2014, Volume I, pagina 254-255.

bilanci pubblici. Tale quadro, ad un primo esame del documento richiamato, non sembrerebbe esser stato prodotto per il triennio 2016-2018.

Articolo 45

(Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa)

Il comma 1 proroga i termini¹³⁴ per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni in società non quotate, possedute alla data del 1 gennaio 2016 da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali agli effetti della determinazione fiscale delle plusvalenze e nell'ambito dei redditi c.d. diversi, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti. Il termine per il versamento dell'imposta è fissato al 30 giugno 2016 (nel caso di opzione per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, il versamento del tributo potrà aver luogo in tre rate annuali di pari importo). Si fissa inoltre al 30 giugno 2016 il termine entro il quale dovrà essere redatta ed asseverata la perizia di stima.

Il comma 2 raddoppia, rispetto alla legislazione vigente, l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, rideterminati con la predetta rivalutazione. L'aliquota è quindi elevata dal 4 all'8 per cento per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate, e dal 2 al 4 per cento per le partecipazioni non qualificate.

I commi da 3 a 10 disciplinano la possibilità di rivalutazione agli effetti fiscali di beni di impresa. In particolare:

Il comma 3 prevede, per le società di capitali e gli enti residenti sottoposti a IRES¹³⁵ la possibilità di rivalutare ai fini fiscali i beni d'impresa e le partecipazioni¹³⁶ – ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa – risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2014. La rivalutazione opera in deroga all'articolo 2426 del codice civile (che individua i criteri di valutazione di tali beni a fini civilistici) e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia;

Il comma 4 dispone che la rivalutazione sia eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e per il quale il termine di approvazione scada successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità per l'anno 2016. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nell'inventario e nella nota integrativa;

Il comma 5 prevede che il saldo attivo della rivalutazione possa essere affrancato, in tutto o in parte, con il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del dieci per cento;

Il comma 6 stabilisce che agli effetti fiscali la rivalutazione è riconosciuta mediante versamento di un'imposta sostitutiva del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili, calcolato sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione; tali imposte sono sostitutive delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali. La valenza fiscale del maggior valore riconosciuto aderendo alla procedura di rivalutazione opera a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita;

¹³⁴ La riapertura dei termini è operata con novelle puntuali all'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 282 del 2002, che disponeva la prima riapertura dei termini originariamente fissati dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ed è stata interessata nel tempo da diversi interventi di riapertura dei termini l'ultimo dei quali è operato dall'art.1, comma 626 della legge di stabilità per l'anno 2015.

¹³⁵ Più precisamente si tratta dei soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986).

¹³⁶ Di cui alla sezione II del capo I della legge n. 342 del 2000.

Il comma 7 prevede che, nel caso in cui i beni rivalutati siano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata, ai fini della determinazione di plusvalenze (o minusvalenze) rileva il costo del bene prima della rivalutazione.

Il comma 8 stabilisce che le imposte sostitutive di cui ai commi 5 e 6 siano versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Il comma 9 dispone l'applicazione, in quanto compatibili, della disciplina recata in precedenti disposizioni in materia di rivalutazione: si tratta degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342/2000, del decreti del Ministro delle finanze n. 86/2002, nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004;

Il comma 10 stabilisce infine che le previsioni dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 342 del 2000, sul riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del TUIR¹³⁷. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 6, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 5.

La RT, in relazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, premesso trattarsi di una ulteriore riproposizione della misura (da ultimi si veda l'art. 1, commi 156 e 157 della legge n. 147 del 2013 e con l'art. 1, commi 626 e 627 della legge n. 190/2014), sulla base degli ultimi dati disponibili ricavati da Unico 2014 – società di persone e persone fisiche — rappresenta che il gettito effettivo associabile alla misura è stato molto vicino a quanto stimato (circa 195 milioni di euro nel 2014 e circa 105 milioni di euro nel 2015 e nel 2016).

Sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica all'ultimo provvedimento e tenendo altresì conto che i nuovi dati disponibili F24 di autotassazione 2015 sono parziali, in quanto relativi al primo o unico versamento, la RT ipotizza in via prudenziale che l'ulteriore estensione temporale di un anno del possesso (1 gennaio 2015 — 1° gennaio 2016) equivalga — come gettito — a quanto già emerso con riferimento alla legge di stabilità per l'anno 2014, e quindi a 200 milioni di euro stimati. Per il biennio 2017-2018 si stima, similmente a quanto verificatosi per le disposizioni precedenti, un recupero di 100 milioni di euro su base annua e dal 2019 per 6 anni una perdita di 33 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per mancate plusvalenze.

Indica quindi gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, come segue:

¹³⁷ Che prevede, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, che gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione si considerano immobilizzazioni finanziarie.

	2016	2017	2018	Dal 2019 al 2024	Dal 2025
Effetti finanziari	+200	+100	+100	-33	0

In milioni di euro

In relazione ai commi da 3 a 10, la RT osserva trattarsi della nuova applicazione delle disposizioni di cui art. 1, commi da 140 a 147 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (*rivalutazione dei beni di impresa*), vale a dire la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, tranne gli immobili merce, risultanti in bilancio in corso al 31 dicembre 2014, dietro pagamento di una imposta sostitutiva.

Ai fini della stima sono stati analizzati i dati dichiarativi relativi all'ultima applicazione, indicati nel modello Unico 2014 Società di capitali e Società di persone, con i seguenti risultati:

Società di capitali		Importo		aliquota	imposta	
		freq	amm.		freq	amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	1.199	1.555,06	16%	1.199	248,81
	beni non ammortizzabili	322	225,45	12%	322	27,05
	partecipazioni	18	19,98	12%	18	2,40
	Totale	1.539	1.800,49		1.539	278,26
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	84	629,76	16%	80	100,76
	beni non ammortizzabili	36	146,81	12%	36	17,62
	partecipazioni	1	1,23	12%	1	0,15
	totale	121	778		117	119
	Totale complessivo				1.430	396,79
Affrancamento	saldo rivalutazione/riserva vincolata	54	38,97	10%	54	3,90
TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA						400,7

In milioni di euro

Società di persone		Importo		aliquota	imposta	
		freq	amm.		freq	amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	472	125,69	16%	472	20,11
	beni non ammortizzabili	261	73,17	12%	260	8,78
	partecipazioni	3	0,40	12%	3	0,05
	Totale	736	199,26		735	28,94
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	22	11,16	16%	22	1,79
	beni non ammortizzabili	8	6,81	12%	8	0,82
	partecipazioni			12%		
	totale	30	17,97		30	2,60
	Totale complessivo				598	31,54
Affrancamento	saldo rivalutazione/riserva vincolata	55	22,58	10%	55	2,26
TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA						33,8

In milioni di euro

L'imposta sostitutiva totale è di circa 434,5 milioni di euro, coerente con i dati F24. Tenuto conto del breve lasso di tempo intercorrente tra la normativa del 2013 e la

nuova proposta, si ritiene prudentiale considerare un effetto della nuova rivalutazione pari al 25% del dato dichiarato.

Mantenendo la stessa distribuzione del dato dichiarato tra beni materiali ammortizzabili, non ammortizzabili e partecipazioni, il pagamento dell'imposta sostitutiva nell'esercizio successivo alla rivalutazione, la decorrenza dei maggiori valori ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (2018), l'ammortamento in 10 anni e una mancata plusvalenza annua pari al 10%, l'andamento di competenza, con una aliquota media IRES del 17,5 % in ottemperanza all'esigenza di coordinamento nell'ambito della legge di Stabilità con la normativa che prevede una riduzione dell'aliquota IRES, sarebbe il seguente:

Competenza	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Imposta sostitutiva	108,62	0	0	0	0	0
IRES				-10,05	-10,39	-10,73
IRPEF				-0,99	-1,08	-1,18
Addiz. Regionale				-0,06	-0,07	-0,07
Addiz. Comunale				-0,02	-0,02	-0,02
IRAP				-2,76	-2,76	-2,76
Totale	108,62	0	0	-13,88	-14,32	-14,76

In milioni di euro

Di cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75%, IRAP dell'85% e dell'addizionale comunale del 30%, e considerando il pagamento dell'imposta sostitutiva in un'unica rata da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2015), l'andamento stimato è il seguente:

Cassa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Imposta sostitutiva		108,62	0	0	0,00	0,00	0,00
IRES					-17,58	-10,65	-10,99
IRPEF					-1,74	-1,15	-1,24
Addiz. Regionale					-0,06	-0,07	-0,07
Addiz. Comunale					-0,03	-0,02	-0,02
IRAP					-5,11	-2,76	-2,76
Totale	0	108,62	0	0	-24,52	-14,65	-15,08

In milioni di euro

Al riguardo, in relazione alla quantificazione degli effetti finanziari associabili alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si osserva che con la riproposizione delle medesime risultanze delle stime effettuate in occasione dei due più recenti provvedimenti, la RT parrebbe implicitamente aver considerato nella quantificazione e, se così fosse prudentialmente, gli effetti del previsto raddoppio delle aliquote dell'imposta sostitutiva che non sono stati oggetto di specifica analisi nella quantificazione proposta. Tuttavia la RT, diversamente da precedenti occasioni, non esplicita in che termini percentuali si debba tener conto della ipotizzabile diminuzione dell'interesse

dei contribuenti all'adesione ad un istituto che, si ricorda, opera su base volontaria ed è stato oggetto di numerose riproposizioni (da ultimo lo scorso anno). La RT non considera inoltre il fatto che per esso, prevedendosi aliquote raddoppiate, potrebbe aversi effetti netti fiscali non del tutto coincidenti dovuti alla minore appetibilità della disposizione. La stima del gettito atteso potrebbe altresì risentire delle incertezze del quadro economico ancora perduranti che potrebbero determinare la riduzione della platea dei soggetti e/o degli ambiti oggettivi e relativi valori potenzialmente interessati dalla misura. Considerazioni queste in relazione alle quali, appaiono opportune maggiori informazioni al fine di poter riscontrare il carattere prudenziale della quantificazione.

Quanto alla quantificazione dell'impatto finanziario riferito alle nuove possibilità di rivalutazione dei beni d'impresa, non sono state fornite informazioni a supporto della scelta della percentuale del 25%, applicata al gettito risultante dalle dichiarazioni Unico 2014 (434,5 mln di euro di imposta sostitutiva)¹³⁸; sembra costituire un elemento di prudenza l'aver ipotizzato un significativo abbattimento (75%) del gettito associabile alla nuova rivalutazione rispetto al dato registrato a consuntivo per la precedente, in relazione al breve arco temporale intercorso dall'altra rivalutazione alle possibili variazioni dell'interesse/convenienza dei contribuenti ad accedere all'istituto. Quanto alla quantificazione del minor gettito IRES riferibile agli esercizi finanziari dal 2018, sarebbe stato più prudenziale che per la sua determinazione si fosse fatto riferimento all'aliquota IRES vigente. Si ricorda infatti che la riduzione dell'IRES prevista dall'art. 5 del ddl in esame (dal 27,5 al 24 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2017) sarà operante soltanto in caso di riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento programmatico fissato in misura superiore al 2,2% e, comunque, nella misura necessaria alla loro copertura. In caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei suddetti margini di flessibilità, è previsto che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 continuino ad applicarsi le aliquote vigenti alla medesima data.

La RT inoltre non evidenzia l'aliquota IRPEF utilizzata ai fini della stima del minor gettito a titolo di ammortamenti.

Quanto agli importi riferiti al minor gettito IRPEF, IRES, IRAP e per addizionali, le informazioni fornite non consentono di poter riscontrare il carattere prudenziale dei valori indicati. Andrebbe chiarito quale sia stata la base dati di riferimento e quali siano stati i criteri in applicazione dei quali si è giunti ai valori indicati in tabella. È di tutta evidenza che risulterebbe problematica in ottica di prudenziale una stima che, ad esempio, si fosse basata esclusivamente su risultanze storiche.

¹³⁸ Si rappresenta che le disposizioni in commento ripropongono le medesime aliquote (10%, 12 e 16%) previste in occasione della precedente rivalutazione.

Inoltre, la RT non sembra aver ipotizzato per l'anno 2018 possibili effetti di anticipo del minor gettito dovuti al calcolo degli acconti di imposta secondo il metodo previsionale; infatti, la disposizione in parola nulla dice sulle modalità di calcolo degli acconti e quindi i contribuenti potranno, anche se a loro rischio, decidere di scontare gli effetti positivi della norma già al momento del versamento degli acconti per l'anno 2018. Se ciò avvenisse, si avrebbero solo degli effetti di cassa che vedrebbero un anticipo del minor gettito nell'anno 2018 ed una conseguente diminuzione dello stesso per l'anno 2019.

Infine, per alcuni beni sembra potersi rilevare una sovrapposizione degli ambiti applicativi della norma in esame con quanto disciplinato all'articolo 9, del presente disegno di legge, in materia di assegnazione/cessione o trasferimento di beni a soci o società che si trasformano in società semplici. In particolare, per alcuni beni immobili o mobili registrati potrebbe rilevarsi più conveniente accedere all'istituto di cui all'articolo 9 che prevede per le società non di comodo il pagamento dell'imposta sostitutiva all'8 per cento rispetto al versamento di quella prevista nel presente articolo al 16 per cento¹³⁹. Se ciò fosse riscontrato come possibile, le scelte razionali dei contribuenti si rivolgerebbero verso situazioni di minor debito tributario con conseguenti possibili riflessi negativi in termini di gettito stimati dalla RT per il presente articolo.

In merito, si chiedono chiarimenti.

Articolo 46 **(Circolazione del contante)**

Con il comma 1¹⁴⁰ si innalza da mille a tremila euro il limite oltre il quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.

Il comma 2¹⁴¹ eleva a 3.000 euro (da 2.500 euro) la soglia per la negoziazione in contante svolta dai cambiavalute professionali.

Il comma 3 abroga la norma¹⁴² che fa divieto di pagare in contante, quale ne sia l'importo, il canone di locazione di unità abitative – fatta eccezione per quello di alloggi di edilizia residenziale pubblica – ed impone la corresponsione del canone in forme e modalità che ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

Il comma 4 espunge dall'ordinamento la norma¹⁴³ che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante

¹³⁹ Si consideri che potrebbe risultare conveniente acquisire (ai sensi dell'articolo 9 del presente disegno di legge) un bene da parte del socio che potrebbe successivamente apportarlo in altra società al valore di acquisizione. L'effetto in bilancio sarebbe sempre una rivalutazione del bene effettuata però attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva che risulta pari alla metà rispetto a quella che si sarebbe pagata in applicazione dell'articolo in esame. Medesima situazione si potrebbe verificare nel caso di plurimi trasferimenti tra società.

¹⁴⁰ Intervenendo sull'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231 del 2007.

¹⁴¹ Modificando il comma 1-bis dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007.

¹⁴² Con l'abrogazione del comma 1.1. dell'articolo 12 del D.L. n. 201 del 2011.

¹⁴³ Si tratta del comma 4 dell'articolo 32-bis del D.L. n. 133 del 2014.

da traffici illegali, impone a tutti i soggetti della filiera dei trasporti di effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall'ammontare; vengono conseguentemente meno gli obblighi di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle violazioni in esame da parte degli operatori che hanno notizia delle infrazioni in relazione ai loro compiti di servizio¹⁴⁴.

La RT si limita ad osservare che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Elementi informativi si rinvengono nella relazione illustrativa che, in relazione all'innalzamento della soglia per la circolazione del contante, ricordando il più recente provvedimento in materia (il D.L. n. 201 del 2011 che ha ridotto la soglia da 2.500 euro a 1000 euro), evidenzia che le misure restrittive sono state introdotte con la duplice finalità da un lato, di aumentare la tracciabilità dei movimenti finanziari per contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita; dall'altro, di promuovere la lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Rappresenta quindi che secondo dati recenti diffusi da associazioni di categoria (CGIA Mestre), nel 2014 la massa monetaria complessiva ha sfiorato i 164,5 miliardi di euro e che il ricorso frequente all'utilizzo del contante è da correlarsi, tra l'altro, all'elevata percentuale di soggetti "unbanked", ossia soggetti estranei al circuito degli intermediari abilitati.

L'innalzamento della soglia, a fronte di studi che escludono un indice di correlazione diretta tra utilizzo del contante ed evasione fiscale, assolverebbe quindi all'esigenza di garantire maggior fluidità nelle transazioni effettuate quotidianamente per il soddisfacimento di bisogni di stretto consumo, oltre che per allineare la soglia prevista dall'ordinamento italiano alle scelte degli altri Stati Membri, diretti *competitors* dell'Italia, tendenzialmente attestati su politiche meno restrittive.

In relazione alle modalità di corresponsione dei canoni di locazione, la relazione illustrativa evidenzia che la norma si è dimostrata di scarsa efficacia, anche per la oggettiva difficoltà di *enforcement* (tra l'altro non è prevista nessuna sanzione), mentre ha creato disagi per le locazioni turistiche e, più in generale, ai soggetti che operano correttamente. Inoltre qualsiasi frammentazione della regola generale che vieta trasferimenti in contante, senza il tramite di intermediari abilitati, al di sopra della soglia fissata dalla legge, sortisce l'effetto di stratificare e rendere difficilmente intellegibile una norma che, per varietà delle fattispecie concrete potenzialmente ricomprensibili nel suo raggio d'azione, si rivela efficace unicamente tenendo fede ai caratteri della generalità ed astrattezza.

Quanto al comma 4, la relazione illustrativa evidenzia come il divieto, per tutti i soggetti della filiera dei trasporti, di pagare in contanti il corrispettivo, quale ne sia l'importo, per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, abbia creato disagi per il caso di piccoli pagamenti regolati ad esempio dagli

¹⁴⁴ La revisione della disciplina in materia è prefigurata nella risposta del Governo in data 11 dicembre 2014 ad una interrogazione parlamentare presso la Camera dei deputati (n. [5-04203](#)).

autisti dei mezzi di trasporto. Inoltre, come per il caso di cui al comma precedente, è di difficile *enforcement*, anche perché non è prevista alcuna sanzione a carico di chi viola la norma mentre a carico di commercialisti e altri soggetti che tengono la contabilità delle ditte di trasporto è previsto l'obbligo, totalmente ignorato, di segnalare le violazioni.

Al riguardo, in relazione all'innalzamento della soglia del divieto di pagamento in contante, si rappresenta che la RT associata al decreto-legge n. 201 del 2011 non ascriveva prudenzialmente effetti positivi in termini di gettito alla misura che abbassava la soglia da euro 2.500 ad euro 1.000, pur parlando in proposito di potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale.

In ordine alla disposizione in materia di pagamento dei canoni di locazione – di cui si propone l'abrogazione – la RT associata al ddl stabilità per l'anno 2014¹⁴⁵ affermava che la norma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Quanto all'obbligo di utilizzo, da parte di tutti i componenti della filiera del trasporto, degli strumenti elettronici di pagamento (carta di credito, pagobancomat, ecc.), come i bonifici bancari e gli assegni, la RT associata alla norma di cui si propone l'abrogazione (il comma 4 dell'articolo 32-*bis* del D.L. n. 133 del 2014) osservava che la stessa costituisce applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 12, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 che impone, per pagamenti da 1.000 euro, l'utilizzazione di strumenti di pagamento che consentano la tracciabilità dei flussi finanziari, sia a fini, appunto, di lotta all'evasione fiscale, sia come uno tra i più efficaci argini contro le infiltrazioni delle organizzazioni criminali. La norma in esame – continuava la RT – si palesa addirittura più stringente prevedendo l'utilizzazione degli strumenti che garantiscono la piena tracciabilità per qualsiasi importo, e dunque anche al di sotto dei mille euro. La ragione di tale apparente rigidità è da mettere in relazione alla particolare natura e struttura del mercato dell'autotrasporto, caratterizzato da notevoli fenomeni di evasione fiscale (IVA e IRAP soprattutto) per alcuni versi, e da potenziali fenomeni di inquinamento criminale con particolare riferimento a talune aree del Paese.

In ogni caso, la pertinente RT concludeva non ravvisando dall'attuazione della norma effetti finanziari a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

In termini generali si rappresenta che la materia dei limiti all'utilizzo del contante e della tracciabilità dei pagamenti è stata oggetto di numerosi interventi normativi, anche di settore, tra i quali, senza pretesa di fornire un quadro esaustivo, si ricordano:

- l'art. 1, comma 1 del 143/1991 fissava la soglia del divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi in misura complessivamente superiore a lire venti milioni (euro 10.329);

¹⁴⁵ Si ricorda che il comma 1.1 dell'articolo 12 del D.L. n. 201 del 2011 è stato introdotto dal comma 50 della legge n. 147/2013 – legge di stabilità per l'anno 2014.

- il DM 17 ottobre 2002, con il quale il limite è stato elevato ad euro 12.500;
- l'articolo 49 del d.Lgs 231/2007 che pone il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore al raggiungimento di un dato importo. La soglia, inizialmente fissata in euro 5.000 (dal 29 dicembre 2007 al 24 giugno 2008) è stata indi elevata ad euro 12.500 (dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010); successivamente riportata ad euro 5.000 (dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011); poi ulteriormente ridotta ad euro 2.500 (dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011); quindi portata ad euro 1000 (dal 6 dicembre 2011 ad oggi);
- l'articolo 3 del decreto-legge n. 16/2012 per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo, per l'acquisto di beni e servizi legati al turismo da parte di cittadini extra UE (ovvero dello spazio economico europeo) non residenti in Italia, eleva la soglia di utilizzo del contante ad euro 15.000 subordinatamente al ricorso di talune condizioni;
- l'articolo 1 della legge n. 120/2007 (come modificato dall'articolo 1, comma 2, lett. d) ed e) del decreto-legge n. 158/2012 prescrive per i **pagamenti relativi alle prestazioni libero professionali rese dai medici** sia negli studi autorizzati in rete, sia intramoenia, che gli stessi siano effettuati unicamente mediante mezzi di pagamento che assicurino la completa tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo;
- l'articolo 15, comma 4 del decreto-legge n. 179/2012 dispone, a decorrere dal 30 giugno 2014, che i soggetti esercenti attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, siano tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito¹⁴⁶;
- l'articolo 1, comma 178 della legge 147/2013 prescrive che il pagamento dei corrispettivi per l'acquisto di servizi di pubblicità on line e di servizi a essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario;
- l'articolo 25, comma 5 della legge n. 133/1999 (come modificato dall'articolo 1, comma 713 della legge n. 190 del 2015) prescrive che i **pagamenti (ed i versamenti) effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche**, se di importo superiore a 1.000 euro devono essere effettuati con mezzi tracciabili (conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero

¹⁴⁶ Il decreto 24 gennaio 2014 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha previsto l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito per acquisiti superiori a 30 euro. Il Governo in risposta ad una interrogazione parlamentare alla Camera dei deputati ([n. 5-02936](#) dell'11 giugno 2014) afferma che la normativa in esame avrebbe introdotto un onere (e non un obbligo giuridico), riferito ai soli casi in cui sarebbero i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito.

secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli)¹⁴⁷.

In proposito, si prende atto di quanto si legge nella RT e nella relazione illustrativa a supporto delle opzioni normative prefigurate con la disposizione in commento che riconsidera in senso meno restrittivo alcuni dei divieti e delle limitazioni vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti, superando le differenti valutazioni, sopra riassunte, espresse in occasione del varo delle vigenti/previgenti misure. In tali circostanze, si ricorda nuovamente che alle disposizioni vigenti/previgenti in ottica prudenziale non sono stati ascritti effetti positivi in termini di recupero di gettito.

Anche la relazione illustrativa si sofferma su altri profili (comparazione internazionale, difficoltà di *enforcement*, elevata percentuale di soggetti *unbanked* ecc.) rispetto a quelli evocati. In ogni caso, non essendo state fatte proprie dalla RT, dette valutazioni non dovrebbero assumere comunque rilievo per la valutazione dei profili finanziari.

Si rammenta in proposito che la legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 23/2014) all'articolo 9, recante criteri di delega per il rafforzamento dell'attività conoscitiva ed il controllo, al comma 1, lettera *f*), ha attribuito al legislatore delegato il compito di "*rafforzare la tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, e prevedere disincentivi all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica*".

In considerazione di quanto precede, visto il reiterarsi degli interventi in materia nel breve periodo ed il loro procedere in direzioni talvolta contrapposte, in assenza di valutazioni specifiche in RT in merito all'impatto finanziario della misura, non appare allo stato possibile formulare valutazioni precise e fondate su analisi univoche ed incontrovertibili in merito alle conseguenze della misura in esame sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 47

(Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo)

Commi da 1 a 10

Abrogando, a decorrere dal 1 gennaio 2017, le norme sul regime speciale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il settore agricolo, per i soggetti passivi con volume d'affari inferiore a 7.000 euro, il comma 1 dell'articolo in esame assoggetta gli stessi agli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. 633/1972. In particolare, tali contribuenti dovranno emettere fattura per le cessioni che andranno ad effettuare ed, in tali occasioni, applicare l'IVA alla specifica aliquota prevista per i beni ceduti, dalla quale potranno detrarre l'IVA sugli acquisti, forfettizzata sulla base della relativa percentuale di compensazione; infine dovranno procedere alla liquidazione periodica dell'IVA ed al relativo versamento.

¹⁴⁷ Si veda, inoltre, la [risoluzione n. 102/E del 2014](#) dell'Agenzia delle entrate, la quale considera applicabile tale disposizione anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco.

Si prevede inoltre, con il comma 2 un innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro, per gli atti traslativi della proprietà, e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, aventi per oggetto terreni agricoli, a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Per tali atti l'aliquota viene innalzata dal 12 al 15 per cento.

La disposizione di cui al comma 3 prevede che sia disposta, con decreto ministeriale, la rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di latte fresco, attualmente fissate all'8,8 per cento, effettuate dai produttori agricoli, in misura non superiore al 10%.

Il comma 4 dispone, attraverso una modifica all'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'incremento – a decorrere dal periodo d'imposta 2016 – dal 7 al 30 per cento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali¹⁴⁸.

Ai sensi dei commi dal 5 al 7, si rende definitivo il regime fiscale precedentemente previsto in via temporanea per il 2014 e per il 2015 dal comma 1 dell'articolo 22 del D.L. n. 66/2014. In particolare si prevede che le produzioni agro energetiche si considerano produttive di reddito agrario se contenute entro il limite di 2.400.000 kWh, per l'energia elettrica e calorica prodotta e ceduta da fonti rinnovabili agroforestali, o entro il limite di 260.000 kWh annuo se provenienti da impianti fotovoltaici; invece i carburanti ed i prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttivi di reddito agrario. In caso di superamento dei limiti predetti i contribuenti soggetti ad IRPEF ed IRES potranno in via opzionale determinare il reddito o con le modalità ordinarie o applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi IVA. Le modifiche in esame entreranno in vigore a decorrere dal 2016. Con finalità di coordinamento viene poi soppresso il comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 66/2014, relativo al comma 423, oggetto dell'intervento di cui al comma 5 dell'articolo in esame.

La RT quantifica gli effetti derivanti dalla disposizione contenuta nel comma 1 relativa all'abolizione del regime di esonero IVA per gli agricoltori con volume di affari fino a 7.000 euro in circa 18,2 mln di euro a decorrere dal 2017. Per la stima, oltre ad aggiungere un 10% che rappresenta la quota delle cessioni al consumo finale – con lo scopo di determinarne il totale del volume di affari – effettua il confronto tra l'aliquota media sulle cessioni imponibili dei soggetti con regime speciale IVA agricolo¹⁴⁹, pari a circa il 9,26% e l'aliquota media di compensazione applicata alle stesse cessioni, paria circa il 7,37%. Dal raffronto si ha che il differenziale di aliquota dell'1,89%¹⁵⁰, applicato a circa 964 mln di euro di volume di affari, genera un flusso di maggior gettito pari ai citati 18,2 mln di euro¹⁵¹.

Per quanto concerne il comma 2 relativo all'innalzamento dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni agricoli effettuati a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, la RT elaborando i dati del Registro anno 2014 stima che l'aumento di aliquota possa generare un recupero di

¹⁴⁸ Si rammenta che DL91/2014 aveva provveduto alla rivalutazione di tali redditi del 75 per l'anno 2016.

¹⁴⁹ Il regime speciale IVA in agricoltura consiste in un regime di detrazione forfettaria dell'imposta. In esso si prevede che l'Iva in detrazione non venga calcolata sugli acquisti, ma mediante l'applicazione di percentuali di compensazione stabilite con decreto ministeriale, sull'ammontare delle vendite. Le fatture di vendita vengono emesse applicando le aliquote IVA ordinarie; al fisco viene versata la differenza fra l'aliquota ordinaria e quella di compensazione, che è più bassa o al massimo uguale a quella ordinaria.

¹⁵⁰ $9,26\% - 7,37\% = 1,89\%$.

¹⁵¹ $964\text{mln di euro} * 1,89\% = 18,2\text{ mln di euro}$.

gettito di circa 34,5 mln di euro. Tale importo è dato dal calcolo dell'incremento di gettito derivante dall'innalzamento di 1 punto di percentuale dell'imposta in questione (pari a circa 11,5 mln di euro), applicato a tre punti di aumento che la disposizione prevede.

Per le modifiche di cui al comma 3 - in cui si prevede di agevolare il settore lattiero caseario portando l'aliquota dei compensazione dall'attuale 8,8% al 10% - la RT stima una perdita di gettito di circa 32,4 mln di euro. Detta quantificazione è effettuata sulla base di ipotesi in quanto non è possibile individuare direttamente l'ammontare delle cessioni in argomento. Utilizzando dati di fonte ISTAT 2010 e considerando un prezzo medio di 35 € ogni 100 kg. si ottiene un fatturato medio di circa 3.900 mln di euro che – applicando una stima dei soggetti in regime speciale pari a circa il 69% del totale – definisce un ammontare di cessioni di latte pari a circa 2.700 mln di euro. Applicando ad esso la differenza di percentuale delle aliquote forfetarie, pari all'1,2%¹⁵², si ottiene il citato maggior gettito di 32,4 mln di euro che risulta essere prudenziale in considerazione del fatto che le aziende potrebbero utilizzare strategie gestionali per cercare di sfruttare al meglio tale agevolazione.

Il comma 4 dispone, a decorrere dal 2016, l'incremento al 30% dell'ulteriore rivalutazione sui redditi agrari e dominicali. Utilizza pertanto il modello di microsimulazione IRPEF con base dati anno d'imposta 2013 e redditi estrapolati al 2016; considera inoltre i redditi dominicali soggetti ad IMU ma esclusi a fini IRPEF nonché il valore dei terreni posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali esclusi dalla rivalutazione. Determina quindi il maggior gettito in circa 71,1 mln di euro a titolo di IRPEF, mentre a titolo di addizionali regionale e comunale il maggior gettito è pari rispettivamente a 4,3 mln di euro e 1,7 mln di euro. Con riferimento alle variazioni di cassa gli effetti sono i seguenti:

(milioni di euro)

	2016	2017	dal 2018
IRPEF	0	+124,4	+71,1
Addizionale regionale	0	+4,3	+4,3
Addizionale comunale	0	+2,2	+1,7
Totale	0	+130,9	+77,1

I commi da 5 a 7 modificano il sistema di tassazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili agroforestali con particolare riferimento agli impianti a biomasse e biogas. Quantifica gli effetti finanziari partendo dall'originaria RT annessa al D.L. n. 66 del 2014 in cui si stimavano gli effetti di maggior gettito pari a 45 mln di euro a decorrere dal 2014; tuttavia, in sede di conversione, l'articolo fu oggetto di modifiche¹⁵³ che indussero il Governo a considerare una perdita di gettito, rispetto alla quantificazione originaria, di circa 14 mln di euro per il solo anno 2014. Poi per effetto della successiva modifica contenuta nell'articolo 12, comma 1, lettera b) del D.L.

¹⁵² 10% - 8,8% = 1,2%.

¹⁵³ Furono previsti i citati limiti per il fotovoltaico e per le fonti agroforestali, così come ora previsti dall'articolo in esame, nonché la produzione di biocarburanti e prodotti chimici.

192/2014, avente la medesima portata normativa, si quantificò la stessa perdita di gettito di 14 mln di euro anche per l'anno 2015, rispetto alle stime presentate originariamente ed in conseguenza del fatto che furono introdotti i limiti che ora si vogliono rendere definitivi. La RT che ora si esamina, oltre a ripercorrere le vicende qui sinteticamente descritte, aggiunge anche che l'articolo in questione considera le nuove tipologie di biocarburanti e prodotti chimici di origine agroforestale che la normativa originaria non considerava; specifica inoltre che le modifiche inerenti tali nuove tipologie di biocarburanti non comportano la necessità di prevedere coperture perché trattasi di settori che devono ancora svilupparsi come nel caso del biometano.

Quindi poiché la disposizione in esame rende definitiva la modifica che a legislazione vigente è prevista per i soli due anni 2014 e 2015, stima la medesima perdita di gettito di competenza a decorrere dal 2016, pari a circa 14 mln di euro. In termini di cassa l'effetto sarà:

	<i>(milioni di euro)</i>		
	2016	2017	dal 2018
IRPEF/IRES	0	-24,5	-14,0

Al riguardo, con riferimento al comma 1, si evidenzia che la quantificazione è stata operata mediante la valutazione del differenziale di aliquota media sulle cessioni imponibili (9,26%) e su quella di compensazione applicata alle stesse cessioni (7,37%), senza presentare dati specifici di settore. Inoltre, non è offerta dimostrazione, con riferimenti oggettivi, a supporto dell'ipotizzato incremento del 10% del volume di affari (riferita alla quota di cessioni al consumo finale). Tali aspetti rendono di difficile verifica la quantificazione presentata.

Si ricorda che il regime di esenzione per gli agricoltori con volume di affari inferiore ai 7.000 euro - che prevede il meccanismo di auto fatturazione da parte dei soggetti acquirenti dei beni prodotti dagli stessi - si giustificava nell'intento di incentivare le produzioni dei piccolissimi agricoltori, sia in quello di contrastare fenomeni di evasione ed elusione d'imposta (senza il meccanismo dell'auto fatturazione non resterebbe traccia di molte transazioni). La disposizione in parola, che attiva in capo a tali soggetti il regime IVA ordinario o speciale, sembrerebbe andare in una diversa direzione. Per effetto degli oneri connessi all'implementazione dei nuovi adempimenti amministrativi e fiscali (quali gli obblighi di tenuta delle contabilità, di presentazione della dichiarazione IVA, ecc.), andrebbe considerato prudenzialmente il rischio di contrazioni nella produzione da parte di questi micro coltivatori che per ragioni di mera convenienza potrebbero preferire abbandonare la coltivazione (a tali soglie di reddito si associa inoltre il possesso di fondi di non grande estensione); occorrerebbe tener conto anche del rischio indotto di incremento dei fenomeni di evasione ed elusione di imposta (che potrebbero derivare dalla mancanza di economicità, visti i bassi livelli di redditività associati a tali produzioni che registrerebbero ulteriori contrazioni in ragione degli oneri legati all'implementazione delle predette formalità). Aspetti, questi, che potrebbero dar luogo ad un minor gettito in termini di IVA rispetto a quanto stimato, con specifico riguardo all'abbandono del

meccanismo dell'auto-fatturazione (che riunisce in capo al medesimo soggetto acquirente sia l'interesse a detrarre il costo a titolo di imposte dirette, sia l'interesse a poter detrarre la relativa quota di IVA a credito).

Con riferimento alla stima relativa alle modifiche contenute nel comma 4, concernente l'incremento al 30% dell'ulteriore rivalutazione per i redditi agrari e dominicali a decorrere dall'anno 2016, si evidenzia che la RT per motivi prudenziali sembra utilizzare una riduzione del 20% dei redditi dominicali per tener conto dell'assoggettamento ad IMU e della corrispondente esenzione IRPEF di alcuni terreni agricoli. Nel merito, la RT non dà conto degli elementi oggettivi che inducono a tale riduzione. Tuttavia, si rammenta che l'articolo 1, comma 512, della legge n. 228 del 2012 (LS per il 2013) aveva proceduto ad una rivalutazione dei terreni in esame e che la RT annessa a tale provvedimento aveva provveduto, per motivi prudenziali, ad effettuare una riduzione del 45% dell'ammontare del reddito dominicale per tener conto dei terreni non soggetti ad IRPEF¹⁵⁴. Pertanto, in mancanza di ulteriori informazioni circa la prescelta percentuale di abbattimento del 20% e in considerazione della notevole differenza tra detta percentuale e le precedenti adottate in provvedimenti di analoga natura, si chiedono informazioni al fine di poter verificare il carattere prudenziale della quantificazione predisposta.

In merito alla quantificazione relativa ai commi da 5 a 7 si chiede di avere contezza delle motivazioni che hanno indotto a considerare come stabile nel tempo l'effetto di minor gettito derivante dai nuovi biocarburanti. In particolare, ci si riferisce a carburanti e prodotti chimici di origine agro-forestale che se ad oggi non sono ancora sviluppati – come nel caso del biometano – potrebbero esserlo in futuro. La norma potrebbe dar luogo ad un effetto incentivo rivolto agli utilizzi dei biocarburanti (nonché degli impianti da fonti fotovoltaiche e agroaforestali) con conseguente possibile aumento della perdita di gettito.

Inoltre, si evidenzia che avendo la disposizione come obiettivo quello di rendere definitivo un regime provvisorio per l'anno 2015 è verosimile ipotizzare che i contribuenti anticiperanno già negli acconti per l'anno 2016 (calcolati quindi nel medesimo anno 2016 nei periodi di giugno e novembre), anche per effetto del calcolo sul valore storico, il minor gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni in commento. Su tale aspetto si chiedono chiarimenti in quanto, con riferimento agli effetti di cassa, la disposizione non evidenzia effetti in termini di minor gettito già a partire dall'anno 2016 (almeno per il 75% del valore totale, quindi pari a 10,5 mln di euro).

Va da sé che se gli effetti finanziari fossero quantificati già dal 2016, il minor gettito stimato per l'anno 2017 andrebbe rivisto (emergerebbe infatti una perdita di 14 mln di euro).

¹⁵⁴ La stima era ricavata sulla base di dati relativi alla base imponibile dell'IMU.

Il comma 8 prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari a 45 milioni di euro per l'anno 2016 del "Fondo di investimento nel capitale di rischio" costituito presso l'ISMEA.

La RT ricorda che l'articolo 66, comma 3, della legge n. 289 del 2002 ha previsto l'istituzione di un regime di aiuti per facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, disponendo, a tal fine, lo stanziamento di 5 milioni di euro annui per il triennio 2003-2005. Con il successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 giugno 2004, n. 182, è stato quindi istituito presso ISMEA il «Fondo d'investimento nel capitale di rischio». La dotazione iniziale del Fondo, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005, è stata ulteriormente incrementata di 50 milioni per l'anno 2005 ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge n. 311 del 2004. Allo stato, il fondo reca le necessarie disponibilità e la sua riduzione non pregiudica l'attività dell'Istituto.

Al riguardo, si ricorda che la società (Investimenti per lo sviluppo srl) controllata dall'ISMEA che ha gestito il fondo in esame è stata posta in liquidazione con delibera del consiglio di amministrazione del socio unico ISMEA del 26 novembre 2012, esponendo un patrimonio netto di quasi 5 mln di euro. La tesoreria del Fondo ha presentato nel 2012 un miglioramento delle condizioni di remunerazione dei depositi, che ha portato ad ottenere ricavi di competenza pari a circa 1,4 mln di euro¹⁵⁵.

Il comma 9 riduce di 8,3 mln di euro per il 2016, di 7,9 mln per il 2017 e di 8 mln per il 2018 la dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014.

La RT afferma che, tenendo conto delle domande effettivamente presentate nei termini previsti per usufruire degli sgravi contributivi per le assunzioni di giovani tra i 18 e i 35 anni in agricoltura, per la copertura dei quali era stato previsto lo stanziamento di 9 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018, secondo i dati INPS, risulta che il numero effettivo di assunzioni effettuate entro il termine previsto dal decreto (30 giugno 2015) determinerà, anche nell'ipotesi più prudente in cui per ciascun lavoratore assunto è possibile usufruire dello sgravio massimo previsto dal decreto, un fabbisogno di coperture inferiore a quelle previste nel decreto.

In particolare, secondo tali dati risultano le seguenti disponibilità:

¹⁵⁵ V: CORTE DEI CONTI, *Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ISMEA per l'esercizio 2012*, gennaio 2014, pagg. 13 e 46.

	2016	2017	2018
OTD	676.500	676.500	676.500
OTI		380.000	305.000
Totale	676.500	1.056.500	981.500
Stanziamiento	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Risorse residue	8.323.500	7.943.500	8.018.500

Alla luce dei dati forniti, la disposizione è volta a consentire la riallocazione delle risorse finanziarie non effettivamente necessarie per l'attuazione della misura.

Al riguardo, preso atto dei dati amministrativi forniti dall'INPS, non si hanno rilievi da formulare.

Il comma 10 prevede l'utilizzo per finalità di copertura delle residue disponibilità accertate in conto residui nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014, per un importo pari a 75 milioni di euro nel 2016, a 18 milioni di euro nel 2017 e a 22,5 milioni di euro nel 2018.

La RT illustra la norma e assicura che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica le attività previste a legislazione vigente.

Al riguardo, in relazione all'utilizzo del Fondo di conto capitale istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in esito alle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014 (cap. 7851 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), si rappresenta che lo stesso presenta le necessarie disponibilità. In merito all'asserita assenza di pregiudizi sulle attività previste a legislazione vigente, si segnala che la riduzione di spesa in esame incide su risorse pari a complessivi 83,5 mln di euro per il 2016, 38 mln per il 2017 e 24,5 mln per il 2018, per cui residueranno rispettivamente 8,5 mln per il 2016, 20 mln per il 2017, 2 mln per il 2018.

Comma 11 **(Aliquota IVA ridotta per il pellet)**

La disposizione in esame reintroduce l'applicazione dell'aliquota ridotta IVA al 10% per l'acquisto del pellet¹⁵⁶.

¹⁵⁶ Espungendo la frase "esclusi i pellet" al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972. Si ricorda che l'applicazione per il pellet dell'aliquota IVA ordinaria era stata prevista dalla legge di stabilità per l'anno 2015 (art. 1, comma 711 della Legge n. 190/2015).

La RT stima l'onere associato in 96 mln di euro in ragione di anno. Rappresenta che il consumo di pellet nell'anno 2013 ammonta a 3,3 milioni di tonnellate (Fonte dati: elaborazione AIEL- Associazione Italiana Energie Agroforestali- Febbraio 2014). Assumendo a riferimento tale fonte riferisce che il prezzo di vendita del pellet sfuso (€/t, consegna inclusa, IVA esclusa) è di circa 269 € per tonnellata, mentre per il pellet in sacchi (€/t, consegna inclusa, IVA esclusa) è di circa 236 € per tonnellata. Considerato che il pellet in sacchi rappresenta almeno l'80% del pellet impiegato nel settore domestico, si stima un prezzo medio di circa 242 € per tonnellata. Pertanto, si evidenzia che la normativa in esame comporta una perdita di gettito dal 2016 di circa 96 milioni euro su base annua (3,3 milioni di tonnellate di consumo prodotto pellet x 242 €/tonn. x 12% differenziale aliquota IVA).

Al riguardo, si rappresenta che la RT associata al ddl stabilità per l'anno 2015, con riferimento alla norma che riconduceva al regime di aliquota IVA ordinaria l'acquisto del pellet, vi associava maggiori entrate in misura pari a 96 mln in ragione di anno. Si rileva quindi che l'odierna quantificazione dell'impatto finanziario della proposta di riduzione dell'aliquota appare speculare anche se di segno contrario a quella della predetta RT. In relazione a quanto sopra, considerati gli aumenti dell'IVA a regime previsti dalla legislazione vigente e quelli proposti con il ddl in esame (art. 3) e tenendo conto che l'eventuale extra gettito che potrebbe registrarsi nel 2015 (IVA pellet 22%) rispetto alla stima delle maggiori entrate dell'anno non è stato scontato nei tendenziali di finanza pubblica, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 48 **(Disposizioni in materia di giochi)**

Il comma 1 incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il PREU (prelievo erariale unico) dall'attuale 13 per cento al 15 per cento con riferimento all'ammontare delle somme giocate attraverso le c.d. "new slot" o AWP di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773/1931 (T.U.L.P.S).

Il comma 2, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, incrementa il PREU dall'attuale 5 per cento al 5,5 per cento sull'ammontare delle somme giocate attraverso le c.d. "Video Lotteries Terminal" o VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773/1931 (T.U.L.P.S).

Il comma 3, novellando i commi 643 e 644 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, proroga fino al 31 gennaio 2016 la c.d. regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta *on line* delle scommesse non autorizzati, il cui procedimento è definito dell'articolo 1, commi 643, 644 e 645 della medesima legge n. 190/2014; contestualmente, vengono prorogate le date entro le quali devono essere espletate le varie operazioni nell'ambito del procedimento finalizzato alla regolarizzazione stessa.

Il comma 4 stabilisce che qualora un soggetto residente svolga, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore - anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi, e metta a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra il gestore e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi, cinquecentomila euro - l'Agenzia

delle Entrate convoca in contraddittorio il gestore ed il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi dell'articolo 162, del TUIR.

In base al comma 5, nel caso in cui, all'esito del contraddittorio, da concludersi entro 90 giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle Entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.

Il comma 6 stabilisce che, a seguito di segnalazione dell'Agenzia delle Entrate dei contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari siano tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.

Il contribuente, a norma del comma 7, può comunque presentare, entro 60 giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 212/2000, qualora intenda dimostrare il venir meno dei presupposti di cui ai commi precedenti.

Il comma 8 definisce i requisiti, i limiti e le modalità per la partecipazione al bando di gara c.d. "Scommesse". A tal fine, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da indire dal 1° maggio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica; il numero massimo è di 10.000 diritti presso punti di vendita con attività prevalente quella della commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e di 5.000 diritti con riferimento ai punti di vendita nei quali la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici è accessoria; un sottoinsieme fino a un massimo di 1.000 diritti può riguardare gli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande;
- b) base d'asta non inferiore a 32.000 euro per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici ed a 18.000 euro per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;
- d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

Il comma 9 interviene sull'articolo 12, comma 2, della legge n. 383/2001, sostituendone il quarto periodo, al fine di disporre che le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi siano stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il comma 10 riguarda il gioco del Bingo: attraverso la novella dell'articolo 1, commi 636 e 637, della legge n. 147/2013, sono messe a gara 210 concessioni, con una soglia minima di 350.000 euro in luogo del vigente importo di 200.000 euro, per una durata della concessione che non è più di sei anni, bensì di nove anni, non rinnovabile; le rate da versare per la proroga onerosa delle concessioni da parte dei concessionari in scadenza che intendano partecipare al bando per la riattribuzione della concessione sono innalzate da 2.800 a 5.000 euro per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni e da 1.400 a 2.500 euro per ogni frazione di mese inferiore a 15 giorni. Inoltre, attraverso l'inserimento della lettera *d-bis*, riguardante i criteri direttivi da seguire per le concessioni, la

partecipazione alla selezione viene estesa in modo esplicito ai soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

Il comma 11 disciplina la gara per il gioco a distanza: ai fini di un riallineamento temporale al 31 dicembre 2022 è previsto un bando di gara, entro il 31 luglio 2016, per affidare, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, 120 concessioni, previo versamento di un corrispettivo *una tantum*, per la durata della concessione, pari a 200.000 euro.

Il comma 12 sopprime il numero 26 della lettera *b*) del comma 78 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, riguardante uno degli obblighi ai quali sono tenuti i concessionari dell'esercizio e della raccolta attraverso rete fisica. Si tratta dell'impegno alla cessione non onerosa della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della scadenza del termine di durata della concessione.

La RT riassume le maggiori entrate associabili alle disposizioni dell'articolo in commento nella tabella seguente. I dati esposti corrispondono a quanto riportato nell'Allegato 3:

	<i>(milioni di euro)</i>		
	2016	2017	2018
c. 1 (Aumento PREU <i>newslot</i>)	500	500	500
c. 2 (Aumento PREU VLT)	100	100	100
c. 8 (Partecipazione bando di gara "Scommesse")	410		
c. 10 (Gara Bingo)	73,5		
c.11 (Gara gioco a distanza)	24		
TOTALE	1.107,5		

Nota: gli effetti finanziari associabili al c. 3 (riapertura regolarizzazione fiscale per emersione) non vengono quantificati dalla RT in ottica prudenziale.

La RT specifica che la differenziazione nell'incremento delle aliquote di PREU tra le "AWP" (dal 13 per cento al 15 per cento) e le "VLT" (dal 5 per cento al 5,5 per cento) è legato al diverso livello di *payout* minimo previsto dalla vigente regolamentazione tra le due categorie ed al fatto che per l'acquisto dei diritti "VLT" i concessionari hanno versato un importo di 1.500 € per ciascuno di essi.

Con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari associabili al comma 1, la RT afferma che, con riferimento alle *newslot* (AWP) la raccolta registrata per il 2014 è stata pari a 25,4 milioni di euro; assumendo per il 2016 e per gli anni successivi una raccolta invariata rispetto al 2014, l'aumento di gettito atteso per effetto dell'incremento di tassazione è indicato in 508 mln di euro, corrispondenti al 2 per cento dell'importo sopra citato.

Analogamente, per quanto riguarda il comma 2, la RT assume per il 2016 e per gli anni successivi – con riferimento ai VLT – una raccolta invariata rispetto al 2014 (ovvero 21,4 milioni), concludendo che l'aumento del PREU nella misura dello 0,5 per cento determinerebbe un maggior introito pari a 107 milioni di euro.

Viene sottolineato che gli effetti esposti presuppongono il mantenimento del livello di raccolta registrato nell'anno 2014 anche per gli anni 2016 e successivi; si specifica

tuttavia che su questo livello potrebbero interferire gli sviluppi delle normative locali e delle relative modalità applicative.

La RT precisa altresì che, non essendo necessario alcun adeguamento tecnico degli apparecchi ai fini dell'incremento di tassazione, le nuove aliquote possono essere applicate a partire dal 1 gennaio 2016.

Viene poi evidenziato che il maggior onere fiscale inciderebbe interamente sulla filiera (concessionari, gestori ed esercenti), senza possibilità di poterlo traslare sui giocatori se non variando la percentuale di *payout* (somme restituite in vincita) degli apparecchi fissata dalla legge; attualmente per gli apparecchi AWP la misura minima è pari al 74% delle somme giocate (ed il *payout* di mercato risulta stabilito tra il 74% ed il 75%,) e per gli apparecchi VLT in misura minima pari al 85% (quello di mercato risulta stabilito tra l'88% e l'89%).

Con riferimento al comma 3, la RT ritiene prudente non prevedere alcun maggiore introito in relazione alla norma che prevede la riapertura della regolarizzazione fiscale per emersione prevista dall'articolo 1, comma 643, della legge n. 190/2014, sia per coloro che non hanno aderito a tale regolarizzazione pur avendo i requisiti per farlo sia per coloro che hanno iniziato l'attività successivamente alla data del 30 ottobre 2014, per i quali la sanatoria in oggetto era preclusa. Viene ricordato che la RT riferita al citato comma 643 della legge di stabilità per il 2015 aveva associato alla disposizione un introito pari a 187 milioni di euro, ipotizzando che avrebbero partecipato 3.500 soggetti (pari alla metà dei circa 7.000 soggetti che si ritiene operino sul territorio dello Stato), attivi da almeno 4 anni, mentre in realtà gli aderenti sono stati poco meno di 2.200 soggetti, operanti in gran parte da 1/2 anni. I motivi alla base di tale fenomeno vengono ora rinvenuti nell'elevato impegno economico derivante dall'obbligo di corrispondere l'intero tributo dovuto per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non fosse ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento (infatti, hanno aderito alla sanatoria solo coloro che avevano iniziato l'attività da 1/2 anni), nonché nella prospettiva di regolarizzarsi mediante gara, tenuto conto del fatto che tutte le concessioni in materia di scommesse verranno a scadenza il 30 giugno 2016. La RT evidenzia anche il fatto che attualmente, mentre il costo per aderire alla sanatoria sarebbe il medesimo, il tempo di attesa ai fini della gara è invece ancora più breve, il che si suppone possa ulteriormente demotivare i potenziali interessati alla regolarizzazione, i quali avrebbero a disposizione la possibilità di partecipare alla gara nel giro di pochi mesi. Tenuto conto del fatto che la regolarizzazione richiede il versamento di 10.000 euro per ogni punto vendita sanato e che la gara indetta richiede il versamento di un prezzo d'asta base di 32.000 euro per le agenzie e di 18.000 euro per i corner, l'esborso per la regolarizzazione, la cui efficacia si esaurirebbe con l'assegnazione delle nuove concessioni in base alla gara, potrebbe non risultare economicamente conveniente.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari associati ai commi 8, 10 e 11, che costituiscono *una tantum* per il solo 2016, la RT procede moltiplicando il valore

della base d'asta per il numero delle concessioni da aggiudicare attraverso le rispettive gare. Di seguito si evidenzia il relativo prospetto sintetico:

- Esercizi con attività prevalente di gioco: 10.000 unità
- Esercizi con attività non prevalente di gioco: 5.000 unità
- $10.000 \times 32.000 \text{ €} = 320 \text{ milioni}$
- $5.000 \times 18.000 \text{ €} = 90 \text{ milioni}$

Totale: 410 milioni (*una tantum* anno 2016)

Comma 10. Gara Bingo

Concessioni messe a gara: 210

$210 \times 350.000 = 73,5 \text{ milioni}$ (*una tantum* anno 2016)

Comma 11. Gara Gioco a distanza

- Concessioni messe a gara: 120

- $200.000 \times 120 = 24 \text{ milioni}$ (*una tantum* anno 2016)

Viene peraltro sottolineato – riproponendo la medesima considerazione esposta in relazione al PREU – che la partecipazione al bando di gara "Scommesse" è correlata alla certezza, per i potenziali concorrenti/investitori, di poter poi attivare nel concreto i diritti acquisiti, il che, sotto il profilo delle modalità applicative, dipende dalle normative stabilite dagli enti locali.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione degli effetti finanziari associati all'aumento del PREU consegue ad una impostazione metodologica di tipo statico, in quanto si basa sul presupposto esplicito che l'ammontare di raccolta che ha avuto luogo nell'anno 2014 sia destinato a rimanere costante nel triennio 2016-2018, pur in presenza del previsto aumento del PREU. In assenza di specifiche motivazioni atte a supportare tale assunto, si rileva che tale andamento non appare affatto certo, in considerazione del fatto che gli aumenti in parola incidono percentualmente in misura non trascurabile - per entrambi gli ambiti (*news slot* e VLT) - e che gli stessi non si possono traslare sui giocatori. Il passaggio del PREU dall'attuale 13 per cento al livello del 15 per cento per le *news slot* – pari, dunque, a due punti percentuali sulle somme giocate – rappresenta un incremento percentuale superiore al 15 per cento rispetto all'onere fiscale di partenza mentre l'aumento dal 5 al 5,5 per cento per le *videolottery* incide per un 10 per cento. Sarebbe dunque prudentiale effettuare anche un'analisi di tipo dinamico, nella quale sia valutata l'eventualità che l'aumento del PREU per le *news slot* e per le *videolottery*, possa nei fatti incidere, almeno in parte, sui comportamenti dei vari componenti della filiera, alcuni dei quali, ad esempio, potrebbero decidere di ridurre ovvero interrompere – magari trasferendola in altri Paesi – la propria attività, in conseguenza del cambiamento di un elemento – l'aumento del PREU – determinante ai fini dei profitti attesi. Tali eventuali scelte suscettibili di determinare effetti di contrazioni del gettito sarebbero da tenere in considerazione, ai fini di escludere sovra

stime del gettito. La RT non provvede peraltro a tener conto, ai fini della quantificazione, di un possibile elemento di interferenza - che pur cita - rappresentato dalla implementazione delle normative locali in materia e delle relative modalità applicative da cui potrebbero derivare riflessi limitativi nei tempi e nei livelli di raccolta. In proposito, nel corso di una recente audizione parlamentare¹⁵⁷, il Governo ha ricordato che, in mancanza di una specifica regolamentazione e in considerazione del diffondersi del gioco, taluni enti locali sono intervenuti, per arginare la diffusione territoriale degli apparecchi da gioco, affermando poi la necessità che lo Stato, che si riserva la gestione del gioco pubblico e gli Enti locali trovino un sistema di regole condivise. Si evidenzia che la RT, pur facendo cenno alla problematica in questione, non considera i riflessi finanziari che potrebbero derivarne nella quantificazione esposta.

Ai fini di una più completa valutazione della stima in relazione al possibile impatto dell'incremento del PREU sui destinatari, si rammenta che il comma 649 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 ha disposto per i medesimi soggetti il versamento di 500 milioni di euro. Le modalità per il versamento di tali importi sono state fissate dal decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 15 gennaio 2015: il provvedimento ha individuato la data del 30 aprile 2015 per il pagamento del 40 per cento dell'importo e quella del 31 ottobre per il saldo. Sarebbe opportuno conoscere i dati sugli incassi, considerato che le somme in parola, alla data odierna, dovrebbero essere state interamente corrisposte.

I motivi che hanno spinto a non considerare alcun effetto di maggior gettito in relazione alla riapertura – in base al comma 3 – dei termini della regolarizzazione fiscale per emersione appaiono condivisibili in quanto prudenziali, anche alla luce della rappresentazione in RT delle ragioni indicate a proposito degli esiti – inferiori alle previsioni – della regolarizzazione di cui alla legge di stabilità dello scorso anno. A questo proposito, si prende atto del fatto che gli effetti scontati nel bilancio 2015 in relazione a detta regolarizzazione fiscale, nella misura di 187 milioni di euro, in realtà non sono acquisibili per intero, dato che gli aderenti sono stati meno numerosi rispetto a quanto ipotizzato (2.220 a fronte di 3.500)¹⁵⁸ e sono state corrisposte conseguentemente cifre inferiori (sempre rispetto alla stima della RT di cui al ddl di stabilità per il 2015). Si osserva che in relazione alla riapertura dei termini della regolarizzazione, le considerazioni espresse in RT (per tutte la bassa convenienza economica considerati i tempi della nuova gara), lascerebbero prefigurare una scarsa adesione.

Si rileva infine che l'ammontare di maggiori entrate discendente dalle norme contenute nei commi 8, 9 e 10 e riguardanti le gare relative a "Scommesse", Bingo e Gioco a distanza, che viene quantificato complessivamente in oltre 500 milioni per

¹⁵⁷ Cfr. Camera dei deputati, VI Commissione Finanze, Audizione del Sottosegretario di Stato Baretta sul settore del gioco, 13 ottobre 2015.

¹⁵⁸ Avendo aderito in gran parte soggetti operanti da 1/2 anni (e non 4 anni come a suo tempo ipotizzato ai fini della quantificazione).

l'anno 2016, non appare realizzabile in modo certo, dipendendo da una serie di fattori di varia natura. In primo luogo, in considerazione del tenore letterale della disposizione che, nell'indicare la data (1° maggio 2015) per la indizione della gara, utilizza la locuzione "dal ", la norma potrebbe consentire letture volte a rendere consentita l'indizione della stessa in una data successiva; a tale proposito, potrebbe essere opportuno riscrivere il periodo indicato, specificando la previsione dell'obbligo di avvio della gara entro la data indicata in modo più stringente. In ogni caso ad aver rilievo, per i profili finanziari, è la data di sottoscrizione dell'affidamento della concessione (in relazione a quanto previsto al comma 8, lettera c). Occorre tener conto che i tempi e l'esito della gara possono risentire di una pluralità di fattori: il rischio dell'insorgere di contenziosi e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali; l'interesse e la convenienza degli operatori (le gare possono andare anche deserte).

Nel complesso, in assenza di ulteriori informazioni, non è possibile riscontrare il carattere prudenziale della stima associata all'articolo in esame, che è pari, si ricorda, a circa 1.107 milioni (di cui circa 507 milioni *una tantum*) per il 2016 e a 600 milioni a decorrere dal 2017.

Articolo 49

(Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata)

Le disposizioni in commento recano interventi volti alla semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, in particolare con modifiche della disciplina di cui al D.Lgs. n. 175/2014 in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

Con il comma 1, lettera *a*), si includono i soggetti non accreditati al Servizio sanitario nazionale ma semplicemente autorizzati ad erogare servizi sanitari tra quelli obbligati a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate.

Con il comma 1, lettere *b*) e *d*) si rendono consultabili da tutti i cittadini, anche non interessati alla dichiarazione dei redditi precompilata, i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria, attraverso l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dal Sistema stesso.

Il comma 1, lettera *c*) reca il trattamento sanzionatorio per i casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi a talune spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta.

Il comma 1, lettera *e*) dispone che, nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *h*), al pari di quelle di cui al comma 3, lettere *a*) e *b*), recano precisazioni in ordine ai requisiti dimensionali dei CAF ai fini dello svolgimento dell'assistenza

fiscale. Le modifiche chiariscono le modalità di calcolo del requisito relativo al numero delle dichiarazioni trasmesse.

Le modifiche prefigurate dal comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* riguardano obblighi di trasmissione di dati da parte di enti e casse aventi finalità assistenziali. Con l'obiettivo di consentire l'inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese sanitarie e l'effettuazione dei relativi controlli, si dispone l'obbligo entro il 28 febbraio di ogni anno per gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali nonché altri fondi di trasmettere all'Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati ovvero i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del richiedente.

Il comma 4, lettere *a)* e *b)*, attraverso modifiche al D.P.R. n. 322 del 1998, attribuiscono valore dichiarativo alla Certificazione Unica evitando che le stesse informazioni siano obbligatoriamente riproposte nel modello 770 semplificato.

Il comma 5, intervenendo sul D.L. n. 78 del 2010 reca semplificazioni in materia di adempimenti fiscali per i soggetti tenuti a trasmettere i dati delle spese sanitarie, esonerando coloro che abbiano trasmesso i dati al Sistema tessera sanitaria dall'invio dei medesimi dati nella comunicazione c.d."spesometro".

Con il comma 6, si interviene sulle disposizioni del TUIR in materia di oneri detraibili (art. 15). In particolare è riformulata la norma (art. 15, comma 1, lett. *d)*) che consente la detraibilità delle spese funebri. La novità si sostanzia nella possibilità di considerare tra le spese detraibili dall'IRPEF anche quelle sostenute per soggetti diversi dai parenti più stretti di cui all'articolo 433 del codice civile (che, si ricorda, individua le persone per le quali sussiste obbligo di prestare gli alimenti) o per affidati e affiliati. Si riscrive quindi la norma (art. 15, comma 1, lett. *e)*) che prevede la detraibilità delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria¹⁵⁹, presso università statali e non statali, stabilendo che stessa possa operare in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Con il comma 7 è disposta l'abrogazione dei commi 586 e 587 della legge n. 147/2013 con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo d'imposta 2015. Viene quindi meno, con la decorrenza indicata la vigente disposizione che, al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi IRPEF da parte dei sostituti di imposta ed altri soggetti, prescrive all'Agenzia delle entrate entro un dato termine l'effettuazione di controlli preventivi, anche documentali sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. È altresì abrogata con i medesimi effetti la norma che fissa i termini per i rimborsi spettanti alla fine delle predette operazioni di controllo preventivo effettuate dall'Agenzia delle entrate, fatti salvi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

La RT rappresenta che, in linea generale, si tratta di interventi di semplificazione e razionalizzazione, che non hanno effetti sul bilancio dello Stato. In particolare, con specifico riguardo al comma 1, lettera *c)*, in materia di sanzioni per omessa tardiva o errata trasmissione di dati ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato, la RT non vi ascrive eventuali effetti positivi sulle entrate del bilancio dello Stato, in ragione dell'indeterminatezza circa il verificarsi delle condizioni che danno luogo

¹⁵⁹ La norma vigente consente la detraibilità delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali.

all'applicazione delle sanzioni. Quanto ai controlli preventivi sui rimborsi da 730 (comma 1, lettere *e*), *f*) e *g*) e comma 7) la RT evidenzia che la proposta mira ad affinare i criteri di controllo sui rimborsi già previsti e che pertanto non si possono ascrivere effetti positivi sul bilancio dello Stato in termini di minore spesa per rimborsi. In relazione alla disposizione in tema di spese funebri (comma 6, lettera *a*)), la RT osserva che la proposta non determina effetti sul bilancio dello Stato, tenuto conto dei potenziali effetti positivi derivanti dal miglioramento ai fini del controllo e della qualità dei dati proposti nelle dichiarazioni precompilate e che l'estensione riguarderebbe prevedibilmente un platea molto ridotta di soggetti. Da ultimo in relazione alle disposizioni in materia di spese di iscrizione ai corsi Universitari (comma 6, lettera *b*)), la RT considerando che viene preso a riferimento l'importo medio delle tasse e dei contributi dovuti alle università pubbliche non rileva effetti sul bilancio dello Stato.

Altre informazioni si rinvencono nella relazione illustrativa. Con riferimento alla norma che consente la detraibilità delle spese per la frequenza dei corsi universitari si rappresenta che, ad oggi, tali spese sono detraibili integralmente nel caso di università pubbliche, mentre per le università private la detrazione spetta nei limiti delle tasse e dei contributi dell'università pubblica più vicina. Si tratta di una previsione che rende molto difficoltoso per il contribuente individuare l'importo detraibile da indicare in dichiarazione. La modifica è quindi operata in ottica di semplificazione, ed al fine di consentire all'Agenzia delle entrate l'acquisizione di tali oneri nella dichiarazione precompilata. Con riferimento alla materia delle spese funebri la relazione illustrativa evidenzia che l'intervento supera le difficoltà di acquisizione dell'informazione relativa al grado di parentela, senza il quale non è possibile stabilire se la spesa sia o meno detraibile, al fine di consentire l'indicazione delle spese funebri nella dichiarazione dei redditi precompilata già a partire dall'anno di imposta 2015. La modifica prefigurata inoltre determinerebbe un aumento del numero dei contribuenti interessati all'emissione del documento che comprova il sostenimento della spesa funebre al fine di beneficiare della relativa detrazione, con evidenti effetti in termini di miglioramento delle attività di contrasto all'evasione. Inoltre la modifica in esame non dovrebbe assumere particolare rilievo in termini di gettito erariale considerato che è già molto ampia la platea dei beneficiari attualmente individuata dalla legge (coniuge, figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, discendenti e ascendenti, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle).

Quanto alle abrogazioni prefigurate nel comma 7 delle disposizioni relative ai controlli preventivi, la relazione illustrativa evidenzia come tali controlli possano ritenersi superati in quanto, con riferimento ai familiari a carico, viene effettuato un controllo di validità ed esistenza dei relativi codici fiscali al momento dell'invio della dichiarazione, mentre, quanto alle eccedenze derivanti dall'anno precedente, le stesse vengono proposte direttamente dall'Agenzia delle entrate nella dichiarazione precompilata.

Al riguardo, in relazione all'ampliamento delle possibilità di detraibilità delle spese funebri in conseguenza del prefigurato ampliamento della platea soggettiva di riferimento, si osserva che la disposizione è suscettibile di determinare effetti finanziari in termini di minori entrate che, anche se prevedibilmente di importo poco significativo, andrebbero comunque valutate. Andrebbe altresì confermato che la gestione del rilevante flusso informativo nell'ambito del Sistema tessera sanitaria che deriverà dall'implementazione delle disposizioni in commento possa essere svolta efficacemente avvalendosi delle risorse umane e finanziarie esistenti, senza aggravii ulteriori per l'erario. Ad esempio, potrebbero dar luogo a nuovi oneri l'implementazione dell'obbligo di mettere a disposizione da parte del Sistema tessera sanitaria i servizi telematici che dovranno consentire a tutti i cittadini di poter consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie, ovvero le attività connesse alla gestione di una rilevante massa di informazioni relative alle spese sanitarie che saranno oggetto di comunicazione da parte di enti e casse.

Appaiono quindi opportune maggiori informazioni in merito.

Articolo 50 **(Clausola di salvaguardia relativa alla *voluntary disclosure*)**

Il comma 1 quantifica in 2.000 mln di euro per l'anno 2016 le maggiori entrate derivanti dalla proroga dei termini per aderire alla procedura di collaborazione volontaria (prevista dall'articolo 2 del D.L. n. 153/2015)¹⁶⁰.

Il comma 2, introduce una apposita clausola di salvaguardia per l'eventualità del mancato o insufficiente conseguimento del gettito previsto. A tal fine dispone che, qualora dal monitoraggio delle predette entrate emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale dell'importo predetto (2.000 mln di euro), il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisca l'aumento, a decorrere dal 1° maggio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate¹⁶¹.

La RT, in relazione alla quantificazione operata dal comma 1, rappresenta che le entrate derivanti dalla c.d. *voluntary disclosure* - che ricorda non erano state oggetto di stima preventiva per ragioni prudenziali all'epoca del varo della disciplina (di cui alla legge 186/2014) - sono valutabili, sulla base degli elementi conoscitivi in possesso dell'Agenzia delle Entrate, nonché delle risultanze delle dichiarazioni dei contribuenti già acquisite - nell'importo complessivo di circa 3.400 milioni di euro, comprensivi di 1.406 milioni di euro già realizzati nel 2015. L'importo di cui si prevede la realizzazione nel 2016 ammonta quindi a 2 miliardi di euro, ascrivibili alla proroga di

¹⁶⁰ Si ricorda che il D.L. 153/2015 ha prorogato al 30 novembre 2015 il termine per la presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ed al 30 dicembre 2015 quello per la presentazione della documentazione integrativa.

¹⁶¹ Tale direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti («prodotti sottoposti ad accisa»): a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE; b) alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE; c) tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE, 92/79/CEE.

termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 153/2015. In relazione al comma 2, osserva trattarsi di una clausola di salvaguardia volta a garantire l'introito previsto (2.000 milioni di euro) anche nel caso in cui tale livello non sia raggiunto dalle entrate rivenienti dalla procedura di collaborazione volontaria. Per tale eventualità, si fa rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - da adottare entro il 31 marzo 2016 - per operare la manovra di incremento delle accise sui carburanti per il conseguimento dell'ammontare di maggiori entrate necessario.

Al riguardo si ricorda che il Governo, nell'ambito dell'esame del ddl (AS 2070) di conversione del decreto legge n. 153/2014, ha fornito alcuni dati ad integrazione delle stime contenute nella RT prodotta a corredo del citato ddl, circa le entrate attese dalla procedura di collaborazione volontaria. In particolare è stato rappresentato che alla data del 30 settembre 2015, il numero delle posizioni relative alle istanze di collaborazione volontaria nazionale ed internazionale complessivamente presentate è stato pari a 63.250 e che tali istanze recano maggiori imponibili dichiarati per gli anni di imposta dal 2010 al 2013 per circa 1 mld di euro per le imposte sui redditi, circa 4 mld di euro, per imposte sostitutive delle imposte sui redditi, circa 137 mln di euro per l'IVA e circa 4,9 mln di euro per maggiori ritenute e 43,6 mln di euro per contributi previdenziali. Sulla base di tali dati, utilizzando aliquote medie prudenziali, si afferma che il gettito riveniente dalle istanze presentate possa ammontare a circa 1, 9 mld di euro per imposte, interessi sanzioni e contributi previdenziali.

Si ricorda inoltre che le esigenze di copertura finanziaria poste dal decreto-legge n. 153/2014 sono state quantificate in 1.406 mln di euro e dunque si riscontra che l'importo residuo delle entrate rivenienti dalla procedura di collaborazione volontaria sarebbe pari a circa 2.000 mln di euro.

Si prende atto che dal 7 ottobre (data nella quale sono stati forniti dall'Agenzia delle entrate le informazioni predette) al 25 ottobre (data di presentazione del ddl stabilità) sono state stimate ulteriori 1,5 mld di euro di entrate rivenienti dall'adesione alla procedura (3.400 mln -1.900 mln). La stima - che la RT afferma essere supportata da informazioni acquisite dall'Agenzia delle entrate e dalle risultanze delle dichiarazioni acquisite - non parrebbe avallata dalla previsione di una clausola di salvaguardia che, di per sé, palesa il rischio che possano verificarsi scostamenti (in tutto o in parte) rispetto alla previsione di dette entrate.

Appaiono quindi necessarie maggiori informazioni in merito. In ogni caso si rappresenta che la prevista clausola di salvaguardia appare necessaria in ottica prudenziale tenuto conto che dette risorse, di importo significativo, concorrono al finanziamento degli oneri del ddl in esame.

Con riferimento allo strumento di copertura individuato nella clausola di salvaguardia, si evidenzia che la materia delle accise è stata interessata da diversi interventi normativi recenti che, in alcuni casi, per far fronte agli oneri finanziari pluriennali associati, hanno disposto anche rimodulazioni delle aliquote, da

determinarsi in futuro con provvedimenti attuativi e con impatto in esercizi finanziari a venire ¹⁶², in relazione ad obiettivi di gettito prefissati da conseguire.

¹⁶² Per le accise sui carburanti, ad esempio, la legge di stabilità per l'anno 2014 (articolo 1, comma 626 della legge n. 147 del 2013) ha stabilito un aumento delle accise su benzina, benzina con piombo e gasolio usato come carburante per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, da disporsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre 2016, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. L'articolo 19, comma 3, del D.L. n. 91 del 2014 ha altresì disposto un ulteriore aumento, decorrente dal 1° gennaio 2019, dell'aliquota dell'accisa sui carburanti. L'incremento sarà disposto da un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018 con efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

ALLEGATO 3

Art.	Co.		s/e	natura	Interessi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
						2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
TITOLO I- Risultati differenziali e gestioni previdenziali														
2	1 e 2	Importi complessivamente dovuti dallo Stato per adeguamento trasferimenti a gestioni previdenziali	s	c		281,9	281,9	281,9						
2	1 e 2	Importi complessivamente dovuti dallo Stato per adeguamento trasferimenti a gestioni previdenziali -Anticipazioni di bilancio	s	c		-281,9	-281,9	-281,9						
TITOLO II- Misure per la crescita														
Capo I- Riduzione della pressione fiscale														
3	1	Abrogazione art 1 comma 430 LS n. 147/2013-variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni	e	t		-3.272,0	-6.272,0	-6.272,0	-3.272,0	-6.272,0	-6.272,0	-3.272,0	-6.272,0	-6.272,0
3	2 lett. a), b) e c)	Riduzione clausole di salvaguardia aliquote IVA e accise	e	t		-12.814,0	-4.088,0	-2.394,0	-12.814,0	-4.088,0	-2.394,0	-12.814,0	-4.088,0	-2.394,0
3	3	Abrogazione incremento accise dal 2016 (art 1 comma 632 LS 190/2014)	e	t		-728,0	-728,0	-728,0	-728,0	-728,0	-728,0	-728,0	-728,0	-728,0
4	3	Esenzione IMU terreni agricoli	e	t					-404,8	-404,8	-404,8	-404,8	-404,8	-404,8
4	3	Esenzione IMU terreni agricoli- effetti soppressione art 1 commi da 1 a 9-bis DL 4/2015 (per Comuni RSO, Sicilia e Sardegna)	s	c		244,9	244,9	244,9						
4	3 e 7	Esenzione IMU terreni agricoli - effetti soppressione art 1 commi da 1 a 9-bis DL 4/2015- minore accantonamento Comuni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta	e	ext		-3,2	-3,2	-3,2						
4	3 e 6	Esenzione IMU terreni agricoli - incremento Fondo di solidarietà comunale per ristoro mancato gettito Comuni RSO, Sicilia e Sardegna	s	c		152,4	152,4	152,4						
4	3 e 7	Esenzione IMU terreni agricoli - minore accantonamento Comuni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta	e	ext		-4,2	-4,2	-4,2						
4	3	Recupero IRPEF per abolizione IMU terreni agricoli - IRPEF statale	e	t			153,1	87,5		153,1	87,5		153,1	87,5
4	3	Recupero IRPEF per abolizione IMU terreni agricoli - addizionale regionale	e	t						5,6	5,6		5,6	5,6
4	3	Recupero IRPEF per abolizione IMU terreni agricoli - addizionale regionale-FSN	s	c			-5,6	-5,6						
4	3	Recupero IRPEF per abolizione IMU terreni agricoli - addizionale comunale	e	t						2,8	2,1		2,8	2,1
4	3	Recupero IRPEF per abolizione IMU terreni agricoli - addizionale comunale	s	c			-2,8	-2,1						
4	4 lett. a) e b)	Abolizione TASI abitazione principale	e	t					-3.575,0	-3.575,0	-3.575,0	-3.575,0	-3.575,0	-3.575,0
4	4 lett. a) e b) e 6	Abolizione TASI abitazione principale-Incremento fondo di solidarietà comunale per ristoro mancato gettito Comuni RSO e Sicilia e Sardegna	s	c		3.500,1	3.500,1	3.500,1						
4	4 lett. a) e b) e 7	Abolizione TASI abitazione principale - minore accantonamento Comuni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta	e	ext		-74,9	-74,9	-74,9						
4	4 lett. d)	Esenzione TASI inquilini	e	t					-16,0	-16,0	-16,0	-16,0	-16,0	-16,0
4	4 lett. d) e 6	Esenzione TASI inquilini- Incremento fondo di solidarietà comunale per ristoro mancato gettito Comuni RSO e Sicilia e Sardegna	s	c		15,6	15,6	15,6						
4	4 lett. d) e 7	Esenzione TASI inquilini- minore accantonamento Comuni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta	e	ext		-0,4	-0,4	-0,4						
4	5	IVIE- esenzione prima casa	e	t			-1,6	-0,8		-1,6	-0,8		-1,6	-0,8

Art.	Co.		s/e	natura	Inter- russi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
						2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
4	6	Minore versamento all'entrata di quota dell'IMU comunale per alimentazione Fondo di solidarietà comunale	e	ext		-1.949,1	-1.949,1	-1.949,1						
4	6	Rideterminazione dotazione Fondo di solidarietà comunale conseguente alla riduzione versamento quota IMU comunale	s	c		-1.949,1	-1.949,1	-1.949,1						
4	8	Contributo ai Comuni	s	c		390,0								
4	8	Contributo ai Comuni - versamento in entrata dei residui relativi all'autorizzazione di spesa di cui art. 1 comma 10, dl 35/2013	e	ext		390,0								
4	8	Contributo ai Comuni-oneri da minori interessi attivi su anticipazioni liquidità	e	ext			-2,7	-2,6						
4	8	Contributo ai Comuni-oneri da minori interessi attivi su anticipazioni liquidità	s	c					2,7	2,6		2,7	2,6	
4	9-12	Esenzione IMU imbullonati-quota Stato	e	t		-375,0	-375,0	-375,0	-375,0	-375,0	-375,0	-375,0	-375,0	-375,0
4	9-12	Esenzione IMU imbullonati-quota Comuni	e	t					-155,0	-155,0	-155,0	-155,0	-155,0	-155,0
4	9-12	Esenzione IMU imbullonati-quota Comuni	s	c		155,0	155,0	155,0						
5	1-4	Riduzione IRES dal 27,5% al 24% dal 1° gennaio 2017	e	t			-2.977,5	-3.970,0		-2.977,5	-3.970,0		-2.977,5	-3.970,0
5	1-4	Fondo per la riduzione della pressione fiscale	s	c			870,9							
5	1-4	Fondo per la riduzione della pressione fiscale	e	t					-870,9				-870,9	
5	4	Riduzione stanziamenti correnti Ministeri	s	c				-171,7			-171,7			-171,7
5	6-8	Abolizione IRAP per le imprese agricole e della pesca	e	t					-166,9	-196,4	-196,4	-166,9	-196,4	-196,4
5	6-8	Abolizione IRAP per le imprese agricole e della pesca-FSN	s	c		166,9	196,4	196,4						
6	1	Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia - 50% in 10 rate: Proroga per il 2016-IRPEF	e	t		-53,8	-574,2	-358,9	-53,8	-574,2	-358,9	-53,8	-574,2	-358,9
6	1	Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia - 50% in 10 rate: Proroga per il 2016-IRPEF/IRES	e	t			287,0	-123,0		287,0	-123,0		287,0	-123,0
6	1	Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia - 50% in 10 rate: Proroga per il 2016-IRAP	e	t					0,0	44,1	-18,9	0,0	44,1	-18,9
6	1	Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia - 50% in 10 rate: Proroga per il 2016-IRAP	s	c		0,0	-44,1	18,9						
6	1	Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia - 50% in 10 rate: Proroga per il 2016-IVA	e	t		63,0			63,0			63,0		
6	1	Detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione - 50% in 10 rate: Proroga per il 2016-IRPEF	e	t		-12,8	-136,0	-85,0	-12,8	-136,0	-85,0	-12,8	-136,0	-85,0
6	1	Detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione - 50% in 10 rate: Proroga per il 2016-IRPEF/IRES	e	t			31,7	-13,6		31,7	-13,6		31,7	-13,6
6	1	Detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione - 50% in 10 rate: Proroga per il 2016-IRAP	e	t					4,9	-2,1		4,9	-2,1	
6	1	Detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione - 50% in 10 rate: Proroga per il 2016-IRAP-FSN	s	c			-4,9	2,1						

Art.	Co.		s/e	natura	Inter- ressi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.			
						2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
6	1	Detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione – 50% in 10 rate: Proroga per il 2016-IVA	e	t		30,7			30,7			30,7			
6	1	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica – 65% in 10 rate: Proroga per il 2016-IRPEF	e	t		-39,0	-348,2	-221,3	-39,0	-348,2	-221,3	-39,0	-348,2	-221,3	
6	1	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica – 65% in 10 rate: Proroga per il 2016 IRPEF/IRES	e	t			232,7	-99,7		232,7	-99,7		232,7	-99,7	
6	1	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica – 65% in 10 rate: Proroga per il 2016-IRAP	e	t						35,8	-15,4		35,8	-15,4	
6	1	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica – 65% in 10 rate: Proroga per il 2016-IRAP-FSN	s	c			-35,8	15,4							
6	1	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica – 65% in 10 rate: Proroga per il 2016-IVA	e	t		51,1			51,1			51,1			
6	2	Bonus mobili giovani coppie prima casa	e	t		-7,6	-18,9	-15,1	-7,6	-18,9	-15,1	-7,6	-18,9	-15,1	
7	1-4	Maggiorazione ammortamenti 40% beni strumentali materiali	e	t		-170,0	-943,0	-1.258,0	-170,0	-943,0	-1.258,0	-170,0	-943,0	-1.258,0	
8	1-3	Regime dei minimi-IRPEF	e	t			-1.329,8	-784,8		-1.329,8	-784,8		-1.329,8	-784,8	
8	1-3	Regime dei minimi-addizionale regionale	e	t						-60,9	-62,3		-60,9	-62,3	
8	1-3	Regime dei minimi-addizionale regionale	s	c			60,9	62,3							
8	1-3	Regime dei minimi-addizionale comunale	e	t						-27,8	-21,9		-27,8	-21,9	
8	1-3	Regime dei minimi-addizionale comunale	s	c			27,8	21,9							
8	1-3	Regime dei minimi-IRAP	e	t						-68,8	-37,2		-68,8	-37,2	
8	1-3	Regime dei minimi-IRAP	s	c			68,8	37,2							
8	1-3	Regime dei minimi-imposta sostitutiva regime forfettario	e	t			938,7	545,7		938,7	545,7		938,7	545,7	
8	1-3	Regime dei minimi-imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio	e	t			-45,3	-12,4		-45,3	-12,4		-45,3	-12,4	
8	1-3	Regime dei minimi-imposta sostitutiva L. 388/2000	e	t			-3,0	-2,6		-3,0	-2,6		-3,0	-2,6	
8	1-3	Regime dei minimi-IVA	e	t		-186,0	-188,9	-191,8	-186,0	-188,9	-191,8	-186,0	-188,9	-191,8	
8	1-3	Regime dei minimi-rettifica della detrazione IVA	e	t		138,8			138,8			138,8			
8	1-3	Regime dei minimi-contributi previdenziali	e	c					329,8	273,7	274,8	329,8	273,7	274,8	
8	1-3	Regime dei minimi-contributi previdenziali	s	c		-329,8	-273,7	-274,8							
9	1-6	Assegnazione agevolata beni ai soci - imposta sostitutiva	e	t		30,8	20,5		30,8	20,5		30,8	20,5		
9	1-6	Assegnazione agevolata beni ai soci - imposta di registro	e	t		18,6	-1,4	-1,4	18,6	-1,4	-1,4	18,6	-1,4	-1,4	
9	1-6	Assegnazione agevolata beni ai soci - IRES/IRPEF	e	t		0,0	-61,5	-39,6	0,0	-61,5	-39,6	0,0	-61,5	-39,6	
9	1-6	Assegnazione agevolata beni ai soci - IRAP	e	t					0,0	-14,0	-7,6	0,0	-14,0	-7,6	
9	1-6	Assegnazione agevolata beni ai soci - IRAP-FSN	s	c			14,0	7,6							
9	7-8	Aumento della deduzione imponibile IRAP a 5.000 euro - IRAP	e	t						-338,6	-183,0		-338,6	-183,0	
9	7-8	Aumento della deduzione imponibile IRAP a 5.000 euro - IRAP-FSN	s	c			338,6	183,0							
9	7-8	Aumento della deduzione imponibile IRAP a 5.000 euro - IRPEF	e	t				6,0			6,0			6,0	
9	9	IVA per crediti non riscossi in procedure fallimentari	e	t			-340,0	-340,0		-340,0	-340,0		-340,0	-340,0	
9	11	Anticipo decorrenza revisione del sistema sanzionatorio d.lgs n. 158 del 2015	e	ext		-40,0			-40,0			-40,0			
Capo II- Lavoro, merito e Italia nel mondo															
11	1	Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato	e	c						-831,0	-2.082,0	-1.328,0	-831,0	-2.082,0	-1.328,0
11	1	Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato	s	c		831,0	2.082,0	1.328,0							

Art.	Co.		s/e	natura	Inter- ressi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
						2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
11	1	Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato-effetti fiscali	e	t		0,0	550,0	349,0	0,0	550,0	349,0	0,0	550,0	349,0
11	2-3	Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato per lavoratori settore agricolo	e	c					-2,7	-11,6	-9,0	-2,7	-11,6	-9,0
11	2-3	Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato per lavoratori settore agricolo	s	c		2,7	11,6	9,0						
12	1-7	Detassazione premi di produttività redditi 50.000 e tetto massimo 2.000- IRPEF	e	t		-433,8	-520,6	-520,6	-433,8	-520,6	-520,6	-433,8	-520,6	-520,6
12	1-7	Detassazione premi di produttività redditi 50.000 e tetto massimo 2.000- addizionale regionale	e	t					-45,9	-45,9			-45,9	-45,9
12	1-7	Detassazione premi di produttività redditi 50.000 e tetto massimo 2.000- addizionale regionale-FSN	s	c			45,9	45,9						
12	1-7	Detassazione premi di produttività redditi 50.000 e tetto massimo 2.000- addizionale comunale	e	t					-22,7	-17,5			-22,7	-17,5
12	1-7	Detassazione premi di produttività redditi 50.000 e tetto massimo 2.000- addizionale comunale	s	c			22,7	17,5						
12	8	Welfare aziendale-IRPEF	e	t		-3,9	-4,2	-4,2	-3,9	-4,2	-4,2	-3,9	-4,2	-4,2
12	8	Welfare aziendale-addizionale regionale	e	t					0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2
12	8	Welfare aziendale-addizionale regionale	s	c		0,0	0,2	0,2						
12	8	Welfare aziendale-addizionale comunale	e	t					0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
12	8	Welfare aziendale-addizionale comunale	s	c		0,0	0,1	0,1						
12	9	Fondo contrattazione II livello	s	c		-344,7	-325,8	-320,4						
12	9	Fondo contrattazione II livello	e	c					344,7	325,8	320,4	344,7	325,8	320,4
12	9	Fondo contrattazione II livello - effetti fiscali	e	t		-23,3	-116,1	-71,8	-23,3	-116,1	-71,8	-23,3	-116,1	-71,8
13	5 lett. a)	Incremento sezione del Fondo di garanzia PMI di cui all'art 2, comma 100 lettera a) legge 662 del 1996	s	k		3,0	3,0	3,0				3,0	3,0	3,0
13	5 lett. b)	Incremento sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art 23 DL 83 del 2012	s	k		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			
14	1	Proroga blocco aliquota contributiva autonomi gestione separata	e	c					-41,0			-41,0		
14	1	Proroga blocco aliquota contributiva autonomi gestione separata	s	c		41,0								
14	2	Fondo per lavoratori autonomi	s	c		10,0	50,0	50,0	10,0	50,0	50,0	10,0	50,0	50,0
15	1	Incremento fondo per il finanziamento ordinario delle università per chiamate dirette professori per elevato merito scientifico	s	c		38,0	75,0	75,0	38,0	75,0	75,0	38,0	75,0	75,0
15	1	Incremento fondo per il finanziamento ordinario delle università per chiamate dirette professori per elevato merito scientifico - Effetti fiscali	e	t/c					19,0	37,5	37,5	19,0	37,5	37,5
16	8	Turn Over	s	c		-44,0	-156,7	-319,3	-44,0	-156,7	-319,3	-44,0	-156,7	-319,3
16	8	Turn Over- Effetti fiscali	e	t/c					-21,3	-76,0	-154,9	-21,3	-76,0	-154,9
16	11	Trattamento economico accessorio del personale	s	c		-69,9	-69,9	-69,9	-69,9	-69,9	-69,9	-69,9	-69,9	-69,9
16	11	Trattamento economico accessorio del personale-effetti fiscali	e	t/c					-33,9	-33,9	-33,9	-33,9	-33,9	-33,9
16	13 lett. b)	Concorso diplomatici	s	c		0,7	4,6	6,2	0,7	4,6	6,2	0,7	4,6	6,2
16	13 lett. b)	Concorso diplomatici- effetti fiscali	e	t/c					0,3	2,3	3,1	0,3	2,3	3,1
16	14	Aumenti di un decimo dei posti concorso magistrati	s	c		20,9	25,0	27,4	20,9	25,0	27,4	20,9	25,0	27,4
16	14	Aumenti di un decimo dei posti concorso magistrati-effetti fiscali	e	t/c					10,5	12,5	13,7	10,5	12,5	13,7
17	1	Incremento fondo per il finanziamento ordinario delle università per assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240 del 2010	s	c		55,0	60,0	60,0	55,0	60,0	60,0	55,0	60,0	60,0

Art.	Co.		s/e	natura	Inter- ressi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
						2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
17	1	Incremento fondo per il finanziamento ordinario delle università per assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240 del 2010- effetti fiscali	e	t/c				26,7	29,1	29,1	26,7	29,1	29,1	
17	5	Incremento Fondo sanitario nazionale-specializzandi in medicina	s	c		57,0	86,0	126,0	57,0	86,0	126,0	57,0	86,0	126,0
17	5	Incremento Fondo sanitario nazionale-specializzandi in medicina	e	t/c					22,8	34,4	50,4	22,8	34,4	50,4
18	7	Benefici 7° salvaguardia	s	c		213,0	387,0	336,0	213,0	387,0	336,0	213,0	387,0	336,0
18	8	Incremento Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica-Residui 2013 e 2014	s	c				100,0			100,0			100,0
18	8	Riduzione Fondo contributi pluriennali -incremento Fondo salvaguardati	s	k							-100,0			-100,0
18	9	Riduzione Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica	s	c		-213,0	-387,0	-336,0	-213,0	-387,0	-336,0	-213,0	-387,0	-336,0
18	10	Riduzione Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica	s	c		-124,0			-124,0			-124,0		
19	1	Opzione donna (sperimentazione per pensionamento anticipato donne di cui all'articolo 1 comma 9 della legge 243 del 2004)	s	c		160,0	405,0	757,1	160,0	405,0	757,1	160,0	405,0	757,1
19	1	Opzione donna (sperimentazione per pensionamento anticipato donne di cui all'articolo 1 comma 9 della legge 243 del 2004- effetti fiscali)	e	t				54,9			54,9			54,9
19	1	Riduzione Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica	s	c		-160,0	-49,0		-160,0	-49,0		-160,0	-49,0	
19	2	Part time lavoratori settore privato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia	e	c					-60,0	-120,0	-60,0	-60,0	-120,0	-60,0
19	2	Part time lavoratori settore privato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia	s	c		60,0	120,0	60,0						
19	2	Contributo integrativo per assicurazione obbligatoria contro disoccupazione involontaria di cui all'art 25 legge 845 del 1978	e	ext		60,0	120,0	60,0						
19	2	Contributo integrativo per assicurazione obbligatoria contro disoccupazione involontaria di cui all'art 25 legge 845 del 1978	s	c					-60,0	-120,0	-60,0	-60,0	-120,0	-60,0
19	3	Misure in materia di indicizzazione delle pensioni	s	c			-514,0	-1.146,0		-514,0	-1.146,0		-514,0	-1.146,0
19	3	Misure in materia di indicizzazione delle pensioni- effetti fiscali	e	t			-179,0	-399,0		-179,0	-399,0		-179,0	-399,0
19	4 lett. a)	Riduzione Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica	s	c				-58,0			-58,0			-58,0
19	4 lett. b)	Riduzione fondo usuranti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f) della legge 247 del 2007	s	c			-140,0	-110,0		-140,0	-110,0		-140,0	-110,0
19	5	Elevazione no-tax area pensionati-IRPEF	e	t			-146,5	-159,8		-146,5	-159,8		-146,5	-159,8
19	5	Elevazione no-tax area pensionati-addizionale regionale	e	t						-20,0				-20,0
19	5	Elevazione no-tax area pensionati-addizionale regionale	s	c				20,0						
19	5	Elevazione no-tax area pensionati-addizionale comunale	e	t						-9,9				-9,9
19	5	Elevazione no-tax area pensionati-addizionale comunale	s	c				9,9						
20	1	Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga	s	c		250,0			150,0			150,0		
20	1	Riduzione fondo per ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive di cui all'articolo 1 comma 107 legge 190 del 2014	s	c		-100,0								
20	1	Riduzione fondo usuranti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f) della legge 247 del 2007	s	c		-150,0			-150,0			-150,0		
20	2	Italia Lavoro Spa	s	c		12,0			12,0			12,0		

Art.	Co.		s/e	natura	Inter- ressi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
						2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
21	1 e 2	Agevolazioni fiscali nel settore della cultura - detrazioni persone fisiche IRPEF	e	t			-0,5	-1,2		-0,5	-1,2		-0,5	-1,2
21	1 e 2	Agevolazioni fiscali nel settore della cultura - credito d'imposta per persone giuridiche	s	k			1,3	2,7		1,3	2,7		1,3	2,7
21	3	Rifinanziamento interventi per la tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 1, comma 1142 legge 296 del 2006	s	c			5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0
21	6	Assunzione a tempo indeterminato presso il MIBACT di 500 funzionari	s	c			20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0
21	6	Assunzione a tempo indeterminato presso il MIBACT di 500 funzionari	e	t/c						9,7	9,7		9,7	9,7
21	9	Tax credit cinema	s	k		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
21	10	Realizzazione Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"	s	k			70,0	65,0		30,0	30,0		30,0	30,0
22	1	Interventi per la "Capitale europea della cultura"	s	k		2,0	6,0	11,0	1,0	5,0	11,0	1,0	5,0	11,0
22	2	Funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche	s	c		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
22	3	Recupero e conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari	s	c		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
22	4	Funzionamento istituzioni culturali- Accademia del cinema italiano-Premi David di Donatello in Roma, Museo storico della Liberazione di Roma e Accademia della Crusca	s	c		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
22	5	Finanziamento Fondazione Orchestra Verdi	s	c		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
22	6	Funzionamento Istituti settore museale	s	c		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
23	1	Promozione made in Italy	s	c		50,0			50,0			50,0		
23	2	Cooperazione internazionale allo sviluppo	s	c		120,0	240,0	360,0	120,0	240,0	360,0	120,0	240,0	360,0
Titolo III-Misure per il disagio														
24	1	Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale	s	c		600,0	1.000,0	1.000,0	600,0	1.000,0	1.000,0	600,0	1.000,0	1.000,0
24	2	Riduzione Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale	s	c		-600,0			-600,0			-600,0		
24	2 lett. a)	Incremento fondo di solidarietà per i ceti meno abbienti di cui all'articolo 81, c. 29 del DI n. 112/2008	s	c		380,0			380,0			380,0		
24	2 lett. b)	Incremento assegno di disoccupazione (ASDI) art. 16, c.7, decreto legislativo n.22/2015	s	c		220,0			220,0			220,0		
24	4	Incremento Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale	s	c		54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
24	4	Incremento fondo di solidarietà per i ceti meno abbienti di cui all'articolo 81, c. 29 del DI n. 112/2008	s	c		54,0			54,0			54,0		
24	4	Riduzione Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale	s	c		-54,0			-54,0			-54,0		
24	5	Soppressione indennità cococo (art 2, commi da 51 a 53 legge n.92/2012)	s	c		-54,0	-54,0	-54,0	-54,0	-54,0	-54,0	-54,0	-54,0	-54,0
24	8	Credito di imposta per le Fondazioni di cui al dlgs 153 del 1999	s	c		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
25	1	"Dopo di noi"	s	c		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
25	2	Incremento Fondo non autosufficienze	s	c		150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
25	3	Fondo per le adozioni internazionali	s	c		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
25	4	Riduzione Fondo per le politiche della famiglia	s	c		-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Titolo V-Esigenze indifferibili														
27	1	Rinnovi contrattuali	s	c		300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
27	1	Rinnovi contrattuali- effetti fiscali	e	t/c					145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5
27	6	Operazione strade sicure - spese di personale Forze Armate	s	c		55,6			55,6			55,6		
27	6	Operazione strade sicure - effetti fiscali spese di personale Forze Armate	e	t/c					27,0			27,0		
27	6	Operazione strade sicure - spese di funzionamento Forze Armate	s	c		25,5			25,5			25,5		

Art.	Co.	s/e	natura	Inter- ressi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.				
					2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
27	6		Operazione strade sicure - spese di personale Forze di Polizia	s	c		1,9			1,9			1,9		
27	6		Operazione strade sicure - effetti fiscali spese di personale Forze di Polizia	e	t/c					0,9			0,9		
27	6		Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 199 legge 190 del 2014	s	c		-10,0			-10,0			-10,0		
27	7		Interventi nella terra dei fuochi	s	c/k		150,0	150,0		100,0	150,0	50,0	100,0	150,0	50,0
27	9		Fondo arbitrati internazionali	s	c		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
27	10		Celebrazioni 70° anniversario Repubblica Italiana	s	c		3,0	2,5	2,5	3,0	2,5	2,5	3,0	2,5	2,5
Titolo VI-Misure di razionalizzazione della spesa pubblica															
Capo I- Efficiamento della spesa per acquisti															
28			Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata	s	c		-163,4	-164,3	-164,5	-163,4	-164,3	-164,5	-163,4	-164,3	-164,5
Capo II- Efficiamento della spesa sanitaria															
32	11		Aggiornamento livelli essenziali assistenza	s	c		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
32	14		Rideterminazione livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard	s	c		-1.783,0			-1.783,0			-1.783,0		
Capo III- Efficiamento della spesa dei Ministeri e delle società pubbliche															
33	1		Tagli Ministeri elenco	e	t/c					-90,4	-90,4	-90,4	-90,4	-90,4	-90,4
33	1		Tagli Ministeri elenco	s	c		-379,1	-385,2	-366,5	-374,7	-387,2	-368,9	-374,7	-387,2	-368,9
33	1		Tagli Ministeri elenco	s	k		-133,4	-177,7	-171,1	-103,5	-164,4	-172,2	-103,5	-164,4	-172,2
33	2		Riduzione stanziamenti PCM	s	c		-23,0	-21,8	-18,0	-23,0	-21,8	-18,0	-23,0	-21,8	-18,0
33	3		Riduzione compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale (CAF)	s	c		-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
33	4		8 per mille-Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art 47 comma 2 legge 222 del 1985	s	c		-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
33	5		abrogazione rimborso regioni oneri sostenuti per assicurare la vendita di carburante a prezzi ridotti nelle zone Austria - Veneto	s	c		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
33	6		abrogazione rimborso alle regioni oneri infrastrutture stradali	s	c		-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
33	7		Riduzione Fondo per la riduzione della pressione fiscale	s	c		-809,6	-413,4	-411,0						
33	7		Riduzione Fondo per la riduzione della pressione fiscale	e	t					809,6	413,4	411,0	809,6	413,4	411,0
33	8		2 per mille-Modifiche all'articolo 12 comma 4 DL 149 del 2013	s	c		-10,0	-20,0	-20,0	-10,0	-20,0	-20,0	-10,0	-20,0	-20,0
33	11		Riduzioni stanziamenti patronati	s	c		-48,0	-48,0	-48,0	-48,0	-48,0	-48,0	-48,0	-48,0	-48,0
33	12		Riduzione spese enti di previdenza e assistenza	s	c					-53,0	-53,0	-53,0	-53,0	-53,0	-53,0
33	12		Riduzione spese enti di previdenza e assistenza	e	ext		53,0	53,0	53,0						
33	13		Riduzione indennità giudici di pace e giudici onorari	s	c		-6,7	-7,6	-7,6	-6,7	-7,6	-7,6	-6,7	-7,6	-7,6
33	14		Riduzione Fondo efficientamento sistema giudiziario	s	c		-4,0			-4,0			-4,0		
33	18		riduzione dei contributi volontari e obbligatori a organismi internazionali	s	c		-1,0	-2,7	-2,7	-1,0	-2,7	-2,7	-1,0	-2,7	-2,7
33	20		Riduzione delle riassegnazioni di maggiori entrate derivanti dall'adeguamento di tariffe consolari di cui all'articolo 1, comma 568 della legge n. 296/2006	e	ext		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
33	21		Incremento quota dei proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1314 della legge n. 296/2006	e	k		20,0	10,0	10,0	20,0	10,0	10,0			
33	21		Incremento quota dei proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1314 della legge n. 296/2007	s	k								-20,0	-10,0	-10,0
33	22		Riduzione spese supplenti scuole all'estero	s	c		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
33	22		Riduzione spese supplenti scuole all'estero- effetti fiscali	e	t/c					-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
33	23		Somme delle supplenze brevi giacenti sui bilanci delle scuole	e	ext		60,0								
33	23		Somme delle supplenze brevi giacenti sui bilanci delle scuole	s	c					-60,0			-60,0		
33	23		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme delle supplenze brevi giacenti sui bilanci delle scuole- effetti indotti	e	t/c					-29,1			-29,1		

Art.	Co.		s/e	natura	Inter- ressi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
						2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
33	24	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme relative a progetti mai realizzati (INDIRE)	e	ext		1,0								
33	26	Accordi di programma - versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse giacenti sui bilanci delle Università relative a interventi su edilizia	e	ext		30,0								
33	26	Accordi di programma - versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse giacenti sui bilanci delle Università relative a interventi su edilizia	s	k					-5,0	-20,0	-5,0	-5,0	-20,0	-5,0
33	28	Riduzione assegnazioni alle società di servizi marittimi CAREMAR	s	c		-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9
33	29	Riduzione spese per la realizzazione del sistema integrato per il controllo del traffico marittimo	s	k		-2,7	-2,7	-2,7	-1,3	-2,7	-2,7	-1,3	-2,7	-2,7
33	30	Riduzione del finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale	s	c		-3,8	-3,7	-3,7	-3,8	-3,7	-3,7	-3,8	-3,7	-3,7
33	31	Riduzione contributi alle imprese armatoriali	s	c		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
33	32	Vendita immobili Difesa	e	k		200,0			200,0					
33	32	Vendita immobili Difesa	s	k								-200,0		
33	33	IVA 4% per prodotti editoriali	e	t		-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5
33	34	Incremento FISPE	s	c		300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
33	35	Interventi per la ciclabilità	s	k		5,0	13,0	15,0	5,0	13,0	15,0	5,0	13,0	15,0
33	36 lett. a)	Riduzione Fondo sblocca-cantieri di cui all'art 18 comma 1 DL 69 2013	s	k		-5,0			-5,0			-5,0		
33	36 lett. b)	Riduzione contributi per spese di trasporto PMI siciliane di cui all'art 13 legge 388 del 2000	s	k			-10,4	-10,4		-10,4	-10,4		-10,4	-10,4
33	36 lett. c)	Utilizzo Fondi per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente-MIT (art. 49, DL n. 66/2014)	s	c			-2,6	-4,6		-2,6	-4,6		-2,6	-4,6
33	37	Riorganizzazione Scuola Nazionale dell'Amministrazione-SNA - riduzione spese di funzionamento	s	c		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
33	37	Riorganizzazione Scuola Nazionale dell'Amministrazione-SNA - riduzione spese di personale	s	c		-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
33	37	Riorganizzazione Scuola Nazionale dell'Amministrazione-SNA - riduzione spese di personale	e	t/c					-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
33	42	Accorpamento ISA-ISMEA	e	ext		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
33	44	Risparmi Formez	s	c		-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
33	46	Trasformazione della CCSE in ente pubblico economico: versamento all'entrata di risorse detenute dalla CCSE presso il sistema bancario	e	ext								100,0		
Titolo VII- Enti territoriali e locali														
34	1	Concorso alla finanza pubblica di Regioni e Province autonome	e	ext			3.980,0	5.480,0						
34	1	Concorso alla finanza pubblica di Regioni e Province autonome	s	c						-3.980,0	-5.480,0		-3.980,0	-5.480,0
34	2	Proroga al 2019 concorso alla finanza pubblica RSO di cui all'articolo 46 comma 6 DL 66 del 2014	s	c										
34	4	Contributo alle Regioni a statuto ordinario per riduzione debito	s	c		1.300,0								
34	5	Versamento in entrata dei residui relativi all'autorizzazione di spesa di cui art. 1 comma 10, dl 35/2013	e	ext		1.300,0								
34	5	Contributo a Regioni a statuto ordinario per riduzione debitori da minori interessi attivi	e	ext			-9,1	-8,8						
34	5	Contributo a Regioni a statuto ordinario per riduzione debitori da minori interessi attivi	s	c						9,1	8,8		9,1	8,8
35	1-20	Passaggio al pareggio di bilancio per gli enti locali	s	k					10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
35	1-20	Inserimento Fondo pluriennale vincolato nel saldo di riferimento per l'equilibrio di bilancio	s	k					666,0			666,0		

Art.	Co.		s/e	natura	Inter- ressi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.			
						2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
35	1-20	Effetti passaggio al pareggio di bilancio sulle Regioni	s	c					-1.850,0	-1.022,0	-660,0	-1.850,0	-1.022,0	-660,0	
36	1-5	Assoggettamento delle Autorità Amministrative indipendenti alla tesoreria unica - versamento delle risorse in Tesoreria	e	ext					150,0						
36	1-5	Maggiore onere per interessi su conto di Tesoreria	s	c	i		0,2	0,4							
36	1-5	Effetto del venir meno di entrate per interessi attivi provenienti dal sistema finanziario sostituite da interessi versati dallo Stato	e	ext						-0,2	-0,4		-0,2	-0,4	
36	1-5	Minore spesa per interessi sul debito pubblico	s	c	i		-1,5	-2,3	-3,0	-1,5	-2,3	-3,0	-1,5	-2,3	-3,0
38	1	Contributo alle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario	s	c			400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
38	2	Fondo per il trattamento economico del personale soprannumerario degli enti di area vasta	s	c			100,0			100,0			100,0		
38	2	Fondo per il trattamento economico del personale soprannumerario degli enti di area vasta- effetti fiscali	e	t/c						48,5			48,5		
38	2	Disponibilità delle amministrazioni centrali per le assunzioni di personale	s	c			-100,0			-100,0			-100,0		
38	2	Disponibilità delle amministrazioni centrali per le assunzioni di personale- effetti fiscali	e	t/c						-48,5			-48,5		
38	8	Personale delle Province acquisito dal Ministero della Giustizia	s	c			23,0	46,0	46,0	23,0	46,0	46,0	23,0	46,0	46,0
38	8	Personale delle province acquisito dal Ministero della Giustizia- effetti fiscali	e	t/c						22,3	22,3		22,3	22,3	
TITOLO VIII-Norme in materie di controversie contro lo Stato															
39	1	Ragionevole durata del processo-rideterminazione somma da riconoscere a titolo di equa riparazione	s	c			-2,7	-9,1	-9,1	-2,7	-9,1	-9,1	-2,7	-9,1	-9,1
TITOLO IX-Misure per gli investimenti															
40	14	Incremento Fondo per sanzioni UE di cui all'art 41-bis comma 1 legge n.234 del 2012	s	c			50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0
41	4	Fondo di garanzia per supporto a investimenti del Fondo europeo per gli investimenti strategici	s	k			200,0								
TITOLO X-Disposizioni ulteriori															
44	3	Rifinanziamento Fondo di riserva per le garanzie dello Stato di cui all'art 37 comma 6 DL 66 del 2014	s	k			1.500,0	1.500,0	1.700,0						
45	1-2	Rideterminazione dei valori di acquisto terreni e partecipazioni	e	t			200,0	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0
45	3-10	Rivalutazione dei beni di impresa art.1 commi da 140 a 147 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013- imposta sostitutiva	e	t			108,6			108,6			108,6		
47	1	Abrogazione regime di esonero per gli agricoltori con volume d'affari < 7.000 euro	e	t				18,2	18,2		18,2	18,2		18,2	18,2
47	2	Incremento aliquota registro dal 12% al 15% per i trasferimenti di terreni effettuati a favore di soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali	e	t			34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
47	3	IVA innalzamento della percentuale di forfettizzazione del latte da 8,8% al 10%	e	t			-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4
47	4	Incremento dal 7% al 30% dell'ulteriore rivalutazione per i redditi agrari e dominicali, nell'ipotesi dell'abolizione parziale dell'Imu agraria- IRPEF	e	t				124,4	71,1		124,4	71,1		124,4	71,1
47	4	Incremento dal 7% al 30% dell'ulteriore rivalutazione per i redditi agrari e dominicali, nell'ipotesi dell'abolizione parziale dell'Imu agraria-addizionale regionale	e	t							4,3	4,3		4,3	4,3

Art.	Co.		s/e	natura	Interessi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
						2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
47	4	Incremento dal 7% al 30% dell'ulteriore rivalutazione per i redditi agrari e dominicali, nell'ipotesi dell'abolizione parziale dell'Imu agraria-addizionale regionale	s	c			-4,3	-4,3						
47	4	Incremento dal 7% al 30% dell'ulteriore rivalutazione per i redditi agrari e dominicali, nell'ipotesi dell'abolizione parziale dell'Imu agraria-addizionale comunale	e	t						2,2	1,7		2,2	1,7
47	4	Incremento dal 7% al 30% dell'ulteriore rivalutazione per i redditi agrari e dominicali, nell'ipotesi dell'abolizione parziale dell'Imu agraria-addizionale comunale	s	c			-2,2	-1,7						
47	5-7	Revisione tassazione agroenergie	e	t			-24,5	-14,0		-24,5	-14,0		-24,5	-14,0
47	8	Versamento all'entrata di quota del fondo di investimento di capitale di rischio costituito presso l'ISMEA	e	ext		45,0			45,0			45,0		
47	9	Riduzione fondo per gli incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all'art.5 comma 2 del dl.91 del 2014	s	c		-8,3	-7,9	-8,0						
47	9	Riduzione fondo per gli incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all'art.5 comma 2 del dl.91 del 2015	e	c					8,3	7,9	8,0	8,3	7,9	8,0
47	10	Utilizzo Fondi per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di conto capitale (art. 49, DL n. 66/2014 - MIPAF)	s	k		-75,0	-18,0	-22,5	-75,0	-18,0	-22,5	-75,0	-18,0	-22,5
47	11	IVA pellet 10%	e	t		-96,0	-96,0	-96,0	-96,0	-96,0	-96,0	-96,0	-96,0	-96,0
48	1	Incremento misura prelievo erariale unico (PREU) new slot (AWP)	e	t		500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
48	2	Incremento misura prelievo erariale unico (PREU) video lotteries (VLT)	e	t		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
48	8	Gara scommesse	e	ext		410,0			410,0			410,0		
48	10	Gara Bingo	e	ext		73,5			73,5			73,5		
48	11	Gara gioco a distanza	e	ext		24,0			24,0			24,0		
50		Voluntary disclosure	e	t		2.000,0			2.000,0			2.000,0		
		TOTALE ENTRATE	e			-14.381,3	-14.346,5	-13.163,9	-17.777,0	-23.254,6	-21.841,6	-18.047,0	-23.264,6	-21.851,6
		TOTALE SPESE	s			4.807,2	8.211,9	6.226,0	-1.681,2	-3.352,5	-4.928,7	-1.905,2	-3.366,5	-4.942,7
		TOTALE GENERALE ARTICOLATO				-19.188,5	-22.558,3	-19.389,9	-16.095,8	-19.902,1	-16.912,8	-16.141,8	-19.898,1	-16.908,8

Art.	Co.	Interventi condizionati al riconoscimento clausola migranti*	s/e	natura	Inte -ressi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
						2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
5	1-4	Riduzione IRES dal 27,5% al 24,5% nel 2016 e al 24% nel 2017	e	t		-2.612,5	-3.848,4	-3.970,0	-2.612,5	-3.848,4	-3.970,0	-2.612,5	-3.848,4	-3.970,0
5	5	Recupero IRPEF derivante dalla maggiore concorrenza nella determinazione del reddito dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazione qualificata- IRPEF	e	t		0,0	0,0	166,3	0,0	0,0	166,3	0,0	0,0	166,3
5	5	Recupero IRPEF derivante dalla maggiore concorrenza nella determinazione del reddito dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazione qualificata- addizionale regionale	e	t							3,6			3,6
5	5	Recupero IRPEF derivante dalla maggiore concorrenza nella determinazione del reddito dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazione qualificata- addizionale regionale	s	c				-3,6						
5	5	Recupero IRPEF derivante dalla maggiore concorrenza nella determinazione del reddito dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazione qualificata- addizionale comunale	e	t							1,8			1,8
5	5	Recupero IRPEF derivante dalla maggiore concorrenza nella determinazione del reddito dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazione qualificata- addizionale comunale	s	c				-1,8						
35	6	Edilizia scolastica	s	k					500,0			500,0		
		TOTALE GENERALE												
		ARTICOLATO (indebitamento 2,4%)				-21.801,0	-22.558,3	-19.389,9	-19.208,3	-19.902,1	-16.912,8	-19.254,3	-19.898,1	-16.908,8

*Le misure di cui all'articolo 5 sono alternative a quelle riportate nella parte superiore del presente prospetto

TABELLE - effetti finanziari	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Totale tabelle al netto regolazioni contabili		1.033,0	2.130,6	4.697,3	-1.560,1	-719,3	-724,9	-1.560,1	-719,3	-724,9
Tabella A	c	54,0	107,0	127,0	54,0	107,0	127,0	54,0	107,0	127,0
Tabella B	k	50,0	136,0	192,0	16,7	62,0	126,0	16,7	62,0	126,0
Tabella C	c	6,3	0,5	0,8	6,3	0,5	0,8	6,3	0,5	0,8
Tabella C	k	99,4	99,4	97,9	69,4	79,4	83,9	69,4	79,4	83,9
Tabella D	c	-243,3	-229,5	-277,6	-216,0	-201,7	-249,8	-216,0	-201,7	-249,8
Tabella E: rifinanziamento	k	1.730,0	2.140,0	2.855,0	100,0	65,0	100,0	100,0	65,0	100,0
Tabella E: riduzione	k	-601,2	-116,1	-126,1	-563,5	-152,4	-126,8	-563,5	-152,4	-126,8
Tabella E: rimodulazioni	k	-62,2	-6,7	1.828,3	-1.027,0	-679,0	-786,0	-1.027,0	-679,0	-786,0
Tab C (regolazione contabile)	c	1.000,0	2.000,0							
ARTICOLATO + TABELLE		-20.221,6	-24.688,9	-24.087,3	-14.535,7	-19.182,8	-16.187,9	-14.581,7	-19.178,8	-16.183,9
ARTICOLATO + TABELLE (indebitamento 2,4%)		-22.834,1	-24.688,9	-24.087,3	-17.648,2	-19.182,8	-16.187,9	-17.694,2	-19.178,8	-16.183,9

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Set 2015 [Nota di lettura n. 110](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (**Atto del Governo n. 202**)
- " [Elementi di documentazione n. 34](#)
Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale (**Doc. LVII, n. 3-bis Allegato II**)
- " [Documentazione di finanza pubblica, n. 10](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 (**Doc. LVII, n. 3-bis**)
- " [Elementi di documentazione n. 22/2](#)
Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (**D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127**)
- " [Elementi di documentazione n. 21/2](#)
Misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (**D.lgs.14 settembre 2015, n. 147**)
- " [Elementi di documentazione 23/2](#)
Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (**D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128**)
- Ott 2015 [Elementi di documentazione n. 35](#)
A.S. 2070: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica"
- " [Elementi di documentazione n. 36](#)
Modifiche del D.Lgs. 385/1993 e del D.Lgs. 58/1998 – Risanamento enti creditizi (**Schema di D.Lgs. n. 208**)
- " [Elementi di documentazione n. 37](#)
Attuazione della direttiva 2014/59/UE (Risoluzione crisi enti creditizi) (**Atto del Governo n. 209**)
- " [Elementi di documentazione n. 27/2](#)
Organizzazione delle agenzie fiscali (**D.Lgs. n. 24 settembre 2015, n. 157**)
- " [Elementi di documentazione n. 28/2](#)
Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale (**D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160**)
- " [Nota breve n. 13](#)
Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)
- " [Nota breve n. 14](#)
Documento programmatico di bilancio 2016
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 11](#)
LEGGE DI STABILITÀ 2016. Conto risorse impieghi e quadro di copertura